



UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA

Dipartimento di Studi Umanistici

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
ANTROPOLOGIA CULTURALE, ETNOLOGIA, ETNO LINGUISTICA**

TESI DI LAUREA

DELITTI IN OSTERIA

**Lettura antropologico-giuridica di alcuni processi istruiti col rito
del Consiglio di X nel Friuli del XVIII secolo**

(ORDINAMENTO EX D.M. 270/2004)

RELATORE: ch. prof. Glauco Sanga

LAUREANDO: Roberto Folin

Matricola 819792

ANNO ACCADEMICO: 2016-2017

INDICE DEGLI ARGOMENTI

Capitolo 1

INTRODUZIONE pag.7

Capitolo 2

CENNI DI ANTROPOLOGIA GIURIDICA pag.11

Capitolo 3

LO SPAZIO E IL LUOGO pag.19

Capitolo 4

IL RITO pag.23

4.1. Consiglio dei Dieci pag.23

4.2. Il processo con rito del Consiglio dei Dieci pag.27

4.2.1. Il procedimento ed il rito pag.27

4.2.2. Inquisitorio o accusatorio? pag.29

4.2.3. Le testimonianze pag.35

Capitolo 5

I PROCESSI: analisi e commenti pag.39

5.1. Contro Giovanni Fabbro (A.D.1) pag.40

5.1.1. Il furto ed il sacrilegio pag.41

5.2. Contro tre assalitori di un viandante (A.D.2)	pag.46
5.2.1. <i>Il contrabbando di sale</i>	<i>pag.47</i>
5.2.2. <i>Il bandito ed il banditismo</i>	<i>pag.51</i>
5.3. Contro Andrea Lanzutto (A.D.3)	pag.54
5.3.1. <i>L'oste criminale</i>	<i>pag.55</i>
5.3.2. <i>Il furto di attrezzi agricoli</i>	<i>pag.57</i>
5.4. Contro vari imputati (A.D.4)	pag.60
5.4.1. <i>Il contrabbando di tabacco e la squadra di spadaccini</i>	<i>pag.61</i>
5.4.2. <i>La rivolta contro gli sbirri</i>	<i>pag.63</i>
5.4.3. <i>La violenza della folla</i>	<i>pag.64</i>
5.5. Contro Angelo Lavagnol (A.D.5)	pag.68
5.5.1. <i>La Fiera ed il Mercato</i>	<i>pag.69</i>
5.5.2. <i>Beni comuni e comunali</i>	<i>pag.70</i>
5.5.3. <i>Il diritto di pascolo</i>	<i>pag.72</i>
5.5.4. <i>La consuetudine</i>	<i>pag.76</i>
5.6/7. Contro la banda Pascottini (A.D.6 e 7)	pag.81
5.6/7.1. <i>L'associazione per delinquere e la banda</i>	<i>pag.83</i>
5.6/7.2. <i>La vendetta</i>	<i>pag.85</i>
5.8. Contro Antonio Fillonico (A.D.8)	pag.87
5.8.1. <i>Il tentato veneficio e la premeditazione</i>	<i>pag.88</i>
5.9. Contro imputati vari per rapina (A.D.9)	pag.92
5.9.1. <i>La rapina e l'estorsione</i>	<i>pag.92</i>
5.10. Contro Antonio Fanuto e Valentin Mestron (A.D.10)	pag.96
5.10.1. <i>Il fisco</i>	<i>pag.97</i>
5.10.2. <i>Le testimonianze</i>	<i>pag.100</i>
5.10.3. <i>Il mascheramento a Carnevale</i>	<i>pag.102</i>

5.11. Contro Giobatta Maria Bearzotto (A.D.11)	pag.104
5.11.1. <i>L'imposta del soldo per boccale di vino</i>	<i>pag.105</i>
5.11.2. <i>La perizia grafologica e calligrafica</i>	<i>pag.106</i>
5.11.3. <i>É vendetta quella dell'oste?</i>	<i>pag.108</i>

5.12. Contro Antonio Pompeo, Giacomo suo figlio, Angela moglie e madre (A.D.12)	pag.111
5.12.1. <i>L'abuso di potere</i>	<i>pag.111</i>

Capitolo 6

IL BANDITISMO	pag.113
----------------------	----------------

6.1. In generale ...	pag.113
6.2. La devianza sociale e la propensione al crimine	pag.126
6.3. Il banditismo nello Stato Veneto	pag.140

Capitolo 7

IL CONTRABBANDO	pag.147
------------------------	----------------

7.1. Brevi considerazioni iniziali ...	pag.147
7.2. E nello Stato Veneto ... il sale e il tabacco	pag.151

Capitolo 8

CONCLUSIONI	pag.161
--------------------	----------------

APPENDICE DOCUMENTARIA	pag.163
-------------------------------	----------------

Atti estratti da processi criminali

1. *fascicolo contro Giacomo Fabbro, nonzolo, padrone di osteria, accusato del furto di calice*

2. *fascicolo contro tre assalitori di Valentin Tomasetich*
3. *fascicolo contro Andrea Lanzutto, osto, e compagni per aggressioni (volume 2)*
4. *fascicolo contro vari per omicidio di Andrea Bertoli*
5. *fascicolo contro Angelo Lavagnol sbirro di Pordenone*
6. *fascicolo contro la banda Pascottini (Pagnutti)*
7. *fascicolo contro la banda Pascottini (Pagnutti segue b. UD 32)*
8. *fascicolo per tentato veneficio ai danni di Ambrosio di Sebastian*
9. *fascicolo per rapina a danni di Giacomo Giovanni Pezzetta, osto di Buia*
10. *fascicolo contro Antonio Fanuto e Valentin Mestron*
11. *fascicolo contro Giobatta Maria Bearzotto, osto a capo di una banda di briganti per attentato alla vita del Conte Livio Collossis in Meduna*
12. *fascicolo contro Antonio Pompeo, Giovanni suo figlio, Angela moglie e madre per l'interfezione di Leonardo Menegazzi*

FONTI ARCHIVISTICHE

pag.341

BIBLIOGRAFIA

pag.343

Capitolo primo

INTRODUZIONE

La presente tesi di laurea consiste nella verifica, nell'analisi e nel commento delle principali emergenze d'ordine antropologico derivanti dalla lettura critica di alcuni estratti di procedimenti processuali istruiti su ordine del Consiglio dei Dieci, principale magistratura della Repubblica Veneziana, nella seconda metà del XVIII secolo, durante la fase terminale, quindi, dello Stato Veneto. Detti procedimenti si caratterizzano per due aspetti comuni: l'area dove i reati vennero commessi, il Friuli, ed il principale *locus criminis*, ovvero l'osteria di paese.

Le domande che *in primis* possono essere poste sono: perché questo argomento, perché collocato in quell'arco temporale e perché la ricerca e l'analisi degli aspetti più propriamente antropologico-giuridici degli avvenimenti. La risposta si trova nella volontà dell'autore di dare continuità alle due precedenti tesi di laurea¹, costruite sempre sulle emergenze processuali di fatti giudicati dai Dieci o da questi formalmente delegati alle autorità territoriali (Podestà, Corte Pretoria, Giudice al Maleficio o altro), ma privilegiando, allora, gli aspetti storici.

In questa tesi, invece, che nel pensiero dell'autore appare allora, come la logica prosecuzione del lavoro precedentemente fatto, si intende mettere in luce prioritariamente, come già accennato, i riflessi d'ordine antropologico-giuridico, pervenendo nel prosieguo del lavoro ad attingere anche a concetti di altre discipline quali criminologia (ad esempio nella ricerca di paradigmi che schematicamente facciano comprendere le motivazioni a delinquere) e sociologia giuridica (il vagabondaggio, le sue cause e il collegamento con il banditismo).

Nella lettura dell'opera, quindi, si potranno conoscere gli aspetti più significativi delle ritualità procedurali applicate nell'ambito di un controllo politico più che giudiziario in senso stretto, della vita dei cittadini: il “rito” del Consiglio, infatti è, come si potrà rilevare,

1 R. Folin, *Consuetudini e conflitti in una comunità vicentina nel XVIII secolo: da un processo istruito con il rito del Consiglio dei Dieci*, tesi di laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università Ca' Foscari di Venezia (relatore prof. C. Povolo) a.a. 2006-2007

R. Folin, *I conflitti del Sacro: Aspetti e problemi della religiosità popolare (sec. XVIII)*, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università Ca' Foscari di Venezia (relatore prof. C. Povolo) a.a. 2010-2011

antitetico a qualsiasi ispirazione di spirito garantista per gli imputati, ma al contrario sotteso alla riaffermazione del Potere nella sua forma più violenta che, senza spada e lancia, opera invece con la negazione di qualsiasi forma di tutela e si indirizza alla ricerca di una verità processuale piuttosto che di una verità fattuale: anche i testi sono subornati dall'autorità dei giudici!

Ma non saranno solo le evidenze giurisprudenziali a connotare la tesi; nell'ambito dei commenti ai singoli fatti si potranno individuare anche rilevanze di aspetto etnologico: l'umanità che sfila davanti ai giudici ci farà conoscere molto, dal tipo di abbigliamento, spesso standardizzato, alle risposte quasi sempre stereotipate, insomma rilevanze che lentamente ci costruiscono la figura del reo, o presunto tale, anche scenograficamente; seguono poi gli aspetti comportamentali più significativi e il loro collegamento con le astrazioni relative ai reati contestati nel singolo processo. Anche in questo caso si citano alcuni esempi di quanto si vuole esprimere: nel primo processo, rilevabile nell'Appendice Documentaria² si presenta la figura del ladro e pertanto è il reato di furto che è stato posto al centro dell'analisi, nel secondo processo³ invece vengono fatti risaltare il banditismo ed il contrabbando, fenomeni delinquenziali che in considerazione della loro rilevanza saranno trattati anche in capitoli dedicati; questa metodologia di analisi costituirà l'anello di congiunzione tra i diversi commenti dei vari procedimenti.

Si fa presente anche quali siano state le difficoltà maggiori incontrate durante la stesura del lavoro, difficoltà che, prioritariamente si possono individuare sotto due aspetti principali:

- il primo è consistito nel cercare di individuare una specie di “filo rosso” che desse continuità all'opera di commento recependo almeno un fattore comune ai vari eventi: si è trovata la soluzione individuando uno spazio fisico comune ai diversi accadimenti e rilevando come detto spazio assumesse le caratteristiche di “luogo”: il luogo osteria dove tutti i fatti di rilevanza penale individuati convergono. Da qui l'idea di dedicare un breve cenno al rapporto tra spazio e luogo e verificarne sia pure superficialmente la relazione con gli aspetti comportamentali degli attori dei processi;
- la seconda difficoltà, tramutata del resto in opportunità di scelta, è derivata dalla

2 ASV, *Consiglio di X - Processi - Processi, Criminali Delegati*, b.1 UD

3 *Ibidem*, b. 14 UD

vastità del materiale indagato, in particolare dalla visione del fondo “Consiglio di X, Processi, Processi, Criminali Delegati”, giacente presso l'Archivio di Stato di Venezia, ed alla necessità di reperire fascicoli che fossero idonei all'indagine che si intendeva svolgere, essendo molteplici le tipologie di reato che ricadevano sotto le competenze della magistratura in oggetto.

La mole di atti, pur ricompresa nei parametri di ricerca indicati, era talmente notevole da suggerire di trascrivere ogni processo “per estratto”, non avendo rilevanza ai fini del presente lavoro una trascrizione integrale ma solo le parti che inducevano ad un approfondimento di tipo antropologico.

Appare così evidente come il tema sviluppato appartenga massimamente al mondo dell'antropologia giuridica e ciò spiega anche perché l'opera inizia con un capitolo dedicato ai concetti principali di detta disciplina, per svilupparsi poi con altri due capitoli dedicati al rapporto tra spazio e luogo ed al commento del “rito” dei Dieci, capitoli che vengono ritenuti propedeutici alla parte centrale dello studio, il capitolo quinto, che esprime, come già detto, l'analisi dei vari fatti e il loro commento. Si è proceduto poi, con i due capitoli successivi, ad una maggiore focalizzazione dei due fenomeni ritenuti più significativi: il banditismo ed il contrabbando, quasi due tipologie di ammortizzatori sociali in epoca di profonda miseria.

L'opera si conclude con l'Appendice documentaria, l'elenco delle fonti inedite (fondi di archivi) e l'elenco delle fonti edite (bibliografia).

Capitolo secondo

CENNI DI ANTROPOLOGIA GIURIDICA

Così come accennato nell'introduzione, le tematiche che verranno analizzate nel prosieguo attengono al campo del diritto e dell'antropologia ossia dell'antropologia giuridica, si ritiene, pertanto di tracciare, per sommi capi, le linee essenziali di questa disciplina iniziando con la definizione che ne dà Norbert Rouland ⁴ : *«Essa si dà per oggetto lo studio dei discorsi, delle pratiche e delle rappresentazioni che ogni società considera essenziali al proprio funzionamento e alla propria riproduzione»*.

Nella lettura di questa definizione appare chiaro come l'antropologia giuridica provenga dal campo dell'antropologia sociale, ma da essa si differenzia in quanto, pur avendo in comune lo studio delle regole comportamentali, si polarizza sull'aspetto squisitamente giuridico nell'ambito del quale dette regole hanno vita e si applicano, verificandone l'efficacia sulle modalità di coesistenza degli individui nell'ambito di ogni società. E' opportuno chiarire che non è strettamente necessario che una società sia regolata da norme di diritto positivo emanate da uno stato organicamente costituito perché essa divenga oggetto di studio da parte dell'antropologia giuridica; sanzioni e regole non sono strettamente funzionali all'indagine che si vuole realizzare, lo sono invece i modelli comportamentali che detta società assume per la sua sopravvivenza. Si vedrà in seguito come l'applicazione di un diritto consuetudinario regoli attraverso comportamenti etici, tramandati esclusivamente nell'ambito dell'oralità, la vita di un notevole numero di comunità anche in età contemporanea costituendo uno dei filoni di ricerca tra i più interessanti dell'antropologia giuridica.

Si dovrà allora riflettere a questo punto sul significato del termine “diritto” nell'ambito della disciplina antropologica considerando che:

- è essenziale da parte dei soggetti la percezione di ciò che la legge dispone in concreto e non la semplice conoscenza astratta della norma;
- i comportamenti conseguenti a detta presa di coscienza devono essere guidati dalla libera volontà e non da stimoli istintivi;

4 N. Rouland, *Antropologia...*, p. 3

- deve palesarsi la reazione della comunità nei casi di devianza;

alla luce di queste riflessioni, una visione che assimili *tout court* il diritto alla legge (scritta) risulta estremamente limitativa non tenendo presente tutta la serie di norme tramandate oralmente nelle società prive di una vera costruzione statuale e poste alla base della sopravvivenza delle stesse; sarebbe una visione connotata da intenso etnocentrismo e caratterizzata dalla cieca fedeltà alla norma astratta piuttosto che al comportamento conseguente all'esistenza di detta norma: un visione non antropologica!⁵.

Si deve allora lasciare alla dottrina giuridica la concezione che il diritto sia un insieme organizzato di norme, preferibilmente scritte e modificabili solo attraverso complesse procedure, privilegio di pochi a questo delegati, ed abbracciare invece l'idea che il diritto, così come studiato in antropologia giuridica, altro non sia che una somma di modelli comportamentali e di meccanismi istituzionali che costituiscono la base del sistema di controllo sociale di cui ogni società si dota, sia essa complessa o meno; al riguardo si cita la distinzione fatta sotto questo profilo da due studiosi americani⁶:

- se il sistema di controllo come sopra definito viene individuato nel patrimonio culturale di un popolo pre-letterato lo si chiamerà *diritto primitivo*;
- se appartenente ad antiche civiltà, diritto *arcaico*;
- se presente nella struttura di una società sviluppata, *diritto moderno* ma sempre costantemente, si rammenti, in relazione alle modalità comportamentali e non ai dettati normativi.

Un breve confronto tra la metodologia antropologica e quella sociologica del diritto potrà aiutare ancora di più a comprendere come agiscano gli studiosi aderenti alla prima disciplina. Per lungo tempo la disciplina sociologica ha studiato le società moderne, industrializzate, mentre l'antropologo si dedicava allo studio delle società preletterate e preindustriali; anche se ambedue le discipline si propongono come scienze del comportamento, la sociologia studia i fatti, aventi rilevanza giuridica, in relazione all'applicazione della norma in rapporto alla società che l'aveva prodotta, mentre

5 R. Sacco, *Antropologia...*, pp. 18 - 21

6 S.P. Simpson - R. Field, *Law...*, p. 858

l'antropologia giuridica ancora una volta seleziona e considera i fenomeni giuridici in rapporto al patrimonio culturale dell'individuo considerando anche (e soprattutto) le aggregazioni minori; gli antropologi giuristi quindi polarizzano le loro esperienze e gli studi conseguenti sulle società così dette minori, su quelle che vengono definite *comunitas* piuttosto che *societas*, laddove l'organizzazione fa spesso riferimento al diritto parentale (diritto arcaico) o consuetudinario e che consentono di accedere ai modelli comportamentali in essere con maggiore facilità di quanto lo permetta la banale lettura della norma astratta e la ossessiva ricerca a tavolino di motivazioni, quasi sempre inafferrabili, attraverso strumenti meramente teorici.

La stessa dinamica che caratterizza la metodologia di ricerca tra le due classi di studiosi li identifica nettamente: per i sociologi giuristi il punto di partenza deve essere la norma astratta dalla quale poi pervenire alla sua efficacia sulle azioni poste in essere dagli individui; per gli antropologi giuristi il viaggio sarà a ritroso; nulla è scontato, si osservano i comportamenti, in particolare quelli reiterati intensamente, cercando di ordinarli e di interpretarli per addivenire alla motivazione della norma e della sanzione. Può apparire come un lavoro confuso, una specie di *brain storming* senza un filo rosso che porti ad un obiettivo, ma è proprio nella lenta, metodica scoperta ed indagine sulle regole di vita comunitaria non palesi che l'antropologo scoprirà poi la loro profonda motivazione.

E anche se talora le metodologie di studio sono simili, differenti appaiono le finalità; mentre i giuristi che operano per comparazione tra i vari sistemi (giuscomparatisti) cercano di pervenire per quanto possibile ad una loro unificazione, attraverso l'uso delle analogie individuate, la comparazione a livello antropologico si polarizza sulle differenze dando così forma e sostanza a quello che viene definito come *pluralismo giuridico*.

Si osservi come il distacco tra antropologi e giuristi avesse acquisito consistenza notevole quando, agli inizi del XX secolo, Malinowski aprì la porta delle biblioteche e ne fece uscire gli antropologi “da tavolino” indicando loro uno dei più importanti metodi di ricerca vale a dire il lavoro *on the field*, sul campo, e la sua evoluzione attraverso l'osservazione partecipante, fulcro degli attuali studi sui comportamenti umani; tale evoluzione non influì contemporaneamente sui giuristi che continuarono a lavorare sulla massa enorme di regole e codici fino a quando, lentamente, cominciarono a comprendere che lo studio dell'universo giuridico diventava estremamente più efficace se osservato tramite la lente dell'antropologia ovvero l'analisi dei comportamenti che le norme

consuetudinarie orali o positive scritte e codificate avevano attivato nei componenti delle diverse strutture sociali, in particolare di quelli delle società così dette tradizionali; ed è l'adozione di questa metodologia di lavoro che fece sì che l'antropologia giuridica fosse dominata, a partire dagli anni settanta del XX secolo, dal tema del pluralismo giuridico che divenne uno dei campi più importanti di studio della disciplina in questione. Il pluralismo costituì così, campo di importante scontro con i giuristi che, sulla base delle codificazioni napoleoniche, sostenevano l'importanza di un diritto omogeneo nella sua applicazione contrapponendolo alla frammentazione consuetudinaria, senza tener conto delle diverse modalità di costruzione e di sopravvivenza dei singoli gruppi, ma aderendo all'idea che più "la legge è eguale per tutti" e più lo stato presenta forti connotazioni democratiche. In effetti l'idea di un pluralismo giuridico assoluto viene considerata oggetto di studio in tutte le società, siano esse tradizionali o moderne, ma mentre le prime lo affermano e lo esercitano, le seconde lo negano e lo combattono⁷.

Sotto il profilo antropologico il pluralismo viene considerato attraverso ottiche differenziate⁸:

- secondo H. Lévi-Bruhl esso si colloca tra la legge scritta da una qualsivoglia forma di potere politico e le norme consuetudinarie proprie di uno specifico gruppo sociale, ma tenendo presente, secondo lo studioso, che dette norme in qualche modo vengono ricomprese nell'ambito di un diritto omogeneo tra i singoli gruppi componenti la società in esame; è una definizione che in qualche modo affievolisce il significato di pluralismo riconducendolo a forme di diritto codificate;
- secondo J. Vanderlinden il pluralismo rivela l'esistenza di meccanismi giuridici diversificati a fronte di situazioni analoghe, spesso generate dalla stratificazione in ceti sociali gerarchicamente o funzionalmente ben definiti in base ad esempio di diversità culturali, economiche, politiche, ecc.;
- secondo J. Griffiths si applicano più forme di diritto nell'ambito dello stesso gruppo sociale: quello del campo considerato, quello di altri casi di studio, ma adattabile al caso in esame (tecnica abbondantemente presente nel diritto anglosassone,) quello statutale della nazione di appartenenza. Pertanto pluralità di diritti nell'ambito della

7 N. Rouland, *Antropologia...*, p. 69

8 *Ibidem*, ..., pp. 76-77

stessa realtà sociale.

E ancora la ricerca delle motivazioni del pluralismo giuridico può trovare esito positivo indagando sulla risposta alla domanda “perché si obbedisce al diritto”? Si citano solo alcune delle riflessioni che possono essere proposte, riflessioni che evidenziano come la reazione a norme, positive o consuetudinarie che siano, sia ampiamente diversificata trovando motivazioni anche distanti dal solo ambito giurisprudenziale e attinenti a discipline quali l'antropologia, la sociologia, la psicoanalisi ed altro.

Si consideri, comunque per prima, la motivazione più squisitamente giuridica ovvero la presenza della sanzione che varia a seconda della tipologia di violazione che si andrebbe a commettere. Si valuti in questo caso come considerare la sola sanzione non sia esaustivo delle motivazioni che portano il soggetto a compiere la violazione, si pensi ad esempio ad una violazione di tipo amministrativo e ad una di tipo penale. Nel caso di una contravvenzione ci sarà la preventiva valutazione della convenienza tra il pagamento della sanzione ed il beneficio che la violazione comporta: l'infrazione al codice per sosta vietata può essere considerata una forma di parcheggio a pagamento sia pure salato; nel caso, invece, di omicidio preterintenzionale la valutazione dell'atto eseguito e penalmente rilevante, se esiste, è completamente errata: una spinta per allontanare può provocare la morte della persona colpita; in ambedue i casi la sanzione prevista, o non viene considerata o viene considerata in maniera anomala.

Molto azzeccata appare, al riguardo, la riflessione di Rouland quando afferma che *«definire il diritto attraverso la sanzione significa definire la salute attraverso la malattia»*⁹.

Tralasciando l'aspetto sanzionatorio, risulta determinante il ruolo dell'educazione al rispetto della norma di qualsiasi natura essa sia; nella tradizione occidentale il rispetto della norma indica rispetto al Potere sia esso assoluto come quello del re o del capo religioso, che quello più democratico tipico delle strutture di democrazia partecipata: in questi casi, viene identificato uno scambio tra il singolo che rispetta la Legge e il Potere che si obbliga a difenderlo e proteggerlo, una forma di sacralizzazione del diritto.

Aspetti simili si possono ritrovare nel carattere di obbligatorietà del diritto consuetudinario ove la sanzione viene in gran parte surrogata dall'educazione familiare, dalla tradizione essenzialmente orale nella trasmissione della norma, da forme di imitazione

9 *Ibidem*, ...p.5

atte a definire un comportamento etico nell'ambito del gruppo di appartenenza e anche dall'adesione a miti.

Ancora, la consuetudine può essere generata dalla speranza di rispetto reciproco che il singolo si attende in rapporto agli altri componenti il gruppo. Sono caratteristiche precipue del diritto tradizionale dove la consuetudine svolge un ruolo fondamentale e il suo uso prolungato e ripetitivo le dona il carattere vincolante per gli appartenenti al gruppo: la sua violazione comporta sicuramente la riprovazione della comunità, ma anche la più micidiale reazione negativa delle entità soprannaturali protagoniste del mito cui spesso la singola tradizione si riferisce: ripetitività, spontaneità, vincolo sono connotazioni comuni al mito ed alla giustizia in forma consuetudinaria è solo un modesto numero di ipotesi che comunque autorizza a ritenere che il pluralismo giuridico si fondi più su basi comportamentali che strettamente giuridiche affievolendo l'efficacia della sanzione se non adeguatamente sorretta dalla convinzione etica.

Sul piano eminentemente storico è infine da dire che il XIX secolo segnò l'inizio della fine di forme di pluralismo ereditate dalla società medievale¹⁰, un tipo di società frammentata, idonea alla costruzione di forme di regolamentazione dei rapporti di tipo consuetudinario la cui appropriazione, da parte degli organi costitutivi lo stato moderno, caratterizzò e fu alla base delle grandi codificazioni ottocentesche, affievolendo il modello pluralista che sino ad allora aveva ordinato e coordinato il mondo occidentale: il concetto di diritto si andò ad identificare con quello di Nazione o di Stato, non più con quello di comunità.

Ne conseguì che l'azione di controllo e repressione portata avanti dagli organi giudiziari, fossero essi secolari o ecclesiastici, a cavallo tra il Sette e l'Ottocento, pubblicizzò pratiche consuetudinarie che da secoli agivano indisturbate sotto il controllo degli anziani dei singoli gruppi costituendo l'essenza di quel modello pluralista più volte descritto.

Povolo cita come esempio¹¹ *il matrimonio segreto* che, da secoli considerato dalla tradizione consuetudinaria come forma di difesa dell'onore femminile, sotto la spinta della riforma tridentina e due secoli più avanti dei tribunali secolari, venne codificato e normato per legge, riducendo se non proprio annullando la connotazione di segretezza che ne costituiva motivo di esistere.

10 C, Povolo, *L'emergere...*, pp. 7 -13

11 *Ibidem*, ..., p. 12 - 13

L'emergere della tradizione costituì quindi tra XVIII e XIX secolo lo specchio di nuove istanze politiche e culturali che stavano per nascere sotto la spinta dei grandi movimenti rivoluzionari i cui esiti avrebbero stravolto forme di vita e di regolamentazione in vita da secoli: a questo riguardo si rileva allora, ancora una volta, l'importanza che l'antropologia giuridica assume nel coadiuvare gli storici nell'opera di costruzione delle motivazioni che condussero a fenomeni di portata epocale.

Capitolo terzo

LO SPAZIO E IL LUOGO

Il lavoro di ricerca, riportato in appendice, porterà ad individuare episodi ed analizzare comportamenti significativi sotto il profilo antropologico giuridico, sui quali si esprimeranno le relative riflessioni; prima però appare opportuno soffermarsi sul fatto che tutto ciò avviene in un luogo ben determinato: l'osteria di paese dove, si badi bene, risaltano anche quegli aspetti di vita consuetudinaria che contrassegnano le piccole comunità oggetto del presente studio. La ricerca di fatti criminali, di aspetti legati al banditismo, al contrabbando, ma anche a forme di legislazione consuetudinaria ha sempre ricondotto al mondo dell'osteria e, pertanto, si ritiene opportuno esprimere qualche riflessione sul collegamento tra luogo, fatti e protagonisti.

Ogni società comporta una rappresentazione di tipo organico composta dai *corpi* che fisicamente la compongono ed una di tipo architettonico composta dalle *strutture* ove detti corpi operano, agiscono ed interagiscono; se si trasla questa suddivisione all'oggetto della presente tesi si può individuare la società organica nell'oste, nell'avventore, nei briganti, nei paesani componenti le vicinie, nei degani di paese, tutti personaggi che si servono della struttura *osteria* per compiere una serie di atti peculiari agli stereotipi che di volta in volta i diversi segmenti di umanità rappresentano.

Se ne deduce pertanto che esiste una stretta dipendenza non biunivoca del corpo dal luogo; i corpi non possono fare a meno dei luoghi ove muoversi mentre al contrario determinati luoghi vengono costruiti ed organizzati indipendentemente dalla presenza di corpi, si pensi a taluni templi eretti esclusivamente in onore delle divinità.¹²

A questo punto le riflessioni devono estendersi al concetto di *abitare* il luogo; abitare da *habitus*, *abitudine*, che indica la sistematica, ricorrente presenza del *corpo* in un determinato *luogo* deducendone che esiste una stretta connessione tra i tre universi: *corpo-luogo-abitare*, il che può portare a verificare come determinati soggetti e determinate azioni da loro commesse non possono capitare che in un unico luogo da loro regolarmente abitato ovvero ove essi hanno l'abitudine di esprimere determinati comportamenti peculiari della società alla quale appartengono.

12 F. Remotti, *Luoghi...*, p. 31

Quindi presenza ricorrente e regolare in determinati luoghi, come se la presenza in quest'ultimi fosse indispensabile nella determinazione di un comportamento esclusivo e ben caratterizzato, simbolo della fetta di società di appartenenza e contemporaneamente prodotto di quella connessione, non simbolica in questo caso, tra corpo, luogo e *habitus*.

Si può, allora, pervenire ad una serie di conclusioni:

- *abitare* derivando da *habitus*, è un frequentativo di *habeo* (avere) che assume quindi, il significato di tenere, dimorare;
- la stessa struttura del verbo, conseguentemente, contiene l'idea della ripetizione ossia della consuetudine, dell'abitudine;
- anche le diramazioni semantiche del verbo riportano continuamente al concetto di abitudine; *habitus* vale a dire aspetto del corpo, atteggiamento, comportamento;
- il verbo *habeo*, matrice di dette diramazioni riconduce all'idea di possesso, di stare, di abitare; quindi di avere, di abitare, e di assumere comportamenti peculiari del luogo ove questi verbi trovano la loro ragione di esistere:¹³

Nei casi in esame il luogo *osteria* determina lo spazio di umanità ove i corpi agiscono in modi ampiamente riconducibili a modelli predefiniti in quanto è il luogo stesso che dona genesi a comportamenti che appaiono standardizzati, come si evince dalla lettura della documentazione allegata, dove in effetti sembra che non si possa e non si debba uscire da azioni e reazioni prevedibili, giustificate dal fatto che avvengono proprio in quel *tópos*; e si badi bene non si parla di azioni solo negative o solo positive ma di ambedue i tipi, caratterizzate dal fatto che lì avvengono e solo lì possono realizzarsi nella fattispecie palesata.

Ci si deve allora chiedere se abitare in un determinato luogo cioè frequentarlo con regolarità quasi ritualistica oltre che essere un'abitudine sia anche causa diretta dell'assunzione di certe abitudini¹⁴.

Si pensi per esempio alla connessione tra abito e abitudine ed alla estensione al termine *costume* che a sua volta possiede la duplice caratteristica semantica di definire

13 *Ibidem*, pp. 32-33

14 secondo John Dewey : «Mediante le abitudini (*habits*) formate dalle nostre interazioni col mondo, noi "abitiamo" (*in-habit*) il mondo. Esso diventa un luogo di abitazione (*a home*) e il luogo di abitazione (*the home*) e parte di ogni nostra esperienza» in F. Remotti, *Luoghi...* p. 33

un'abitudine o un abito che viene indossato sul corpo: sempre richiamandosi alla documentazione allegata, si può dalla stessa evincere come i criminali (corpi) che agivano nell'osteria (luogo), assumessero nella descrizione, rilevabile dagli atti processuali, fogge di abbigliamento estremamente stereotipate che in qualche modo caratterizzavano il personaggio e il luogo dove i fatti avvenivano; del resto sembra quasi che, abbigliati in diverso modo, non potessero esistere nel mondo in esame. Quanto viene qui espresso non risulta molto dissimile da quanto appare avanzando nel tempo e osservando gli avventori rivoluzionari dell'osteria ottocentesca o i braccianti delle osterie primo-novecentesche quasi a definire quello che le scienze sociali chiamano “*modello*”, creando un nuovo tipo di connessione non simbolica tra corpi, luoghi e costumi. Si ha la sensazione allora che determinati fatti commessi da determinati individui vestiti in una determinata foggia debbano (non possano) avvenire solo in determinati luoghi ove la frequenza consuetudinaria dei personaggi diventa momento di creazione di un mondo che solo in quel luogo trova gli elementi per esistere e vivere

Si potrebbe a questo punto parlare di una *cultura* che emerge dall'incontro luogo-corpo-abito-consuetudine, una cultura intesa in senso antropologico come intervento modificatore dei comportamenti; in questo caso una “*cultura da osteria*”, ma non in senso spregiativo, come talora il termine viene usato, ma antropologicamente rilevante e quindi aprire al significato di cultura come produttrice di differenze¹⁵

Proviamo a riprendere alcuni concetti espressi nel testo di Claude Lévi Strauss citato nella nota a piè pagina:

- la cultura produce differenze verso ciò che individua come natura o altre culture da abbattere: concetto che possiamo ricondurre alla cultura del fuorilegge nei nostri casi;
- lo fa per insopprimibili ragioni di identità: anche questa affermazione trova coerenza nelle figure dei banditi, dei contrabbandieri dei ladri;
- nel farlo esercita azioni violente e distruttrici dell'ordine costituito, osservazione facilmente riscontrabile nei personaggi di cui sopra;
- è violenza che giustifica la sopravvivenza sociale del segmento che la esercita: (potere, denaro, ideali di libertà, conquiste sociali, ecc.);
- è cultura che ha bisogno di riferimenti espliciti a luoghi e corpi da vestire ed abbigliare

15 cfr. C. Lévi-Strauss, *Le strutture ...*,

con chiaro riferimento ai concetti sopra rappresentati; azioni che comportano uno stigma vero e proprio delle persone che in tale maniera si vestono ed agiscono.

Non è semplice verificare le diverse forme di cultura attraverso le quali i personaggi che agiscono negli episodi documentati si esprimono, così come non è semplice confrontarle, al bisogno, con la convivenza o l'opposizione con o contro altre tipologie di cultura; si può allora cercare aiuto in alcune indicazioni espresse in questo senso in un testo base al riguardo, vale a dire “*Interpretazione di culture*” di Clifford Geertz¹⁶

Il concetto di *cultura* secondo lo studioso è un concetto essenzialmente semiotico¹⁷, pertanto, afferma, mutuando a sua volta dal pensiero weberiano la visione dell'uomo impigliato in una rete di significati e consistendo la cultura in questa rete, la via corretta non è tracciare delle analisi e affermare delle leggi conseguenti, bensì di dare vita ad una scienza interpretativa di tali reti e di tali segni.

Non essendo il lavoro, ovviamente, trattandosi di fatti già avvenuti in epoche remote, svolto con osservazione sul campo non si potrà utilizzare il metodo della *thin description o della thick description*¹⁸ in forma diretta, ma sicuramente rilevare ogni fatto scritto o descritto attraverso questo filtro significativo; ad esempio riflettere se la violenza usata dagli spadaccini¹⁹ sia stata semplice atto di affermazione violenta della legalità sviluppatasi attraverso l'uso di armi da fuoco oppure la rivendicazione di status sociale che la divisa indossata consentiva loro, quasi obbligava, a palesare in modo tanto violento, sempre riflettendo sul luogo in cui tutto ciò avveniva ed alla risonanza sociale che il luogo stesso assegnava anche in termini di prestigio personale. Prima però di iniziare l'analisi dei singoli fatti, si vuole dedicare uno specifico capitolo anche alla procedura giudiziaria cui gli atti processuali trascritti si riferiscono: al *rito* ed alla magistratura, il Consiglio dei Dieci, che lo rese, per più di quattro secoli, strumento di controllo politico più che di amministrazione della giustizia.

16 C. Geertz, *Interpretazione...*, p. 9

17 *Ibidem*, pp. 11 e segg.

18 *Ibidem*, pp. 14 = “*thin description* è descrizione del gesto mentre *thick description* è il significato del gesto”

19 ASV, *Consiglio di X - Processi - Processi Criminali Delegati*, b. 30 UD

Capitolo quarto

IL RITO

4.1. Il Consiglio dei Dieci

«*Est preterea decemvirorum consilium, in quo princeps sexque consultores assistunt, et si quem in principem principatumque deliquisse constiterit, indelebili illa poena mulctatur. Maximo itaque terrore extat consilii huius tremenda sententia*»: così il patriziato veneto a metà del XV secolo definiva la potenza e l'autorità del Consiglio dei Dieci, mentre, qualche decennio in avanti sarà il Sanudo che confermerà il sorpasso su quella che sino ad allora era stata la massima autorità giudiziaria dello stato: gli Avogadori de Comun²⁰.

Istituito come tribunale speciale per perseguire i congiurati del gruppo Baiamonte-Tiepolo nel 1310, l'organo in questione assunse nel corso dei secoli sempre più ampi poteri tanto da mettere in discussione il delicato sistema di pesi e contrappesi sui quali era fondato l'assetto istituzionale della Repubblica e costringere il Maggior Consiglio ad emanare nel tempo, una serie di correzioni, (anche attraverso l'affiancamento di *zonte* ovvero aggiunte di ulteriori membri) in una sorta di limitazione²¹ alla pleora di facoltà e poteri che i Dieci si erano attribuiti in virtù del peso politico che i membri avevano²² nell'aristocrazia veneziana.

Ma quali furono esattamente i poteri di detto organo e soprattutto da cosa essi derivarono? Interessante appare al riguardo l'analisi che ne fa Alfredo Viggiano alla quale ci si riferisce di seguito.

Risulta assai difficile, afferma lo studioso, stabilire una specie di scheda al riguardo tanto fu complesso il cammino, nel corso dei secoli, verso un allargamento dei poteri, oltre la sfera giurisdizionale e verso quella politica, percorso dai Dieci; si può cominciare ipotizzando che tale incremento di potenza potesse derivare da due fattori:

- da un lato l'impressione esercitata dalla violenta applicazione di una giustizia

20 M. Sanudo, *De origine...* pp.99-100.

21 per esempio il 25 settembre del 1414 il Maggior Consiglio decretava l'aggiunta di 20 membri al Consiglio dei Dieci per limitare le intromissioni dello stesso in alcuni settori della vita costituzionale dello stato, come ad esempio la promissione ducale.

22 si ricorda che il Consiglio, impropriamente denominato "dei Dieci" era in effetti costituito da 17 membri: il Doge, sei consiglieri e dieci consiglieri ordinari.

“insanguinata” priva di eccezioni anche verso i potenti, basti rammentare le esecuzioni del doge Manin Faliero o quella del Conte di Carmagnola oppure la deposizione per indegnità del doge Francesco Foscari;

- dall'altro, l'adozione della costante e rigorosa applicazione del rito inquisitorio²³ nei processi celebrati direttamente o delegati ai Rettori di Terraferma;

E' fuori dubbio, comunque, che i Dieci costituirono un punto di riferimento a valenza politica specialmente quando la Repubblica si trovò in grave pericolo a causa dei ripetuti rovesci militari²⁴ che la privarono dei possedimenti di Terraferma e che ne misero in discussione la stessa esistenza; furono momenti in cui le incertezze politiche, istituzionali e giuridiche, forse dovute proprio al pletorico e talora confuso insieme di competenze dei vari organi dello Stato, si dimostrarono quasi esiziali per il futuro della Repubblica e fecero nascere spontanea una richiesta comune di governanti e governati verso un assetto dello stato più ordinato e soprattutto più tempestivo nelle scelte e rigoroso nelle punizioni :

«...Risulta quasi naturale che in questi momenti di particolare tensione, tanto i governanti che i governati avvertissero la necessità di un irrobustimento del momento aristocratico, dell'efficacia e della chiarezza degli ordini, nonché del superamento delle regole imposte dal sistema veneziano costruito attorno al principio dell'intermediazione e del controllo reciproco delle istituzioni. Proprio l'esigenza di conservare intatto il pacificus Status noster (espressione che ricorre retoricamente in tante parti emanate dai Dieci), e il dovere di garantire la sicurezza del corpo sovrano e dei sudditi nei momenti di difficoltà durante le più difficili emergenze, favorivano un allargamento straordinario della raggion di intervento del Consiglio...»²⁵

Si ricorda che, alla costituzione e ricostituzione dello Stato da Terra, preoccupazione di Venezia fu quella di mantenere lo *status quo* anche attraverso il rispetto di una diversa legislazione, vigente in terraferma, basata su un ordinamento giuridico di tipo statutario, di per sé caratterizzato da una sorta di norme particolaristiche risalenti al diritto imperiale e consuetudinario.

23 si legga al riguardo il paragrafo successivo

24 sconfitta di Agnadello (CR), 14 Maggio 1509

25 A. Viggiano, *Governanti...*, p. 182.

Paradossalmente fu proprio nel Dominio che si sviluppò uno dei tratti più decisamente politici dell'attività dei Dieci. Mentre i tentativi di intromissione diretta nella vita politica locale, determinando ad esempio le composizioni degli organi collegiali cittadini nell'ambito di una visione gradita al governo centrale²⁶ non ebbero eccessivo successo, ben più efficace si dimostrò l'azione rivolta alla realizzazione di una giustizia rapida ed esemplare, specie nei confronti di classi dirigenti locali spesso invise alla maggioranza dei sudditi. Rapidità e discrezionalità connotarono l'iter giudiziario dei processi delegati con rito e l'applicazione delle norme giuridiche mai derogava da un'attenta valutazione delle loro conseguenze politiche sull'assetto territoriale di cui si trattava.

L'esercizio di tale potere avveniva tecnicamente attraverso tre distinte modalità di intervento che affievolivano o annullavano del tutto le prerogative giurisdizionali degli organi cittadini, largamente concesse al tempo della costituzione dello Stato da Terra, al fine di ottenere la pacifica dedizione dei territori alla Dominante e consistevano in:

- la *gestione degli appelli* avverso le sentenze denominate *late in arengo*, vale a dire emanate dagli organi giudiziari cittadini; era un'attività che sanciva la netta supremazia centrale attraverso la modifica o l'annullamento di decisioni considerate definitive in sede locale;
- *l'avocazione* dei casi di particolare gravità, spesso attinenti a fatti religiosi o comunque considerati di rilevante pericolosità sociale; in questo caso, non frequentissimo, il processo veniva celebrato direttamente dal supremo tribunale esautorando l'organo giudicante locale anche nel corso del procedimento o addirittura dopo l'emanazione della sentenza se non ritenuta conforme al supremo interesse dello stato;
- la *delegazione* del processo agli ufficiali locali direttamente dipendenti dal centro (Podestà o Capitani) attraverso un atto formale denominato *ducale di delegazione* che conferiva ai suddetti la stessa autorità del Consiglio ed alla sentenza emessa la stessa efficacia di quelle emesse dai Dieci²⁷. E' il caso più frequente di intervento in sede locale del massimo organo ed espressione di quella pressione politica più volte richiamata; è il caso che ritroviamo in tutti gli estratti processuali documentati in appendice;

²⁶ *Ibidem*, pp.189-190 (il caso di Verona nel 1462),

²⁷ attraverso la concessione all'autorità locale della clausola *servatis servandis* che consentiva una maggior severità delle pene rispetto a quelle previste dalla legislazione statutaria locale

Quando si parla di delega non si può, pertanto, non fare cenno al ruolo decisivo dei Rettori di Terraferma vera e propria *longa manus* del potere centrale esercitato attraverso la potenza dei Dieci a loro delegata per il singolo procedimento giudiziario; se ne deduce che gli aperti contrasti che spesso vedevano attori i Podestà o i Capitani, nei confronti della classe dirigente locale erano specchio della costante volontà di Venezia di esercitare pressione sulla stessa al fine di limitarne l'autonomia, sempre paventata, e che esploderà alla fine della Repubblica quando i *fideles* si conteranno solo tra le classi meno abbienti, forse perché tra le più beneficiate dal lungo dominio del leone di San Marco.

Proprio nel secondo Settecento, l'ondata illuministica e prerivoluzionaria che investì anche la Terraferma diede vita ad un aumento considerevole di delitti ed atti sacrileghi in odore di ateismo, associati a crimini comuni quali furti e omicidi, dilagando il banditismo; in questo periodo il Consiglio si pose come ultimo baluardo a difesa della ormai ridotta capacità di controllo del proprio territorio di una Signoria definitivamente cristallizzata su canoni antichi e incapace di rinnovarsi. Il Tribunale dei dieci sviluppò in pieno, nell'ultimo drammatico decennio di vita della Repubblica, un tentativo di controllare e annullare la ormai irrefrenabile nascita di congiure di tipo massonico e idee di fronda della nobiltà di Terraferma che aprirono, comunque, la porta al giacobinismo rivoluzionario.

Anche in materia di rapporti con il potere ecclesiastico, la necessità di controllo dell'ordine pubblico e della conflittualità sociale, imponeva il predominio del Tribunale dei Dieci e l'avocazione dei casi più importanti laddove la violazione di sacralità, come sempre succedeva, era connessa al pericolo di squilibrio nel delicato tessuto sociale che garantiva la sopravvivenza della Repubblica. Tanto più deciso era l'intervento quanto più i sudditi si fossero direttamente rivolti alla curia romana ritenendo detto tribunale competente per la materia del contendere: è chiaro come in questo caso emergesse con maggior forza il profondo spirito giurisdizionalista, peculiare della politica veneziana, eliminando qualsiasi prassi negoziale si fosse voluta mantenere.

4.2. Il processo con rito del Consiglio dei Dieci

4.2.1. Il procedimento ed il rito

Negli ultimi due decenni del '600 si affermò sempre più la prassi di delegare ai rettori della Terraferma, conferendo loro uno status sostanzialmente simile agli organi giudiziari veneziani, processi ritenuti di particolare importanza e gravità. I giudici delle corti pretorie furono così costretti a richiamare norme del diritto veneto in un ambito giurisdizionale che pure era consolidato dalla filosofia del diritto comune: si affievoliva il margine della loro discrezionalità.

Le fasi del processo, l'intera attività inquisitoria, le modalità di emissione delle sentenze e le pene comminate vennero formalizzate in maniera nuova; ci si allontanava da una concezione della giustizia penale tesa alla risoluzione di faide e conflitti, per abbracciarne una che riaffermasse la sovranità dello stato centrale tramite l'aumentare della discrezionalità dell'organo inquirente (nel caso in esame, munito di potente delega del supremo tribunale). Era un passaggio epocale nell'amministrazione della giustizia penale della Repubblica ben sintetizzato dalla formula *ordo est ordinem non servare*, che esprimeva l'ampio potere assegnato all'organo inquirente il quale avrebbe avuto così la potestà di infrangere *l'ordo in procedendo*, ponendosi al disopra di qualsiasi altro organismo di controllo in nome del superiore interesse dell'integrità dello stato²⁸.

È un momento storico in cui il Consiglio dei Dieci amplificava la componente politica compresa nell'amministrazione della giustizia penale e lo faceva tramite una procedura del tutto particolare (anche se non nuova in giurisprudenza): il "rito"²⁹. Con questa procedura il Consiglio poteva avocare a sé il caso in questione o (dalla fine del '500) rimmetterlo ai rettori del Dominio, in particolare al Podestà o al Capitano assistiti dalla Corte Pretoria. La procedura era marcatamente inquisitoria e di fatto toglieva agli organi di terraferma qualsiasi connotazione compromissoria nell'esecuzione degli atti di giustizia; veniva inoltre caratterizzata dalla segretezza in quanto gli atti del processo dovevano essere scritti dal cancelliere del podestà; l'imputato non poteva conoscere il nome dei suoi accusatori né questi potevano conoscersi tra loro; spesso, però, le modalità di difesa, che avrebbe dovuto essere esercitata solo dall'imputato, apparivano invece come trasposizioni di

28 S. Girardello, *La procedura...*, in C. Povolo, *Processo e...*, p.435

29 G. Cozzi. *La società ...*, pp. 150-160.

dotte argomentazioni di giuristi: è il caso, ad esempio dell'articolata linea difensiva espressa da Giobatta Maria Bearzotto accusato di tentato omicidio per mano di sicario, nei confronti del conte Livio Collossis.³⁰

Nasceva una nuova dimensione della giustizia penale³¹, esplicitata attraverso l'attività di delega ed il rito inquisitorio, trasmessa dal centro ai tribunali delle grandi città, che a loro volta la realizzavano nelle piccole realtà locali; il procedimento veniva affidato, come accennato, alla cancelleria pretoria, dipendente direttamente dal podestà, in base a un preciso ordine del supremo organo centrale, anche se una prima fase istruttoria veniva ancora condotta da un organo locale quale il giudice al Maleficio (assessore del podestà).

In effetti nel corso del Settecento si modificò profondamente la struttura del processo penale: aumentò, come abbiamo visto, l'importanza dell'attività inquisitoria svolta su delega dal cancelliere pretorio, mentre l'attività svolta dal notaio del giudice al Maleficio venne ridimensionata; le stesse norme statutarie vennero quindi fortemente inquinate dall'applicazione di norme di diritto *more veneto*; il processo condotto con rito, infine, escludeva intromissioni di altri organismi pervenendo *tout court* alla sentenza.

Ma quali sono le principali fasi previste dal processo delegato con rito?

Premesso che mancava un confronto tra imputato e parte offesa, si iniziava con l'interrogatorio dei testi (processo informativo), mentre l'imputato, se a piede libero, era *proclamato* con la cosiddetta *chiamata ad carceres*, dove veniva trattenuto a disposizione della giustizia in qualità di *presentato*. I testi venivano interrogati (secondo modalità più avanti esplicitate) e in seguito veniva redatto il *costituito de plano*, cioè l'interrogatorio informativo con cui il giudice (o cancelliere pretorio) si rivolgeva all'imputato e sulla cui base si decidevano gli ulteriori passi da intraprendere, vero e proprio momento di apertura del processo offensivo (una specie di istruttoria secretata); si proseguiva, poi, con il cosiddetto *costituito opposizionale*, in pratica un atto di accusa, sotto forma di interrogatorio serrato e deciso, redatto sulla base degli elementi precedentemente raccolti nella fase informativa. Nel rito, durante la seconda metà del '700, la fase relativa al *costituito opposizionale* si trasformò in un atto simile ad una moderna requisitoria, in cui l'imputato ascoltava l'elencazione ininterrotta delle imputazioni poste a suo carico: era questa la fase che marcava il carattere squisitamente inquisitorio del procedimento.

30 ASV, Consiglio di X - Processi - Processi Criminali Delegati, b. 52 UD, cc. s.n.

31 C. Povoletto, *Retoriche...*, pp. 25-69.

Emergeva la figura del giudice, si dissolveva l'importanza dei ruoli delle parti e il diritto alla difesa appariva sempre più affievolito.

Particolare connotazione assumeva il rito concesso con procedura *servatis servandis*, procedura che sostanzialmente rendeva più dure le pene, amplificando i poteri del giudice inquirente. La fase difensiva del processo si svolgeva sulla scorta di *capitoli* e di *allegazioni*³² e, alla fine, si perveniva alla cosiddetta *rinuncia*, con la quale il giudice consentiva all'imputato di esprimere ulteriori citazioni a propria difesa o di rinunciarvi: poi la sentenza!

Nelle corti di Terraferma la lettura dei capitoli precedeva l'escussione dei testi, che dovevano confermarli o meno come ben si evince dalla lettura degli atti dei diversi procedimenti. Le allegazioni erano, invece, scritture nelle quali l'impegno letterario emotivo poteva prevalere su quello tecnico giuridico: il riferimento a citazioni dotte spesso attinenti la Bibbia ed i Vangeli, tendeva a far leva sulla emotività dei giudici piuttosto che opporsi con coerenti argomentazioni alle accuse contestate. Sull'efficacia di questi atti il parere dei giuristi divergeva ampiamente: mentre Lorenzo Priori assegnava importanza difensiva soprattutto all'uso dei capitoli, Severino Grecchi nel suo saggio denominato "*Le formalità del processo criminale*", annetteva alle allegazioni importanza pari o superiore ai capitoli stessi.

Possiamo infine affermare che, nel corso del '700, le corti di Terraferma, svolgevano attività giudiziaria delegata con possibilità di realizzarla attraverso tre procedure: *il rito inquisitorio*, *la servatis servandis*, e *l'ordinaria*. La presenza della clausola *servatis servandis* non escludeva, comunque, la possibilità di ricorso in appello alla Quarantia Criminal attraverso il preventivo esame dell'Avogaria di Comun, ciò dava vita ad un ammorbidimento del rito che potremmo, in questo caso, definire come *misto* rammentando come le sentenze del Consiglio di dieci fossero state per secoli inappellabili.

4.2.2. *Inquisitorio o accusatorio?*

Corre ora l'obbligo di confrontare, sia pure per linee essenziali, la differenza che passa tra un procedimento di tipo accusatorio e uno di tipo inquisitorio, come quello

³² una consistente documentazione di tale letteratura difensiva si ritrova negli atti relativi al processo istruito contro Prè Stefano Niccoli e complici contenuti in ASV, *Consiglio di X - Processi - Processi Criminali Delegati*, b. 19 VI

applicato nei casi documentati e la diversa genesi dei due.

Innanzitutto si può affermare che i due modelli corrispondono a due concezioni dell'autorità dello stato nei confronti del singolo ben diverse, da cui i caratteri contrapposti che contraddistinguono le relative procedure.

Il modello inquisitorio³³, espressione del principio di autorità, si qualifica prioritariamente per il procedimento *ex officio* da parte del magistrato inquirente che cura l'assunzione delle prove, in genere testimoniali, rivestendo il ruolo sia di accusatore che di giudice. Si può però rilevare come talora, di fatto, la denuncia provenisse dal degano o da altri pubblici ufficiali informati sui fatti³⁴ e fosse uno degli elementi per cui il rito, con cui il processo veniva celebrato, appariva più del tipo "misto" che squisitamente inquisitorio: una procedura riservata ai cosiddetti delitti pubblici, cioè quelli che ledevano la *maiestas* del Principe, ma destinata a non avere particolare successo stante l'omertà che spesso connotava i pubblici ufficiali incaricati delle denunce (degani o merighi), subornati dal potere di signorotti locali.

Il procedimento di tipo accusatorio, invece, che presenta procedure e meccanismi idonei alla tutela dei diritti dei singoli, poteva essere avviato su denuncia di un privato e poneva la figura del giudice *super partes*, quasi come un arbitro tra accusa e difesa che appariva tutelata e patente.

La forma inquisitoria sostituì quella accusatoria, su cui si impose, nel corso della prima metà del XVI secolo, mentre nel medioevo il processo penale aveva assunto connotati assai simili a quello civile con la citazione in giudizio del convenuto e l'obiettivo di una condanna che, *in primis*, avesse provveduto al ristoro del danno patrimoniale.

Era un'impostazione, quella medievale, che si richiamava alla tradizione classica: si ricorda qui un passo di Cicerone³⁵, in cui il grande oratore affermava che «*non tanto l'accusato quanto l'accusatore doveva temere il confronto del giudice*». Ma già alla fine del XIII secolo l'equilibrio tra i due modelli sembrò spezzarsi a favore dell'iniziativa *ex officio* del giudice; la configurazione giudiziaria di tipo accusatorio si affievolì soprattutto nelle legislazioni municipali, e le motivazioni principali sembra siano da ricercarsi nel processo di razionalizzazione e centralizzazione degli apparati pubblici e amministrativi, oltre che nel forte stimolo derivante dalle innovazioni introdotte nella legislazione canonica e diffuse

33 E. Dezza, *Accusa...*, pp. 3-20.

34 ASV, *Consiglio di X - Processi - Processi Criminali Delegati*, b. 30 UD

35 G. Cozzi, *La Società...*, p.226

attraverso le corti ecclesiastiche. Tra il XIII e XVI secolo il processo inquisitorio romano pubblico divenne lo strumento processuale destinato a prevalere.

Autorevole conferma di quest'ultimo punto è rintracciabile in una dissertazione accademica di Christian Thomasius intitolata “*Dissertatio de origine processi inquisitorii*”³⁶ secondo cui l'origine del procedimento inquisitorio diffuso ormai in tutta Europa all'inizio del XVIII secolo (fatta eccezione per l'Inghilterra), doveva ricercarsi nel diritto canonico ed in particolare nell'attività tesa alla repressione dei movimenti ereticali avviata all'inizio del XIII secolo da Innocenzo III. Per il giurista tedesco, la matrice del processo accusatorio è di chiara derivazione giusnaturalista: il diritto di natura comprende l'alternarsi paritetico di difesa ed accusa, così non è per il politicizzato metodo inquisitorio.

A metà del Cinquecento, comunque, il giurista alessandrino Giulio Claro nel suo “*Liber Quintus Sententiarum*”, paragrafo ultimo citato come “*Practica Criminalis*”, ritiene ancora l'*inquisitio* come rimedio straordinario (*tam de iure canonico, quam de iure civili remedium inquisitionis dicatur extraordinarium*³⁷), ma, aggiunge, sulla base di situazioni di fatto che tendono ad ampliarsi sempre più, che *in aliquibus locis remedium inquisitionis factum est ordinarium, et remedium accusationis factum est extraordinarium*³⁸.

Veniva progressivamente svuotata la pari dignità tra *accusatio* ed *inquisitio* e si richiamavano, parallelamente, i concetti di «fama», «infamia», «*vox publica*» e «*crimen notorium*» basti pensare ai giudizi *de auditu* espressi dai vari testimoni che contribuivano alla marcata connotazione dell'atto di accusa inteso a creare un *ritratto* degli imputati più che un valido impianto probatorio a loro carico.

Nell'arco di tempo compreso tra il XVI e XVIII secolo il tema si sviluppò ulteriormente, sanzionando il dominio definitivo delle forme inquisitorie derivante da una frattura tra teoria e prassi del diritto, individuabile anche attraverso quelli che oggi definiremmo *indicatori*, come ad esempio: l'incremento dei poteri arbitrari dei giudici, la diffusione delle denunce segrete (ma non anonime per quanto riguarda la Serenissima) ovvero il ricorso automatico al procedimento *ex officio*.

Sono sintomi chiari di una concezione assolutistica dello stato tesa a garantire e tutelare l'ordine sociale; in effetti si può senz'altro affermare la correlazione tra sistema

36 E. Dezza, *Accusa...*, pp.115-124

37 *Ibidem*, p. 37-39 trad: «*Sia nel diritto canonico che nel diritto civile, il metodo inquisitorio si definisce straordinario*»

38 *Ibidem*, pp. 37-39, trad: «*In alcuni luoghi il metodo inquisitorio è divenuto ordinario e il metodo accusatorio è divenuto straordinario*»

accusatorio e regimi democratici e sistema inquisitorio e regimi assolutistici, timorosi di qualsiasi lesione della *maiestas*. Vediamo, infatti, come il nascere di forme di criminalità organizzata che si sviluppò a partire dal XVI secolo e citato nel capitolo relativo al banditismo, presentava caratteristiche di rilevante pericolosità sociale tali da interessare la suprema magistratura della Repubblica anche, e soprattutto, per lo scoppio di tumulti che mettevano in guardia la sospettosa classe dirigente veneziana timorosa che l'ordine costituito nello Stato da Terra potesse venire sconvolto. Ecco allora che l'accusa, segreta e limitata ai delitti pubblici, sostituiva la querela, veniva vagliata dal Consiglio dei Dieci ed utilizzata per dare il via al processo di inquisizione, che permetteva di controllare e reprimere qualsivoglia attentato alla sicurezza dello Stato. Anche sotto questo aspetto appare evidente la genesi canonistica del rito inquisitorio: laddove l'attività dell'Inquisizione e la compilazione dell'Indice costituivano la battaglia contro chi attentava alla centralità romana, il rito costituiva la difesa dell'egemonia della classe veneziana verso i domini.

Richiamiamo, ora, in confronto a quanto appena asserito, alcune considerazioni proposte da uno dei massimi giuristi contemporanei, Luigi Ferrajoli, nella sua pubblicazione “*Diritto e Ragione- Teoria del garantismo penale*”; lo facciamo attraverso la citazione dei dieci assiomi che per l'autore rappresentano probabilmente la *summa* del garantismo penale

Afferma lo studioso:

Nulla poena sine crimine

Nullum crimen sine lege

Nulla lex (poenalis) sine necessitate

Nulla necessitas sine iniuria

Nulla iniuria sine actione

Nulla actio sine culpa

Nulla culpa sine iudicio

Nullum iudicium sine accusatione

Nulla accusatio sine probatione

Nulla probatio sine defensione

Sono delle proposizioni prescrittive, vale a dire che non asseriscono un modello ma prescrivono il comportamento da tenere affinché un modello garantista si realizzi.

Ora, nei procedimenti esaminati è ben difficile ritenere che vi sia stata adesione al modello sopra descritto, quanto invece, connotata dal rito, si individua la presenza di un modello potestativo piuttosto che cognitivo ove il giudice più che inquirente diventa inquisitore nei confronti di un imputato cui, almeno apparentemente, sembrerebbe preclusa la capacità e la possibilità di difendersi. Se però prendiamo ad esempio la difesa del Bearzotto risalta la sua (presunta) capacità di autodifesa; la lettura del suo intervento apre una serie di riflessioni sulla purezza di un rito che precludeva il diritto alla tutela patente da parte di un giurista dotto, ma accettava, al contrario, artifici quali una difesa che solo apparentemente era farina del sacco dell'imputato, mentre le argomentate analisi portate alla Giustizia non potevano essere frutto che della cultura di un giureconsulto al quale non veniva formalmente concesso di rappresentare l'imputato in giudizio..

Durante la lettura dell'atto a difesa sorgono, infatti, giustificati dubbi sull'effettiva applicazione di una norma che proibiva all'imputato la tutela di un avvocato; *de facto* la difesa tecnica avveniva tramite *capitoli* ed *allegazioni* (nei quali si rivelava chiara la mano di un giurista): i primi connotati dal linguaggio tecnico-giuridico, le seconde dall'impegno letterario o emotivo³⁹,

Singolare e richiamato dal Cozzi nel suo libro “*La società veneta e il suo diritto*”, il caso di un imputato che alla richiesta del cancelliere di difendersi affermò che lo avrebbe fatto tramite un avvocato di cui cita nome e cognome.

Difendersi a viva voce, esigeva capacità non comuni di eloquio che non tutti possedevano, meglio allora che *l'allegazione* fosse scritta da altri, anche perché la stessa semplice lettura non sarebbe stata, comunque, alla portata di tutti.

Curioso e degno di citazione, in questo senso, appare pure il caso di un boscaiolo, tale Michiel Zanardino⁴⁰ accusato di aver ferito a coltellate il nipote; a metà del mese di Luglio dell'anno 1765 , la Giustizia gli dichiarava che «*trattandosi di materia con rito e segretezza*» avrebbe dovuto esporre i fatti a sua discolpa colla sua voce; l'imputato, però, quasi due mesi dopo, presentava una carta nella quale affermava di aver fatto estendere da persona capace quanto intendeva: in detto documento figuravano citazioni di Bossio e Prospero Farinaccio, tra i maggiori esponenti della cultura giuridica dell'epoca: difficile che un taglialegna li conoscesse così bene da utilizzarne la scienza a suo vantaggio!

39 G.Cozzi, *La Società...*, p.161-173

40 L. Berlinguer, *Crimine...*, pp. 14-18.

Non era comunque cosa facile! il difensore esterno che doveva redigere l'allegazione difensiva doveva conoscere l'esatto contenuto del costituito opposizionale, individuare i capitoli di prova e i testimoni che li sostenevano, insomma costruire una linea difensiva coerente con le accuse mosse e sostenibile dall'imputato davanti al giudice; qualcuno in difficoltà finiva con il desistere con l'ovvia conseguenza di una pressoché certa condanna; nel 1774 si giunse però ad un caso limite quando due imputati, Nicolò e Domenico Bartoli di Rovigno, alla richiesta del cancelliere di difendersi nei modi e nelle forme previsti dalle leggi, risposero indicando il nome e cognome del proprio avvocato.

Altro aspetto fondamentale, per cui si cita ancora il Ferrajoli è che uno dei punti, quasi dicotomici, della differenza accusatorio/inquisitorio ruota attorno all'organizzazione giudiziaria, tra due figure distinte di giudice.

Nel sistema processuale di tipo accusatorio il giudice appare come soggetto passivo separato dalle parti, il giudizio è una disputa paritetica, all'accusa compete l'onere della prova attraverso un contraddittorio pubblico con la difesa e la sentenza viene emanata dal giudice sulla base del proprio libero convincimento; al contrario nel modello inquisitorio l'istruttoria è segreta ed esclusi o fortemente limitati il contraddittorio e i diritti della difesa.

Ecco allora che la natura stessa dell'organo giudicante diverge: nel primo caso favorendo tipologie di giurie popolari, nel secondo privilegiando strutture giudiziarie burocratiche e, per la Serenissima, anche aristocratiche.

Interessante appare la descrizione che il Ferrajoli dà del procedimento cosiddetto "misto" affermatosi allo spirare della breve esperienza accusatoria degli anni della Rivoluzione Francese, e che definirei con le esatte parole dell'autore come

«...un mostro giuridico nato dall'accoppiamento tra accusatorio ed inquisitorio, fondamentalmente tale nella prima fase, scritta, segreta, dominata dalla pubblica accusa e ove l'imputato risulta privato pure della libertà, seguita da una fase di contraddittorio destinata a diventare una mera messinscena della prima...»⁴¹.

La tendenza a parificare solo formalmente e non tanto sostanzialmente accusa e difesa, venne sanzionata nel processo misto inaugurato dal codice francese del 1808 e diffuso in tutta l'Europa continentale sino ad arrivare, in età contemporanea, all'affermazione

41 *Ibidem*, pp. 574-581

del guardasigilli Rocco nella sua relazione al codice di procedura penale del 1930 che recitava così:

*«Non è ammissibile il principio che parifica il pubblico ministero all'imputato, così da esigere che ad ogni facoltà del primo corrisponda una facoltà del secondo»*⁴².

4.2.3. Le testimonianze

La segretezza, che costituiva tratto essenziale del rito, trovava la sua massima espressione nel profilo dei testimoni: questi non dovevano conoscersi tra loro, né incontrarsi, e prima di essere interrogati erano obbligati a prestare un giuramento *de silentio* che li obbligava a tacere sul contenuto delle loro risposte alle domande dell'inquisitore; alla fine un secondo giuramento *de veritate* assegnava valore legale e probatorio alle loro dichiarazioni.

Il ruolo decisivo e l'uso disinvolto delle testimonianze costituivano perno della procedura inquisitoria. Nel rapporto tra deposizioni dei testi e convincimento del giudice si esprimeva ai massimi livelli la maniera tutta veneziana di interpretare la verità processuale.

Gran parte degli atti processuali era costruita sulle testimonianze richieste e fornite da persone ritenute informate sui fatti, giurati o non giurati che sapevano le cose per averle viste (*de visu*) o solo udite (*de auditu*).

Anche qui, per una lettura delle relazioni fornite che meglio faccia comprendere il clima in cui esse venivano richieste e date, si opera una breve digressione sulla metodologia con cui le testimonianze venivano raccolte e valutate.

Sembra al riguardo particolarmente significativo quanto scrisse, in merito, Pietro Zamboni, pratico vicentino, tra il XVI e XVII secolo, tenendo sempre presente il valore dell'accertamento della verità in un processo che spesso si svolgeva *ex officio*. In particolare per quanto attiene al processo inquisitorio lo Zamboni forniva una serie di consigli su come interrogare i testi e come compilare i relativi verbali; se dopo queste righe si va a leggere gli interrogatori posti in essere dai testimoni dei nostri fatti si può senz'altro dedurre come i consigli del pratico vicentino siano calati e strettamente adottati nella procedura adottata dal cancelliere pretorio.

Una volta generalizzato il teste, si doveva passare all'accertamento del giorno, anno, mese e se possibile anche ora in cui sarebbe stato commesso l'evento delittuoso. Si doveva

⁴² *Ibidem*, p. 631.

procedere facendo domande generali per passare poi lentamente al particolare; i testimoni definiti *de auditu*, in quanto sarebbero stati portati a conoscenza da altri dei fatti senza partecipazione diretta, avrebbero dovuto essere interrogati sull'affidabilità della loro fonte; l'interrogatorio avrebbe dovuto contenere domande atte sia ad individuare la colpevolezza che l'innocenza del imputato; l'identificazione del presunto reo avrebbe dovuto essere non equivoca anche tramite il confronto sui dati somatici dello stesso o controllandone la paternità e maternità, infine si sarebbe dovuto verificare se i testimoni fossero parenti o amici dell'inquisito.

Caso singolare nell'ottica giurisprudenziale moderna, se necessario, anche i testi potevano essere sottoposti alla tortura (lieve).

Si può ben immaginare lo stato di totale soggezione cui sottostava il teste, sottoposto ad un fuoco di fila di domande serrate, spesso con tono intimidatorio e con la non infrequente prospettiva di essere a sua volta imputato per scarsa affidabilità o peggio; ed anche tutto questo è parte integrante di un rito, come quello inquisitorio, fondato più sulla forza del giudizio finale che sull'effettivo accertamento della verità.

Si riporta integralmente, concludendo, quanto citato in materia di testi da Lorenzo Priori nella sua *“Prattica Criminale”* e che fa definitivamente comprendere l'aria che si respirava quando ci si trovava faccia a faccia con l'inquisitore:

«A questo modo in un istesso tempo s'essaminano li testimonii e sopra la verità del delitto et sopra la diffamazione. Avvertendo il nodaro nel prendere dette informazioni, che scrivi ogni particolare de i detti et deposizioni così in favore del fisco come del reo, procedendo et inquirendo cautamente et havendo da loro testimonii prima che scriva la serie del fatto, occorendo molte volte che li rei, havuta la pace con gli offesi, convengono insieme et fanno produrre testimonii a destruttione del loro delitto et a delusione della giustitia⁴³. Però quando li testimonii per li loro detti si rendessero sospetti, devono essere interrogati diversamente sopra le circostanze, procurando di coglierli in parole, dimandandogli s'il tempo era chiaro o nuvoloso, con che veste era vestito colui del qual deponessero et altre simili interrogationi, astringendoli anco in tal caso a dar sicurtà quando fossero sospetti di

43 spesso l'accordo tra parte lesa ed imputato affievoliva oltre misura le testimonianze impedendo così di far piena luce sui fatti come si erano effettivamente verificati

*subornazione*⁴⁴».

⁴⁴ L. Priori, *Pratica...*, in AA.VV., *L'amministrazione...*, p. 115.

Capitolo quinto

I PROCESSI: analisi e commenti

Prima di dar corso all'esame dei singoli procedimenti processuali descritti per estratto nell'appendice documentaria è d'obbligo premettere che il presente elaborato non è tesi giuridica ma di antropologia giuridica, pertanto l'attenzione non verrà polarizzata sui tecnicismi procedurali dei singoli procedimenti, né tanto meno sulle sentenze, del resto non riportate, in quanto elementi non funzionali a quello che costituisce il vero obiettivo dell'analisi, vale a dire come e quanto l'emergenza delle singole tipologie di reato venga a riflettere situazioni interessanti il comportamento dei soggetti piuttosto che la rilevanza penale delle stesse. L'aver dedicato il precedente capitolo al confronto tra le due principali metodologie di meccanismo processuale è pertanto dovuto all'esigenza di rappresentare, in questo caso, quanto la natura e le conseguenze del rito inquisitorio applicato possano aver influito sullo stato emotivo e psicologico dei singoli attori allargando di fatto il divario fisiologicamente esistente tra la realtà fattuale e quella processuale.

Per ogni singolo processo si procederà individuando, descrivendo e analizzando per quanto necessario, i seguenti elementi:

- il luogo dove i reati imputati furono commessi;
- i fatti contestati;
- gli attori del procedimento e le loro funzioni;
- cosa mette in luce l'interrogatorio dei testi o degli imputati;
- il commento sulla tipologia del o dei reati imputati o dei fatti più significativi sotto l'aspetto comportamentale dei singoli.

5.1. FONDO: Consiglio di X - Processi - Processi Criminali Delegati

BUSTA UD 1 - fascicolo contro Giacomo Fabbro, nonzolo, padrone di osteria, accusato del furto di calice

Il fatto viene rilevato da Prè Domenico Bertozzi inviato dal parroco di Faedis (UD), don Vincenzo Tullio, presso la Chiesa di Santa Maria in Colle Villano, filiale della chiesa madre di Faedis, per celebrare la Santa Messa nel giorno di Natale dell'A.D. 1744.

Il reato è costituito dal furto sacrilego, commesso senza alcuna traccia di effrazione né sulla porta principale né sull'armadietto collocato sull'altare dove erano riposti, del Calice e della relativa Paténa; la sottrazione fraudolenta degli oggetti sacri avrebbe di fatto impedito la celebrazione della Santa Messa del giorno di Natale se non si fosse tempestivamente ricorsi ad acquisire altro Calice e altra Paténa presso la chiesa madre in Faedis.

L'estratto, allegato in appendice, riporta gli esiti dell'interrogatorio cui vennero sottoposti tre personaggi chiave del procedimento: il parroco di Faedis, il *nonzolo* (sacrestano) della chiesa dove avvenne il furto e infine la testimonianza del padre del sacerdote che, andando a Santa Maria in Colle il giorno di Natale, si accorse del furto.

Fatto non irrilevante, le chiavi della porta di accesso al sacro edificio, venivano per consuetudine custodite dal *nonzolo* presso la sua osteria e lo stesso dichiarò che mai gli vennero sottratte. Comincia, allora, a farsi strada l'ipotesi, a dire il vero meno che indiziaria, dell'attribuzione di colpevolezza al succitato personaggio anche in virtù della totale mancanza di effrazione e del fatto, come risulta dagli atti, che l'ultimo giorno in cui la piccola pieve rimase aperta alle sacre funzioni fu il 6 dicembre passato, giorno di Santa Barbara; quindi per circa 20 giorni l'edificio sarebbe rimasto chiuso con la chiave in possesso del nonzolo-oste.

A questo punto possiamo soffermarci su quella che risulta essere una duplice tipologia di reato, ovvero il furto e il sacrilegio (rammentiamoci che in quel tempo il sacrilegio veniva perseguito dalla giustizia civile come un reato di particolare gravità⁴⁵) ed esprimiamo le nostre valutazioni in astratto ma con pieno riferimento, come avverrà per i

45 nella Repubblica di Venezia il sacrilegio derivante da furto, offesa o lesione di oggetto sacro veniva perseguito dalla Giustizia Civile in particolare dagli Esecutori alla Bestemmia, organo del Consiglio di X, mentre il sacrilegio consistente nella diffusione di tesi ereticali veniva perseguito dal Tribunale dell'Inquisizione comunque controllato in qualche modo dal laico governo della Dominante

prossimi commenti, ai fatti in esame.

5.1.1. Il furto e il sacrilegio

In termini estremamente sintetici il furto, come è noto, consiste nella sottrazione dolosa di uno o più beni altrui, in una concezione estremamente sintetica che la dottrina giurisprudenziale poi tende a dilatare a seconda delle modalità e delle circostanze in cui esso si concretizza; il sacrilegio esprime invece una lesione grave a norme di natura religiosa.

Esso consiste essenzialmente nell'offesa diretta alla Divinità con atto di profanazione che pone chi lo commette fuori dall'ambito sacrale⁴⁶; varie sono le tipologie dell'atto sacrilego, possono andare dalla violazione di un divieto sacro, all'accesso non consentito di un infedele in un luogo sacro, alla violazione di forme ritualistiche di precetto, oppure, ed è il caso in oggetto nel procedimento che stiamo verificando, nel furto e conseguente profanazione di "cose sacre" quali il Calice e la Paténa, non limitandosi in questo caso ad oggetti ma concependo come passibile di sacrilegio tutto ciò che è consacrato come luoghi, persone, reliquie, ecc. Trattasi di ciò che il Diritto Canonico definisce *sacrilegio reale* distinguendolo da quello *personale* configurato dalla commissione di atti di violenza su persona consacrata⁴⁷ e da quello *locale* in cui l'atto sacrilego si commette nei confronti di un luogo sacro o pure consacrato.

Furto e sacrilegio come reati distinti allora, ma è pure vero che un filo sottile univa le due trasgressioni alle regole, in quanto il primo, costituente crimine contro il patrimonio altrui, rappresentava la piena violazione del Settimo Comandamento e offesa a Dio. Ecco allora che il furto è la chiave che assimila il vagabondo al criminale, specie nel secolo in esame (XVIII). Cioè, essendo il primo escluso dalla proprietà egli diventa facilmente identificabile con chi sulla proprietà altrui vuole rivalersi, ed è tesi sulla quale Chiesa e Stato si appoggiarono per far valere la propria autorità sulle masse⁴⁸. Ma è ora opportuna una breve digressione a ritroso di un paio di secoli per comprendere come dal tardo medioevo si fosse fatto strada un nuovo concetto di proprietà caratterizzato dalla separazione del privato dal pubblico. Nelle lezioni di Francisco de Vittoria del 1534-1535 a commento della *Summa di Tommaso d'Aquino*, il furto viene considerato come lesione di una primigenia proprietà comune, secondo una concezione giusnaturalistica, che solo in ambito giuspositivistico la

46 *Pro fanum*, cioè fuori dal tempio

47 *Cod.Iur.Can.*, can 119-123

48 P. Prodi, *Settimo...*, pp. 208 e segg.

legge statale avrebbe ricondotto alla proprietà privata: è peccato grave, ma divenuto meno grave perché, e questa è la concezione rivoluzionaria, non comporta offesa diretta alla persona di Dio, né alla persona umana, ma solo alle cose.

Si inizia allora ad uscire dal campo religioso, il ladro non è più considerato come nella concezione medievale un “bisognoso” in istato di grave o estrema necessità, bensì come un delinquente e ci si avvicina sempre di più alla criminalizzazione del vagabondaggio che, come avremo modo di approfondire successivamente, connoterà in particolare i due secoli successivi a quello in cui il teologo spagnolo si esprime. Nel corso del Settecento, infatti, l'affievolimento del Settimo Comandamento comporta una visione del furto quasi esclusivamente come *vulnus* della proprietà privata, di fatto togliendo l'attenuante del pentimento o della restituzione del maltolto e assegnando al diritto positivo dello Stato il compito della repressione e della pena anche se la Chiesa cattolica tenterà di recuperare attraverso il sacramento della confessione e la penitenza la visione religiosa del peccato in funzione di un'autorità che ormai sempre più viene assunta dall'ordinamento laico.

Significativa al riguardo la lettura del proclama emesso dal Consiglio dei Dieci il 9 Luglio 1728, *Doge Alvise Mocenigo (1722-1732)* e qui riportato per esteso:

«Gravissimi sono gli scandali, che van succedendo da qualche tempo con notevole offesa della Maestà Divina e che derivano dalla frequenza che i Furti Sacrileghi commessi da scellerati, li quali senza rispetto alla venerazione che si chiede alla Casa di Dio, ardiscono d'estender l'empia mano nel rubbamento, non solo de' Vasi inservienti al tremendo Sacrificio degl'Altari, mà di quelli stessi, che racchiudono in sé il più sacrosanto Mistero della nostra Fede Cattolica, come si è rilevato dalle molteplici relazioni, che sono state presentate al Tribunale de' Capi, e si sono trovate unite alle lettere de' Pubblici Rappresentanti. Quantunque nel riflesso all'enormità dei delitti, abbia procurato la prudenza del Consiglio di Dieci di prestarvi tutto quel maggior peso che meritano, onde il timor del castigo valesse ed imprimere quel terrore, che fosse sufficiente per frenare la temerarietà di simili scelerati, si rileva non ostante con sommo dolore, che le diligenze fin qui praticate dalla Giustizia non hanno riportato quell'intiero frutto, che è desiderabile, per la liquidazione de i molti Rei di una colpa così essecranda, li quali godendo, tuttavia il vantaggio di restar occulti possono prender un maggior Fomento per commetterne de' nuovi. Coll'oggetto però di troncar il progresso ad un male di così gravi conseguenze,

secondando la Religione di questo medesimo Consiglio che si sente altamente commosso, gl'istinti naturali del proprio zelo e pietà, e volendo siano esercitati tutti quei modi che valer possano per venir in lume non solo de i veri rei, ma per distruggere nel tempo stesso gente sì prava e trista: Sia Proclamato che qualunque persona, di che grado esser si voglia darà in lume al Tribunal de Capi alcuno di costoro così che capiti nelle forze della Giustizia, ò somministrerà il nome, e luogo ove si trovasse il reo, ottenga (quando però non sia Auttore, ò Mandante del Sacrilego Furto) oltre l'Impunità d'ogni complicità, o participatione, che avesse nel delitto, e oltre l'essere tenuto secreto, voce, e facoltà (convinto e castigato il colpevole), di liberar un Bandito, Confinato ò Relegato da questo, o altro Consiglio, ò Magistrato, etiam coll'auttorità di esso; eccettuati però quelli per Materia di Stato, o Intacco di Cassa, se ben avesse più Bandi, e ancorchè non avesse adempiti li requisiti dalle Leggi prescritti, e che nella sua Sentenza avesse qual si sia conditione di tempo. Strettezza di Ballotte, Lettura di Processo, Pace effettiva, e ciò non ostante qual si sia provigione, ò Parte così generale, come particolare in materia di Banditi, alli quali in questo caso sia in tutto, e per tutto derogato. Oltre di tutto ciò, quando succeda, che per il suo mezzo arrivi il reo nelle forze della Giustizia, e sia castigato, conseguirà Ducati cinquecento effettivi; da darsi a lui ò a chi averà causa da lui, delli Beni del convinto condannato, se ne averà, se non delli Danari della Cassa di questo Consiglio deputati alle Taglie, da essergli esborsati da qualunque Camera delle Città Nostre in Terra Ferma a suo piacere. Et il presente Proclama sia stampato, e pubblicato a chiara intelligenza di cadauno tanto in questa Città, come in tutte le altre dello Stato».

Sono segnali che facilmente intravediamo, se ci soffermiamo sulle modalità dell'interrogatorio, che l'Inquisitore conduce nei confronti dei testi nel nostro processo; mai individuiamo riferimenti al furto inteso come lesione della morale cristiana, ma esclusivamente serrato uso delle testimonianze in uno scenario laico e anche il proclama, di cui si dà visione, appare più come un'affermazione di superiorità laica nell'amministrazione della giustizia che una difesa della morale, pur contenendo parecchi richiami alla Madre Chiesa. Lo stesso proclama nella seconda parte dà l'idea che più che il sacrilegio si voglia perseguire la piaga del banditismo qualsiasi sia il reato commesso: il proclama nominalmente emesso per perseguire il reato di furto sacrilego, in effetti conduce all'obiettivo di creare una rete di delazioni utili alla neutralizzazione delle bande criminali,

vero pericolo per il consolidamento delle istituzioni e la serenità dei sudditi due elementi che la Dominante persegue prioritariamente.

Del resto la strada è ormai segnata: la pena per il reato di furto assume una concezione quasi civilistica più che penale, cito al riguardo testualmente quanto scrive qualche decennio dopo Cesare Beccaria⁴⁹:

«...i furti che non hanno unito violenza dovrebbero essere puniti con pena pecuniaria. Chi cerca di arricchirsi dell'altrui dovrebbe essere impoverito del proprio...»

Per quanto riguarda poi la concezione del reato di furto nel nostro attuale ordinamento penale⁵⁰, al così detto *dolo generico*, ovvero la generica volontà di appropriarsi della cosa, si deve affiancare il *dolo specifico*, ovvero la sottrazione al fine di trarre profitto, cosa che ai tempi del Calice e della Patèna era data per scontata non agendo allora in regime di prova legale: ad esempio oggi senza la dimostrazione del profitto tratto, il reato contestato potrebbe essere ben diverso e configurato ad esempio in offesa alla religione, o danneggiamento e così via. È una differenza che non si riesce ad avvertire leggendo le varie fasi del procedimento settecentesco dove si dava per scontato che la semplice sottrazione fraudolenta degli oggetti costituiva furto *sic et simpliciter*.

Risulta infine interessante il confronto tra diritto positivo dello stato e il diritto canonico per quanto concerne il reato di offesa alla religione mediante vilipendio di cose⁵¹.

La concezione religiosa considera *res consecratae* quei beni temporali appartenenti o meno alla Chiesa, il cui carattere sacro è stato imposto con atto riservato alle più alte gerarchie ecclesiastiche⁵² (calici, patène, pissidi, ostensori, ecc.) e le differenzia dalle cose semplicemente *benedictae* oggetto di semplice benedizione “costitutiva”⁵³ (olio santo, acqua benedetta, turiboli, aspersori, ecc); la concezione canonistica, poi, non considera consacrate o benedette quelle cose senza l'uso delle quali non può compiersi un determinato atto di culto come i paramenti sacerdotali, gli stendardi, i ceri ecc.; ebbene tale distinzione per quanto attiene al reato di vilipendio non sussiste nell'attuale ordinamento penale che configura detto reato in tutti i casi di violazione di oggetti comunque appartenenti alle

49 C. Beccaria, *Dei Delitti...*, a cura di Marialuigia Sipione, p. 96

50 S. Borghese, *Furto...*, p. 37

51 V. Manzini, *Trattato...*, pp. 35-37

52 *Codex Bened. XV*, 1917, can. 1147

53 *Codex Bened. XV*, 1971, can. 1150

categorie suddette⁵⁴ ed è probabilmente, *mutatis mutandis*, la stessa modalità con cui si configurava il reato di offesa alla religione nel corso del XVIII secolo periodo in cui avvengono i fatti documentati in appendice, in effetti si ritiene che sia il furto di un calice, come nel caso rappresentato nel processo in esame che, ad esempio di un cero o di uno stendardo, venissero perseguiti dalla Giustizia con le stesse modalità.

54 artt. 404, 406 C.P.

5.2. FONDO: Consiglio di X - Processi - Processi Criminali Delegati

BUSTA UD 14 - fascicolo contro tre assalitori di Valentin Tomasetich

I fatti ci vengono narrati dalla testimonianza resa al pubblico inquisitore da Francesco Antonio Zechetto, birro, e dalla vittima dell'aggressione Valentin Tomasetich.

L'area in cui essi avvengono è compresa tra Visinal e Villa Cernus nelle vicinanze del capoluogo Udine, ma confinante allora con lo Stato Austriaco; questo giustifica la presenza di guardie addette al controllo ed alla repressione del flusso di contrabbando in particolare di un bene preziosissimo all'epoca vale a dire il sale, proveniente in questo caso dalle saline dell'Istria; ecco allora che il contrabbando e il dilagante banditismo sono le due forme di crimine sulle quali ci soffermeremo in avanti.

La vicenda ha inizio con una “soffiata” dell'oste di Villa Cernus che porta a conoscenza dell'ufficiale la presenza sul territorio di una banda di delinquenti capeggiata da tale Franco Boemo originario della Villa di Villes, Stato Austriaco. Qui già possiamo soffermarci su alcune brevi riflessioni:

- la permeabilità dei confini di allora ove la gente, ma in particolare i malviventi, potevano fuoruscire a lor piacimento verso stati confinanti per poi rientrare in piena sicurezza presso lo stato d'origine consolidando così l'equazione vagabondaggio eguale criminalità⁵⁵;
- come tale possibilità, oltre che a diffondere e far aumentare il già diffuso stato di criminalità interno alla Repubblica, consentisse quel particolare tipo di reato che come sopra accennato risulta essere il contrabbando;
- come l'osteria del villaggio e l'oste siano i più importanti punti di riferimento per l'acquisizione di notizie atte a reprimere e prevenire crimini: l'ufficiale veneto infatti riuscirà ad arrestare il Boemo proprio in base ad una delazione⁵⁶ dell'oste il quale, mancando allora le foto segnaletiche, farà riconoscere e imprigionare il delinquente.

55 Appendice Documentaria b 14 UD, documento 3, cc. 26-28, dalla deposizione dell'ufficiale dei birri. «...Il retento nel Costituto de Plano, che gli fù tolto ha liberamente palesato che per furti sia stato bandito dalle Terre Austriache, ma negò ogni altra cosa sopra l'imputazioni adosatigli apparendo bensì non aver fermo domicilio, ma andar vagando or in una Villa, or nell'altra...»

56 ricorda il cenno che l'oste dell'osteria “alla Luna Piena”, fa agli sbirri milanesi indicando Renzo Tramaglino il quale tutto compreso nel suo vaniloquio non si accorge che sta per passare grossi guai: era più di un secolo prima ma gli attori e le recite non cambiavano

Dagli atti si rileva anche come l'oste, con lungimirante esperienza, riuscisse ad evitare di comperare dal Boemo un *persuto* (prosciutto) di dubbia provenienza.

L'osteria è, però anche il luogo, utile ai malviventi per individuare le possibili, future vittime delle loro aggressioni; il Tomasetich partito dalla osteria di Villa Corno viene aggredito e rapinato delle proprie sostanze da tre figure mascherati che appaiono essere in tutto e per tutto i complici del Boemo descritti nella prima deposizione dell'ufficiale veneto⁵⁷. Il reato si aggrava e dal furto si passa alla rapina con l'uso di violenza, vedremo tra poco come la Giustizia traccia la linea di discriminazione tra le due tipologie.

Ecco allora che dopo la breve descrizione dei fatti desunta dalle testimonianze del birro e della vittima possiamo ora soffermarci sui due punti qualificanti di questo procedimento. Il contrabbando di sale e il banditismo di terraferma nella Repubblica di Venezia; prima però di approfondire l'analisi riteniamo opportuno anche, mettere in risalto un altro fatto attinente la reazione della folla al momento dell'arresto del Boemo, reazione che in questo caso è ampiamente a favore della Giustizia⁵⁸, ma che in altre circostanze darà luogo, come vedremo più avanti, a veri e propri momenti di eversione

5.2.1. *Il contrabbando di sale*

Così come sarà fatto successivamente per l'attività banditesca del personaggio sopra descritto, il Boemo, e dei suoi complici, anche per quanto riguarda il contrabbando di sale (e in seguito anche quello di tabacco) si farà riferimento particolare all'area sottoposta al dominio della Serenissima mentre rinviamo ai due capitoli successivi la disamina del fenomeno contrabbando e del fenomeno banditismo a realtà più allargate.

Parlando di Venezia, allora, quale modo migliore che attingere alla consistente definizione che del contrabbando dà Lorenzo Priori nella sua *“Prattica Criminale”* fornendo, però, prima, ad uso del lettore, una limitata digressione sul personaggio e sull'effetto rivoluzionario che la sua opera avrebbe provocato sull'applicazione del diritto.

57 Appendice Documentaria, b.14 UD, documento 1, cc- 1-4: «...e fattosi amicizia con un Caligher della Villa Orsaria che non so nominare, e un Domenico Fores, e Giuseppe Breda detto [...] da Dolegnano...» (parole dell'oste di Villa Corno all'ufficiale dei birri)

58 Appendice Documentaria, b. 14 UD, documento 3, cc. 26-28: «...passando per la Villa Corno per ridursi a questa Parte la gente di quel comune applaudendo al Ministro per il praticato fermo, mostrava segni di letizia di veder il Boemo nelle forze nominandolo ladro...». (Parole dell'ufficiale dei birri)

Lorenzo Priori, notaio e cancelliere⁵⁹ professò nel corso del XVI secolo presso i tribunali dello Stato da Terra, ove sino ad allora la Giustizia veniva applicata sulla base degli Statuti e delle Consuetudini comunali in atto al momento dell'inclusione nello Stato Veneto; la forza dirompente della *Prattica* (1590-1592) stava però nel tracciare linee giurisprudenziali che attingevano a piene mani allo *ius more veneto* che si andava sovrapponendo senza mezzi termini alle tradizionali forme di giustizia. Ecco allora che la lettura del *rito*, descritto al capitolo precedente unitamente alle descrizioni che andremo ad attingere dall'opera del Priori, meglio ci faranno comprendere come i fenomeni esaminati debbano essere valutati alla luce di un approccio interdisciplinare anche perché essi avvengono alla fine di un processo di omogeneizzazione della dottrina giurisprudenziale che si concretizza proprio nel corso del XVIII secolo quando poco o nulla rimane del primitivo diritto locale fagocitato da quello della capitale.

Si può ben capire la gravità del reato di contrabbando sin dal momento in cui il Priori lo ricomprende nel concetto più allargato di *Furto del denaro del Principe*:

«Vituperoso et infame è quel furto che si commette nel danaro del Principe male usandolo et convertendolo in uso proprio o falsamente scrivendo partite ne i libri o non scrivesse quello che avesse ricevuto, o che in altro modo avesse ingannato et defraudato il pubblico, cambiando et commutando il danaro cattivo e tolendo il buono, vendendo le buone monete et comprando scarse co'l spenderle poi a nome del Principe pagando soldati ed altri...»⁶⁰

E' in effetti, secondo la nostra attuale dottrina giurisprudenziale, la citazione di un insieme di reati che vanno dal peculato, al falso, al contrabbando, al furto, tutti però accomunati dalla lesione al patrimonio pubblico senza escludere coloro i quali erano deputati a difenderlo, infatti continua il Priori⁶¹:

«...Et guardinsi quelli ch'intaccassero o commettessero falsità ne i pubblici officii, perchè oltre la pena del delitto vengono ad esser privi in perpetuo così di quegli officii come di tutti gli altri, legge 1562 27 ottobre. Oltra di ciò conviensi avertir nell'incantar li daciai

59 C. Povolo-G. Chiodi, *L'amministrazione ...*, pp. 8-10

60 *Ibidem*, p. 213

61 *Ibidem*, p. 214

del principe che non sia fatta qualche setta, o collusione fra gli datari, li quali alle volte fingono l'esser contrarii fra loro, nondimeno sono d'accordo di non levar essi datii se non a basso prezzo...»

E' una splendida pennellata che rende una nitida visione di come anche allora, *nihil sub sole novi*, peculato e contrabbando si sposavano beatamente con corruzione e concussione.

Il “*Furto del denaro del principe*” nelle sue varie connotazioni dimostra allora, come cita Zorzi, una sensibile influenza del diritto canonico in quello veneto; per la legge della Chiesa infatti qualsiasi tipologia di usurpazione di pubblico denaro rientrava nella categoria del furto ⁶²

Rammentiamo ora che il “birro” autore dell'arresto del Boemo stava esercitando un'attività di prevenzione contro il contrabbando di sale per verificare come detta attività criminale si svolgeva soprattutto in Terraferma e con particolare riguardo all'area friulana di nostro interesse teatro di numerosi tumulti della popolazione contro i birri.

Per poter comprendere a pieno lo scenario entro cui si svolgeva questo scontro continuo bisogna riandare alle condizioni di miseria e povertà in cui nel secolo in questione, il XVIII, operavano gli attori di questa storia. Spesso i birri erano in condizioni economiche notevolmente più disagiate di coloro ai quali davano la caccia e tra quest'ultimi non rifulgono figure mitiche ma più spesso un universo di poveracci che tentavano con risultati talora deludenti di superare le difficoltà di vera e propria sopravvivenza che scaturivano dall'applicazione di gabelle su di un elemento base per la nutrizione e la conservazione degli alimenti; era un tipo di imposta indiretta calcolata sul consumo del bene anziché sul reddito disponibile del singolo e pertanto del tutto iniqua in condizioni di profonda diversità economica nella componente demografica dell'epoca.

Di assoluto interesse al riguardo risulta leggere il calcolo *pro capite* del peso finanziario della quantità media necessaria alla sopravvivenza per un individuo di *Ancien Règime*, ripreso da uno studio di Braudel e ben descritto da Sante Rossetto⁶³. E' qui che emerge una dirompente contraddizione nella seconda metà del XVI secolo tra due necessità: quella di Venezia per la quale il dazio sul sale rappresentava una delle partite più importanti

62 E. Zorzi, *Il furto...*, p. 176

63 R. Vitale - S. Rossetto, *I contrabbandieri ...*, p. 51

del proprio bilancio e la pressione fiscale insostenibile per una popolazione duramente provata da guerre, malattie e carestie; bisogna inoltre aggiungere che non solo il dazio sul sale ma l'intero comparto daziario costituiva i tre quinti delle entrate complessive dello Stato: “*il nervo principale del Stato nostro*” secondo una definizione risalente all'anno 1551 del Senato.

Rinviando una disamina più profonda allo specifico capitolo seguente, e riferendosi sempre all'area in cui i fatti descritti nel procedimento in esame avvengono, bisogna rilevare che le direttrici principali dell'attività contrabbandiera erano quattro:

- dal sud Italia (saline della Puglia e della Sicilia) alla Dalmazia;
- da Pirano e Capodistria al litorale veneto per indirizzarsi al Friuli attraversando il trevigiano;
- dall'Istria alle spiagge venete;
- dalle navi ancorate alla Dogana di Venezia; quella che interessa l'episodio di cui si tratta è ovviamente la seconda⁶⁴: i contrabbandieri per superare i controlli dei confini terrestri, operavano con piccole imbarcazioni (*brazzere*⁶⁵ e *trabaccoli*⁶⁶) che costeggiando il litorale giuliano veneto approdavano alle foci del Piave e da lì per via di terra raggiungevano Portobuffolè e di seguito il Friuli.

Dalla produzione quindi al trasporto e allo smercio fino al punto finale della catena: il piccolo consumatore, che correva il rischio di essere sottoposto a procedimento giudiziario per quella che oggi definiremmo “modica quantità”; ed è verso questi soggetti che si rivolge l'attività repressiva dei birri per questo spesso causa di violente rivolte popolari.

Tra i consumatori più forti figurano i pastori e i *vacheri*; le mandrie abbisognavano di sale in quanto l'ingestione del minerale da parte degli armenti (lo si può verificare anche al giorno d'oggi presso le malghe di montagna) aumentava la loro sete e l'abbondante liquido ingerito aumentava la produzione di latte; non solo, la conseguente produzione di burro e formaggio necessitava di sale sia per la preparazione che per la conservazione, pertanto

64 anche se nel Settecento si apre una “pista austriaca” dovuta probabilmente alla pacificazione del confine tra la Serenissima e lo stato austriaco provocato dalla Pace di Passarowitz (1718)

65 barca con due alberi a vele quadre che funziona anche a remi, armata di sei rematori e un timoniere

66 bastimento impiegato per usi mercantili che non può bordeggiare perché a fondo piatto atto a navigare in stretta prossimità del litorale

pastori e *vacheri* costituivano una fetta importante della domanda, ma proprio in virtù dell'elevato costo provocato dall'applicazione di forti dazi essi quasi sempre si rivolgevano al mercato alternativo del contrabbando contribuendo a tenerlo in vita e incrementarlo e a poco valeva l'opera di sparute pattuglie di birri, come si accennava prima, assai poco motivati: la filiera acquistava connotazione imprenditoriale malavitosa: mercanti, custodi degli approdi, *vacheri* e contrabbandieri ne erano gli anelli di congiungimento-

Considerando che nel capitolo in appresso si darà ulteriore approfondimento al tema del contrabbando, passiamo ora ad esprimere alcune riflessioni sull'altro fenomeno che emerge dagli atti processuali esaminati, vale a dire

5.2.2. *Il bandito e il banditismo*

È fenomeno che ha radici lontane e non limitate all'area di interesse attuale: lo analizzeremo con modalità più estese dedicandovi un capitolo a parte proprio perché del tutto trasversale alla ricerca archivistica compiuta: in quasi tutti gli estratti allegati risalta la presenza del singolo bandito o di bande criminali e si ritiene pertanto di approfondire l'argomento estendendo le riflessioni anche al di fuori dello spazio geografico e cronologico cui l'appendice documentaria si riferisce.

In questa sede, però, il commento al singolo fatto ci conduce alla necessità di collocare le valutazioni che seguiranno nell'ambito della terraferma del Dominio Veneto, nella Patria del Friuli, in particolare e con maggior riferimento al XVIII secolo anche se si illustrerà la nascita del fenomeno come collocabile al XVI secolo.⁶⁷

«Sono di maniera sbigottiti e confusi tutti i mercanti della Nazione Alemana per li gravi e frequenti spogli et assassinamenti a loro et a corrieri di Germania fatti nelle pubbliche strade da fuorusciti ed altre genti sconosciute et è il paese così ripieno di arcobusi e pistole, che li nostri, hora che si avvicina il tempo delle sede tratte e del venirsi a fornir di tutte le mercantie nelle città et stato di questo Serenissimo Dominio che fanno bisogno per la Germania, non ardiscono metersi in camino con quantità di danari dimodoché non se li facendo provisione tutto il negotio restarebbe sospeso con danno dei datij e declinatione di questa piazza» (Da una supplica presentata al Consiglio dei Dieci nel

67 C. Povolo, *Nella spirale...* in G. Ortalli, *Bande...*, p. 533

mese di Luglio 1604 da mercanti tedeschi⁶⁸

E ancora

«Restiamo confusi et attoniti noi Mercanti Fiamenghi mentre venimo avisati degli spogli che si fanno delle mercantie nostre tratte di Fiandra et Germania per questa città, perché oltre un svaligiamento seguito al principio di settembre passato sopra un burchio che stava alle rive della Badia⁶⁹ carico di esse mercantie svaligliate da quattro con barbe postizze, armati d'arcobusi c'è successo un'altro» (Da una supplica presentata sempre al Consiglio dei Dieci da mercanti fiamminghi nel dicembre del 1608)

È solo un'infinitesima parte delle segnalazioni che giungono alle autorità veneziane all'inizio del XVII secolo, fatta da organizzazioni mercantili anche straniere come abbiamo visto e che delinea la nascita di un pericolo mortale, se non represso, per il mercantilistico Stato Veneto.

In effetti sta nascendo e crescendo una lenta ma costante e inesorabile trasformazione del DNA del brigantaggio: da quel banditismo che traeva origine da confini nobiliari e feudali ormai desueti, si passa alle nuove leve della criminalità per così dire organizzata che provengono dal mondo contadino e artigiano in gran parte autoctono, ma anche come abbiamo visto d'importazione per quanto concerne proprio la Patria del Friuli, dal vicino stato asburgico; il confine più che costituire un ostacolo si trasforma in opportunità per i malviventi che trovano rifugio ora dall'una, ora dall'altra parte favoriti dall'assoluta mancanza di coordinamento tra le autorità dei due stati.

Altro elemento catalizzatore del banditismo divenne paradossalmente quella serie di leggi che a partire dalla fine del secolo XVI furono emanate in ottica repressiva e particolarmente quelle che prevedevano la pena del “bando”: il criminale ritrovato nel territorio da cui era stato espulso *manu legi*, poteva essere ucciso da chiunque; non solo, ulteriori provvedimenti legislativi che possiamo raggruppare sotto la voce “*liberar bandito*” prevedevano che chi avesse eliminato anche fisicamente un ricercato otteneva la facoltà di liberarne un altro, magari parente o conoscente. E' fin troppo evidente il nocumento che dette “*parti*” emanate in pura ottica repressiva senza alcuna attenzione alla genetica

68 *Ibidem*, pp. 20 e segg.

69 Badia Polesine (RO)

dell'insorgenza di nuove forme di criminalità, come ad esempio l'esosità fiscale o l'assoluta superficialità con cui venivano calcolate e richieste le quote dal fisco, provocarono un effetto dilatatore che incrementò il numero e l'organizzazione delle bande imperversanti sul territorio della Repubblica sino alla sua fine. Il caso del Boemo, è caso singolo, ma nel prosieguo della disamina di altre e diverse emergenze processuali avremo modo di conoscere bande criminali perfettamente organizzate e in grado di porre in difficoltà le deboli forze governative che avrebbero dovuto presiedere all'ordine pubblico, questo anche in virtù dell'appoggio delle popolazioni, specie rurali, come avremo modo di constatare: è il caso della Banda Pascottini, paradigmatica di quanto appena espresso, e per la quale si rinvia all'analisi dei procedimenti contrassegnati in appendice dai numeri 5 e 6.

5.3. FONDO: Consiglio di X - Processi - Processi Criminali Delegati

BUSTA UD 21 - fascicolo contro Andrea Lanzutto osto e compagni per aggressioni (volume 2)

Nell'atto di citazione si rilevano i nomi della banda oggetto di procedimento che ha come capo l'oste Andrea Lanzutto di Moimacco (UD). L'azione che determina la fase di violenza inizialmente descritta nell'atto, consiste nel tentativo di due avventori, due ufficiali la cui arma d'appartenenza non risulta definita, di vender all'oste due pistole dallo stesso rifiutate in quanto già in possesso di arma propria. In effetti il Lanzutto, assieme ad altri tre compari citati, tenta di impadronirsi con la forza delle armi inseguendo fuori dell'osteria i due ufficiali e la moglie di uno di loro accompagnata a sciogliere un voto fatto alla beata Vergine del Monte. Lo scontro è particolarmente duro e a poco valgono i tentativi di riportare la pace fatti da alcuni viandanti citati nel prosieguo del procedimento quali testi *de visu*; il Pallante (uno dei due) e la moglie sono costretti per salvare la propria vita a rifugiarsi presso una casa privata del paese di Bottenico (evidente quindi che lo scontro e l'inseguimento è durato a lungo sotto il profilo della distanza percorsa dai protagonisti) i cui padroni sono pure citati come testi giurati.

L'atto di citazione continua però facendo ben comprendere come la banda si sia formata sotto la guida del Lanzutto dedicandosi in particolare ad una serie di furti di attrezzi agricoli, furti descritti in maniera particolareggiata anche per quanto riguarda la tipologia di attrezzi sottratti fraudolentemente, non disdegnando comunque la commissione di “reati di strada” come la rapina a mano armata nei confronti di viandanti.

Non finisce qui però l'attività criminale dell'oste e della sua banda, alla fine dell'atto si legge, come in un improbabile e singolare ritorno dei citati elementi ad un clima di legalità, gli stessi, ovviamente nel corso dell'ennesimo atto di violenza, ritrovassero nelle tasche di certo Domenico Ajta da Tricesimo, famiglia di Giuseppe Fantin *quondam* Giobatta da Bottenico, un piccolo coltello.

L'Ajta sorpreso dai malfattori, questa volta indossanti i panni di tutori della legge, sta per essere denunciato alle autorità del paese, Decano e Giurato, i quali resisi conto dell'assoluta innocenza del personaggio, intimano al Lanzutto di lasciarlo andare ed ecco un nuovo ribaltamento della realtà: l'oste e i suoi compari vanno a casa del citato Fantin per estorcergli una somma a titolo di “riscatto” per aver “salvato” il suo servitore dalle mani

della Giustizia, cosa affatto vera considerato l'atteggiamento comprensivo delle autorità interessate.

La leadership criminale dell'oste, la violenza anche psicologica esercitata sulle vittime, ma anche sui propri compari, la costituzione di banda ed infine il furto degli attrezzi agricoli sono gli argomenti chiave di questo episodio che andiamo a commentare.

5.3.1. *L'oste criminale*

Nei procedimenti riportati per estratto in appendice, questa figura appare in ben tre casi, distinti per tipologia di reato imputato, ma uniti dalla capacità delinquenziale di cui appare ben fornito l'oste specie quello rappresentato negli atti allegati, quello della piccola osteria di campagna luogo di potere quasi sempre contrapposto all'altro luogo di potere che è la chiesa.

Tre sono i casi al riguardo rilevanti:

- procedimento contro *Giacomo Fabbro quondam Gio:batta della Villa di Faedis, nonzolo e oste*⁷⁰ accusato di furto di oggetti sacri (Calice e Patèna) nella chiesa del paese, facilitato dalla funzione di sacrestano e che detiene le chiavi dell'edificio sacro nella osteria che gestisce, esempio di sacro e profano connessi in funzione delinquenziale;
- procedimento contro *Andrea Lanzutto osto in Villa di Moimacco e compagni per aggressioni*⁷¹ (il caso che si sta esaminando): in questo caso il protagonista è a capo di una vera e propria banda di briganti che agisce anche sulla base delle conoscenze acquisite dal Lanzutto nel corso dell'esercizio della propria professione nel pubblico esercizio da lui gestito;
- procedimento contro *Giobatta Maria Bearzotto, oste in Villa di Medun a capo di una banda di briganti per attentato alla vita del conte Livio Collossis in Meduna*⁷², dove si assiste ad un intreccio di più delitti che vanno dal banditismo, al tentato omicidio, all'evasione fiscale, l'imputato come si vedrà evadeva abitualmente l'imposta del soldo per boccale di vino.⁷³

70 ASV, *Consiglio di X - Processi - Processi Criminali Delegati*, b.1 UD, cc. 3v-10

71 *Ibidem*, b. 21, vol, 2, cc. 17-18

72 *Ibidem*, b. 52, cc. 1-3, 8-9, 370-373, s.n. (difesa del Bearzotto)

73 *l'imposta del soldo per boccale*, di cui si fa riferimento negli atti del processo in nota indicato,

L'oste, pertanto, al centro di un particolare mondo criminale strettamente unito al fenomeno del vagabondaggio e di conseguenza oggetto di particolare attenzione da parte della sospettosa Dominante che vedeva nei vagabondi e nei luoghi dagli stessi abitualmente frequentati, quali locande e osterie, l'area ottimale per lo sviluppo di un maggior tasso di criminalità ed è tesi ben comprovata dal tre casi indicati oltre agli altri innumerevoli casi che trovano nell'oste e nell'osteria lo spazio ideale per diversi tipi di deviazione sociale.

Innumerevoli sono anche quindi le *parti* emanate dai diversi organi della Repubblica, ma sul piano storico ed etnologico, si ritiene di poter iniziare da quella che fu la prima legge destinata a regolamentare e controllare la massa di frequentatori, emanata dal Consiglio dei Dieci il 29 Dicembre 1553⁷⁴ sui forestieri e applicata dagli Esecutori alla Bestemmia; detta legge nasce con competenza territoriale limitata al territorio metropolitano della Dominante, ma le successive aggiunte e modifiche le daranno estensione territoriale a tutta la Repubblica.

In sintesi la legge obbligava i forestieri che fossero giunti a Venezia “*da aliena giurisdizione*” a dichiararsi agli Esecutori che li avrebbero così registrati, dandone notizia ad altra magistratura, i Sette Savi, i quali avrebbero a loro volta rilasciato un foglio che avrebbe dovuto essere consegnato a osti e locandieri per ottenere alloggio, pena l'applicazione di pene pecuniarie o restrittive: lucente esempio di burocrazia veneziana del XVI secolo!

Due valutazioni al riguardo allora:

- la prima di natura burocratica: sin dalla metà del secondo millennio viene avviata a Venezia una stretta procedura di controllo su chi frequenta ed alloggia presso strutture ricettive pubbliche;

venne applicata in Friuli nella tarda metà del Settecento, alla fine della Repubblica Veneta ed il gettito previsto sarebbe dovuto essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche specie nel settore della viabilità.

Era imposta particolarmente iniqua in quanto colpiva le classi sociali più basse che consumavano il vino destinato alla vendita in osteria mentre i ceti più elevati ne erano di fatto esentati usufruendo della produzione di propria ragione, inoltre l'imposta che oggi si definirebbe “di scopo” divenne via via un tributo ordinario del quale si dava luogo all'esazione anche quando l'opera cui era destinato era stata realizzata. Il gettito, pertanto, era superiore alle previsioni ma le vicende politiche che diedero fine alla Serenissima provocarono la sospensione del pagamento da parte degli osti “*per il cambiamento de' tempi e delle circostanze*”, Non fu l'unico riflesso negativo che l'invasione napoleonica ebbe: il flusso di vino in città divenne difficoltoso e le osterie furono costrette a vendere quello disponibile agli occupanti privo del gravame fiscale.

74 G. Cozzi, *La società...*, 2000, p. 103

- la seconda, che interessa da vicino anche per il caso che stiamo esaminando, è che tramite questa procedura l'oste o l'albergatore comincia a conoscere i dati significativi delle persone che transitano per il proprio esercizio, naturalmente avvalendosi anche dell'opera di personale osservazione e attenzione ai diversi personaggi; ciò gli consente sia la collusione con soggetti criminali che, al contrario, l'individuazione di soggetti che potrebbero essere obiettivo di reati anche violenti di natura patrimoniale (furto e rapina) spesso accompagnati da violenze fisiche quali quelle esercitate ai due ufficiali e alla moglie di uno di essi o al viandante austriaco incontrato in località La Molina.

Spesso allora la figura dell'oste ondeggia tra quella del criminale e quella del collaboratore di giustizia, senza a dire il vero grosse differenze tra le due situazioni; al riguardo basti riflettere su una delle opportunità che la legge concedeva a colui il quale avesse fatto conoscere alla magistratura il nome di chi non avesse ottemperato all'obbligo di registrazione indicato: la facoltà di *liberar bandito*, concessa anche per altre tipologie di delazione e che donava a chi la otteneva la possibilità di liberare un detenuto, tale non per motivi di sangue o politici.

Si può solo immaginare come questa possibilità avesse scatenato un mare di sospetti, accuse e controaccuse, intorbidendo ulteriormente la figura del nostro oste che lentamente sarebbe stato coinvolto in un processo di pseudo collaborazione con l'autorità di polizia che nel lungo periodo lo avrebbe fatto però entrare in un mondo criminale dove facilmente sarebbe passato dalla denuncia alla connivenza.

Ecco allora che l'oste riuniva in sé una serie di poteri tali da consentirgli, come abbiamo visto, la capacità di coordinare attività criminali avvalendosi della conoscenza dei luoghi, delle persone, dei comportamenti e anche della capacità di mettere a disposizione degli accolti un luogo di incontro ideale dove nella confusione generale risultava meno pericoloso progettare azioni delinquenti; con la confusione, il fumo, i boccali di vino che stordiscono e la presenza di un mondo variegato e in continua mutazione ben si presta, al riguardo, l'ambiente dell'osteria.

5.3.2. *Il furto di attrezzi agricoli*

per valutare, sia pur sinteticamente, quanto importante fosse per le comunità

contadine, rappresentate nella ricerca effettuata, la disponibilità di animali e attrezzi agricoli e quanto dannosa la loro sottrazione fraudolenta, basti pensare che già nel 1458⁷⁵ il Senato Veneto aveva proibito il pignoramento degli animali da lavoro per qualsiasi tipo di debito ivi compresi quelli di natura fiscale; nel 1461 detta esenzione veniva estesa agli strumenti rurali⁷⁶ e nel 1565 il Luogotenente di Udine proibiva il pignoramento del foraggio per animali agricoli⁷⁷ e tutto questo unitamente ad altre facilitazioni relative a canoni e livelli⁷⁸.

Risulta evidente come da secoli la Repubblica ponesse attenzione al benessere, per quanto possibile, delle comunità rurali spesso sconvolte da guerre, carestie, epidemie umane ed animali e che, se non adeguatamente fornite di risorse e strumenti atti alla sopravvivenza, avrebbero potuto dar luogo a tumulti pericolosissimi per la *pax venetiana*, proprio in un momento in cui la Dominante sui mari aveva appena costruito il proprio Stato da terra.

Questa tipologia di furti però ci indurrebbe a dedurre, pur in assenza di adeguati supporti documentari sulla condizione sociale dei colpevoli, che essi provenissero in maggior parte dal mondo rurale dove del resto era anche più intuibile si valorizzasse maggiormente l'eventuale ricettazione del corpo del reato.

Interessante al riguardo quanto cita Povolo⁷⁹ in merito ad un'intensa attività di furti e rapine aventi per oggetto beni alimentari di prima necessità e attrezzi agricoli, avvenuta in territorio veronese nell'inverno 1604-1605; sembra allora determinarsi nella necessità di sopravvivenza tale tipo di attività criminale; ma nel caso del Lanzutto e dei suoi accoliti tale riflessione non sembra essere così determinata e determinante: in effetti l'oste e la sua banda non si limitavano alla sottrazione di materiale ad uso agricolo che pur risulta quantitativamente rilevante nell'atto di citazione, ma estendevano la propria attività criminale a furti e rapine a mano armata accompagnati dall'uso di una inusitata violenza verso persone inermi.

Gli episodi rilevati sono comunque utili per riflettere su quale e come poteva essere costituita la connessione tra forme di banditismo rurale e l'appartenenza sociale dei membri delle organizzazioni a delinquere; rinviando però tale riflessione allo specifico capitolo a seguire che si pone come obiettivo l'approfondimento del fenomeno banditismo in termini più estesi di quelli rilevabili dalla lettura degli episodi indicati nella ricerca archivistica ma

75 *Leggi per la Patria e Contadinanza del Friuli*, Schiratti, Udine 1686, p. 197

76 *Ibidem*, p. 197

77 *Ibidem*, p. 199

78 G. Perusini, *Vita di...*, p. XXII

79 C. Povolo, *Nella spirale...*, in G. Ortalli, *Bande armate...*, pp. 24-25

sempre riferibili alle fattispecie nella stessa proposte.

5.4. FONDO: Consiglio di X - Processi - Processi Criminali Delegati

BUSTA UD 30 - fascicolo contro vari per omicidio di Andrea Bertoli

È la notte del 25 Luglio 1780 e in comune di Coseano (UD) presso l'osteria del paese si festeggia la festa di San Giacomo il Santo Patrono del paese. La serata, allegra e movimentata, viene però interrotta dal brusco irrompere di una squadra di sbirri, muniti d'armi da fuoco e di un cane, comandati dall'ufficiale della locale giurisdizione, Antonio d'Agosto e composta da Antonio Pagnutto, che sarà il principale attore dell'episodio drammatico che tra poco seguirà, e altri quattro *spadaccini* della Squadra del Tabacco.

Istituzionalmente le Squadre del Tabacco, costituite da militi denominati *spadaccini*, erano preposte alla repressione del contrabbando di detta merce, ma quella sera, almeno in base alle loro deposizioni, la loro attività era rivolta a prevenire eventuali tumulti, che spesso accadevano nei giorni di festa, e verificare che nessuno portasse armi senza specifica autorizzazione.

L'ispezione avviene con metodi particolarmente violenti, colpi col calcio dell'archibugio, con l'aizzare del cane che morde alcuni avventori sino ad allora tranquilli, tra urla e bestemmie pur nel giorno delle sacre funzioni, ma soprattutto col rinvenimento di un minuscolo coltello, probabilmente più destinato, come si legge in deposizione di un teste, al taglio del radicchio che ad azioni criminali.

Il coltellino è detenuto da tale Daniele Piccoli, ragazzo sedicenne del posto, che viene arrestato e trascinato fuori dell'osteria per essere tradotto in carcere; questo suscita l'immediata, altrettanto violenta reazione della folla che insorge inseguendo la squadra di sbirri, lanciando loro sassate, minacciandoli con falci ed altri attrezzi agricoli fino ad arrivare ad un vero e proprio corpo a corpo tra uno degli insorti, tale Girolamo Cattasso, e uno dei birri, tale Villa, che a detta del capo della squadra, il Pagnutto, stava per soccombere con rischio della vita.

A questo punto avviene il dramma, lo stesso Pagnutto rivolge la sua arma verso la folla inferocita e, qui le testimonianze a difesa e ad offesa ovviamente divergono sulle modalità d'uso, parte un colpo che uccide uno degli insorti, tale Andrea Bertoli della stessa Villa di Coseano.

La lettura dell'accaduto, così come descritto da più parti quali la relazione del Luogotenente (Governatore del Friuli), la denuncia del Degano della Villa di Coseano al

Consiglio dei Dieci, il verbale redatto da un notaio fatto arrivare in loco dal Maleficio di Udine, non divergono nella sostanza dei fatti, ma nella loro dinamica, classico momento di diversità che si riscontra sempre tra verità processuale (descritta dai testi e dai partecipanti all'evento luttuoso) e verità di fatto. E' pur vero, inoltre che anche sull'indole del cane usato dagli sbirri non c'è concordanza di testimonianze: all'immagine aggressiva e quasi selvaggia proposta dalla denuncia del Degano si contrappone la descrizione dolce e mite fatta da alcuni testi a difesa⁸⁰.

La questione non si ferma ai fatti raccontati in quanto le minacce degli spadaccini (tutti di Fagagna) verso gli abitanti di Coseano proseguono a scopo intimidatorio e sembra di capire che alla base potesse esserci una faida tra le comunità di appartenenza che risaliva nel tempo: di sicuro leggendo alcune testimonianze⁸¹ si evince che il rapporto tra il Pagnutto e il Bertoli era corroso da tempo e oggetto di minacce reciproche tali da far pensare anche ad una forma di premeditazione nell'esecuzione dell'omicidio⁸²; non solo, ma sempre dalle suddette testimonianze si deduce che il Capitano della Giurisdizione che comprendeva Coseano, aveva comminato agli abitanti del luogo ammende per alcuni reati di tipo amministrativo,⁸³ cosa che sicuramente aveva reso incandescenti le relazioni tra le due comunità e che era sfociata poi nei fatti luttuosi descritti.

È una delle documentazioni più corpose nella quale possiamo individuare alcuni aspetti da approfondire e che sono:

- il contrabbando del tabacco: in questo caso se ne farà un cenno in particolare alle squadre preposte alla sua repressione;
- la violenza della folla.

5.4.1. Il contrabbando di tabacco e le squadre di spadaccini

È nel XVII secolo che si afferma il consumo del tabacco che diventerà nella seconda metà del secolo uso abitudinario trasversale ad ogni ceto sociale. Venezia decide di istituire la Ferma Generale del Tabacco dando vita ad un sistema di distribuzione basato su appalti concessi ai privati. Ecco allora che per reprimere la fiorentissima attività di

80 Appendice Documentaria, *Consiglio di X – Processi - Processi Criminali Delegati*, b. 30 UD, c.195

81 *Ibidem*, cc. 132-140

82 *Ibidem*

83 *Ibidem*

contrabbando che subito si sviluppa, le squadre di sbirri o *spadaccini* vengono assoldate anche dai privati appaltatori. Ma non è lavoro facile il loro: stanare i contrabbandieri dai loro covi era impresa quasi impossibile e piena di rischi a causa dell'appoggio che gli stessi godevano presso le popolazioni locali. Tutto si svolgeva secondo una sequenza collaudata e ripetuta: all'avvicinarsi degli sbirri venivano fatte suonare le campane a martello, tutta la popolazione, donne e bambini compresi, abbandonava le normali occupazioni e si precipitava ad accogliere i malcapitati munita di qualsiasi cosa potesse fungere da arma; qualche volta il tutto si risolveva attraverso una specie di negoziato tra i maggiorenti del paese, degano, prete, vicini, ma spesso si sfociava nello scontro cruento⁸⁴.

Si cita come esempio l'annientamento di una intera squadra di spadaccini avvenuto nel 1763 nella cittadina friulana di Cividale,⁸⁵ quando l'intera unità di birri in perlustrazione nelle valli della Schiavonia Veneta fu massacrata dai locali che da giorni la tallonavano e che vedevano nell'opera di controllo un pericolo letale per la propria sopravvivenza.

Ancora nella Carnia e nel Canal del Ferro, supplicava in un memoriale un caposquadra della Ferma del Tabacco:

«...vi esistono de' siti che ad intere squadre servirono di sepolcro...alcuni, inoltratisi in più di ottanta per eseguire consimili ordini furono respinti dall'insurrezione de' quei popoli, e fatti retrocedere a furia di sassate e di archibugiate e necessitati a ceder le armi per non restar vittime del concitato furor popolare nell'angustia di que' passi difficili e montuosi...»⁸⁶

Infatti il repentino e dilagante fenomeno del contrabbando, difficilissimo da reprimere anche con azioni armate era dovuto a più cause, ne citiamo alcune tra le più importanti:

- la dilagante povertà che induceva le masse contadine a trovare mezzi di sussistenza tramite l'adesione a bande organizzate di contrabbandieri;
- la facilità di trasporto di quantità ridotte, ma sufficienti comunque a mantenere a livelli accettabili il reddito familiare;

84 F. Bianco, *Sbirri...*, in A. Pastore - P. Sorcinelli, *Emarginazione...*, p. 61

85 ASV, *Consiglio di X - Processi Criminali*, b. 30 UD

86 M. Berengo, *La società ...*, p. 124

- la conoscenza perfetta dei luoghi, patrimonio delle masse rurali, che attraverso essa facilmente eludevano i controlli;
- la facilità di coltivazione, anche a livello di orto di famiglia, della così detta “pianta regina”;
- il netto prevalere del guadagno del contrabbandiere, anche al livello di semplice manovale, rispetto a quello del bracciante (20 soldi al giorno rispetto ai 14 del bracciante)⁸⁷

5.4.2. *La rivolta contro gli sbirri*

Quando si pensa agli sbirri dell'episodio in questione, dobbiamo rimuovere il ritratto odierno del poliziotto difensore della legalità, fedina penale pulita, osservante e difensore delle leggi dello Stato; gli sbirri di Coseano, e tutti gli altri che conosceremo, originavano da esistenze tribolate non tanto dissimili da quelle dei delinquenti che dovevano catturare con i quali sovente avevano condiviso, prima di entrare a far parte di squadre regolamentari, un'esistenza ai limiti della legge.

Provenivano dalle provincie venete confinanti, ma anche dalla Svizzera, dallo Stato Pontificio o dai domini austriaci anche se i protagonisti del processo in questione sembrano essere di estrazione locale; spesso accompagnati dalle famiglie, adottavano pseudonimi e indossavano abiti di foggia vistosa rammentandoci i bravi di manzoniana memoria. Abili nell'uso delle armi e nel cavalcare erano ben retribuiti anche con percentuale sulle merci sequestrate; non era comunque un lavoro garantito e spesso, licenziati, costituivano una componente importante del fenomeno del vagabondaggio così diffuso nel 'Settecento-

La loro situazione economica, ben al di sotto del livello minimo di povertà, si univa ad un'immagine di oppressione, di prepotenza, di soperchierie, che suscitava reazioni violente da parte della folla sensibile alla loro opera di repressione più che di prevenzione del crimine; spesso ciò che doveva essere un controllo di legalità ed un'eventuale requisizione del corpo del reato si trasformava in un vero e proprio saccheggio.

Nell'immaginario collettivo lo sbirro era ritenuto un malfattore, abietto della peggiore specie, non sempre a torto, estratto dalle pieghe più sordide della società (vagabondo, straniero, mercenario), che esercitava un mestiere infame per sopravvivere senza particolare fatica come quella di spezzarsi la schiena nei campi: ne esce una figura diametralmente

87 R. Vitale - S. Rossetto, *I contrabbandieri ...*, pp.88 e segg.

opposta a quella di chi esercita il sano lavoro agricolo.

Allora, la solidarietà con il compaesano arrestato scattava immediata al suono della campana a martello, non esisteva valutazione preventiva sulla colpevolezza o meno del retento, la coalizione in nome della rivolta contro l'oppressione fiscale, ma non solo, era immediata e spontanea. In effetti se si leggono le pagine relative all'arresto del Piccoli, detentore del coltellino, non riusciamo a distinguere il momento dell'arresto da quello della rivolta, sembra un tutt'uno, l'esito logico e ineluttabile di una reazione fisiologica ad un'azione prepotente e violenta che spesso si risolveva, come abbiamo visto, con morti e feriti dall'una o dall'altra parte: sembra una guerra tra poveri piuttosto che un'affermazione di legalità.

5.4.3. *La violenza della folla*

Sicuramente l'atteggiamento violento esercitato dalla folla verso gli spadaccini ha chiara motivazione in una tradizione popolare della società di *Ancien Régime* profondamente avversa a tasse e gabelle imposte al di fuori della consuetudine e degli usi antichi.

Pensare, però, che le ragioni della violenza fossero riconducibili esclusivamente a motivazioni di ordine economico sarebbe riduttivo, spesso le violente mobilitazioni delle comunità rurali costituivano il momento culminante di un processo più lungo che andava sempre più erodendo norme sociali consuetudinarie consolidate nel corso dei secoli e che trovava origine nella convinzione che la nobiltà castellana tali norme volesse inesorabilmente cambiare ed intaccare. Lo smembramento di un pascolo ad uso collettivo, l'aumento delle gabelle locali, l'uso illegittimo dei poteri signorili in rapporto ad un concetto di giustizia tradizionale muovevano la folla alla reazione violenta e due appaiono in questo processo i momenti significativi in cui la reazione si concretizza in azione armata e violenta: il giorno di festa e la convivialità che usa dell'ambiente dell'osteria del paese per rinnovare antichi consolidati legami, trovando la forza della moltitudine contro la repressione violenta e ritenuta ingiusta degli uomini di "giustizia"⁸⁸.

E' un meccanismo comunitario che non ammette neutralità o mancate adesioni, sorge spontaneo e spontaneamente agisce e reagisce contro l'intervento estraneo che minaccia la pace consuetudinaria; un meccanismo che prevede norme secolari di ostracismo e di punizione verso coloro i quali non vi avessero aderito, rileva Furio Bianco:

88 F. Bianco, *1511 La crudel...*, p. 63

«... Se all'interno del villaggio qualcuno avesse trasgredito agli obblighi comunitari, non avesse risposto all'ordine di mobilitazione, avesse lavorato sulle terre comunali usurpate da un privato o avesse affittato il fondo di un massaro escomiato per motivi ingiusti, veniva emarginato [...] sopravvivevano ancora nella prassi consuetudinaria quelle norme stabilite dalle costituzioni provinciali del secolo XIV e abolite all'indomani della conquista veneziana, che prevedevano pesanti sanzioni disciplinari per i vicini inadempienti alle regole della comunità, dalla interdizione dell'acqua, al fuoco e alla distruzione degli impianti di viti e alla costruzione di una fossa attorno alla loro casa ...»⁸⁹

Inoltre, riprendendo quanto dianzi accennato, il clima della festa, in questo caso il giorno del Santo Patrono tradizionalmente legato al riposo e alle preghiere, da un lato ostava al clima di tragedia che era stato creato dall'irruzione armata degli *spadaccini* e dall'altro lo scontro psicologico tra la il clima di pace e la spontanea, dovuta reazione al maltrattamento di un paesano di giovane età che agiva da catalizzatore all'esplosione di una violenza che l'aggregazione di gran parte del paese rendeva ancora più intensa.

E' argomento che verrà toccato più volte l'effetto dilatante la reazione della folla se essa avviene in giorno di festa; dalla stessa pubblicazione citata di Bianco ⁹⁰estriamo ancora qualche passo relativo ad uno dei fatti insurrezionali più feroci collegati al periodo festivo, in questo caso il Carnevale che, anche se avvenuto più di due secoli prima degli avvenimenti in questione, può ben far comprendere come il clima festivo accelerasse le passioni e le violenze:

«...Il 27 febbraio 1511 la rivolta⁹¹ e le stragi. Alcune migliaia di contadini e popolani, presenti a Udine nell'ultimo giovedì di Carnevale, assaltarono in massa i palazzi della nobiltà feudataria e cittadina mettendoli a ferro e fuoco [...]i balli e i festeggiamenti successivi alla strage sembrano rappresentare nei loro valori simbolici e letterari qualcosa

⁸⁹ *Ibidem*, pp. 66-67

⁹⁰ *Ibidem*, pp. 8, 35

⁹¹ *Ibidem*, p. 38, «...la rivolta che può essere considerata il più vasto movimento di insurrezione popolare e contadina nell'Italia rinascimentale, da un lato, come abbiamo visto, concludeva una fase di forti tensioni e di conflittualità sociale, dall'altro segnava un momento decisivo nella lunga faida che vedeva contrapposte da lungo tempo le consorterie che raggruppavano gran parte dell'aristocrazia feudataria e della nobiltà cittadina...»

di più che dei semplici riti carnevaleschi del mondo alla rovescia, con i tradizionali travestimenti e lo scambio dei ruoli sociali. Le mascherate sanguinose e grottesche, i momenti di follia ludica, con le schermaglie verbali, le parate, le farse e i beffeggiamenti sembrano rappresentare il proseguimento della rivolta, l'epilogo rituale e simbolico delle violenze, facendo quasi temere che per davvero 'l fusse reversato il mondo...»

Ecco, sono due avvenimenti lontani nel tempo, differenti nei luoghi, quantitativamente di ben diverse dimensioni ma nei quali si riesce ad individuare un fattore comune importante, come il clima di festa sia orgiastico come quello del Carnevale, che tradizionale e paesano come quello della ricorrenza del Santo Patrono, riesca ad eccitare gli animi e coagulare la moltitudine verso l'obiettivo di attaccare e distruggere l'elemento che minaccia il benessere e la pace comunitaria sia esso costituito dalle prevaricazioni della nobiltà castellana come nel 1511, che dall'attacco violento e ingiustificato in tale dimensione dei birri a fine Settecento.

Vorrei concludere questa breve nota sulla folla assumendo alcuni concetti derivati dalla moderna scienza sociologica, provando a traslarli su quanto avvenuto nell'osteria di Coseano; gli avventori non costituiscono un gruppo in quanto un gruppo dovrebbe essere un insieme di individui che interagiscono tra loro sulla base di aspettative di ruolo prestabilite; più correttamente essi esercitano ciò che viene definito un comportamento collettivo vale a dire quanto viene espresso da un insieme di individui sottoposti al medesimo stimolo che agiscono e interagiscono senza riferimento a ruoli stabilizzati⁹².

I tre basilari esempi di comportamento collettivo sono:

- *il panico*, che consiste in una reazione collettiva spontanea che si manifesta con una fuga o al contrario con l'immobilità di fronte al rischio di essere danneggiati da qualcosa che si sta subendo, perdendo il controllo di sé stessi, innescando comportamenti asociali e reagendo individualmente intravedendo negli altri una minaccia alla possibilità di ritrovare l'equilibrio in fase di perdita;
- *il pubblico*, consistente in un insieme di persone esercitanti un comportamento collettivo normale e organizzato;
- *la folla* (ed è l'esempio che si addice al nostro caso), che è “un insieme di persone

92 A. Bagnasco - M. Barbagli - A. Cavalli, *Elementi ...*, pp. 63-65

riunite in un luogo che reagiscono ad uno stimolo, sviluppando umori e atteggiamenti comuni, ai quali possono seguire forme di azione collettiva⁹³. Il comportamento in questo caso diventa irrazionale, spesso violento, ma anche gioioso, si pensi al festeggiamento per una vittoria sportiva che velocemente diventa virale. A differenza del panico che si esprime in forma individualistica, la folla esprime sempre sentimenti solidaristici; un'ulteriore distinzione si può fare tra *folla espressiva*, quando appunto tramite espressioni verbali o no si dà sfogo a tensioni di vario tipo come appunto la gioia per una vittoria sportiva, e *folla attiva* quando l'attenzione della gente è rivolta all'esterno e si concretizza in azioni spesso conflittuali e violente ed è il caso della gente di Coseano.

5.5. FONDO: Consiglio di X - Processi - Processi Criminali Delegati

BUSTA UD 31 - fascicolo contro Angelo Lavagnol sbirro di Pordenone

Ancora una volta troviamo in questo procedimento penale una banda di sbirri ed il loro capo tal Angelo Lavagnol originario di Pordenone. I fatti delittuosi avvengono nel territorio del comune di Cordenons (PN) con drammatica conclusione nello spazio antistante la solita osteria di paese dove la folla insorta contro le prevaricazioni dei suddetti personaggi, si era radunata per reclamare i propri diritti con l'uso della forza e al suono di campana a martello, come spesso abbiamo osservato succedeva nel corso di contatti tra la gente e gli sbirri.

Tutto trova origine il 5 Maggio 1777, giorno della Fiera di San Gottardo, che aveva luogo annualmente nella città di Pordenone, ove confluivano in massa allevatori di bestiame in gran parte ovini, da larga parte della provincia per la compravendita degli animali; alla fine della giornata e durante il viaggio di ritorno di pastori e greggi verso le località di origine il drammatico incontro con la truppa di ventidue sgherri che danno luogo ad una vera e propria confisca degli animali, fino ad un centinaio recitano gli atti del processo; le bestie vengono radunate nello spazio antistante l'osteria di Battista Mazzoli di Cordenons e sarebbero state liberate solo dopo il pagamento di una “*tansa*” per capo; dalla lettura degli atti le pecore sarebbero appartenute ad un unico proprietario ciò che farebbe supporre anche la presenza di ritorsione per presunti torti subiti dal gruppo-

Il sequestro del gregge avrebbe avuto luogo in quanto lo stesso sarebbe stato fermato per pascolare su prati di proprietà privata o del Comune di Cordenons senza la relativa autorizzazione, che però non sarebbe stata necessaria in quanto per antica consuetudine, secondo quanto riferisce uno dei testi, per un'intera settimana dopo il giorno di San Gottardo il pascolo era considerato libero sia su prati privati che comunali.

L'intervento, teso a risolvere la controversia tra birri e pastori, tentato dai maggiorenti del posto non dà esito positivo e, al suono di campana a martello di ben tre chiese contemporaneamente, si raduna una consistente folla di paesani che armati dei soliti attrezzi agricoli, in questo caso però usati per offesa, assaltano l'osteria, recuperano gli animali, mettono in fuga la banda ma soprattutto realizzano un vero e proprio tentativo di linciaggio nei confronti del Lavagnol, che rifugiatosi in una casa privata (proprietà di tale Cattarina Cozzarina) non scappa alla furia del popolo che tenta il linciaggio evitato *in*

extremis dal provvidenziale intervento del parroco e dei Capi del Comune, Podestà e Giurati.

Pur nella moderata quantità di materiale documentario, questo procedimento risulta tra i più ricchi di argomenti su cui sviluppare alcune riflessioni, tra cui:

- la fiera e il mercato;
- i beni comuni;
- il diritto di pascolo;
- la consuetudine.

5.5.1. La Fiera ed il Mercato

Sono due momenti di aggregazione cui è doveroso aggiungere l'elemento catalizzatore, vale a dire "la festa", quasi esclusivamente a carattere religioso, normalmente associata proprio alla fiera in particolar nel giorno del Santo Patrono, come avviene il giorno di san Gottardo a Pordenone.⁹⁴

Festa, fiera e mercato allora costituivano un trio strettamente interconnesso e essenziale nello svolgimento della vita non produttiva della civiltà rurale a cui si fa riferimento anche se l'organizzazione afferiva a diverse autorità: la Chiesa per le feste e le autorità civili per le fiere e i mercati.

Le feste religiose scandivano i ritmi della vita delle comunità, infatti in questi giorni era d'obbligo l'astensione dal lavoro, e in questi giorni si realizzavano antiche consuetudini (vedremo più avanti che proprio durante la festa per San Gottardo il pascolo nel territorio di Cordenons era consentito), oltre che costituire agenda anche per una serie di adempimenti amministrativi come, ad esempio, il pagamento di canoni e livelli da parte dei fittavoli e dei mezzadri il giorno di San Martino; di fatto costituivano il prolungamento di antiche feste pagane del ringraziamento. Ma non solo, la festa era anche la grande occasione per frequentare e frequentarsi, momento di incontro essenziale atto ad accordi di matrimonio o semplici fidanzamenti, comunque istituti che rendevano ancor più coesa la solidarietà comunitaria, il tutto coronato dal rito religioso, ma condito di notevoli risvolti laici, costituito dalla Processione, dove si palesavano ostentatamente i livelli di potere nell'ambito comunitario, ben definiti dal posizionamento dei singoli nell'ambito del corteo; quindi festa come specchio delle gerarchie comunitarie.

94 I. Cacciavillani, *Stato e....*, pp. 49 -77

La capacità di coesione della festa acquisisce una forte componente culturale quindi anche attraverso l'esaltazione dei legami parentali e comunitari definendo consistenza e confini della comunità, valori universali di riferimento da difendere ad ogni costo anche quando, nella seconda parte del XVIII secolo, avanza una diversa ideologia della proprietà e della rendita antesignana delle incombenti concezioni illuministiche.⁹⁵

L'espressione più concreta della festa rimane comunque la fiera, legata ad una solennità religiosa, come in maggioranza accadeva e come accade nel caso in esame, o semplicemente, ma più raramente, di natura esclusivamente commerciale, con connotazione più simile al mercato; resta il fatto che ambedue le fattispecie costituirono e costituiscono anche al giorno d'oggi, sia pur in misura minore, elemento di forte importanza per lo sviluppo sociale ed economico dell'area in cui hanno luogo.

I mercati, fossero essi generici o specifici per alcune mercanzie, erano espressione più laica della vita comunitaria e comunque anch'essi momenti di aggregazione ma con connotazione più squisitamente commerciale. Essere sede di un importante mercato costituiva comunque fatto di rilevante importanza per la comunità ove esso aveva luogo; si pensi anche alla scarsa rilevanza che aveva il commercio "fisso" in una società a sviluppo prevalentemente rurale e quindi all'importanza che assumeva un commercio di tipo "itinerante", per la possibilità di mettere a disposizione articoli e generi di difficile reperimento nelle botteghe cittadine e per l'incontro tra genti di provenienza geografica assai diversa.

In Pordenone avevano luogo tre fiere di particolare rilevanza⁹⁶: a Quaresima quella di San Giorgio che durava ben quindici giorni, quella di San Gottardo il 5 Maggio, quella di San Tomè il 21 Dicembre; in queste fiere potevano convenire dalle quattromila alle settemila persone da paesi situati anche a trenta miglia di distanza, un'enormità sia sotto il profilo demografico che sotto quello della mobilità territoriale se si pensa al periodo di cui si tratta ed alla situazione delle infrastrutture atte a consentire lo spostamento di persone e cose.

5.5.2. I beni comuni o comunali

Prima di parlare dell'uso dei pascoli, argomento alla base dei fatti violenti oggetto del processo, s'impone una veloce disamina sul concetto di beni comuni almeno per quanto

95 C. Povolo, *L'emergere ...*, pp. 120 - 121

96 D. Antonini, *Storia di...*, p. 359

riguarda il periodo storico considerato e l'area sottoposta al dominio della Serenissima.

In questo ambito la dizione “bene comunale” risulta diversa dal significato oggi attribuito di appartenenza ad una entità giuridico-amministrativa: il bene comunale era il bene appartenente alla comunità in modo indiviso ed all'uso del quale si poteva accedere solo dopo una complicata procedura di ammissione, infatti la semplice abitazione sul territorio non era requisito sufficiente, ma doveva essere convalidata dall'”ammissione”, deliberata dagli organi rappresentanti la Vicinia e corredata dal pagamento di una “buona entrata” corrispondente alla quota di beni comuni che si andava ad acquisire, simile agli attuali millesimi di proprietà.

Nella Patria del Friuli l'avvento della Repubblica di Venezia (1420) comportò un generale riesame delle proprietà pubbliche abbandonate a loro stesse e soggette ad incuria, praticamente consistenti in residui diritti di pascolo mantenuti nelle aree più disagiate, ove costituivano una importante fonte di reddito per la sussistenza,⁹⁷ e dei quali parleremo tra poco, Lentamente il nuovo governo diede corso al progressivo riordino anche sotto il profilo legislativo di detti beni, con l'affidamento della loro regolamentazione ad una serie di magistrature dedicate quali le *Rason vecchie e l'Officio sopra Camere* «...col compito di *misurar et confinar tutti li beni Comunali...delli quali un terzo metterli libberi nella Signoria Nostra...»⁹⁸.*

Il progressivo sviluppo economico però, nonostante gli interventi statali, cominciò ad affievolire la presenza del pubblico a favore del privato, fenomeno che lentamente porterà alla fine dell'economia di sussistenza ove i beni comunali avevano giocato una funzione essenziale, diminuendo così anche il ruolo aggregante che avevano esercitato nell'ambito della comunità. L'uso dei beni continuava ad essere esercitato, specie nella più isolate comunità montane, sotto l'amministrazione di pubblici ufficiali, ciò che comportò il passaggio naturale da bene comune a bene comunale (ora inteso come pubblica autorità), ove di fatto si sentiva il peso preponderante della mano pubblica interessata esclusivamente ad una gestione di tipo burocratico, sempre più distante dalla sensazione di proprietà indivisa e regolamentata che ogni componente della vicinia aveva provato per secoli. Questo fenomeno appare però meno rilevante nelle aree montane, dove le norme sulla regolamentazione della proprietà collettiva rimasero a lungo vive e vitali proprio in funzione

97 I. Cacciavillani, *La proprietà ...*, p. 74

98 A. Guaiatoli, *Beni Comunali...*, in AA.VV, *Società e cultura ...*, a cura dell'Amministrazione Provinciale di Pordenone, pp. 33 e segg.

delle condizioni di isolamento che avrebbero reso difficile la sopravvivenza in una comunità disaggregata: in queste aree si amministrava con particolare cura l'istituto dell'*incolato*, vale a dire della già citata procedura con cui le autorità ammettevano i *foresti* all'uso della cosa comune ed alla proprietà indivisa della stessa,

A conferma di quanto appena citato, si può constatare come l'intensa opera di pubblicizzazione dei beni comuni, avviata sin dall'inizio del XV secolo da Venezia e proseguita nei secoli successivi, sfiorò soltanto l'assetto collettivistico delle aree montane, che unitamente alla solidarietà vicinale si mantenne pressoché intatto quantomeno sino al XIX secolo, perdurando a tutt'oggi situazioni regolate da particolarismo giuridico gerarchicamente superiore come fonte al diritto positivo dello Stato italiano, basti pensare per esempio alla serie di "regole" con cui anche oggi vengono amministrati i diritti di pascolo e di taglio del legname.

Al momento della caduta della Repubblica la proprietà fondiaria montana era grosso modo suddivisa in *individuale e collettiva*.

La proprietà individuale era formata dalla casa di proprietà e dal terreno annesso adibito generalmente ad orto e piccolo pascolo; era comunque un diritto così detto affievolito in quanto soggetto a servitù di passaggio e di pascolo degli altri abitanti il villaggio.

La proprietà collettiva veniva a sua volta classificata sotto due specie;

- la *regoliera o colonnello* normale, costituita da pascoli o boschi di proprietà della regola e sulla quale avevano diritto esclusivo di godimento e uso i regolieri;
- la *speciale o di vallata*, di solito meno redditizia, il cui uso e godimento era consentito a tutti gli abitanti della vallata a prescindere dall'appartenenza ad una determinata regola.⁹⁹

5.5.3. Il diritto di pascolo

Abbiamo visto leggendo gli atti del processo che la causa dell'esplosione dello scontro cruento tra birri e paesani è, almeno nominalmente, dovuta ad una controversia sul diritto di pascolo delle greggi in cammino da Pordenone attraverso Cordenons, vale quindi la pena di approfondire questo aspetto, legato alla comunanza dei terreni e di vitale

99 I. Cacciavillani, *La proprietà ...*, pp. 106-107

importanza per l'attività economica fondamentale della regione: l'allevamento; vediamo allora di conoscere, sia pure sinteticamente, le principali norme consuetudinarie che regolavano questa attività.

La normativa consuetudinaria definiva allora una triade di rapporti:

- la contrattazione del bestiame;
- l'affitto di malghe e casere;
- i rapporti tra il *malghese* e i *lattari*.

Il tutto condensato nel diritto di pascolo che trova applicazioni pratica sia nel Friuli di allora che in quello odierno nelle seguenti diversificate situazioni¹⁰⁰:

- *pascoli sui comunali*: si tratta del pascolo di qualsiasi animale in proprietà collettiva: viene classificato giuridicamente come un *ius in re propria*, in pratica l'esplicazione della potestà dominicale dei singoli proprietari sul bene collettivo ed è un diritto inalienabile ed imprescrittibile;
- *il pascolo promiscuo pro servitute* esercitato dagli appartenenti ad una collettività su terreni di altra collettività, esercitato alla pari del diritto di *legnatico* con modalità temporali diversificate (diurno, settimanale, annuo, ecc.);
- *la servitù di pascolo* in senso letterale, cioè il diritto di far pascolare le greggi del proprietario del fondo dominante sul fondo servente;
- *il diritto di pascolo lungo le strade*, spettante al viandante per le proprie bestie da sella o da soma;
- *la servitù reciproca di compascuo*, dove i vari fondi sono reciprocamente dominanti e serventi rispetto all'uso che ne viene fatto, ferme restando le rispettive proprietà, veniva generalmente esercitato in periodo autunnale o invernale dopo il raccolto;
- *il pensionatico*: è istituito un tempo molto diffuso consistente nel diritto di un soggetto, spesso un nobile, di far pascolare per l'autunno, inverno un numero fisso di ovini in un territorio predefinito (*posta*) corrispondente all'intera circoscrizione di una *villa* esclusi orti, vigneti e seminato, dietro il pagamento di un canone da parte dei

100 S. Barbacetto, *Tanto....*, pp. 268-272

pastori¹⁰¹. Questo permetteva di far svernare in pianura enormi greggi, ma era avversato dalle popolazioni che vi vedevano un ingente danno per l'attività agricola e, a causa di questo intervennero numerose liti che ebbero fine con l'abolizione per legge dell'istituto con Ordinanza Imperiale del 25 giugno 1856 e definitivamente con legge 4 marzo 1869 n. 4939;

- *il diritto di sosta e pascolo*, di chiara matrice consuetudinaria tipico in particolare della zona carnica, consisteva nel diritto di far sostare gli armenti nel viaggio di monticazione/smonticazione lungo i pascoli collocati tra la località originaria e quella di alpeggio; al proprietario del fondo a titolo di compensazione spettava la mungitura dei capi in sosta. È tipologia che attiene al caso in esame nel processo esaminato con alcune differenze: nel caso in esame le greggi si spostavano verso e da una fiera del bestiame, e il diritto in questo caso veniva sancito non tanto in nome di un tacito accordo tra pastori e agricoltori, ma in nome di una consolidata norma consuetudinaria asserita da un teste nel corso del dibattimento che prevedeva il libero transito e quindi anche il pascolo in territorio di Cordenons negli otto giorni successivi alla fiera di San Gottardo. Con buona contraddizione la stessa testimonianza cita una lettera avogaresca del comune di Cordenons che avrebbe proibito tale pascolo, ma è l'ennesimo esempio di come, al tempo, la norma consuetudinaria orale prevalesse sulla norma scritta ed è argomento che affronteremo tra poco con alcuni cenni sulla forza legale della consuetudine;
- *il diritto di pascolare animali minuti nei boschi di San Marco* gestiti dal Consiglio dei Dieci, rappresentava il diritto concesso quale corrispettivo agli abitanti delle ville cui era affidata la custodia dei boschi;
- *l'uso civico di pascolo ad erba morta (erbatico)*, diritto esercitato dai membri della comunità di far pascolare gli armenti su territori di proprietà privata per un determinato periodo dell'anno; è istituto molto antico la cui origine non è ben nota¹⁰².

Viste in sintesi le varie norme consuetudinarie sul pascolo esaminiamo ancora qualche altro aspetto di detta attività così importante in genere ed in particolare per quanto

101 sembra che derivasse da un privilegio concesso verso il Mille ai pastori dell'altopiano dei Sette Comuni, dal Vescovo di Padova, dopo aver ricevuto in dono l'intera area dall'imperatore Berengario nel 917 (I. Cacciavillani, *La proprietà...*, p.81)

102 S. Barbacetto, *Tanto...*, pag. 272

attiene ai fatti di Cordenons.

Deduciamo da quanto già descritto che nella realtà friulana (e non solo) gli allevatori godevano di vasti spazi comunali sui quali sotto la guida di un unico pastore¹⁰³ pascolavano gli armenti; di fatto possiamo considerare l'area del villaggio divisa in due parti: la più vicina coltivata e la più lontana tenuta a pascolo; curiosamente per qualche tempo sopravvisse anche l'usanza di assumere in proprietà collettiva anche il terreno coltivato diviso in *sortes*, usanza ora scomparsa.

E' pur vero che l'insieme di tutti questi istituti atti a facilitare il diritto di pascolo ebbe per lungo tempo l'effetto di rallentare lo sviluppo agricolo del Friuli: dopo la raccolta delle messi il pascolo infatti era libero fino a primavera in quanto le campagne in genere si bandivano (pascolo vietato) tra San Giorgio (24 aprile) e San Martino (11 Novembre), ma alla fine del Settecento la Repubblica proibì il pascolo su terreni coltivati facendo estendere in tal senso l'area coltivata a foraggio e di conseguenza facendo aumentare il numero dei bovini nonché la condizioni di vita della gente mettendo a disposizione maggior quantità di generi di sussistenza¹⁰⁴

In conclusione, queste ultime valutazioni potrebbero dirigere le nostre deduzioni verso un paio ipotesi per quanto attiene il tentativo di requisizione delle greggi a Cordenons: la prima, forse più realistica, che in definitiva si era trattato di un tentativo di una banda di malviventi di fare bottino ai danni di pacifici allevatori, uno dei tanti casi di abigeato¹⁰⁵, la seconda, più suggestiva, che tale operazione fosse stata ideata e tentata su indicazione di proprietari terrieri che volevano limitare o annullare il diritto di pascolo sulle proprie terre

103 G.Perusini, *Le condizioni...* in «Ce fastu» XXIV (1948) – XXV (1949)

104 «*Un altro motivo che ha impedito lungamente il diffondersi in Friuli di molti miglioramenti agricoli è il diritto di pascolo. Dopo raccolte le messi e fino alla primavera, il pascolo era libero su tutti i terreni che non fossero cinti da fossi o da siepi. In genere le campagne si "bandivano", cioè vi era vietato il pascolo, da San Giorgio (24 aprile) fino a San Martino (11 novembre); in qualche paese, però il bando si proclamava solo il 4 maggio ed anche il 12 maggio. E' facile immaginare con quanto vantaggio per le coltivazioni. Solo alla fine del settecento la Repubblica Veneta proibì il libero pascolo, ed immediatamente migliorarono i sistemi di coltura, si diffuse l'uso dei prati artificiali, e di conseguenza aumentò il numero dei bovini*» (G. Perusini, *Vita ...*, p.XXX)

105 «*Sono anco ladri, che vanno robbando animali, cioè cavalli, bovi, e altri simili in ogni tempo così di giorno come di notte; i quali come di delitto gravissimo devono essere puniti etiam alla pena della forca, massimamente quando il furto fosse congiunto con altra mala qualità, cioè con rottura di porte, o con lesione di qualche persona. Della medesima pena sono puniti quelli, che si alloggiassero, o che in qualunque modo tenessero con loro mano, secondo l'arbitrio del Giudice. Vedasi la legge 1580, 20 maggio*» (L. Priori, *Pratica criminale...*, in E. Zorzi, *Il furto...*, pp. 171 e segg,

usando la violenza; resta il fatto che nella realtà si è ancora rivelata la straordinaria forza di coesione e reazione popolare quando i diritti fondamentali vengono messi in discussione.

5.5.4. *La consuetudine*

dopo aver tanto citato questa forma di istituto giuridico, si impone una sostanziale digressione sulle caratteristiche, le forme, le modalità d'uso, le aree antropologiche di applicazione e quant'altro tale da farci comprendere quanto detta soluzione giuridica, prevalentemente orale, abbia inciso sulla vita delle comunità, in particolare quelle meno consistenti e dotate di maggiore coesione sociale come le comunità rurali e montane; lo faremo partendo da una serie di riflessioni derivanti dalla lettura di due giuristi quali Norberto Bobbio e Vincenzo Miceli. Cominciamo col definire le caratteristiche più profonde della norma consuetudinaria ¹⁰⁶:

- la consuetudine giuridica è fatto normativo costituente norma giuridica al pari di qualsiasi altro fatto normativo;
- è essenzialmente costruita sulla ripetizione costante, uniforme, generale di atti indipendentemente dalla convinzione o meno dei soggetti operanti nel suo ambito;
- si differenzia dal costume o abitudine in quanto fondata sulla natura del “rapporto regolato” costituendo la fattispecie di fonte autonoma del diritto.

Pur, come già accennato, originando da antiche forme di diritto popolare, alcune norme consuetudinarie sopravvivono negli attuali ordinamenti derivando da antiche forme di ordinamenti prestatuali: è testimonianza concreta di come la pluralità delle fonti derivi da pluralità di ordinamenti, ferma restando la supremazia della legge peculiare di un ordinamento statale accentratore. La legge codificata, infatti, in quanto norma astratta imposta da una volontà superiore (lo Stato), è funzionale ad ordinamenti in cui la disparità e la numerosità dei soggetti richiede una legislazione adattabile a situazioni diversificate; la consuetudine, fondata sull'autorità della tradizione e sulla costanza delle modalità di applicazione nel tempo, è tipica di comunità ridotte nel numero, omogenee nella qualità dei soggetti in maniera tale da consentire la ripetizione uniforme degli atti fondamentali.

Nel tempo il diritto positivo si caratterizza per la costante e continua erosione della

106 N. Bobbio, *La consuetudine...*, pp.84-92

forza obbligatoria della norma tradizionale che trapassa in esso attraverso un processo di codificazione che di fatto ne annulla l'efficacia anche se, secondo il più puro concetto legalista, il diritto ideale dovrebbe emanare dalla volontà del popolo e dall'autorità dello stato, in pratica con l'originarietà della consuetudine e l'autorità della legge.

La legge codificata quindi può assumere tre diverse posizioni nel confronto (vincente) col diritto tradizionale:

- incorpora e codifica regole di origine tradizionale
- o crea nuove regole abolendo quelle tradizionali per la fattispecie giuridica in esame
- o, caso limitato, riconosce la validità della norma consuetudinaria, ad esempio nella normativa degli usi mercantili o agricoli, con chiaro rinvio all'ordinamento proprio dei commercianti e dei rurali. In questo caso la legge stabilisce quali norme e sotto quali forme vanno conservate, assegnando loro efficacia giuridica *erga omnes*, ma nel contempo ribadendo la superiorità del diritto statale che opera con una riedificazione dell'impianto consuetudinario sotto forma di codificazione

Ma, come accennato, la forza costitutiva della norma consuetudinaria sta sul processo di ripetizione¹⁰⁷ dal quale prende vita e che a sua volta genera per avere carattere di obbligatorietà, allora la domanda da porsi è “la ripetizione è fatto casuale”?

Si pensi che la ripetizione, in genere, è determinata dalle leggi non scritte che regolano la vita sociale, funzionali all'esigenza di adattamento e di aggregazione che i singoli individui percepiscono vivendo in gruppo in un determinato ambiente con modalità costanti nel tempo; ecco perché i rapporti fondamentali di convivenza, se non regolati da una volontà superiore attraverso norme scritte codificate, trovano regolamentazione spontanea tramite il meccanismo consuetudinario; ne è esempio pratico la regolamentazione dei rapporti di parentela o dei rapporti tra l'individuo e la terra da dove trae i mezzi di sussistenza, rapporti che sono alla base del consolidamento di una società in quanto tale e che a questo scopo non possono essere che ripetuti nel tempo stabilendo un rapporto inscindibile tra ripetitività e mantenimento delle leggi fondamentali della coesistenza e dell'ordine sociale. Ecco allora che il grado di aderenza alle norme tradizionali si consolida in base all'importanza delle condizioni di vita che esse sono deputate a mantenere; pertanto

107 V. Miceli, *La forza ...* pp. 122-144

la consuetudine è viva, manifestando una capacità di adeguamento che può essere molto lenta quando si riferisca alle fondamentali esigenze della coesistenza o molto rapida nel caso ad esempio di norme consuetudinarie afferenti al diritto commerciale dove rapida e mutevole è l'esigenza di adeguarsi alle dinamiche condizioni del mercato.

Nemico letale della regola consuetudinaria è la desuetudine, vale a dire l'inutilità di mantenerla in vita quando non esista più tale esigenza, un po' come è successo nel corso dei secoli a molte lingue morte di morte naturale in quanto non più funzionali a società profondamente mutate; bisogna allora riflettere sul fatto che la ripetizione non può e non deve essere fatto immutabile; immutabile deve essere la sua esistenza, una esistenza però che per sopravvivere necessita di adeguarsi costantemente al cambiamento: se la norma si mantenesse così come nacque la prima volta il divario tra essa e la necessità di mantenerla diverrebbe via via più profondo.

Bisogna però operare un'ulteriore distinzione tra consuetudine e abitudine, pure questa prodotto di una serie di atti ripetitivi, ma senza carattere di obbligatorietà giuridica.

Hanno in comune caratteri rilevanti come l'accettazione, una concentrazione di forze sociali che in esse operano, un ruolo significativo nella convivenza e ambedue danno origine a norme imposte spontaneamente dall'accettazione del vivere in comunità; e allora in cosa differiscono?

Sotto il profilo della forma la consuetudine gode del convincimento universale di un'efficacia giuridica *erga omnes*¹⁰⁸, in mancanza di questo requisito, la ripetitività dell'atto costituisce una semplice abitudine sociale; l'abitudine è spontanea (saluto tra vicini), la consuetudine è obbligatoria (saluto tra militari).

Sostanzialmente poi la norma consuetudinaria è emanazione di una volontà collettiva spesso coartante la volontà dei singoli e operante con sanzioni al fine di renderla obbligatoria ed efficace; l'atteggiamento abitudinario, al contrario, nasce come prodotto di una modalità accettata e non imposta; ecco allora che la violazione della consuetudine è sempre accompagnata da sanzione, anche se non necessariamente pecuniaria o afflittiva, mentre raramente il mancato rispetto di un atto abitudinario comporta conseguenza gravi.

Altra differenza sta nel fatto che spesso, come già accennato, lo Stato riconosce e codifica la consuetudine, cosa che non avviene per l'abitudine sociale.

Concludendo questo aspetto si ritiene di riportare l'interessante distinzione che fa A.

Pigliaru¹⁰⁹ tra costume e diritto consuetudinario parlando della società barbaricina e che riassume quanto sino ad ora descritto:

«...necessità di discriminare il mero costume, le norme di costume, dal diritto di quella stessa comunità, dalle norme giuridiche di quella comunità data, e la necessità quindi di una distinzione concettuale tra costume e consuetudine giuridica [...] sono norme giuridiche di una comunità data quelle norme che hanno rispetto alla comunità stessa valore costitutivo, quelle norme che “costituiscono” nella loro puntualità e singolarità, l'ordinamento nel quale la società data si identifica istituzionalmente e in virtù delle quali e nelle quali la società, questa società concreta che è questo ordinamento, si ordina come società e si organizza...»

Altra minaccia però alla flessibilità intrinseca della metodologia consuetudinaria si affaccia nel '400 in Francia e poi in Italia: l'“omologazione”, vale a dire la redazione per iscritto della norma tradizionale che perde così la propria capacità di adattamento alla realtà sociale in cui nasce e si applica: è la vittoria dei tribunali cittadini sul territorio, la possibilità che hanno di applicare procedure inquisitorie su un territorio che *ab immemorabili* risolveva attraverso il giudizio popolare e la faida le controversie¹¹⁰. Le conseguenze sono più di natura politica che giuridica, l'applicazione della legge scritta da parte dei giuristi allontana quella possibilità di pace basate sulla rete di parentele che connotavano e legavano la piccola comunità¹¹¹, così come allontana la pace il mancato rispetto delle norme consuetudinarie create appunto per risolvere o prevenire i conflitti in una società ridotta nel numero, ma complessa nei rapporti come è quella rurale e montana; in effetti basta riandare alla causa scatenante l'insurrezione di popolo contro il Lavagnol e i suoi sbirri per comprendere pienamente come la concessione secolare al transito e pascolo degli armenti durante e dopo la Fiera di San Gottardo non fosse una mera appendice rituale di un periodo di sagra religiosa, ma tendesse invece a prevenire conflitti anche violenti dovuti all'inevitabile

109 A. Pigliaru, *La vendetta ...*, p.68

110 C. Povolo, *L'emergere...*, pp. 112-113

111 *Ibidem*, pag. 113-114, «...la pace costituiva un elemento determinante nella vita di una comunità e come tale era parte integrante dei conflitti. Essa era strettamente collegata al mondo della consuetudine in quanto la sua stessa essenza era costituita e mediata sul filo degli equilibri e dei rapporti sociali. La sua dimensione era inoltre profondamente religiosa, in quanto ricreava l'armonia tra il mondo dei vivi e quello dei morti (non a caso molte paci erano celebrate nel cimitero del paese...»

situazione che si sarebbe creata in quei giorni quando il territorio del comune di Cordenons sarebbe stato zona di pascolo e di sosta prevedibile e prevista: è un caso tipico di volontà e capacità popolare di mediazione e risoluzione del conflitto.

Allora consuetudine e piccola comunità costituiscono un *unicum ideologico*, dove conta meno l'aspetto geografico rispetto a quello demografico e, soprattutto, conta il reticolo di relazioni interpersonali che donano caratteristica unitaria alla comunità; gli elementi principali di detta unitarietà sono la rete di parentele molto fitta, considerate le limitate dimensioni, e la forte tendenza alla chiusura verso la possibilità di aprirsi ad altre realtà oltre ad una serie di valori (onore, pudicizia, ecc.) che la devono contraddistinguere proprio da altre realtà: eccoci quindi a individuare una dimensione antropologica della piccola comunità; non a caso al suono di campana a martello la reazione è plebiscitaria e con la forza si va a difendere non solo l'integrità fisica ma anche quella morale del villaggio che richiede il rispetto delle regole da secoli applicate e rispettate.

5. 6/7. FONDO: Consiglio di X - Processi - Processi Criminali Delegati

BUSTA UD 32 - fascicolo contro la banda Pascottini (Pagnutti)

BUSTA UD 33 - fascicolo secondo contro la banda Pascottini (Pagnutti)

I due fascicoli vengono commentati assieme perché facenti parte di un unico disegno criminoso avente per soggetto la banda Pascottini (Pagnutti) che, agli ordini di tale Giuseppe Pagnutti imperversò nel Friuli, particolarmente nella zona carnica, verso la fine del XVIII secolo; le ville citate sono in particolare Gemona, Artegna, Ospedaletto e Venzone dove i malviventi operarono con rapine a mano armata, furti, estorsioni in puro stile che oggi definiremmo mafioso come vedremo tra poco in questa breve descrizione dei fatti.

Il primo documento raccolto nel fascicolo è la relazione che il Capitano di Campagna consegna all'inquisitore e che descrive come si fosse giunti alla cattura di gran parte dei componenti la banda, capo compreso, dopo un violento scontro a fuoco che durò ben sei ore, circostanza confermata anche dalle testimonianze *de visu* raccolte e verbalizzate.

L'agguato avviene in Artegna il giorno 1 dicembre 1781 all'uscita dei banditi dall'osteria di tale Menis probabilmente delatore a favore della Giustizia; la reazione è violenta e a tutto campo: si minaccia di morte un villico che aveva iniziato a suonare, come d'uso in circostanze gravi, campana a martello per chiamare in aiuto delle guardie la popolazione; sulla via di fuga parte dei componenti la banda attacca la casa del degano di Artegna rapinandolo di alcuni averi e commettendo altre violenze.

La lettura del fascicolo ci conferma ancora una volta come tutti i fatti criminali abbiano per luogo di progettazione e organizzazione l'osteria di paese dove gran parte del tempo viene impiegato ad ideare nuove azioni criminali, dove si recuperano armi sottratte o dimenticate da guardie, dove ci si informa su quali siano le persone più facoltose da attaccare, insomma una vera e propria miniera di informazioni con fulcro sulla persona dell'oste, in un caso dell'ostessa, figura alquanto ambigua che varia da atteggiamenti conniventi con i banditi a delatore a favore delle guardie.

E' singolare leggere le modalità con cui i singoli arrestati si difendono dalle accuse, ne basti una ad esempio: il prigioniero Domenico Marchetto detto Battoja *quondam* Francesco, nativo di Montenars, come gran parte dei componenti la banda, afferma che le somme ricevute dalla gente erano delle "mance" che gli sarebbero servite per scappare in Germania visti i suoi guai con la Giustizia, salvo rispondere all'ulteriore domanda

affermando che dette richieste erano formulate di notte, armi alla mano!!

Altro aspetto tragicomico della testimonianza è dato dall'affermazione che ulteriori richieste di denaro sarebbero state formulate a debitori del padre del capo banda riportati nominativamente in un libro custodito da un notaio di Gemona: una sorta di recupero crediti in stile mafioso, sempre che i crediti fossero veri ed esigibili.

Si intravede anche durante la lettura degli atti una serie di tentativi portati avanti dagli abitanti delle zone colpite dalla banda di addivenire ad una specie di armistizio anche con l'offerta di doni (una dindia!!), comunque rifiutati, mentre si può intuire che, al di là, delle normali motivazioni per cui in quel periodo storico, seconda metà del Settecento, dilagasse il brigantaggio, nel caso specifico una causa potrebbe essere individuata in una specie di faida o vendetta verso gli abitanti di uno dei paesi più colpiti: Buia. Uno degli arrestati, tale Giacomo Callegaris detto Maures *quondam* Daniele nativo di Buia dichiara che i fratelli Pascottini da tempo concepivano un profondo rancore verso gli abitanti di quella Villa¹¹², rancore che si sarebbe poi espresso con atti di violenza tali da costringere i paesani a cercar rifugio nell'osteria (!!) del paese. Ci sono tutti gli elementi già descritti precedentemente che compongono il quadro di una società violenta e rissosa specie in determinate occasioni: la festa religiosa, l'osteria, l'onore del bravo, il tentativo di chiudere la faida con la pace e la conseguente offerta di un dono, un paradigma di violenza e di tentativi di ricomposizione tipico dell'epoca e della comunità rurale dove tutto ruota attorno all'osteria (e alla chiesa).

E' un fascicolo particolarmente corposo la lettura del quale ci conduce a commentare due elementi significativi: la costituzione in banda ovvero l'associazione per delinquere definita anche secondo criteri giurisprudenziali attuali e la faida o vendetta anche come tentativo di ricomposizione dei conflitti.

112 ASV, Consiglio di X - Processi - Processi Criminali Delegati, b. 32 UD, cc. 127v-131: dichiara il Callegaris: «...il motivo di questo odio derivò da un fatto nato in Gemona nel giorno di tutti i Santi su la Fiera, e fu quello. Si trovava colà in Piazza un mio cugino Giobatta Callegaris da Buia, e beveva con un Birro, cioè con Giuseppe Fuso. Capitò colà Giobatta Manganello, e ricercò a mio cugino l'arme. Egli ricredé di dargliele mentre non aveva che il solo coltello, ed invece lo ricercò cosa volesse farne. Il Manganello si spiegò che voleva ammazzare quel Birro, e perché mio Cugino gli soggiunse ch'era matto, il Manganello gli vibrò una pezzata con cui essendosi scansato il detto mio Cugino andò a colpire un altro uomo, che non mi fù nominato. Nacque perciò qualche tumulto nel quale mio cugino diede un pugno al Manganello. Per questo essendosi egli unito ai suoi Compagni Pagnutti e gli sltri, si mostrarono risoluti di voler prendere vendetta contro tutti gli abitanti di Buia, sicché tutti quelli che si trovavano su la Fiera hanno dovuto ritirarsi in qualche Osteria (!!) chiudendosi dentro per salvare la vita...»

5.6/7.1. *L'associazione per delinquere e la banda*

Dagli inizi del XIX secolo in poi i vari codici¹¹³ hanno sempre considerato associazione per delinquere la fattispecie giuridica che prevede “l'associazione di tre o più persone per commettere più delitti” (art. 416 C.P. della Repubblica Italiana) sia pure con definizioni formalmente diversificate:

- il C.P. sardo esteso al Regno Unitario, rifacendosi al C.P. francese del 1810 recitava: “*ogni associazione di malfattori in danno delle persone e delle proprietà*”;
- alcuni codici preunitari, rifacendosi alla tradizione giuridica comunale, definirono l'associazione delinquente col il titolo di *conventicole o guerrille*;
- il codice penale delle due Sicilie puniva la *comitiva armata*¹¹⁴.

I due elementi qualificanti l'associazione sono allora:

- a) l'organizzazione della banda, quindi non semplice riunione ma insieme di rapporti disciplinati, gerarchizzati e codificati in qualche maniera
- b) l'accordo, il consenso tra i partecipanti

La presenza di questi due elementi, condizione necessaria e sufficiente per definire l'associazione per delinquere, ci fa capire come, nonostante gli obiettivi criminali che essa si pone, la sua esistenza si basa su una forma di ordinamento giuridico interno (basti pensare ai codici mafiosi, misto di legge e religione); di tutto interesse il richiamo che Patalano¹¹⁵ fa alle parole pronunciate da Socrate in *Repubblica* di Platone ed al pensiero di Cicerone¹¹⁶.

E' un concetto che possiamo ben verificare leggendo le testimonianze dei complici del Pagnutti, costretti ad obbedire non solo alla volontà del capo ma ad un vero e proprio

113 V. Patalano, *L'associazione...*, pp. 19-28

114 *Ibidem*, p. 24, « *Quella che in numero non minore di tre individui, dei quali due siano portatori di armi proprie, vada scorrendo le pubbliche strade e le campagne, con animo di andar commettendo misfatti e delitti...*»

115 *Ibidem*, p.153 «*...una città, un esercito, una banda di briganti o di ladroni o di qualsiasi altra gente che si mette in comune a far qualcosa di ingiusto mai potrebbe venire a capo di nulla se i suoi componenti commettessero ingiustizia gli uni a danno degli altri...*» (Platone, *Repubblica*, IV, § 351)

116 *Ibidem*, p.153, parlando della giustizia Cicerone rileva che «*... la forza di questa è tanto grande che neppure coloro i quali praticano cattiverie e delitti possono vivere senza un minimo di giustizia per cui se il capo di una banda non divide equamente il bottino o è ucciso dai compagni o è abbandonato da questi, anzi vi sono anche leggi proprie dei ladri alle quali questi devono obbedire...*» (Cicerone, *De Officiis*, I, II, 11, § XL)

codice d'onore che impediva loro ad esempio la fuga o che li costringeva a compiere azioni non del tutto condivise, del resto solo la cieca adesione alle norme che si era data garantiva la sopravvivenza della banda.

Dopo aver espresso alcuni concetti generali di rilievo giurisprudenziale sulla creazione della fattispecie del reato di associazione per delinquere assolutamente adattabili alla realtà storica in esame di fine XVIII secolo, ritorniamo alla situazione dell'ordine pubblico nella realtà friulana nello stesso periodo; una realtà che risentiva fortemente della mancanza di forze adeguate a gestire l'ordine pubblico e la figura del Capitano di Campagna comandante un'intera compagnia, che troviamo come estensore della relazione sui fatti in oggetto, era stata istituita all'uopo. E' situazione drammatica, quella dell'ordine pubblico in Friuli che ha radici profonde dovute alla crisi tre-quattrocentesca del patriarcato ed alla costruzione feudale della nobiltà locale che esercitava il proprio potere di “castellani” attraverso bande armate agli ordini del singolo, dedite a faide e vendette come vediamo nel caso in esame dove, a dir il vero, non rileviamo un rapporto di dipendenza dei Pascottini da alcun nobile.

Resta però la stretta connessione, testimoniata dalle magistrature locali tra l'arcaica struttura delle giurisdizioni feudali e il fenomeno del banditismo divenuto ormai endemico nella seconda metà del XVIII secolo¹¹⁷ in un'area geografica ove la vicinanza col confine austriaco facilitava enormemente le fughe dopo gli atti criminali e dove la debolezza dei titolari delle giurisdizioni e la loro tolleranza verso le bande dilatava la presenza e la consistenza di queste ultime.

La banda Pascottini protagonista del procedimento in esame, ad esempio, sulla fine degli anni '80 aveva intimorito gli stessi giurisdicenti feudali Prampero e Fangipane insediandosi indisturbata in Artegnà, Tarcento e Gemona¹¹⁸; il bandito Antonio Tosolin detto Menotto originario di Adorngano presso Tricesimo si spinse sotto le mura del castello di Tarcento per minacciare ed intimorire il giurisdicente conte Valentini¹¹⁹.

Sono bande bene organizzate i cui componenti, originari dei luoghi, sono degli ottimi conoscitori della conformazione geografica degli stessi e quindi del tutto facilitati per gli assalti e la fuga di fronte alla sbandate milizie statali che avrebbero dovuto perseguirli; è

117 G. Trebbi, *Il Friuli...*, p. 385

118 F. Bianco, *Contadini...*, pp. 106-107

119 *Ibidem*, il luogotenente Erizzo espone le misure prese contro la banda dei Menotto nel suo dispaccio del 29 febbraio 1792 m.v. e in quello del 28 agosto 1793 (ASVe, *Inquisitori di Stato*, b. 353, cc. n.n.)

da aggiungere anche che la disciplina interna alle singole bande va a congiungersi con la solidarietà che sovente i contadini, esclusi ovviamente quelli oggetto di furti e rapine, manifestavano nei confronti dei fuorilegge. E' solidarietà unita dal filo della reciproca comprensione che univa gente nativa degli stessi luoghi e che in qualche modo condivideva, sia pur in forme ben diverse, la comune volontà di difendere i principi dell'agire comunitario; emblematica in questo caso l'offerta che il degano di Artegna fa di armi alla banda senza essere sottoposto a particolare costrizione.

5.6/7.2. La vendetta

Si è letto come una delle tante motivazioni alla base dell'azione violenta della banda potesse essere stata anche la reazione ad uno sgarro fatto da un abitante di Buia ad uno dei compari del Pagnutti; *ab immemorabili* si è sempre constatato che il torto, vero o presunto, commesso ai danni di un'appartenente ad una comunità estranea dà sempre luogo alla vendetta.

La vendetta sopravvive anche all'assunzione del meccanismo sanzionatorio monopolizzato dallo stato che sostituisce l'azione del privato in punta di diritto sia esso consuetudinario o codificato; essa diventa emblema dell'antidiritto ovvero di quella forma di compensazione del torto subito e ricomposizione del conflitto che esula dalle norme del diritto positivo e tende a ristabilire l'ordine sociale là dove esso è stato violato; non è quasi mai azione del singolo contro il singolo, come lo è il duello atto a ristabilire il livello di onore leso, ma è sempre affidata al gruppo; ecco perché si può supporre che l'azione violenta della banda, esercitata verso gli abitanti di Buia, possa essere stata originata dall'insulto subito da uno dei suoi componenti e che doveva essere lavato anche rigettando il tentativo di pacificazione attraverso il dono; è chiara la componente di violenza esercitata dalla banda in quanto il rigetto dell'offerta fatta (si ricordi la dindia) rappresenta la negazione di un rito di pacificazione non ritenuto sufficiente: è il linguaggio dell'onore che sta parlando ora!!

Del resto appare assolutamente ridicola l'offerta di un animale per lavare l'onta pubblicamente subita nel giorno della Fiera di Ognissanti da Giobatta Manganello, uno dei componenti la banda e in quanto tale da rispettarsi e riverirsi; non solo il rifiuto ma anche il ceffone rifilato al bravo da parte del cugino del teste, ci sono tutti gli ingredienti perché questo fatto dovesse avere conseguenze pesantissime verso la gente di Buia. Per comprendere poi come in una piccola comunità tali fatti marchiassero profondamente il

livello di onore preteso bisogna fare riferimento al fatto che una ritorsione violenta atta a ristabilire le gerarchie originali non poteva essere sostituita da un dono del tutto insignificante, ma annullata da un preciso rituale di purificazione che doveva essere compiuto da colui che aveva offeso¹²⁰.

Faida e vendetta quindi per chiudere i conflitti oppure, in alternativa, rituale di pacificazione, ma qui serve un'ulteriore riflessione: non si può dimenticare che faida, vendetta, pace sono momenti caratterizzanti forme di diritto consuetudinario e spesso la loro applicazione provocava la reazione dei tribunali della Repubblica che considerando la pace una forma di ammissione di colpa non di rado aprivano procedimenti *ex officio* vanificando qualsiasi tentativo delle parti di ristabilire la quiete sociale: si intravede in questo atteggiamento un esercizio politico della giustizia penale teso a riaffermare l'efficacia dello *ius veneto* della capitale contro le modalità consuetudinarie tipiche del diritto comune e, per quanto attiene l'area geografica, considerato di derivazione germanica.¹²¹⁻

Una importante considerazione finale: la vendetta non è mai atto del singolo ma reazione ad uno sgarro apportato in qualche modo al gruppo e la reazione del singolo è atto ritualistico tendente a ristabilire la dignità offesa del gruppo stesso: è argomento che verrà sviluppato ulteriormente nel processo che vede come parte lesa il conte Collossis, processo che seguirà alla fine di questo capitolo.

120 G. Chiodi-C. Povolo, *L'amministrazione ...*, pp. 266-269

121 *Ibidem*, pp. 272-278

5.8. FONDO: Consiglio di X - Processi - Processi Criminali Delegati

BUSTA UD 34 - fascicolo per tentato veneficio ai danni di Ambrosio di Sebastian

E' la tarda sera del 23 Novembre 1782 e a Castions di Strada nell'osteria della Signora Bartolomea Vicaria stanno alcune persone a bere e conversare, tra cui il notaio Antonio Fillonico; ad un tratto entra nel locale un altro notaio della villa, tale Ambrosio d'Ambrosio, che si mette a sedere presso il Fillonico e un suo amico di nome Chialchia.

L'atmosfera appare allegra e rilassata e ad un tratto il d'Ambrosio esce a parlare col curato del paese; mentre i due stanno conversando esce a sua volta all'aperto il Fillonico il quale offre un bicchiere di vino al d'Ambrosio, che sulle prime rifiuta, ma a seguito delle insistenze del Fillonico sorseggia il vino percependo subito un intenso bruciore esofageo. Il Chialchia assaggia a sua volta il vino senza ingurgitarlo e comprende che è avvelenato, lo stesso Fillonico finge di berlo dichiarando invece la bontà del liquido.

In qualche modo il d'Ambrosio, portato a casa e assistito dal medico del paese, riesce a superare il tentato avvelenamento, ma come vedremo non riuscirà a frenare l'intento omicida del Fillonico nei suoi confronti.

Le indagini mettono in luce il movente del tentato omicidio: ambedue notai esercitanti il mestiere nella stessa zona, davano vita ad una forte concorrenza reciproca, ma con esiti a favore del d'Ambrosio che riusciva ad aumentare la propria clientela a scapito del Fillonico, il quale pensò che la soluzione migliore fosse stata quella di eliminare fisicamente il rivale, tanto che, una volta guarito, quest'ultimo continuò ad essere oggetto di minacce nella vita e nei beni. Interessante leggere le testimonianze raccolte dalla Giustizia, assolutamente divergenti tra loro quelle *de auditu*, condizionate dai rapporti di amicizia con i protagonisti, mentre ineccepibili appaiono quelle dei testimoni *de visu*, che chiaramente confermano il tentato omicidio anche alla luce delle emergenze mediche; ancora interessante rilevare come faccia qui comparsa la *triacca*, sorta di panacea universale verso tutti i mali, che sembra agire con esito positivo anche nei confronti della vittima dell'attentato¹²².

122 "E' un farmaco di antiche origini che la tradizione attribuisce ora a Mitridate Eupatore ora ad Andromaco medico di Nerone, ma che forse ha origini ancora più antiche. Impiegata come antidoto contro ogni veleno, (in alcune regioni d'Europa fino alla metà del XIX secolo) .la sua preparazione fu addirittura al centro di solenni cerimonie ufficiali (anche in pieno Rinascimento a Venezia, Bologna, Firenze e Pisa) . Di composizione particolarmente complessa (la triaca di Andromaco avrebbe avuto 57 ingredienti) nel corso dei secoli è stata riproposta con formule diverse, pur presentando sempre come base fondamentale la carne di vipera"

Anche qui l'attenzione si pone su due fattori: il tentato omicidio per avvelenamento e la premeditazione; commentiamo il primo riprendendo parte della descrizione che circa un secolo prima dei fatti ne fa Lorenzo Priori nella sua *“Prattica Criminale”*.

5.8.1. Il tentato veneficio e la premeditazione

Scrive Lorenzo Priori:

«...Dell'homicidio commesso per veleno¹²³

Quello che con scienza facesse o componesse ovvero desse veleno per dar la morte ad un altro si chiama homicidio proditorio, ed è delitto maggiore che s'ammazzasse l'huomo col coltello. Onde seguendo l'effetto cioè la morte d'alcuno per causa di questo veleno, si punisce alla pena di morte con la confiscatione de i beni. Così colui ch'avesse fatto o composto detto veleno come quello che lo dasse scientemente ad alcuno per ucciderlo, et così ogn'altro che n'havesse participatione in qualunque modo, sì nel venderlo come nel comprarlo poco o molto, o che lo salvasse o custodisse per tal effetto.

Nella medesima pena incorrono quelli che ne i conviti et vivande incorporassero herbe velenose dando perciò la morte a qualcheduno. Il medesimo di quelli che col veleno facessero disperdere ad una donna la creatura, se fosse animata, ovvero che facesse quella nascere con qualche brutezza et sconciatura. Et se l'istessa madre ricevesse premio accioché operasse con medicamenti di disperdere et che perciò disperdesse, etiam che la creatura non fosse animata, deve essere punita alla pena di morte come assassina.

Ma quando ne i casi predetti et altri simili non seguisse la morte d'alcuno, tutto ciò che fosse stata procurata con l'atto prossimo, bench'il delitto sia de gli atrocissimi, nondimeno per la general consuetudine che non si punisce all'ordinaria l'affetto per l'effetto come già s'è detto, li rei o delinquenti si punirebbono all'extraordinaria di galera, bando et altro ad arbitrio secondo la qualità del fatto et delle persone.

Et per maggiore destintione del presente negotio si diche che tre sorti di veleni si ritrovano. Il primo è di sua natura cattivo e dà la morte, ma composto con altre sostanze si fa buono et medicinale. Et però si permette ai medici ciroichi , speciari, marascalchi et altri simili che l'adoperino per medicamento et salute delle persone, ma però i speciari sono in

([Www.treccani.it/enciclopedia/triaca](http://www.treccani.it/enciclopedia/triaca))

123 L. Priori, *Prattica...* in G. Chiodi - C. Povolo, *L'amministrazione...*, pp. 166-168

obligo nel venderlo usar ogni esquisita diligenza conoscendo a chi lo vendono et particolarmente intendendo et informandosi in che et a che effetto il comprator lo vuole usare et adoperare perché mancando di questa diligenza in caso che succedesse o morte o altro disonzo sarebbe severamente punito secondo l'arbitrio del giudice. Il secondo si domanda nocivo et permane sempre nocivo. Il terzo è quello che si compone malitiosamente nel mal operare. Et di queste ultime due sorte per nessun modo non sene può tenere in casa, salvare né vendere in alcun modo concedere sotto pena capitale, quando che perciò ne seguisse la morte d'alcuno come s'è detto [...]»

Leggendo la meticolosa descrizione che il Priori fa dell'omicidio per avvelenamento si comprende come tale modalità di soppressione della vita umana fosse considerata tra le più abiette e la ragione potrebbe ricercarsi anche in quella mancanza di “onore” che una morte data con uso di arma invece concepisce in un'epoca in cui duelli e spadaccini vanno di moda. La condanna inoltre non inferisce solo sull'esecutore materiale, ma anche su colui che ha dato il preparato tossico, a chi con atto colposo uccide una donna per procurato aborto dovuto all'ingestione di materia venefica, ai dottori che la usano dolosamente e perfino anche a chi avvelena la gente attraverso la vendita di cibi avariati; insomma una condanna a tutto campo che punisce un reato particolarmente odioso. In effetti la somministrazione dolosa del veleno dipinge un quadro di codardia del Fillonico, quadro esaltato anche dal dolo con il quale egli cerca di procurarsi un alibi fingendo di bere il vino dalla stessa coppa. La condanna violenta per morte data col veleno può anche risalire al fatto che una società maschilista come quella dei secoli in esame non poteva accettare metodi che normalmente venivano usati dalle donne, la storia ne è piena di esempi (Cleopatra, Lucrezia Borgia, ecc.).

Il Priori classifica il veneficio come *homicidio proditorio*¹²⁴ e così facendo esalta la componente di tradimento insita nelle modalità con cui l'assassino (mancato nel nostro caso) tenta di uccidere la vittima designata alla quale viene a mancare uno dei massimi componenti della possibilità di difendersi, vale a dire la percezione del pericolo immediato;

¹²⁴ *Ibidem* pag. 154. «L'homicidio proditorio si dimanda quello quando che uno, fingendo d'esser amico dell'altro senza che preceda alcuna nimicitia, et seco caminando o conversando, tradendolo, l'ammazzi. Et questo tale appunto si chiama traditore perché sotto specie d'amicitia offende quella persona incauta che di lui si fidava, et per amico teneva, come anco si può chiamare quello che doppo fatta la pace et reconciliatione col suo nimico, fidandolo, col praticare et conversare seco, senz'altro nuovo accidente l'offendesse, et ammazzasse. [...]»

esiste una “lealtà” anche nei delitti più efferati, ma in questo caso il dolo inizia e non finisce con l'offerta del vino avvelenato, continua con l'insistere per la seconda bevuta, con il tentativo esecrabile di dimostrare, da parte del Fillonico che pure lui beveva quel vino senza averne danno fingendo invece di ingerirlo ma accostandolo solo alle labbra, e infine, quando si accorge del fallimento allora ogni ricerca di alibi cade e esplode nelle minacce aperte verso il d'Ambrosio.

E' evidente, con questa dinamica dei fatti, la presenza della premeditazione, fattore aggravante ieri come oggi in ogni procedimento per lesioni o omicidio. Vale però la pena di riflettere su cosa veramente si debba intendere per premeditazione, valutazione che ancora e da sempre è lasciata alla discrezionalità del giudice.

Afferma Gabriele Consiglio in un suo saggio che «*La premeditazione è problema psicologico, perché rappresenta la disposizione naturale e la capacità dell'uomo di allineare in un dato spazio di tempo i propri mezzi di difesa e di aggressione per il raggiungimento di un fine*»¹²⁵.

Nel comune pensare tale definizione viene a configurare la presenza di un meccanismo complesso e più o meno lungo nel tempo atto a creare le condizioni perché si possa attuare con successo l'azione desiderata; non è così semplice! Non esiste azione umana che non sia pensata, valutata e voluta, se si escludono determinati riflessi nervosi a sollecitazioni di tipo meccanico; il processo può durare per tempi indefiniti: anni la preparazione di un furto complesso, giorni l'attuazione di un atto di vendetta, istanti la reazione ad un'offesa, ma sempre con la presenza di riflessione e valutazione del come si debba agire.

A prima vista sembrerebbe allora che la premeditazione aumenti le possibilità di successo dell'azione criminale e nel contempo diminuisca le possibilità di difesa della vittima che si troverebbe ad affrontare una minaccia coordinata in ogni suo aspetto,

Interessante allora appare, e per quanto mi riguarda condivisibile, la tesi del Consiglio che assegna maggiore efficacia all'azione immediata ed impulsiva che a quella premeditata; in quest'ultima il tempo che passa tra la formazione del disegno criminoso e la sua esecuzione è fonte di imprevisti che spesso non consentono il compimento del crimine; nel delitto improvviso il soggetto agisce con tutti i mezzi che in quel momento ha a disposizione e che il fattore tempo non può far diminuire di efficacia non essendocene tra

125 G. Consiglio, *La premeditazione...*, p. 9

pensiero ed azione se non in termini di reazione psichica valutabile in frazione di secondo.

Nel delitto premeditato l'esito "positivo" è vincolato a tutta una serie di condizioni pensate e programmate che devono realizzarsi sia per il soggetto attivo che per quello passivo.

Proviamo a traslare questa riflessione sugli accadimenti del processo in esame,

Il d'Ambrosio (la vittima) avrebbe dovuto sorseggiare il vino avvelenato comodamente seduto al tavolo dell'osteria, invece esce con un amico, il Fillonico, che avrebbe continuato a versare vino, è costretto a prolungare la sua azione criminale all'esterno, dove è facilmente scoperto dal compagno del d'Ambrosio; questi viene soccorso immediatamente e curato da un medico, altro incidente di percorso che una coltellata inferta dal Fillonico avrebbe risolto, del resto anche in questo caso la sua reità è palese e confermata dai testimoni ivi compreso il venditore del veleno.

In conclusione, afferma il Consiglio, il problema della verifica della premeditazione sta nel porla a confronto con l'indole dei motivi a delinquere, un esempio anche piuttosto di attualità: vi è chi uccide dopo aver "premeditato" per onore, per amore, per eutanasia dopo aver a lungo sofferto un dissidio interiore e sarà questi più esecrabile di chi con impeto ha ucciso per futili motivi, usando violenza carnale o per abiezione?¹²⁶

Un'ultima riflessione d'ordine antropologico si impone per valutare l'azione del Fillonico: egli tenta di eliminare l'avversario per mantenere il proprio *potere*, perché alla fine il denaro, il prestigio sociale, l'onore, tutto viene condensato in quest'ultimo termine presente in ogni scontro sociale anche di dimensioni modeste come quello che avviene tra i due notai.

5.9. FONDO: Consiglio di X- Processi - Processi Criminali Delegati

BUSTA UD 34 - rapina a danni di Giacomo Giovanni Pezzetta oste di Buia

Anche in questo caso protagonista e vittima dell'assalto dei banditi è un oste, precisamente il padrone dell'osteria sita in Borgo di Tomba a Buia.

Il fatto avviene verso l'alba del 22 Settembre 1782 quando quattro persone armate fino ai denti, dichiarandosi Ministri di Giustizia, bussano violentemente tanto da scardinarla, alla porta del locale dove dormiva l'oste Giovanni Battista Pezzetta *quondam* Zuanne al quale viene chiesto di dare cibo e bevande; in effetti una volta entrati nell'appartamento situato al piano superiore, i quattro, accampando una fantomatica ricerca di merce di contrabbando, fanno man bassa degli averi dell'oste, il quale, sotto la minaccia di un coltello piantato ai fianchi non può reagire a quelli che all'atto della testimonianza davanti al Giudice al Maleficio di Artegna, riconosce come la banda dei fratelli Zavattini da Madrisio di Fagagna, evasi dalla galera, una delle tante bande che come più volte ribadito infestavano la Patria del Friuli durante il XVIII secolo.

La rapina a mano armata continua al piano superiore dove i malviventi, condotti dal Pezzetta, svegliano e derubano il fratello e la cognata dello stesso uscendo subito dopo; al termine della testimonianza il Pezzetta informa il Giudice che la banda sarebbe stata vista nella descrizione fornita dal *passador* (traghettatore) del passo di Pinzano e ciò conferma la forte mobilità dovuta alla perfetta conoscenza dei luoghi dei banditi locali.

In questo caso l'emergenza più significativa è fornita dal reato di rapina a mano armata che andremo a commentare avvalendoci ancora una volta della descrizione tratta dalla “*Prattica Criminale*” del Priori per porla poi a confronto con quella fornita da Sofo Borghese, magistrato di Cassazione, al fine di rilevarne le più significative differenze, calcolando che tra le due riflessioni corrono circa tre secoli di storia giudiziaria.

5.9.1. La rapina e l'estorsione

Descrive Lorenzo Priori¹²⁷

«*Del latrocinio*

Fin' hora s'è detto del furto semplice, cioè di quello che non sia congiunto con altro

127 L. Priori, *Prattica ...* in G. Chiodi - C. Povo, *L'amministrazione ...*, pp. 192-193

delitto più grave. In questo capitolo si dirà di quel furto composito, congiunto con altro qualificato, come sarebbe il sacrilegio, il tuor la robba d'altri con violenza, con rottura di porte o altro, quello che menasse via la moglie d'un altro et gli portasse via anco la robba, nel qual caso si punirebbe et come ladro et come adultero, et altri simili, attendendosi sempre al maggior delitto col punir li delinquenti della maggior et più notabile pena.

Il qual furto composito si può dividere in tre spetie. Il primo si dimanda improbo, quando che s'entra in casa con frattura¹²⁸ di porte, spogliandola delle robbe. Il secondo si dimanda improbissimo, ch'è lo spogliar le persone alla strada senza però occasione et offesa corporale il qual si dimanda latrocinio semplice et per lo più si fa nelle vie occulte, in luoghi remoti et in tempi illeciti. Il terzo è improbissimo sopramodo, quando che nelle strade o case, li scelerati non contenti della robba ammazzano anco li padroni di quella, et perciò si chiamano questi ladroni famosi, de' quali se n'è parlato nell'homicidio commesso per latrocinio.

Avvertendo che, quando il furto è con frattura di porte, di case, incendio, o in altro modo, è necessario, prima che si proceda più oltre doppo havuta la denontia o querela, che consti del delitto descrivendo particolarmente il luogo rotto o abbruggiato.

Vi è anco la rapina, ch'è quando uno pubblicamente rapisce la robba d'un altro, la quale si fa in due modi, cioè con la forza et senza, con l'arme et senza arme.

La pena del latrocinio in cadauna spetie è della morte, ma più alterata quanto è più alterata la spetie del latrocinio. Vedasi quanto s'è detto nel capitolo dell'homicidio per latrocinio et le leggi in questo proposito 1574 15 aprile, 1578 24 luglio, 26 settembre, 1580 20 maggio, 26 settembre 1585, per le quali è provisto con prudentissimi ordini all'estirpatione e presa de tali scelerati, dando premio et liberatione de bandi alli captori de sudetti ladroni et di quelli che commettono sforzi, rapine, homicidii, violenze, danni così nella robba come nelle persone, depredationi, svaleggiamenti alla strada o incendi etc.»

S'impongono allora alcune riflessioni su questa analitica descrizione che il Priori fa di quello che, in epoca contemporanea, nominiamo delitto di rapina e che più avanti verificheremo nei tratti essenziali:

- il Priori distingue il *latrocinio* dalla *rapina* sulla base della pubblicità dell'evento:

rapina è solo quella che con o senza uso della forza, armata o no, avviene nella pubblica via e che sembra essere di minor gravità rispetto al latrocinio forse perché in quest'ultimo caso viene violentata la sacralità del domicilio e la pace familiare;

- sembra che le modalità con cui deve essere applicata la pena capitale debbano essere correlate all'ingiuria inferta alle persone durante la commissione del reato in una applicazione desueta per quell'ordinamento giuridico, di una specie di legge del taglione;
- le ultime righe riprendono leggi cinquecentesche sul "*liberar bandito*", ovvero la concessione della libertà a chi, detenuto o imputato per reati non gravissimi avesse concorso alla cattura dei criminali. Secondo molti storici e giuristi l'applicazione di questo disposto legislativo avrebbe invece concorso alla diffusione del banditismo.

Passiamo ora alla sintetica descrizione, di come nell'attuale ordinamento giuridico venga considerato il delitto di rapina.

I reati di rapina (art. 628 C.P.) di estorsione (art. 629) e ricatto (art. 630) costituiscono i reati più gravi contro il patrimonio in quanto in essi vi è sempre presente la componente di violenza fisica o morale alla persona, costitutiva di elevato *vulnus* alla pace sociale; sono reati tipici del fenomeno del banditismo che rinvia la società in cui essi vengono commessi in maniera significativa ad una connotazione di barbaro primitivismo¹²⁹.

Elementi essenziali del delitto di rapina sono la sottrazione fraudolenta della cosa mobile di proprietà d'altrui al fine di ottenerne ingiusto profitto e la violenza. La violenza è il fatto costitutivo del delitto di rapina e spesso generatrice di altri reati quali lesioni o addirittura omicidio; basta anche la semplice minaccia per configurare il delitto di rapina quando essa sia tale che "*il danno minacciato, con parole ed atti, espressamente o tacitamente, sia tale da turbare o diminuire la libertà psichica o morale di una persona di normale resistenza*"¹³⁰.

Il danno evidentemente si riferisce a due aspetti dell'azione criminosa, vale a dire all'azione contro il patrimonio della vittima e parimenti all'azione lesiva dell'incolumità della stessa o contro la sua libertà individuale a seconda che si agisca con violenza fisica diretta o semplice minaccia.

129 S. Borghese, *Furto...*, pp. 297 e segg.

130 Cass. 25 Marzo 1969, ric Camuglia, in *Cass. pe. Mass.ann.*, 1970, p.641

Questo citato è il caso di rapina propria, si ha invece rapina impropria quando la violenza, usata nell'immediatezza della sottrazione della cosa, è finalizzata alla volontà dell'agente di mantenerne il possesso o di garantirsi l'impunità e di norma avviene in due momenti ben distinti: è il caso ad esempio del ladro che inseguito dal derubato lo minaccia per garantirsi la fuga.

Come si ha modo di dedurre, mettendo a confronto la dizione della *Prattica* del Priori con l'attuale norma penale, le differenze non sono sostanziali: *mutatis mutandis*, con tre secoli di differenza il reato viene configurato dalla contemporanea presenza di due elementi: la sottrazione fraudolenta di un bene mobile e la violenza esercitata allo scopo.

5.10. FONDO: Consiglio di X - Processi - Processi Criminali Delegati

BUSTA UD 50 - fascicolo contro Antonio Fanuto e Valentin Mestron per minacce nei confronti di due esattori del fisco

Si legge dalla relazione del Caporale di Campagna, Antonio Filipin, che la sera del giorno 3 Marzo 1791, lo stesso si portava, assieme al collega Pietro Moro, in Mereto del Tomba, presso l'osteria di Nadalin Zamparo, per incontrare alcuni Capi di Comun, Degano e Giurati, per concordare assieme le modalità di esazione di debiti dovuti dagli abitanti del paese al Capitolo dell'Abbazia di Rosazzo e far loro leggere ed approvare il mandato ricevuto, cosa che ottiene senza problemi particolari.

L'incontro, spiega l'ufficiale, era indispensabile in quanto precedenti esecuzioni coatte avevano dato luogo a disordini ed infatti all'osteria, egli osserva che comincia a convenire una moltitudine di popolo in atteggiamento minaccioso.

Ottenuto, quindi, l'assenso al prosieguo dell'azione di riscossione, i due ministri escono per ritornare verso le 23 allo stesso locale pubblico ove si attendevano di trovare i richiesti debitori per il saldo del dovuto; si trovano invece di fronte a tre persone armate e mascherate, secondo la relazione, “alla schiavonesca”¹³¹ che minacciose chiedono lumi sulla legittimità della loro azione oltre a pretendere le somme già riscosse; alla fine rinunciano alla pretesa sul denaro, ma vogliono vedere il mandato consegnato dal Capitolo dell'Abbazia ai due ufficiali per autorizzare le esecuzioni; uno dei tre, il Fanut, si fa consegnare l'originale e ne fa trascrivere una copia andandosene con i due compari continuando a minacciare il Filippin.

Forse i tre erano stati inviati su richiesta dei paesani che erano già stati costretti a pagare e che si ritenevano vessati dal fisco, cosa generalizzata in tutto il territorio della Repubblica e che da tempo aveva dato luogo a disordini anche cruenti.

Il Fanut, arrestato il 10 Aprile 1791, giustifica il mascheramento in quanto la sera in cui era avvenuto il fatto era la sera di Giovedì grasso e lui era stato chiamato a partecipare ad

131 dal greco *Slabos* e del neo-latino *Sclavus* per indicare i territori balcanici già bizantini e finiti sotto il dominio dei popoli slavi durante il VI e VII secolo. Nella Serenissima il termine comprendeva gli abitanti non latini della costa e dell'entroterra dell'Adriatico Orientale che servivano lo Stato mediante corpi di fanteria inquadrati nella Marina veneta. Da sempre furono considerati i fedelissimi di San Marco, il loro motto era “*ti con nu e nu con ti*”. Vestivano di colore cremisi, con berretto di pelo, giacca e panciotto con alamari, pantaloni attillatissimi, scarpe di feltro e portavano una sciarpa azzurra pendente in vita ove tenevano appesa la loro arma principale: una grossa spada denominata *schiaivona*

una lotteria paesana con premio di animali, ma ci andavano in tre e muniti di armi da fuoco?! Con una certa dose di contraddizione afferma nel suo *costituto de plano*¹³² che la gente si era lamentata con loro perché le azioni coattive erano state condotte in giorno di festa. Afferma il Fanut che era toccato a lui controllare il mandato in quanto il maggior esperto tra i tre a parlare “la lingua veneta” e, richiesto in tal senso dai paesani, di essere garante di una sorta di legalità che non appariva del tutto conforme alle regole, infatti i due ufficiali sono accusati anche di aver mangiato e bevuto senza pagare il conto. Importante è la lampante discordanza leggibile nelle dichiarazioni rese da vari testi, tra cui l'oste Zamparo, sul numero delle persone effettivamente operanti contro i ministri del fisco e sulla reale minaccia che la loro azione aveva comportato: concordano solo sulla visione richiesta e ottenuta del documento e sulla rinuncia alla restituzione del denaro riscosso da parte dei tre personaggi.

E' l'unico che, sia pure dando una versione personale dei fatti, ammette la propria attività violenta, il Mestron suo compare, ad esempio, nega ogni addebito e nega addirittura di conoscere il Fanut; lui si era recato all'osteria attratto, come tanti altri, dalla confusione e per pura curiosità, lo afferma con decisione rispondendo alle domande che gli vengono poste.

Questo fascicolo mette in mostra l'importanza della materia fiscale nel mantenimento o nella lesione alla pace sociale nonché l'importanza delle testimonianze in un meccanismo processuale come il rito inquisitorio che su di esse si basa quasi esclusivamente non essendo ancora apparso il regime legale della prova; infine sembra il caso di citare il ruolo del mascheramento durante le feste di Carnevale, la sua genesi e il suo adattamento ad azioni illegali

5.10.1. Il fisco

Per comprendere immediatamente la concezione che il governo della Dominante aveva del fisco e il rapporto che su tale tema teneva con i propri sudditi, possiamo attingere

132 G. Chiodi-C.Povolo, *L'Amministrazione...*, pp. 87 - 91: «...Il processo offensivo si apriva con il *costituto de plano*, e cioè con l'interrogatorio che il giudice rivolgeva sia all'imputato che a quello che era stato arrestato [...] è tale interrogatorio a delineare il profilo dell'imputato e a consigliare il giudice sui passi successivi da intraprendere [...] un secondo interrogatorio dunque veniva rivolto a colui che era stato arrestato. Si trattava di un *costituto* (oppositore) che mirava ad opporre direttamente all'imputato le sue responsabilità sulla scorta di quanto era emerso nella fase informativa del processo...»

alla splendida premessa che Luciano Pezzolo fa al suo libro “*Il fisco dei veneziani*”¹³³.

Rileva lo studioso che presso il Palazzo dei Camerlenghi era collocato un dipinto del Tintoretto datato 1567, denominato *Madonna dei tesori*,¹³⁴ che raffigurava al centro tre magistrati inchinati davanti alla Madonna, al Bambino ed ai santi Marco, Teodoro e Sebastiano.

L'iconografia raffigura i tre magistrati che al pari dei Re Magi recano in dono un sacco presumibilmente contenente del denaro, sacralizzando in questo modo la raccolta del capitale pubblico che il Governo realizzava attraverso la leva fiscale: il prodotto del fisco è dono al cielo!! E' una concezione che spiega bene come nel plutocratico governo veneziano la tassazione traeva legittimità da un preciso riferimento religioso che non lasciava dubbi sulla natura sacra del dovere di ogni suddito di contribuire economicamente al destino della Repubblica: l'obbligo di pagare le imposte era obbligo religioso, quasi un sacramento.

Pezzolo poi richiama un altro celebre quadro, *Due esattori d'imposte*¹³⁵ di Marinus van Reymerwaele, per far comprendere invece quale fosse l'atteggiamento del popolo a fronte delle richieste spesso esose e collocate al di là delle possibilità di mantenere livelli minimi di sussistenza.

E' iconologia dai toni grotteschi in pieno stile fiammingo: il primo personaggio sta aggiornando un registro delle imposte dimostrando burocratica indifferenza ai problemi che la riscossione delle stesse comportava per i ceti meno abbienti della popolazione, mentre il secondo conta le monete raccolte con sguardo sospettoso ed avido, splendida raffigurazione del sospetto e dell'avidità che spesso connotavano il rapporto tra il fisco e il contribuente non infrequentemente posto ai confini della vera e propria estorsione. E' un atteggiamento che trova ampio riscontro leggendo il comportamento della popolazione e dei tre personaggi armati che sfidano e minacciano i due ministri, inviati ad esigere crediti fiscali, pur in possesso di regolare mandato da parte del committente, che ricordiamo essere il Capitolo dell'Abbazia di Rosazzo, crediti non onorati e probabilmente dovuti a gabelle e livelli su fondi di proprietà delle stesse; rammentiamoci che l'ambiente che fa da sfondo alla vicenda è come al solito l'ambiente rurale.

Ed è su questa società che almeno fino al Settecento si nota un forte squilibrio nei livelli di imposizione dovuti ad un complesso meccanismo di tassazione sulle proprietà

133 L. Pezzolo, *Il fisco...*, pp. 7 - 9

134 attualmente esposto alle Gallerie dell'Accademia in Venezia

135 dipinto nel 1540 oggi conservato alla National Gallery di Londra

fondiarie che gioca a favore dei proprietari cittadini piuttosto che dei contadini¹³⁶.

La compilazione dei valori imponibili fatta dalle realtà locali offre ampi spazi alla manipolazione ed agli illeciti commessi su una popolazione sempre più collocata ai limiti della sopravvivenza e costituisce la principale causa di diffidenza verso il meccanismo fiscale del governo centrale e, nel contempo, di sollevazioni popolari anche cruento¹³⁷. In effetti la principale causa di sollevazione si individuava non tanto nei livelli di imposizione, che lo Stato centrale nel corso dei secoli dal XVI al XVIII tenderà a rendere più equa nei confronti del contado, quanto nelle quote aggiuntive richieste ai contribuenti e intascate, non sempre legalmente dai vari intermediari, ecco una valida spiegazione di quanto accadde a Mereto del Tomba. Non che fosse illegale la natura di queste “provvigioni” dovute per un'opera di intermediazione tra Stato e contribuente che spesso comportava ulteriori oneri finanziari, illegali erano sovente le modalità con cui venivano richieste, spesso, come si accennava dianzi, ai limiti dell'estorsione, con documenti privi di regolarità; ed ecco al di là dei comportamenti minacciosi il motivo per cui il Fanut e soci chiedono di vedere la documentazione probatoria del credito che peraltro mancava di data, requisito oggi indispensabile per garantire la legittimità degli atti.

Quindi problema nella correttezza della richiesta fatte dai ministri esattori e problema nella possibilità di manipolare le quote imponibili spesso dovuta alla pressione esercitata da proprietari cittadini che tendono a scaricare parte della quota di tassazione da loro dovuta per la proprietà di fondi rustici sui coltivatori del contado.

Elemento catalizzatore di disordini è quindi il comportamento delle autorità locali, più che dello stato centrale timoroso di qualsiasi episodio che potesse infiammare il rapporto con le comunità dello Stato da Terra, ma in particolar modo dal comportamento spesso violento della massa variopinta di esattori fiscali verso i debitori. Si cita una sintetica testimonianza in tal senso di tre Sindaci inquisitori, Gerolamo Grimani, Marin Garzoni e Alvise Emo espressa verso la fine del loro mandato in Terraferma:

136 C.Povolo, *Nella spirale...*, in G.Ortalli, *Bande...*, p. 35: «Uno dei risvolti più preoccupanti, determinati dalla penetrazione fondiaria cittadina nelle campagne, era quello fiscale. Gli estimi generali che costituivano la base impositiva delle imposte dirette e che determinavano le quote di ripartizione tra la città e il Territorio non venivano rinnovati se non per molti decenni nel frattempo, per la mancata registrazione dei passaggi di proprietà avvenuti dalla campagna alla città, sui comuni rurali venivano a gravare quote impositive che erano ben lontane dal riflettere la loro effettiva, ed ora alquanto diminuita proprietà fondiaria»

137 L. Berlinguer - F.Colao, *Crimine...*, pp. 225-235

«Un turbine di soldati, fanti ed esattori si sparge per le ville e per le case, seminando il terrore fra i contadini insolventi nei riguardi del fisco»¹³⁸

Sempre rivolgendo l'attenzione a quanto descritto negli atti del processo, rileviamo come la presenza degli esattori costituissero un elemento di grave *vulnus*, estraneo alle consuetudini locali e che feriva profondamente i taciti rapporti di legalità che *ab imemorabili* tenevano coeso il sistema locale anche sotto il profilo economico, basti pensare ai complessi sistemi di regole che consentivano lo sfruttamento equo di pascoli, prati, boschi ed acque. Ogni sommossa apparentemente dovuta alla pesantezza degli oneri fiscali deve per quanto appena espresso essere allora studiata e valutata in base ai rapporti di potere preesistenti nella comunità.

5.10.2. Le testimonianze

riprendiamo in parte quanto descritto nel capitolo relativo al rito inquisitorio per valutare il peso della prova testimoniale nel suddetto rito che, rammentiamo, non fa ricorso ad ulteriori elementi di prova come nel caso del rito accusatorio: nel rito, tipologia di procedimento del tutto carente di garanzie verso l'imputato, le testimonianze svolgono un ruolo decisivo così come il loro uso del tutto disinvolto; si può vedere al riguardo come le deposizioni trascritte dal procedimento in oggetto divergano totalmente le une dalle altre sia nei riscontri oggettivi (numero dei partecipanti, minaccia armata, tipo di richieste effettuate) sia nella valutazione del carattere degli inquisiti ove il giudizio positivo si scontra con valutazioni negative riconducibili ad una matrice delinquenziale.

Si può ben comprendere il clima in cui i testi (*de visu e de auditu*) venivano a deporre citando per sintesi quanto descritto in merito da Pietro Zamboni, pratico vicentino tra il XVI e XVII secolo: il giurista fornisce una serie di indicazioni sulle modalità di interrogazione dei testi e della compilazione dei relativi verbali. Una volta generalizzato il teste si doveva passare alla collocazione temporale dell'evento delittuoso, anno, mese, giorno e se possibile anche l'ora, procedendo poi dapprima con domande di carattere generale per poi transitare lentamente al particolare; testi *de auditu*, venuti a conoscenza dei fatti in quanto riportati da altri, avrebbero dovuto garantire l'affidabilità delle loro fonti, mentre per i testi *de visu* risultava essenziale, oltre che la descrizione dell'evento, anche

138 ASV, Senato - Provvedimenti da terra e da mar, b. 302 (15 ottobre 1772)

l'identificazione non equivoca del presunto reo tramite il confronto sui dati somatici dello stesso, sui dati di paternità e maternità, verificando anche gli eventuali rapporti di amicizia o di parentela dei testi con l'inquisito.

Particolare singolare, se necessario, i testi potevano essere sottoposti a (lieve) tortura; il giuramento veniva prestato con formula, di solito in latino, articolata prima dell'interrogatorio.

Il teste, pertanto, agiva in uno stato di totale soggezione all'inquisitore, sottoposto ad una serie di domande serrate, quasi sempre poste con tono intimidatorio rilevabile anche dalla semplice lettura dei verbali e con la prospettiva di passare dal ruolo di testimone a quello di imputato alla prima contraddizione: tale modalità di carattere intimidatorio è del resto una delle tante componenti di un procedimento processuale che si basava più sul giudizio finale che sul reale accertamento della verità, un rito che tendeva alla verità processuale, costruita più da testi, inquisitori e ove concesso da difensori, che sulla realtà degli avvenimenti effettivamente accaduti.

Il brano riportato di seguito e ripreso integralmente dalla “Prattica Criminale” di Lorenzo Priori¹³⁹ ci dà una sintesi esaustiva dell'aria che respirava il malcapitato durante l'interrogatorio:

«...a questo modo in un istesso tempo s'essaminano li testimoni e sopra la verità del delitto et sopra la diffamazione. Avvertendo il nodaro, nel prendere dette informazioni, che scrivi ogni particolare de i detti et deposizioni così in favore del fisco come del reo, procedendo et inquirendo cautamente, et havendo da loro testimoni prima che scriva la serie del fatto, occorrendo molte volte che li rei, havuta la pace con gli offesi, convengono insieme et fanno produrre testimonii a destruzione del loro delitto et a delusione della giustizia.

Però quando li testimoni per li loro detti si rendessero sospetti, devono essere interrogati diversamente sopra le circostanze, procurando di coglierli in parole, dimandandogli sìil tempo era chiaro o nuvoloso, con che veste era vestito colui del quale deponessero et altre simili interrogationi, astringendoli anco in tal caso a dar sicurtà quando fossero sospetti di subornazione...»

139 L. Priori, *Prattica...*, vol. I, p.115

Se si confrontano queste parole con le modalità degli interrogatori condotti nella documentazione in appendice ne vediamo il chiaro carattere paradigmatico, una sorta di manuale del bravo inquisitore.

5.10.3. *Il mascheramento a Carnevale*

Innanzitutto una sintetica ma esaustiva definizione di quella che è l'anima del Carnevale, scegliendo tra le tante quella fornita dal prof. Augustin Redondo¹⁴⁰

«...c'est en effet in flot d'images mythiques qui envahit notre esprit: une communauté en liesse participant globalement à la fête, une fraternité festive retrouvée, un rejet grâce au pouvoir du masque et du déguisement, de toutes les entraves imposées par la vie ordinaire et les normes sociales, des corps libérés retrouvant les cycles premiers du grand manger, du grand boire et de la sexualité, un renversement du monde qui modifie toutes les perspectives et porte aussi bien sur le sexe que sur les fonctions hiérarchiques, et dominant le tout, une joie populaire bruyante, omniprésente, signe de cette libération et de cette remise en cause des pesanteurs sociales...»

La trasgressione carnevalesca è fatta di liberazione dai riti quotidiani, dall'inversione dei ruoli, dalla negazione della realtà e dall'apoteosi del surreale in una concezione pagana del passaggio dal gelido vissuto invernale con il suo rallentamento delle attività al calore della primavera; la festa determina il passaggio dalla morte alla vita in un ideale e singolare parallelo con la morte e la resurrezione del Cristo, un ponte simbolico gettato tra Natale e Pasqua.

Da qui nasce il simbolismo del mascherarsi collettivo: l'etimologia di “maschera” risulta incerta, ma sembra derivare dal termine *masca* (fuliggine, fantasma nero esteso poi al significato di morte) o dal medesimo termine tardo latino traducibile in “strega”; secondo le tradizioni popolari allora, durante gli equinozi e i solstizi primaverili gli spiriti dei morti riapparirebbero sulla terra e la maschera, il contatto con i vivi simboleggerebbero lo spirito di resurrezione che si esprimerebbe tramite la rinascita della natura: l'insieme delle maschere allora altro non sarebbe che il mondo dei morti che si riaffaccia a quello dei vivi, metafora del ciclo vitale della natura. In particolare nel mondo rurale le mascherate confermerebbero

140 A. Redondo, *Le carnaval...*, in M. Chiabo - F. Doglio, *Il carnevale...*, p.23

il collegamento col mondo magico dell'aldilà in una società intrisa di riti apotropaici destinati ad esorcizzare le forze negative della natura e consentire il sicuro procedere di semina e raccolti.

E' evidente, allora, che il richiamo che il Fanut fa al travestimento “alla schiavonesca” non è semplice momento di difesa in quanto indossato durante il periodo di carnevale, ma conferma di un mascheramento, che pure lasciando scoperto il volto, consentisse da un lato, il travisamento della propria identità, ma dall'altro si rifacesse a riti ed usanze che in quel periodo assumevano, per la società rurale in cui i fatti si verificano, importanza somma, poco o nulla importa se poi detto travestimento fosse stato funzionale anche ad azioni di violenza.

5.11. FONDO: Consiglio di X – Processi - Processi Criminali Delegati

BUSTA UD 52 - fascicolo contro Giobatta Maria Bearzotto, oste a capo di una banda di briganti, per attentato alla vita del Conte Livio Collossis in Meduna

Il conte Collossis, nobile udinese, è oggetto di possibile tentato omicidio per mano di un sicario in quanto Soprintendente per la riscossione di un particolare tipo di imposta indiretta detta “del soldo per boccale di vino”. Con atto del 7 febbraio 1792 emanato dai Deputati della Patria del Friuli e dal Sindaco della Contadinanza, organismo rappresentativo della società rurale presso il Parlamento della Patria, il conte era stato nominato responsabile per la gestione e riscossione dell'imposta sopra indicata. Tale imposta sarebbe oggi definita come “imposta di scopo” in quanto l'ammontare del percepito doveva essere destinato ad interventi ben definiti, nel nostro caso il mantenimento del medico condotto presso la comunità di Meduna ovvero il riattamento delle strade pubbliche.

Sul piano pratico l'ammontare del gettito riscosso dall'oste avrebbe dovuto essere versato all'incaricato del conte, Giobatta Michiel, per la destinazione all'uso previsto.

Poiché *nihil sub sole novi*, l'oste Bearzotto, già soccombente in una causa analoga, è ancora una volta trascinato in tribunale dove subisce la condanna a risarcire il dovuto e questo suscita un profondo sentimento di vendetta nei confronti del Michiel ma soprattutto del conte che nel disegno criminale dell'oste dovrà essere soppresso per mano di sicario. A tal fine l'oste architetta un piano diabolico, falsificando, come poi sarà dimostrato in giudizio, la scrittura del conte e redigendo una lettera falsamente firmata da un non meglio identificato Giacinto Forti che affermava la volontà del nobile di sopprimere l'ipotetico sicario, tale Giobatta Fabris detto Lucca, il quale a sua volta per difendersi dalla minaccia avrebbe dovuto uccidere il conte. Una specie di delitto perfetto *ante litteram!* Il Fabris, però, avvedutosi di una chiara anomalia nella scrittura della lettera del 20 Agosto 1793, la sottopone al giudizio di un notaio il quale conferma il falso che verrà ulteriormente affermato da un a perizia ordinata dall'ufficio dell'Avogaria a due periti calligrafi e condotta tramite comparazione della lettera con altri atti sicuramente scritti di pugno dall'oste malfattore.

Il 24 agosto 1793 l'oste viene arrestato per la malversazione e il tentato omicidio del conte.

Di buon interesse la lettura dell'” allegazione” del Bearzotto, oste ristretto in

carcere, scritta sicuramente da un giureconsulto, che fa ben comprendere, nella sua parte iniziale, quali fossero le condizioni di un imputato sottoposto al rito inquisitorio.

La linea difensiva si basa sulla parziale ammissione del rancore provato nei confronti del Collossis per la denuncia fatta nei suoi confronti, ma soprattutto, come del resto si può leggere in qualsiasi allegazione di qualsiasi altro processo sempre redatte secondo metodologie ormai standardizzate, sulla tenace contestazione di ogni punto a lui imputato nel corso del *costituto opposizionale* da parte dell'inquisitore, contestazione volta a stravolgere la logica dell'impianto accusatorio: i soldi della tassa non erano stati versati perché destinati non alle strade ma al mantenimento del medico condotto, la perizia grafica è fallace in quanto pur dovendo ammettere che la scrittura sembra la sua non può che affermare con convinzione che la lettera è stata redatta da altri “simulando la sua scrittura”.....e così via! Del resto bisogna dire che l'imputato sottoposto a rito spesso non conosceva neanche i capi d'accusa mossi contro di lui e quindi queste modalità di contrasto all'opposizione fatta dal rappresentante della Giustizia costituiscono le uniche possibilità a sua disposizione per tentare di salvarsi da pene durissime.

Dalla lettura del presente fascicolo possiamo rilevare alcuni aspetti degni di breve commento che sono: l'imposta del soldo per boccale, la perizia calligrafica, aspetto del tutto nuovo in questo nostro viaggio tra delitti e pene, e infine possiamo provare a rispondere alla domanda se sotto il profilo antropologico giuridico si può definire vendetta quella esercitata dal Bearzotto, affrontando ancora ma sotto un'ottica diversa il problema della vendetta.

5.11.1. Imposta del soldo per boccale di vino

Una delle classiche imposte indirette che colpiva con un soldo il boccale di vino venduto al minuto, come già accennato, oggi sarebbe la classica “imposta di scopo” attivata per far fronte ad impegni straordinari e ben definiti nel tempo a cui doveva contribuire tutta la comunità in quanto detti impegni consistevano nella fornitura di servizi di interesse pubblico come la sistemazione delle strade o il mantenimento di un medico dedicato alla comunità. Le difficoltà d'incasso e la incerta affidabilità di chi era *in primis* destinato all'esazione, gli osti di paese, rendevano incerto il risultato voluto: buona parte dell'incasso, pur riscosso dai clienti, veniva occultato dagli osti disonesti come il citato Bearzotto.

Inoltre era una imposizione particolarmente iniqua in quanto imposta indiretta e quindi non collegata al reddito individuale, ma al consumo e soprattutto destinata a colpire

gli strati sociali più bassi della popolazione che «...devono ricorrere alle pubbliche osterie, mentre proprietari e benestanti non fanno uso del vino che si vende, ma rendono soddisfatti i loro consumi col vino di particolare ragione...»¹⁴¹.

Altro aspetto negativo di questa tipologia di imposizione è dato dal fatto che, anche una volta conseguito l'obiettivo prefissato, l'imposta continuava ad essere applicata come del resto succede ai giorni nostri.¹⁴²

5.11.2. La perizia grafologica e calligrafica

La perizia effettuata sulla lettera fraudolentemente scritta dall'oste Bearzotto, è fatto nuovo che troviamo in questo viaggio antropologico giudiziario per cui vale la pena di soffermarsi con alcune riflessioni: innanzitutto come fosse considerato il falso, limitandosi alla scrittura, nella Repubblica di Venezia al tempo di cui si tratta, sempre richiamandoci ancora alla preziosa guida della “Prattica Criminale” del Priori, dice il giurista:

«La falsità è una mutatione di verità, facendo parere le cose false vere et le vere false, et finalmente una cosa che manca di verità. Questo delitto di falso è sommamente odiato dalle leggi poiché da i falsari non sono né anco sicuri gli innocenti, et però per la frequenza di questo gravissimo delitto qual'è nel numero de pubblici che cadauno del popolo benché non habbia interesse può accusare li delinquenti vengono per particolare leggi et statuti severamente puniti. Si commette questo enorme delitto in più et vari modi, ma prima si diranno li principali, et poi discorrerassi sopra gli altri, che sogliono occorrere. Principalmente si commette falsità intorno li testimoni, né gli instrumenti et scritture, et poi intorno alle monete...»¹⁴³

Anche la semplice falsità sulle scritture è considerata delitto grave, tanto grave che se un documento falso fosse stato prodotto in giudizio pregiudicando il corretto ragionamento del giudice, la pena sarebbe stata afflittiva, corporale o addirittura capitale, mentre se il falso avesse provocato nocumento solo nei rapporti tra persone la causa diventava civile e poteva essere sanata con semplice accordo monetario tra le parti. Ma come può essere provato che il documento è falso? Si è visto nel caso in questione che i

141 BCU, ms. 1004

142 F. Bianco, *Nobili castellani...*, p. 37

143 L. Priori e la sua Prattica... in G. Chiodi - C. Povolo, *L'amministrazione...*, p. 215

periti, già indirizzando sulla base della denuncia, i propri sospetti verso il Bearzotto, avevano empiricamente confrontato la scrittura della lettera incriminata con altre sei lettere scritte di pugno dal Bearzotto stesso rilevandone la conformità e quindi la falsità della lettera, attenzione non di chi l'aveva scritta, mentre l'oste tende a far rilevare la falsità dell'estensore che aveva imitato la sua scrittura.

Il semplice confronto non sarebbe oggi sufficiente a costruire una perizia compiuta¹⁴⁴, la grafologia è una scienza che scopre attraverso i segni della scrittura le differenti abitudini, pregi e difetti di ciascuno di noi, dunque si può stabilire con assoluta certezza che due individui non possono scrivere con linee eguali e quindi è impossibile copiare alla perfezione la calligrafia di un'altra persona, ecco perché al giorno d'oggi la firma digitale non ha ancora sostituito la mano umana. La diversa scrittura esprime inoltre la diversa indole degli individui, noi non sappiamo, risalendo agli atti del processo, se i due periti nominati dall'Avogaria fossero stati messi a conoscenza del carattere del Bearzotto, anche se presumiamo di no in quanto questo avrebbe in qualche modo anticipato l'esito della verifica: teniamo anche presente che qui il lavoro non è stato compiuto da grafologi ma da due periti calligrafici, la differenza è sostanziale. Perizia calligrafica e grafologia sono scienze sorelle, ambedue si basano sullo studio della scrittura: nella prima non interessa, però, il carattere della persona quanto l'autenticità della scrittura come in effetti è nel caso in esame; è una scienza esatta che studia la forma dei segni, la pressione della mano, la qualità dell'inchiostro e con cosa si è scritto: è lavoro difficile in quanto spesso anche ad un esame non superficiale non si distingue la differenza tra vero e falso ed è lavoro delicato in quanto, come abbiamo rilevato, influenza direttamente il giudizio del giudice dando dignità di prova al documento esaminato sia che esso sia autentico sia che sia falso.

Nella dottrina moderna si è dibattuto se il perito debba attenersi esclusivamente al reperto grafico o servirsi, in aggiunta, di notizie inerenti alla personalità del presunto falsario attraverso l'uso di strumenti extra grafici¹⁴⁵; l'Ottolenghi considera due tipologie:

- il criterio storico;
- il criterio antropopsicologico¹⁴⁶.

144 A. Csanyi, *Manuale ...*, pp. 2 e segg.

145 B. Vettorazzo, *Grafologia...*, p. 22

146 S. Ottolenghi, *La perizia ...*, p. 36

Il primo riferito a fatti e testimonianze raccolti nel corso del dibattimento, il secondo alla personalità dell'esaminato ...

L'autore tende a considerare più sicuro il secondo criterio, ma limitando il campo d'indagine del perito alla mera scrittura e considerando le indagini sulla personalità dell'imputato di competenza degli organi inquirenti; questo anche perché la conoscenza da parte del perito della personalità dell'imputato potrebbe alterare l'obiettività del riscontro puramente tecnico che è tenuto a condurre sul reperto calligrafico

E' da tenere presente che tanto più due scritture si assomigliano tanto più esiste la probabilità che una delle due sia falsificata, in effetti l'obiettivo del falsario è quello di ricondurre l'imitazione il più possibile ad una rappresentazione identica all'originale ed è in questo tentativo che tradisce l'ansia dell'inganno che sta creando: le linee sono tremolanti, appaiono spezzate e con linee staccate una dall'altra.

E materia particolarmente complessa dove paradossalmente la disponibilità di mezzi sofisticati aumenta l'incertezza proprio in quanto rileva una serie di particolarità non identificabili ad esempio ad occhio nudo e che complicano il giudizio del perito, del resto non esiste una regola per stabilire se una presunta falsificazione, notevolmente simile all'autentico, sia dovuta a perfetta capacità di imitazione oppure è grafia vera prodotta sotto effetti emotivi contingenti che ne alterano impercettibilmente le caratteristiche. I due tecnici di fine Settecento esprimono certezza proprio in quanto la loro perizia avviene per semplice confronto con altri documenti sicuramente del Bearzotto, ma in genere più l'esame è approfondito e più è corretto attenersi ad un giudizio basato su criteri di probabilità che il giudice integrerà poi nel proprio convincimento avvalendosi delle altre emergenze processuali (prove, testimonianze e quant'altro)

5.11.3. E' vendetta quella dell'oste?

La lettura del macchinoso sistema posto in atto dal Bearzotto per far sopprimere il conte Collossis per mano di sicario e i presunti torti subiti dall'oste a seguito delle denunce per malversazione depositate dal nobile udinese ci porterebbero facilmente a usare il termine "vendetta" per definire il comportamento criminale del mancato omicida; ma è corretto sotto il profilo antropologico-giuridico usare questo termine in questo caso? Per rispondere compiutamente a questa domanda si deve prima verificare sia pure sinteticamente cosa si debba intendere per vendetta sotto il profilo dell'antropologia giuridica, proviamo a

valutarne alcuni aspetti significativi.

Una delle definizioni classiche della vendetta la considera come una grave infrazione commessa ai danni di un soggetto appartenente ad una comunità terza che provvederà a sanare il torto subito tramite una risposta spesso ritualizzata.

E' istituto principale del meccanismo sanzionatorio nelle società a potere diffuso e lo era anche in quelle a potere centralizzato sino a quando lo Stato assunse il monopolio della sanzione tramite l'applicazione della pena: oggi sopravvive nel diritto consuetudinario in quello che Pigliaru definisce "antidiritto"¹⁴⁷.

Sotto questo profilo allora, e qui incontriamo la prima forse più importante differenza con l'episodio oggetto del procedimento in esame, la vendetta è sempre affidata al gruppo, condotta verso un appartenente del gruppo avverso e applicata in forma ritualizzata.

Costituisce una forma di risoluzione del conflitto, trasversale ad ogni società o religione, si pensi ad esempio all'applicazione delle Legge del Taglione (*quissas*) nella Sharia islamica dove al colpevole viene inflitto lo stesso danno subito dalla vittima e la pena viene richiesta da un gruppo individuato da norme precise di familiari maschi (*aquila*) all'autorità pubblica che provvede alla pratica esecuzione.

In questo caso appare un altro dei requisiti che di solito contraddistingue il meccanismo della vendetta: la parità! Cioè non solo l'eguaglianza tra danno subito e inferto, ma anche l'appartenenza di vittima e condannato alla medesima classe sociale e non sembra che l'oste Bearzotto appartenga allo stesso lignaggio del conte Collossis!! E' comunque istituto a forte connotazione maschilista; in molte regioni italiane quando una famiglia subisce un danno di sangue tocca ai maschi agnati lavar l'offesa in pari modo dando luogo a faide che si prolungano anche per decenni perdendo la caratteristica originaria di ricomposizione del conflitto e determinando invece bagni di sangue tra famiglie rivali.

In altri casi la vendetta non è necessariamente riparazione di un'offesa subita individualmente, ma costituisce difesa della dignità del gruppo di appartenenza, tipico il caso della vendetta mafiosa¹⁴⁸; in questo caso lo sgarbo subito mette in discussione il prestigio e la pretesa superiorità del mafioso e della cosca o drina alla quale esso appartiene con grave pericolo per la sopravvivenza della stessa; la vendetta allora scatta automaticamente per ristabilire l'equilibrio messo in discussione e si pone come obiettivo

147 R. Sacco, *Antropologia...*, pp. 317 -3 19

148 L.M. Lombardi Satriani, *Il silenzio...*, pp. 32 e segg.

principale l'assolutezza della norma mafiosa trasgredita concretizzandosi con pene connotate da una precisa simbologia nell'esecuzione del ferimento o dell'omicidio, inoltre l'azione deve avere piena pubblicità per ristabilire il livello di potere non tanto del singolo individuo ma del clan cui appartiene. E anche in questa riflessione si è ben distanti dalle modalità con cui il Bearzotto stava progettando il suo crimine.

Interessante infine qualche riflessione su vendetta e pena nello Stato moderno: sono due concetti simmetrici l'uno all'altro, lo Stato cui è consegnato dal popolo il monopolio della violenza, separa il criminale dalla società imprigionandolo o eliminandolo fisicamente nella pena di morte, in ogni caso sostituendo all'idea di retribuzione quella di riparazione; la pena allora risponde ad una logica diversa dalla vendetta basata quest'ultima sulla reciprocità e sullo scambio così come avviene nell'applicazione di forme di diritto consuetudinario o religioso. Lo Stato moderno nato dalla rivoluzione illuminista distingue la pena dalla vendetta, la prima separa l'individuo dal resto della società, la seconda ha funzione retributiva verso i gruppi offesi tanto che non infrequentemente si esprime attraverso sistemi di compensazione del danno che richiamano più il mondo civilistico che quello penale.

E' evidente, ora, che il disegno criminoso ideato anche se non portato a termine dall'oste non si può definire "vendetta" nell'accezione antropologico giuridica del termine, ma costituisce semplice atto di offesa per porre l'antagonista, in questo caso il conte Collossis, in condizioni di non offendere ulteriormente con denunce o altro; nessuna volontà riparatrice di conflitto quindi, ma al contrario eliminazione fisica del "nemico".

5.12. FONDO: Consiglio di X - Processi - Processi Criminali Delegati

BUSTA UD 52 - fascicolo contro Antonio Pompeo, Giovanni suo figlio, Angela moglie e madre per l'interfezione di Leonardo Menegazzi

Il fatto cruento ha luogo la sera del 16 Novembre del 1793 a San Vito (PN) nell'osteria di Bernardo Gregoris detto *bagatello* dove due bassi ministri della Comunità, Giovanni e suo padre Antonio Pompeo, stanno giocando a carte con l'oste.

La ricostruzione dei fatti diverge sensibilmente nelle due versioni fornite: quella di padre e figlio e quella di alcuni testimoni citati nella relazione del Luogotenente al Consiglio di Dieci.

Secondo i primi l'entrata nel locale di tale Leonardo Menegazzi di Tauriano di Spilimbergo (PN), di ritorno da Venezia, accende in Giovanni Pompeo il sospetto, divenuto brevemente certezza, che il forestiero fosse un bandito e che fosse suo dovere arrestarlo; avvisa il padre ed ambedue cercano di immobilizzare il Menegazzi la cui reazione provoca però l'uso da parte di Giovanni Pompeo di un coltello acuminato con il quale colpisce per ben quattordici volte lo sventurato. Con l'aiuto della madre il moribondo viene portato dai due presso la loro casa dove in breve muore e il corpo viene ricomposto nella cappella dell'ospedale per consentire l'ispezione cadaverica che verrà fatta da un chirurgo la cui relazione allegata agli atti conferma la violenza dell'omicidio.

Diversa la versione del padre della vittima il quale afferma davanti all'inquisitore che il figlio era in possesso di una ingente somma di denaro non più ritrovata, tesi che sembra suffragata anche da alcune testi che videro trascinare il corpo del morente dentro la casa dei Pompeo e udirono madre e figlio commentare con crudele freddezza la morte dell'infelice. Tutto questo avvalorerebbe la tesi dell'omicidio a scopo di rapina. Sono tesi contrastanti che gli atti a disposizione non chiariscono, di certo noi possiamo rilevare che i due birri hanno quantomeno commesso secondo la logica comune un palese e violento abuso di potere, ma lo si può veramente definire tale sotto il profilo antropologico-giuridico?

5.12.1. L'abuso di potere

È una tipologia di reato non configurabile secondo i criteri dell'epoca in cui è avvenuto il fatto, ma possiamo provare ad applicare quanto prevede la dottrina giuridica attuale in merito per verificare se nel comportamento dei due sbirri ne ricorressero gli

estremi.

Innanzitutto bisogna tener presente che è indispensabile considerare la presenza di un confine quasi mai netto tra la fedeltà che il pubblico ufficiale deve dimostrare nel rispettare e far rispettare le leggi dello Stato e nella garanzia al rispetto ed all'incolumità non solo fisica quale diritto inviolabile di ogni cittadino anche se in condizione di colpa presunta o accertata. Ecco allora che si pone il problema della opportunità e delle modalità di utilizzo del sistema repressivo e sanzionatorio del sistema penale che lo stato mette a disposizione del pubblico ufficiale che ha il dovere di far rispettare la legge¹⁴⁹.

Allora ci si dovrà riportare alla concezione di abuso di potere come la constatazione di un atteggiamento o modo di agire per mezzo dei quali un soggetto fa cattivo uso del potere che l'ordinamento gli ha conferito consentendogli l'uso legittimo dello stesso; è evidente che detto atteggiamento configura sicuramente una fattispecie criminosa. Se i due Pompeo usano del potere di arresto con eccesso colposo di violenza tale da condurre addirittura alla morte del soggetto terzo non v'è dubbio alcuno sull'eccesso di potere che in questo caso si accompagnerebbe all'omicidio preterintenzionale o addirittura volontario.

Diverso paradossalmente il caso dell'omicidio conseguente alla tentata rapina, dove non si rileva che i due si fossero fatti riconoscere come birri ed intimato l'arresto; in questo caso non vi è alcuna emergenza di abuso di potere proprio per la motivazione testé esplicitata. Ne consegue che la dimostrazione del potere conferito al pubblico ufficiale deve avere rilievo pubblicistico conferito al medesimo dall'ordinamento giuridico vigente; allora nel caso dei due Pompeo si può, alla luce della dottrina giurisprudenziale vigente, escludere l'ipotesi del reato in questione poiché i soggetti, sicuramente investiti di un potere atto ad esercitare la violenza legalmente riconosciuta dallo stato, non si sono serviti in alcun modo dello stesso nel tentativo di arresto, nessuna esibizione di mandati, nessuna intimazione verbale, nessuna richiesta di aiuto al pubblico presente per la neutralizzazione di un soggetto ritenuto pericoloso, in definitiva nessun comportamento caratterizzante la condotta di un pubblico ufficiale nell'esercizio pieno delle sue funzioni, nulla che realizzi la condizione di abuso di potere ove è indispensabile la presenza di un *quid pluris* dato da una qualsivoglia utilizzazione dei poteri conferiti.

149 L. Stortoni, *L'abuso...*, pp. 3 e segg.

Capitolo sesto

IL BANDITISMO

6.1. In generale ...

In questo capitolo e nel prossimo, andremo ad approfondire uno dei due temi che ci sembra abbiano avuto maggiore rilevanza socio-antropologica nei casi in precedenza esaminati e commentati: il banditismo ed il contrabbando. Il primo per cercare di individuarne le cause sociali che, nel periodo considerato di *Ancien Régime* e di fine della Repubblica di Venezia, lo hanno fatto diffondere, il secondo sia per la rilevanza penale che comportava il furto del denaro del Principe, che per la funzione di ammortizzatore sociale che in particolare per le classi più povere esso costituiva.

In questo capitolo, dedicato al banditismo del singolo, ma meglio ancora dei gruppi criminali, cercheremo di valutare il fenomeno seguendo tre direttrici:

- dapprima una valutazione generale sul rapporto tra marginalità, vagabondaggio, criminalità e sul brigantaggio in genere;
- a seguire alcune riflessioni sul concetto di devianza, come essa si formi e di quali condizioni sociali necessiti per svilupparsi;
- in conclusione una breve disamina su come, nel periodo storico in cui si sono sviluppati i fatti oggetto di processo, si manifestasse il fenomeno del banditismo nell'area della Repubblica di Venezia, in particolare nella Patria del Friuli.

Si inizia, quindi, dal fenomeno del banditismo cominciando col cercare di rispondere alla domanda “quale è”, se c'è, il nesso tra marginalità, vagabondaggio e criminalità per bande. Possiamo farlo in quanto, nell'avanzata Età Moderna ai così detti “marginali” si dedica una parte della storiografia che per lunghi secoli aveva tralasciato di considerare questa realtà, vuoi per mero disinteresse a dare voce a chi voce non aveva, ma anche perché, come nel Medio Evo, i poveri non avevano alcuna rilevanza sociale e tanto meno economica, erano un fenomeno endemico e accettato con indifferenza dalle classi dominanti occupate dal ben altri problemi come guerre, crociate, usurpazioni e quant'altro.

Questa grave lacuna storiografica, rendendo estremamente difficoltosi metodi di studio quantitativi, ha indirizzato la ricerca sull'aspetto sociale della povertà e della marginalità ottenendo come primo risultato la conferma che la violenza era elemento normale della vita quotidiana e che il furto, con o senza violenza, era il reato maggiormente commesso e si manifestava come il più importante fattore di desocializzazione¹⁵⁰. Il processo di esclusione sociale è confermato sia dalla lettura delle biografie dei singoli imputati, abbondantemente recidivi in detta fattispecie di reato, che dal fatto che la frequenza dei crimini e di particolari crimini avveniva in ambienti circoscritti ove quello che oggi chiameremmo “delinquente abituale” si trovava più a suo agio nel manifestare comportamenti devianti ed asociali, basti pensare a come l'osteria fosse uno dei principali luoghi di progettazione del crimine. E' così che lentamente il singolo, adottando uno specifico modo di vivere entrava in un gruppo asociale, tracciando una delle ipotesi sulla genesi della devianza che illustreremo più avanti.

Tutti i casi esaminati vedono i banditi transitare per la taverna in quanto la taverna era la scuola di avviamento alla criminalità. La stessa denominazione che ne veniva data negli archivi giudiziari è sintomatica di quanto fosse certa la relazione taverna-crimine.

Apprendiamo da Bronislaw Geremek¹⁵¹ che negli archivi giudiziari la taverna era:

«...il «Tempio dell'Anticristo», il «templum diaboli», la «navata della controchiesa». È il luogo dell'allegria e del non lavoro, il luogo sacro al gioco e al divertimento...».

Per il gruppo di banditi la taverna sostituiva la famiglia, tra sodali si instauravano rapporti strettissimi simili a quelli di parentela, talvolta più stretti, attraverso il collante dell'omertà; la taverna era il luogo della memoria e della consacrazione definitiva a “uomo di rispetto”, vi si progettavano i crimini, si distribuiva il bottino dei colpi già commessi, si saliva o si scendeva in una efferata scala dei valori da “corte dei miracoli”.¹⁵²

150 “Nell'unico registro criminale dello Châtelet a Parigi che si conservi per il Trecento, è accusato di furto il 67 per cento degli imputati” da Y. Lahners, *Crimes et criminels au XIV siècle*, in *Revue historique*, CCXL (1968) pp. 325-338;

151 B. Geremek, *Uomini...*, p. 88

152 «*c'est hostel de gloutonie, Plain de trestoute ribaudie, Recept de larrons et houilliers, de bougres, de faulx monnoiers*» (trad: ... è ostello di furfanteria, pieno di ogni ribalderia, rifugio di ladri e dissoluti, di sodomiti e di falsari...) da *Le Roman de Renard contrefait*, a cura di G.

Sul piano psicologico l'osteria era il luogo ideale per consolidare l'esistenza criminale, sanzionava l'anomia sociale fornendo modelli di cultura peculiari e oggettivamente idonei ad un comportamento fuori e contro le regole del vivere civile dando vita ad una forma di anti società; era il rifugio del vagabondo. Sofferamoci a riflettere come la semplice attribuzione del termine "vagabondo" costituisse marchio d'infamia tanto che a poco a poco il vagabondaggio venne configurato come vero e proprio reato senza grandi verifiche sulla presenza anche della semplice attitudine a delinquere; era il vagabondaggio che, in Età Moderna, costituiva il vero attentato alla pace sociale: non più gli ultimi come figli di Dio nella concezione francescana, ma vere e proprie minacce all'ordine costituito tanto che negli atti legislativi dell'epoca si rileva un intenso sforzo dottrinale teso a chiarire la distinzione tra mendicanti (i veri poveri) e vagabondi. Era la stessa dinamicità geografica che marchiava il vagabondo di un marchio di pericolosità sociale; l'abbandono della società di appartenenza, della famiglia, dei legami parentali, il rifiuto, quasi sempre opposto, all'offerta di lavoro¹⁵³ "doveva", nella concezione giurisprudenziale della prima Età Moderna, restringere il vagabondo in una concezione di infamia tale da equipararlo *sic et simpliciter* ad un soggetto criminale: l'ignoto, lo sconosciuto fa paura! Ecco allora che si passa dal marchio d'infamia ad una sistematica e violenta repressione; l'attenzione al vagabondo come autore di delitti diventa ossessione e ne troviamo ampia prova nel diffondersi di una vasta letteratura in merito; si citano qui alcuni testi tra i più famosi editi tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo: il "*Liber Vagatorum e lo Speculum Cerretanorum*" di Teseo Pini, nel Cinquecento, i "*Propos rustiques*" di Noël du Fail e la "*Fraternite of Vacabondes*" di John Awdeley; nel Seicento si diffonde l'abbondante produzione picaresca spagnola, per finire con "*Il Vagabondo*" di Raffaele Friaroro (di fatto la traduzione dello scritto del Pini con qualche modifica ed aggiunta di poco conto).¹⁵⁴

E sono solo una piccola parte di una vera e propria documentazione della realtà sociale in cui nei secoli si era mosso il mondo nomade della marginalità. Ne esce la foto di

Raynaud e H. Lemaitre, Paris 1914, II, p. 46

153 Cfr. R Zepakov, *Ocerk istorii ugovnogo zakonodatelstva a brodiazestve i niscenstve ve Francii* (Saggio di storia della legislazione civile sul vagabondaggio e la mendicizia in Francia), Moskva 1917, tratto da B. Geremek, *Uomini...* p. 94) dove l'autore riscontra un'evoluzione nell'atteggiamento di fronte al vagabondaggio: all'inizio viene considerato come un rifiuto di lavorare e una mancanza di professione ben definita, poi nel corso del Cinquecento, si fa strada la distinzione fra mendicante valido, stabilmente residente in un luogo e il vagabondo senza fissa dimora, tale distinzione è sempre rispecchiata dalla diversa punizione comminata alle due categorie

154 B. Geremek, *Uomini...*, p. 103

un individuo asociale, completamente avulso dal mondo che lo circonda e per questo dedito a tecniche di sopravvivenza sempre o quasi oltre i limiti della legalità in maniera tale da annullare la differenza tra chi viveva di espedienti e chi commetteva veri e propri atti di brigantaggio. E a proposito di differenze annullate si impone un'ulteriore riflessione: il vagabondo è quasi sempre di estrazione contadina per nascita, sostenuto spesso dalle masse rurali che vedevano nelle bande una possibilità di combattere con le armi la situazione di degrado in cui il Potere le confinava, ma proprio nella forza della brutale violenza usata, il brigantaggio paradossalmente perdeva contatto con la classe sociale di provenienza; afferma ancora il Geremek¹⁵⁵ che:

«...il brigantaggio poteva rasentare la rivolta sociale, poteva rappresentare uno degli aspetti dei movimenti contadini, non va però certamente equiparato alla ribellione o alla lotta di classe. Le sue strutture fondamentali derivavano da specifici processi di marginalità sociale, e le sue radici come quelle della maggior parte di tali processi, affondavano nella patologia sociale...»

È una mirabile sintesi che spiega come il mondo rurale e quello del banditismo, spesso in contatto tra loro, restavano divisi per valori, programmi, socialità e quant'altro li potesse differenziare come gruppi.

E' comunque nella seconda metà del Settecento che in Europa acquisirono una dimensione particolarmente rilevante il vagabondaggio e la malvivenza, indicatori di tensioni sociali in gran parte collegate all'ondata di pauperismo che investì il continente provocata dall'inversione del rapporto morti/nascite prevalendo queste ultime sulle prime; in particolare fu nelle zone meno colte e più povere che tale fenomeno si fece sentire maggiormente.¹⁵⁶; ed è contro tale fenomeno che si organizzarono e legiferarono gli Stati nazionali con atteggiamento ondivago tra assistenza e repressione, ma comunque lontano ormai dall'etica medievale che imponeva il vincolo di carità verso il diseredato:

«...homeni vagabondi che non cavano il viver loro e vestir, o da sue entrate o da qualche onesto esercizio o arte, e specialmente quelli che servono per bravi,

155 *Ibidem*, p. 105

156 F. Meneghetti Casarin, *Malviventi ...*, p. 391

accompagnando particolari con le armi...»¹⁵⁷

Una descrizione che identifica una qualche dinamicità nella figura del vagabondo e che, ritornando alla seconda metà del XVIII secolo, crea uno stereotipo del genere non necessariamente privo di mestiere anche se ai margini della legalità, ma, soprattutto minaccia all'ordine costituito che agisce prevalentemente di notte trascorrendo le sue giornate in gran parte all'osteria: il posto non gli serve esclusivamente per nutrirsi ed abbandonarsi ad abbondanti libagioni ma anche per carpire la realtà del luogo, spesso edotta da colloqui con osti troppo ciarlieri o addirittura conniventi, e programmare così la sua attività delinquenziale.

Vale forse la pena di richiamare ancora l'importanza della diversa concezione del vagabondo che si aveva tra Età Medievale ed Età Moderna; durante la prima, la figura spesso veniva identificata con quella del mendicante se non addirittura con quella più nobile del pellegrino a cui veniva offerta ospitalità gratuita in nome di quel Dio che stava dalla parte dei reietti; in Età Moderna col lo sviluppo dei mercati e dei commerci, al contrario, si fa strada l'idea che chi non partecipa all'aumento della ricchezza nazionale lavorando per una buona parte del giorno è individuo detestabile ed emarginato dalla società verso la quale assume un atteggiamento che oggi definiremmo parassitario¹⁵⁸.

D'altro canto è anche vero, però, che un filo comune lega per certi aspetti le due concezioni; sia il pellegrino o mendicante medievale che il bravo o fuorilegge dell'Età Moderna hanno in comune l'errare, il non avere una residenza fissa: il termine stesso *vagabundus* trova la sua etimologia nel verbo *vagari*, errare.

Tale digressione si è resa necessaria in quanto, per quanto ci riguarda, le leggi veneziane non facevano molta distinzione tra lunghi e brevi spostamenti: per la magistratura veneta chi era senza fissa dimora era vagabondo *tout court* e quindi sottoposto alle particolari, severe norme che a detta categoria venivano applicate in crescendo sino alla fine della Repubblica.

Si può pensare che questa determinata opposizione ai nullafacenti trovi la sua genesi anche nell'intima edificazione di uno stato, come quello veneziano, che fino alla fine dei suoi giorni ebbe motivo di esistere in quanto costruito su un tessuto produttivo

157 ASV, *Compilazione Leggi*, Serie I, b. 368, c. 44

158 B. Geremek, *Uomini...*, p.139

prevalentemente commerciale e mercantile basato sul guadagno e sul lavoro.

Inoltre, la società veneta di fine Repubblica era ormai diventata una società non più dinamica: la casa, il patrimonio immobiliare difeso più di quello mobiliare, il focolare, il valore della famiglia danno l'idea di una società statica dove i comportamenti del vagabondo che girava di osteria in osteria minando la pace sociale con atteggiamenti spesso minacciosi, in gran parte generati dall'abbondante assunzione dell'alcool, venivano considerati come un pericolo da combattere con leggi sempre più restrittive¹⁵⁹.

Ma perché ci appare così stringente la relazione vagabondo/osteria, vagabondo/bere, vagabondo/ozio. Una tesi difensivista afferma che, in fin dei conti, se una società non produce i presupposti per creare lavoro e genera alti tassi di disoccupazione protratta nel tempo, che impone pause prolungate di inattività, è la società stessa che alimenta il fenomeno attraverso l'incapacità di creare impegni alternativi all'ozio forzato. Se però analizziamo sotto il profilo psicologico i comportamenti di alcuni protagonisti dei fatti descritti in appendice ne ricaviamo l'impressione che non tanto e non solo la mancanza di occupazione dà luogo a fenomeni di violenza, ma questi sembrano generarsi da una forma di ribellione alla disciplina, di ricerca del vivere facile sottraendo con la forza agli altri quello che gli altri con il sudore hanno ottenuto, di rifiutare la privazione della libertà che il lavoro comporterebbe, specie se pensiamo alle condizioni lavorative del XVIII secolo; in più, il manifestare la propria superiorità fisica all'osteria centro anche di aggregazione come già accennato, della comunità dona la “fama”, elemento sul quale si basa il rispetto che così si ottiene ed è proprio dall'attenta disamina degli atti in appendice che tutto questo si evince.

Per ultimo appare necessario chiarire, per completezza di analisi che, se è pur vero che gran parte degli avventori delle osterie e delle taverne appartenevano alla classe dei vagabondi e presentavano forti connotazioni di criminalità, è doveroso fare un cenno anche all'altra faccia del vagabondaggio forse meglio citarlo qui col termine “migrazione”. Un movimento diretto a spostare mano d'opera là dove esisteva il lavoro, dalla campagna verso i centri urbani, i cui componenti non erano grandi frequentatori di locali pubblici se non altro per la necessità di recuperare risorse finanziarie con cui mantenere la famiglia distante; classico il flusso di migranti dalle valli bergamasche, bresciane, cadorine e friulane verso i centri urbani del veneto; in questo caso difficile parlare di vero e proprio vagabondaggio, soprattutto difficile colorare di criminalità questi individui fatti salvi casi particolari.

159 F. Meneghetti Casarin, *Malviventi...*, p. 45

Esisteva anche un'altra forma di marginalità a matrice prevalentemente rivoluzionaria: quella dei contadini ribelli all'ordine costituito dall'assolutismo statale che andavano a formare bande di resistenti, commettendo in particolare reati contro il patrimonio, per trovare l'autonomia di azione, mentre i reati di sangue venivano commessi solo quando lo scontro con i rappresentanti dell'ordine diveniva violento e frontale.

Per completezza citiamo altre due aree di genesi del banditismo, l'una costituita dai gentiluomini banditi e l'altra dai delinquenti comuni spinti chiaramente da pulsioni differenti; i primi spesso trovavano la loro vocazione nella difesa dell'"onore"¹⁶⁰, i secondi, invece, quasi sempre riuniti per bande, erano estranei alla società, anzi spesso costituivano una forma di società separata e chiusa al resto del mondo che si proponeva con tratti distintivi ben riconoscibili; un esempio tra i più significativi ed importanti è l'uso di un "gergo" (il caso dell'*argot* in Francia), che funzionava contemporaneamente sia come collante tra i vari componenti che come lingua incomprensibile al resto della società attraverso la quale tessere le proprie trame. Si staccavano nettamente dai banditi contadini i quali erano assolutamente ortodossi rispetto ai valori tradizionali che spesso intendevano mantenere e difendere anche attraverso l'uso della violenza.

Un'ultima considerazione al riguardo del banditismo e della violenza con cui esso agiva è che, riunito in banda, non costituiva solo forza armata ma anche politica con cui la comunità e le istituzioni dovevano fare i conti; spesso l'assetto organizzativo per quanto primitivo della banda, risultava comunque superiore alle possibilità di controllo dell'ordine pubblico in mano alle autorità, non solo ma in molti casi l'invio di tutori dell'ordine armati comportava scontri e danni superiori a quelli causati dalla presenza spesso endemica della banda di briganti, in qualche modo nota al paese e dalla quale i cittadini tentavano di difendersi in forme non violente.

160 R. Mandrou, *Culture populaire aux 17^e et 18^e siècles*, Ed. Imago, Paris 1985, [...] *une grande présence d'esprit et de jugement, et de l'intrépidité. Mais de fausses idées sur l'honneur, un amour excessif du faste et une ridicule ambition le perdirent [...] Derrière de telles formules se dessine l'idée que le crime est passion: ces accumulations de voleries, sinon de meurtres, sont le fait d'hommes capables de grandes choses, mais dominés par une violence instinctive, qu'ils ne peuvent pas maîtriser [...] mais le bandit n'est point pour autant condamné sans nuances: la passion et sa vocation justicière lui valent excuse, sinon absolution [...]*. (trad.) [...] una grande presenza di spirito e di capacità di valutare, e dell'ardimento. Ma delle false idee sull'onore, un amore eccessivo per il fasto e una ridicola ambizione lo perderanno [...] Dietro tali formule si disegna l'idea che il crimine è passione, questi cumuli di furti, se non di omicidi, sono la sostanza di uomini capaci di grandi cose, ma dominati da una violenza istintiva che non possono controllare [...] ma il bandito non è affatto condannato drasticamente: la passione e la sua vocazione giustizialista gli valgono da scusa se non da assoluzione

Il peso della criminalità in definitiva può essere considerato sotto un duplice punto di vista:

- da un lato l'accumularsi di fatti criminali nella storia della vita dei singoli, quella che oggi chiameremmo fedina penale, ci dà l'indicazione del livello di asocialità cui il singolo individuo è pervenuto naturalmente rapportandolo alla media dei casi ed alla loro omogeneità;
- dall'altro, cercare di individuare la frequenza di atti delittuosi per gruppi sociali o professionali ci può far comprendere quali fossero stati gli stimoli che avevano condotto alla situazione rilevata in un dato luogo e in un dato tempo correlandoli evidentemente all'ambiente in cui i gruppi agivano; in pratica, mettendo in atto questo tipo di metodologia, si può costruire una biografia del criminale, sia su base individuale che di gruppo, cercando di cogliere ed estrapolare da dati statistici le tipologie di processi che hanno determinato i risultati rilevati. Più semplicemente, e a titolo di esempio, se si rileva che in un determinato arco di tempo e in una determinata località i delitti di sangue avvengono in osteria la correlazione potrà essere fatta con l'assunzione di bevande alcoliche, se invece avvengono sulla pubblica strada si potrà pensare alla mancanza di adeguata vigilanza pubblica, sono comunque metodologie che richiedono la paziente e ordinata raccolta di dati statistici da collocare poi nell'ambito dei processi ipotizzati.

Vagabondaggio allora inteso come duplice minaccia all'assetto della società: da un lato in senso etico per il rifiuto ostinato a lavorare che infrange le divisioni funzionali su cui si basa l'ordine costituito e che non è causato solo dalla mancanza di offerta di lavoro, ma spesso dal rifiuto di accettare qualsiasi proposta, ciò che genera il disprezzo delle classi abbienti; dall'altro, gran parte di questo universo, per molti aspetti auto emarginato, trova le sue possibilità di sopravvivenza nel rompere il patto sociale assumendo carattere aggressivo, riunendosi per bande che mirano a demolire le strutture portanti della società attraverso una continua attività delinquenziale.

Dopo aver acclarato che esiste un filo che congiunge il mondo dei marginali a quello dei banditi, ma senza un rapporto diretto di causa/effetto, andiamo a riflettere su quella figura che Eric Hobsbawm definisce "bandito sociale" e quanto essa possa ritrovarsi in

alcuni dei casi che abbiamo conosciuto leggendo i procedimenti penali precedentemente commentati. Ai fini di queste riflessioni possiamo individuare grosso modo tre tipologie di banditismo rurale:

- quello delle bande professioniste del crimine;
- quello dei singoli, semplici rapinatori;
- quello dei banditi così detti sociali.

E cosa differenzia questa ultima categoria dalle precedenti due? Diciamo subito che non esiste una distinzione dicotomica, chi è bandito sociale nella realtà rurale di appartenenza dove magari si oppone con le armi alle pretese del fisco o dei padroni¹⁶¹, in altre realtà come, ad esempio, può essere quella cittadina, diventa delinquente comune; possiamo però verificare che detta forma di trasgressione alla legge (o al Potere?) ha luogo nelle fasi di passaggio tra una società ad organizzazione tradizionale e una moderna dove più marcata appare una stratificazione interna che dà ragione di esistere al banditismo sociale¹⁶²; la successiva, avvenuta modernizzazione, però, toglie ragione di esistere a tale forma di criminalità anche per la difficoltà che le moderne infrastrutture hanno creato alla possibilità di sviluppare quel nomadismo che realizza una delle maggiori armi a disposizione di chi opponendosi con le armi alle forze dell'ordine usa del territorio per fuggire alla cattura; si pensi in Età contemporanea ad esempio al banditismo sardo che caratterizza il Supramonte e si pensi pure ai casi descritti nei processi citati in cui la conoscenza dei luoghi era una delle armi migliori messe a disposizione dei banditi.

Ma chi diventa bandito? Le estrazioni sono molteplici e spesso correlate al periodo storico di cui si fa esame, ma per individuare la composizione sociale del banditismo è d'obbligo fare riferimento alla frangia mobile della società rurale. Quella frangia che impossibilitata per varie ragioni a dare piena occupazione ai propri appartenenti ne abbandona un'eccedenza che andrà a reperire le possibilità di sopravvivenza oltre i limiti di legge e questo succede in particolare nelle aree pastorali e montane.

Gli “ammortizzatori naturali” esistenti non bastano all'autosufficienza e quando

161 ASV, *Consiglio di X - Processi - Processi Criminali Delegati*, b. 50 UD, cc. 1-2

162 E. Hobsbawn, *I banditi...*, p. 13

emigrazione o arruolamento non coprono l'intero ¹⁶³ fabbisogno di risorse ecco svilupparsi il fenomeno del brigantaggio. Possiamo individuare tre condizioni sociali da cui nasce e si sviluppa il brigantaggio di connotazione contadina:

- la prima costituita dai contadini maschi in età post puberale e prematrimoniale dove la mancanza di responsabilità familiari li fa scorrere da forme di lavoro saltuario, al vagabondaggio ed infine all'illegalità;
- la seconda costituita da uomini vagabondi per scelta ad esempio ex militari o soldati disertori;
- la terza da ribelli individualisti che non accettano il ruolo di sottomissione imposto al contadino, uomini che si fanno rispettare e che spesso si trovano tra gli sgherri del signore ove operano ai limiti della legalità.

Ancora possiamo annoverare tra i briganti, i nobili, specie tra i gentiluomini di campagna e delinquenti comuni, i primi spesso operano in difesa dell'onore del casato con metodi più consoni a faida e vendetta che alla lealtà tra contendenti, sono il prodotto di lotte nell'ambito familiare, di fazione, di potere, scontri che producono un gran numero di banditi¹⁶⁴; ad esempio la legislazione dello Stato Pontificio considerava banditi i fuorusciti, cioè quei nobili messi al bando a causa della loro partecipazione a scontri armati di fazioni.

Dopo aver verificato l'estrazione sociale del bandito poniamoci ancora una domanda? Ma come poteva essere identificato al di fuori della ristretta cerchia, in cui agiva e viveva, il criminale? Non esistevano foto o identikit e l'impossibilità di operare una sicura identificazione portava a dubbi, sospetti e atroci errori o ipotesi di errore, si rammenti il caso di Leonardo Menegazzi citato in uno dei casi in appendice. La lettura degli *incipit* dei *costituti de plano e opposizionali* riportati nella documentazione processuale ci conferma che, verso la fine del XVIII secolo, cominciano ad essere raccolti dati somatici e contrassegni personali, metodologia che troverà ampio uso sulla base dell'esperienza napoleonica specie in ambito militare¹⁶⁵ e la cui mancanza fino ad ora, aveva contribuito decisamente ad aumentare l'incertezza sull'individuazione della persona che veramente

163 *Ibidem*, p. 25

164 E.Ciconte, *Banditi e briganti...*, p.27

165 con Napoleone fa la sua comparsa il primo esercito di leva della storia e quindi la necessità di essere in possesso dei dati personali dei componenti

aveva commesso il reato, da cui l'importanza totale delle testimonianze *de visu*¹⁶⁶; infatti la Giustizia di *Ancien Régime* per risolvere i dubbi si avvaleva soprattutto della prova testimoniale, ma anche della pubblica fama (*de auditu*), e del giuramento¹⁶⁷ basta leggere sempre gli atti allegati in appendice.

Ma ancora una volta è la paura dello sconosciuto, del non identificato che crea il timore di avere a che fare con malviventi e allora, compatibilmente con i mezzi a disposizione all'epoca, più amministrativi che scientifici, si dà vita ad una serie di provvedimenti per accertarsi, se non dell'identità quanto meno della provenienza e dell'affidabilità dello straniero:

- Si vieta ai forestieri di sostare in città senza l'attestato *de vita et moribus* del parroco del luogo, elevato a vero e proprio organo di polizia di frontiera tenuto anche a chiarire i motivi del passaggio dell'indagato o della sua sosta; al parroco vanno ad aggiungersi gabellieri, guardiani alle porte, sbirri, addetti al bargello, ecc.;
- ma non è sufficiente, ed allora si fa ricorso a chi per professione entra in contatto sicuramente con i forestieri, cioè osti, tavernieri e locandieri i quali oltre che registrare il nome e cognome dovevano, come obbligo di legge, creare un vero e proprio identikit del personaggio (famiglia, professione, confraternita, parrocchia); si passa quindi da una identità individuale ad una identità sociale sicuramente più affidabile di un nome e cognome magari inventati e più soggetta a controlli oggettivi.

Altro momento di diversità tra l'attuale concezione giurisprudenziale e quella di *Ancien Régime* è la mancanza in quest'ultima del crimine associativo, vale a dire della componente costitutiva di banda armata o associazione per delinquere¹⁶⁸. La concezione

166 leggi N. Zemon Davis, *Le retour de Martin Guerre*, Paris 1982, dove il protagonista abbandona il villaggio di Artigat (Linguadoca) e la giovane moglie, per ritornare 12 anni più tardi e scoprire che un estraneo, Arnaud de Thil aveva preso senza difficoltà il suo posto nella propria famiglia e nella propria comunità rubandogli l'identità

167 cfr. R. Trifone, *Le persone ...* p.189 ed E. Besta, *Le persone...*, p.189

168 L'associazione per delinquere o associazione di malfattori, o secondo altre espressioni presenti in codici pre-unitari, "comitiva armata", "banda armata", ecc. prende forma tecnica per la prima volta nel *Code Pénal* del 1810: "Art. 265: *Toute association de mal faiteurs, envers le personnes et les propriétés, est un crime contre la paix publique.* (trad.) Qualsiasi associazione di malfattori, contro le persone e le proprietà, è un crimine contro la quiete pubblica - Art. 266: *Ce crime existe par le seul fait d'organisation de bande ou de correspondance entre elles et leurs chefs ou commandants, ou de convèntions tendant a rendre compte ou à faire distribution ou partage du*

giuridica di diritto comune era tesa alla parcellizzazione delle fattispecie criminali, tendenza finalizzata a lasciare al giudice una vasta facoltà di interpretazione secondo *arbitrium*, tendenza che le codificazioni limiteranno o annulleranno; pertanto è solo riunendo i vari delitti imputati che si ottiene una concezione di reato associativo che rivela la presenza di banda armata: l'essere banda di per sé non era crimine, crimine era il singolo reato commesso dagli appartenenti o la somma dei reati, ma senza che il vincolo associativo costituisse aggravante o fattispecie di reato a sé stante come nell'attuale dottrina giurisprudenziale.

Vediamo, allora, brevemente, le più significative forme di reato facenti capo al banditismo e che ritroveremo nella lettura degli atti giudiziari contenuti nella ricerca archivistica allegata¹⁶⁹:

- *Latrocinium, riconducibile* all'attuale omicidio a scopo di rapina. In questo caso, secondo molti giuristi prevale il reato di omicidio su quello di sottrazione e pertanto non si può attribuire il *Latrocinium* esclusivamente al mondo del brigantaggio prevalendo la volontà omicida e solo in subordine la spoliazione che comunque deve avvenire congiuntamente al reato di sangue
- *Depredatio* in questo caso le sequenze temporali vengono rovesciate, l'aggressione violenta e armata può, non deve, aver seguito nell'uccisione della vittima che diventa fatto eventuale, in pratica l'attuale rapina a mano armata che può tramutarsi in omicidio
- *Crassatio viarum* è il caso forse più tipico di banditismo e si configura quando i delinquenti stanno in agguato sulla strada in attesa della vittima senza alcuna intenzione premeditata di uccidere o offendere fisicamente; è sicuramente un crimine contro la pace pubblica visto che ha un forte carattere di continuità e recidiva
- *Obsessio viarum* è il crimine che più si avvicina alla fattispecie di reato associativo e si realizza quando più persone predispongono un agguato muniti di armi proprie o improprie atte ad offendere i passanti. E' un crimine *vis publicae* che non ha per

produit des méfaits (trad.) Questo crimine esiste per il solo fatto di organizzare una banda o di corrispondere tra queste e i loro capi o comandanti, o di accordi tendenti a rendere conto e distribuire o dividere il prodotto del malaffare” da M. Sbriccoli, *Brigantaggio...*, in G. Ortalli, *Bande...*, p.479

169 M. Sbriccoli, *Brigantaggio ...*, in G. Ortalli, *Bande ...*, p.479 -489

oggetto i beni ma l'attentato all'incolumità fisica degli aggrediti, costituisce una forma di banditismo particolare tesa ad esempio alla concretizzazione di una minaccia su base estorsiva

- *Diffidatio* è un reato assai attribuibile a forme di banditismo; consiste nella violazione della quiete pubblica attraverso intimidazioni e minacce (incendio, violenza fisica, saccheggio) o con forme particolari quali lo *scopelismo* (getto di pietre sul fondo della vittima), l'*admenatio* (minaccia a mano armata) o la *concussio* («*terror iniectus, pecuniae vel alicuius rei extorquedae causa*»). E' una fattispecie di reato che si attaglia a forme di banditismo attuate per banda strutturata secondo caratteri che oggi definiremmo di tipo mafioso e costruita anche attraverso la unione simbolica degli aderenti, di norma rivolta ad attività estorsive
- *Assassinium* è l'omicidio su commissione¹⁷⁰ crimine di colui che: «*...suscepta ab aliquo pecunia, mediante mandato, alterum occidit...*»¹⁷⁰

Da questa breve tassonomia del delitto si può però, ancora una volta, dedurre che i reati di banditismo sono contrassegnati dall'elemento di allarme sociale, decisivo per l'evoluzione dei primi organici tentativi di nascita della politica criminale aventi inizio nel corso del XVIII secolo e che cominciarono a trovare concretizzazione nelle codificazioni del primo Ottocento. Reati che attentavano alla stabilità sociale e formazione di un'opinione pubblica informata dell'evento dalla stampa quotidiana furono i due fattori che condussero ad una riforma organica della giurisprudenza criminale ivi compresa una diversa concezione della pena da infliggere.

170 Farinaccio, *Praxis et Theoricae Criminalis*, IV, *De homicidio*, q. 123, in spec, II, n. 19 in M. Sbriccoli cit.

6.2. La devianza sociale e la propensione al crimine

Abbiamo già parlato delle teorie di Hobsbawm sul banditismo sociale, che si verificherebbe secondo lo studioso in un preciso momento storico durante il trapasso di una società dallo stato primitivo e familiare a forme moderne di organizzazione: una forma di ribellione che scaturiva ad esempio dalla tensione demografica e dalla relativa instabilità occupazionale trovando ampio spazio nel mondo contadino, il più soggetto a tale tensione, anche per il profondo cambiamento legislativo che tra Sette e Ottocento avviene modificando gli usi civici e forme secolari di regolamentazione consuetudinaria.

L'approccio antropologico al problema, però, andò a correggere significativamente lo schema classista tradizionale superando le categorie del “primitivismo”, dello “spontaneismo” e della “ribellione” collocando invece il banditismo entro forme strutturate e funzionali a fenomeni di eversione sociale: si apriva una considerazione della criminalità compresa in un concetto di “costruzione sociale della devianza”, accostando, qualche volta forse troppo facilmente, i banditi ai vagabondi e agli oziosi, concetto che andava sempre più avvalendosi dell'apertura alle nuove teorie sull'antropologia criminale e sull'igiene mentale (Lombroso)¹⁷¹

Se consideriamo, allora, il banditismo come una forma di devianza, andiamo a verificare sia pure per grandi linee cosa significhi questo stato a cui perviene l'individuo e come vi perviene.

Nell'accezione più semplificata del termine e sotto l'aspetto giurisprudenziale si può definire allora devianza ogni comportamento che viola regole collettive e che comporti per questo una sanzione; le componenti necessarie e sufficienti quindi sembrano essere due¹⁷²:

171 D. Angelini - D. Mengozzi, *Una società ...*, pp. 8-11

172 L. Ferrajoli, *Diritto e Ragione...*, p. 69 si richiamano ancora i già riportati dieci assiomi dell'autore che costituiscono la *summa* del modello garantista di diritto e responsabilità penale e possono aiutare a riflettere sul concetto di devianza sotto il punto di vista prescrittivo come è quello di una legge:

nulla poena sine crimine
nullum crimen sine lege
nulla lex (poenalis) sine necessitate
nulla necessitas sine iniuria
nulla iniuria sine actione
nulla actio sine culpa
nulla culpa sine iudicio
nullum iudicium sine accusatione
nulla accusatio sine probatione

- la violazione di regole scritte o orali (nelle consuetudini);
- la sanzione prevista.

Da questa definizione si può dedurre che la devianza non è peculiarità di certi comportamenti in ogni tempo e luogo ma deriva dalla concezione e dal confine posto tra giusto ed ingiusto dalla collettività in cui il comportamento si esplica e viene giudicato, non è proprietà di un certo tipo di comportamento, ma proprietà attribuita a un certo tipo di comportamento.

Si richiama, la sintesi di quanto appena espresso ben definita da Émile Durkheim:

«...non bisogna dire che un atto urta la coscienza comune perché è criminale, ma che è criminale perché urta la coscienza comune. Non lo biasimiamo perché è un reato ma è un reato perché lo biasimiamo...»

A questo punto occorre riflettere su come conoscere ed analizzare il meccanismo selettivo con cui una società attribuisce la patente di deviante ad un comportamento in quanto la conoscenza profonda dell'origine di detto meccanismo assume importanza maggiore degli esiti del comportamento stesso-

Il sociologo francese considera la devianza come un prodotto normale delle istituzioni,¹⁷³ non patologia, ma valvola di scarico controllata con differenti modalità dalle organizzazioni statuali; del resto secondo alcune teorie, il comportamento deviante dalle norme ha tante più probabilità di verificarsi quando un contesto sociale è invaso da norme confuse e contraddittorie: il rimedio si fa malattia! La società tende a difendersi dagli effetti “dannosi” della devianza, ma ciò non significa allora che tutti gli effetti devianti siano dannosi per il gruppo, un esempio banale: se è norma salutare le persone quando si entra in un ufficio diverso dal proprio, non salutarle è sicuramente deviante rispetto alla norma ma non dannoso; forse è più facile riferirsi alle norme di diritto civile e penale per realizzare subito cosa sia deviante e cosa non lo sia.

Quando si giudica un individuo, e possiamo fare preciso riferimento ai protagonisti delle vicende giudiziarie riportate e analizzate in questo studio, si realizza un vero e proprio

nulla probatio sine defensione

173 E. Durkheim, *Les règles...*,

rito di passaggio attraverso tre fasi¹⁷⁴:

- il *confronto* tra il giudicato e gli organi della società preposti al giudizio;
- il *giudizio* sulla tipologia di devianza (verdetto, diagnosi, ecc);
- la *collocazione* nel conseguente stato di appartenenza, (recluso, paziente e quant'altro).

Se noi mettiamo a confronto la concezione giurisprudenziale e quella socio-antropologica della devianza vediamo che i due mondi non sono così lontani come spesso appare nella distanza che emerge sovente tra le regole del diritto positivo e quelle dei comportamenti umani.

Ne scaturisce una concezione relativistica della devianza: un fatto è deviante in un certo contesto e non lo è in un altro, per dirla secondo gli amanti del positivismo giuridico non esistono *mala in se*, ma *mala quia prohibita*, cioè atti di deviazione sociale perché proibiti ma considerati tali solo nel contesto ove la proibizione ha efficacia: l'esempio più banale è quello del gioco d'azzardo, da sempre vietato o strettamente regolamentato nei pubblici esercizi e limitato ad alcune tipologie, mentre gestito dallo Stato nei casinò è lecito e incoraggiato tramite azioni mediatiche e pubblicitarie.

Come tutti i relativismi, però, anche questo concetto ha subito e subirà profonde trasformazioni nel tempo, si pensi sempre al gioco d'azzardo che appunto, regolamentato da leggi di Pubblica Sicurezza nei pubblici esercizi sin dal Medio Evo, ora viene liberalizzato attraverso l'uso incontrollato delle *slot machines* attivate nei bar, e ancora all'uso dei stupefacenti per i quali in determinati paesi si è creata la norma della “modica quantità per uso personale” mentre in altri per la stessa quantità si rischia la pena di morte; ma oltre al gioco ciò accade anche nei rapporti sociali, si pensi a come l'incesto sia aborrito sul piano etico e condannato sul piano giurisprudenziale mentre in talune società costituisce un arma di difesa dell'integrità delle stesse, così come l'infanticidio nella cultura dei cacciatori-raccoglitori, ecc.

Possiamo inoltre stabilire una prima suddivisione tra devianza primaria e devianza secondaria¹⁷⁵; mentre la prima fa capo alle teorie che si interessano della genesi di un comportamento anomalo rispetto alla normalità, la devianza così detta secondaria è diretta

174 Kai T. Erikson, *Norme ...*, in M.Ciacci-V.Gualandi, *La costruzione...*, pp. 225 - 226

175 A. Quadrio - A.M. Clerici - M. Simionato, *Psicologia ...*, p. 124

ad individuare le caratteristiche principali dei comportamenti deviati, tra queste, evitando lunghe classificazioni non strettamente inerenti al presente studio, si ritiene che l'aggressività sia una delle caratteristiche più esibite dai personaggi protagonisti della ricerca archivistica effettuata e valga la pena di accennare a questa particolarità del carattere individuale e ad alcune modalità con cui essa si esprime.

Non sempre atti socialmente devianti sono connessi ad aggressività, ma nel mondo documentato in appendice vediamo che questa nasce e sviluppa il fatto criminale che diventa oggetto di giudizio penale; proviamo allora a spendere qualche parola anche per quanto riguarda questa proprietà non solo umana ma che negli umani prende aspetti particolari: l'aggressività!

Secondo la filosofa Hannah Arendt¹⁷⁶ l'aggressività viene spesso considerata come un ruolo funzionale allo sviluppo dell'essere vivente così come l'istinto nutritivo o sessuale, ma non necessiterebbe, come questi ultimi, di stimoli esterni per svilupparsi ed è per questo che spesso rimane repressa all'interno della psiche dell'individuo come una faglia dormiente in geologia e come una faglia dormiente spesso si scatena quando l'energia accumulata diventa superiore alla capacità di autocontrollo.

La ragione, che ci differenzierebbe dalle altre specie animali, spesso non è sufficiente a reprimere slanci di violenta aggressività che esplode senza alcun motivo particolare; a livello più generale si pensi a come potrebbero essere usate indiscriminatamente armi di distruzione di massa se non ci fosse un altro protagonista sulla scena del controllo sociale e non è la ragione perché spesso viene offuscata, ma la conoscenza dataci dalla scienza che, facendoci capire quale catastrofico finale avrebbe un processo aggressivo iniziato senza il controllo della tecnica e della cultura, ha per esempio creato il noto equilibrio del terrore ossia l'impossibilità di fatto di portare l'aggressività oltre il confine della controllabilità realizzando distruzioni irreversibili.

Più facilmente, la violenza allora trova catalizzatore nella rabbia ovvero in quel senso di frustrazione che assale quando si realizza l'impossibilità di giungere ad un obiettivo o di rimediare ad un'ingiustizia subita e non si riesce a far fronte con il controllo e il ragionamento: è allora che l'aggressività trova il suo habitat ideale: nella lite tra automobilisti, nella reazione a piccole ingiustizie amministrative, nella reazione della comunità all'arresto ritenuto ingiustificato di uno dei propri componenti, ma anche nella

176 H. Arendt, *Sulla violenza ...*, pp. 65 - 75

difesa da un pericolo grave ed imminente portato alla propria persona o a quella dei propri cari. Singolare la tesi della studiosa che in questo caso considera la reazione violenta susseguente al senso di rabbia come una reazione tipica dell'essere umano e afferma che controllare oltre misura o spegnere la reazione in questo caso vorrebbe dire spogliare l'individuo di uno dei tratti più umanizzanti, proprio la reazione aggressiva causata dal senso di frustrazione per un torto subito o un pericolo imminente; in questo caso l'aggressività agisce con gesto violento e rapido interrompendo il circuito cervello/gesto fisico e conduce al crimine anche se è proibita qualsiasi generalizzazione.

Vengono ora elencate e descritte, a miglior comprensione, alcune teorie sulla propensione al delitto scegliendo, tra le tante, le sei principali¹⁷⁷:

- *la spiegazione biologica*: molte correnti di pensiero, sin dalla nascita delle scienze sociali riconducono la propensione al crimine alle caratteristiche fisiche e biologiche dell'individuo “ghettizzando” in qualche modo i criminali rispetto al resto della popolazione e facendolo su basi ben riconoscibili e misurabili: è teoria assimilabile all'evoluzionismo antropologico che individua lo sviluppo delle persone collocato a diversi livelli di crescita; in tal caso l'ambito entro cui si collocano i soggetti è un ambito di anormalità rispetto al resto dell'universo. Padre di questa teoria, fino a qualche tempo fa connotata da un forte determinismo ora affievolito, è stato Cesare Lombroso¹⁷⁸, seguace delle teorie darwiniane sull'evoluzione della specie che, rilevando nel delinquente abituale una fisiognomica simile a quella primitiva, lo inseriva ai gradini più bassi della scala dell'evoluzione umana. Le considerazioni lombrosiane, già considerate superate, vengono oggi riconsiderate ma non più su base fisiognomica bensì genetica attribuendo la criminalità ad una malformazione cromosomica; comunque anche queste teorie non ricevono ampio consenso dagli studiosi della materia;
- *la teoria della tensione* si basa sul livello di conoscenza più o meno ampio delle norme sociali. Secondo Durkheim l'anomia, ossia la mancanza o meglio la mancata conoscenza delle norme, crea una situazione di conflittualità nella quale nascono e si sviluppano le situazioni di devianza; in altri termini tutto nascerebbe dal confronto tra

177 A. Bagnasco-M. Barbagli-A.Cavalli, *Elementi ...*, pp. 99 e segg.

178 cfr. C. Lombroso, *L'uomo...*,

le tipologie di struttura culturale e di struttura sociale che permeano un determinato tipo di società. Per struttura culturale si devono intendere gli obiettivi riconosciuti di prestigio e le relative regole istituzionalizzate per raggiungerli mentre per struttura sociale vengono intesi i mezzi messi a disposizione dei componenti della società per l'effettivo perseguimento e raggiungimento degli obiettivi. Quasi mai questi due mondi, funzionali l'uno all'altro, risultano coerenti e bilanciati tra loro per cui dal conflitto nascono situazioni diversificate; in questo ambito ci si limita ad individuare la situazione che ci interessa più da vicino rispetto all'analisi che stiamo conducendo vale a dire la *rinuncia!* La rinuncia all'obiettivo, sia nel fine che nei mezzi per raggiungerlo, è la situazione tipica in cui si trovano i marginali, i *clochard*, i tossicodipendenti, gli alcoolisti; specie per queste due ultime categorie gli stupefacenti e l'alcool spesso assunti assieme attenuano artificialmente lo stato di tensione che però, non cancellandosi del tutto li spinge al compimento degli atti delittuosi, surrogato degli atti che avrebbero dovuto compiere per pervenire a quelle mete considerate "di prestigio" nell'ambiente in cui vivono;

- *la teoria del controllo sociale*, è teoria pessimistica con sfumature di giansenismo, si basa infatti sull'assunto che occorra determinare le cause per cui l'individuo si attiene alle regole e non perché le violi, essendo l'uomo tendenzialmente portato alla trasgressione delle norme in una sorta di predestinazione al Male; si dovrà pertanto rispondere alla domanda "perché ci si attiene alle regole" con esiti diversi tutti collegati a forme diverse di controlli sociali classificabili in:

- a) *esterni*, riassumibili in pratica nelle norme etiche che una società si attribuisce oppure nelle norme prescrittive e relative sanzioni che coattivamente riconducano al rispetto della legalità;

- b) *interni diretti*, generati dai sensi di colpa interiori che si provano per la violazione delle norme predette;

- c) *interni indiretti*, ove il controllo si sviluppa attraverso il senso di vergogna che la conoscenza, da parte di terzi, al cui giudizio si tiene, (parenti, amici, superiori, ecc.) del fatto deviante commesso, comporterebbe

- *la teoria della subcultura*, in questo caso la realizzazione del reato avviene poiché il singolo segue le forme di insegnamento al crimine apprese nell'ambito del gruppo in

cui si forma e vive¹⁷⁹, gruppo caratterizzato da forme di subcultura distanti da quelle della società generale e consolidate attraverso la trasmissione di tipo generazionale. E' teoria affermata dagli studiosi della Scuola di Chicago¹⁸⁰. Attraverso rilevazioni di tipo demoscopico in vari quartieri della città furono individuate diverse tipologie di rapporto tra atti criminali nella popolazione totale, con valori costanti nel tempo e caratterizzati dal tessuto sociale in cui le singole realtà ove era stato stratificato il campione erano state divise. Ci si accorse che non solo gli esiti erano statisticamente simili, ma anche le norme, se così si possono chiamare, comportamentali nell'esecuzione dei reati erano simili, trasmesse dal gruppo ai nuovi adepti proprio come, per fare un esempio, vengono trasmesse aree di cultura consuetudinaria nell'ambito di una società contadina. Se ne può dedurre, allora, che in questi casi è il gruppo che assume caratteristiche devianti mentre il singolo individuo le apprende e le applica come nel caso delle associazioni mafiose odierne o meglio ancora delle bande criminali settecentesche cui ci riferiamo nella documentazione;

- *la teoria dell'etichettamento*, in questo caso, ben diverso dal precedente, il conflitto avviene, secondo i sostenitori della teoria, tra chi commette il reato e chi crea le norme e lo si valuta in base allo stigma sociale che il colpevole si addossa: più chiaramente un conto è commettere un atto deviante senza alcuna reazione esterna, un altro commettere un atto che provochi reazione sociale ed “etichettamento”. Si pensi, ad esempio, come il primo caso possa essere riconducibile ad una banale violazione del codice stradale come una sosta vietata, mentre il secondo possa realizzarsi nel caso di violenza sessuale o atti di pedofilia, reati che catalizzano l'attenzione della pubblica opinione sul reo; infatti la differenza tra le due tipologie di devianza, sta essenzialmente nel cambiamento radicale che nel secondo caso avviene dell'immagine di chi li ha commessi da parte della società una volta portata a conoscenza dei fatti per cui uno è perseguito;
- *la teoria della scelta razionale*, a differenza di tutte le altre non si genera da stimoli psicologici, biologici o sociali irrefrenabili e attribuibili all'ambiente, ma fa derivare la volontà di delinquere da una scelta precisa e razionale dell'individuo spinto da pulsioni

179 è teoria già citata precedentemente parlando della formazione del bandito

180 è scuola di sociologia urbana nata presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Chicago. Studia in particolare l'incidenza della devianza sociale, criminalità, divorzi, suicidi nel loro rapporto tra aree urbane e rurali ponendo in luce l'importanza del fattore ambientale

che in altri tempi ed in altre condizioni lo porterebbero a perseguire obiettivi del tutto leciti di guadagno e di prestigio. E' forse la teoria più accreditata dal credere comune e dalla giurisprudenza¹⁸¹ che opera un unico distinguo nella commissione del reato, tra la preterintenzionalità (il fatto è commesso senza la reale volontà di realizzare gli esiti più gravi del voluto) e la premeditazione quando la scelta di commettere l'atto è preceduta dal calcolo freddo e razionale sia dei metodi che degli obiettivi costituendo ovviamente fattore aggravante la pena da comminarsi¹⁸².

Un cenno anche ad una classificazione contemporanea di larga massima della tipologia di reati che consenta di affinare l'ottica con cui leggere ed interiorizzare quelli descritti nei procedimenti penali allegati in documentazione, confrontandola anche con analogo classificazione già inserita precedentemente e riferita alla dottrina giurisprudenziale di *Ancien Règime* (*latrocinium, depredatio, assassinium, ecc*):

- *attività predatoria comune*, costituita da una serie di azioni poste in essere per sottrarre beni mobili di proprietà di terzi con la forza o con l'inganno e che comporta il contatto con un soggetto o con un oggetto per cui potremmo avere atti compiuti senza che la vittima se ne accorga come ad esempio il furto con destrezza, il raggio, l'appropriazione indebita, ovvero con il pieno e talora violento contatto fisico con la medesima vittima come le varie tipologie di rapina; detta tipologia di reati può essere ulteriormente sotto classificata secondo le diverse caratteristiche sotto il profilo della :
 - a) *redditività* in relazione al danno patrimoniale causato
 - b) *della gravità* in relazione alle sanzioni previste
 - c) *del tipo di forma associativa* che nelle forme più gravi di predazione assume i connotati di banda
- *omicidi o comunque reati di sangue*, in questo caso la violenza fisica apportata fino alla morte della vittima viene classificata in base al livello di intenzionalità che ha condotto al decesso o alla lesione e si possono, a sua volta, individuare tre sotto casi:
 - a) *colposità*, il danno viene commesso senza alcuna intenzione di farlo come ad esempio può succedere in un incidente stradale

181 fatta salva ovviamente l'incapacità totale o parziale di intendere e di volere accertata la quale viene annullata o parzialmente rimossa l'imputabilità del reo

182 ASV, Consiglio di X - Processi - Processi Criminali Delegati, b. 52 UD

b) *preterintenzionalità*, quando il danno provocato è superiore a quello voluto, ad esempio la lesione grave o il decesso provocati da una spinta durante una lite senza che vi sia stata la volontà di addivenire ad esiti così gravi

c) *premeditazione*, è il caso della scelta razionale, indica la volontà precisa di inferire il danno fisico effettivamente provocato con determinata scelta della metodologia con cui agire, ad esempio l'avvelenamento;

possiamo allora pervenire ad alcune sintetiche conclusioni che, anche se non dirimenti, potrebbero essere oggetto di discussione sulle manifestazioni di criminalità raccolte attraverso la ricerca archivistica allegata¹⁸³:

- ogni comportamento che si manifesta in forme disapprovate può, in circostanze differenti, manifestarsi, in forme sostanzialmente identiche ma approvate;
- se non viene prevista una sanzione non sussiste differenza tra criminali e non criminali (*nullum crimen sine poena*);
- il comportamento criminale è generalizzato, ma la presenza e l'intensità della sanzione è dovuta a processi sociali che segmentano la società in classi e normalmente sono le più povere che subiscono lo stigma della criminalità abituale;
- a quanto appena descritto si oppone l'immunità parziale o totale concessa agli appartenenti a determinati settori della società o gruppi agenti nell'ambito del sistema istituzionale: l'apice di questo sistema era rappresentato dal sovrano assoluto "*legibus solutus*".

Operiamo ora una breve digressione per verificare alcuni aspetti psicologici del banditismo al fine di poter integrare quanto appena descritto sulla concezione sociologica di questa forma deviante di umanità. Alcuni psicologi considerano il banditismo come uno scotto inevitabile che la società deve pagare nel momento in cui si forma e si consolida il processo di socializzazione, in altri termini la presenza di una parte malata dà giustificazione a quella sana un po' come dissertava San Tommaso sulla prostituzione. «...*esser necessaria come a una casa la cloaca, perché il puzzo e l'infezione della lussuria non dilagassero per*

183 D. Chapman, *Lo stereotipo...*, p.15

ogni dove...»; in questo senso il banditismo è una situazione culturale, sociologica e psicologica che coinvolge tutte le strutture di una società senza soluzione di continuità tra la parte sana e quella malata, ma con gradi differenti di evoluzione (o involuzione) per cui non esiste dicotomia tra l'onesto e il criminale, ma solo un'infinità di gradi di stato in quanto essere o non essere bandito dipenderebbe, secondo questo punto di vista, dalla risposta non all'intero processo di civilizzazione ma soltanto a determinate strutture societarie individuate in un dato tempo e in un dato luogo. Per giustificare questa tesi si dovrà ricorrere a parametri psicoanalitici per i quali il banditismo, come la nevrosi, deriva da un inconscio carico di sessualità ed aggressività represses¹⁸⁴; per il bandito, sviluppare atti criminali appare come l'unica via di scampo alla sofferenza psichica, una forma di auto terapia (si legga al riguardo quanto riportato dianzi da H. Arendt con riferimento all'aggressività nell'umano). In questo senso il significato psicologico del termine “bandito” si stacca da quello storico, sociologico che fa riferimento come vedremo tra poco alla pena del “bando” , della cacciata fisica dal gruppo di appartenenza come forma di pena; in questo caso, se si considera l'esecuzione di atti devianti alla luce della sofferenza psicologica appena spiegata, il banditismo appare come un estremo tentativo di comunicazione, di rientro *sui generis* nella società da cui l'individuo è stato espulso, riprendendo ancora la Arendt, come una forma di ricerca di equilibrio perduto. Sempre seguendo la linea guida delle pulsioni possiamo pervenire allora alla determinazione che il banditismo costituisca ieri come oggi una risposta ad una delle più grandi contraddizioni che la società così detta civile in qualunque tempo ha provocato tra i gli obiettivi di prestigio e i mezzi leciti messi a disposizione per raggiungerli; attenzione non è lo stato di inferiorità che porta al delitto quanto la valutazione che di tale stato viene fatta.

Vediamo allora di riassumere le principali conclusioni che potremmo trarre da questa breve riflessione sulla spinta psicologica a delinquere:

- prevalenza della deprivazione relativa (mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione al grado di prestigio che la società attribuisce ad ognuno di essi) sulla deprivazione assoluta;
- mobilità sociale e rapidi cambiamenti da stato di ricchezza a stato di povertà o viceversa, determinanti profondi e rapidi cambiamenti delle aspettative individuali;

- competitività esasperata (classico soprattutto della società contemporanea);
- mancato sfogo dell'aggressività tramite altri canali (odio, vendetta, faida, ecc.);
- ricerca fine a se stessa di fonti di eccitamento (“fama” e “onore” per la società di fine XVIII secolo protagonista dei fatti documentati in appendice);
- importanza del denaro (altro tema rilevante nei casi indicati).

Infine, sul piano puramente storico metodologico, il secolo XVIII, periodo in cui si ricorda hanno luogo i delitti giudicati, rappresenta un importantissimo punto di cesura con i secoli precedenti; lo studio della criminalità entra nel campo della storia sociale attraverso l'analisi dei rapporti tra crimine e repressione e la presa di coscienza del valore sociale della devianza criminale che sino ad allora era stato valutato dalla criminologia ufficiale attraverso l'ottica delle classi abbienti senza alcun riguardo alle cause che venivano riferite *tout court* all'istinto di destabilizzazione dell'ordine costituito attribuito alle classi marginali; stiamo entrando nell'era dei Lumi, transitando da poteri di tipo feudale ed assolutista a costruzioni statuali illuminate (assolutismo illuminato) ed a forme di capitalismo esteso che vanno a sostituire il vecchio mercantilismo, un'onda di rinnovamento che esercita i propri effetti anche sullo studio dei comportamenti criminali, anche se a dire il vero, il lettore potrà avere qualche perplessità sull'applicazione di moderne dottrine giurisprudenziali nella Repubblica di Venezia dove, sino alla fine, i processi, di una certa rilevanza, venivano istruiti con la pratica del Rito, già descritto, che certamente non ha connotati di modernità.

Per comprendere l'epocale cambiamento nella valutazione dei crimini bisogna brevemente ricordare le due tradizioni giuridiche che dal X agli inizi del XIX secolo coesisterono spesso in conflitto tra di loro:

- quella di tradizione *germanica* portata nell'Impero dai barbari invasori caratterizzata da un tipo di giustizia restitutiva: il torto, attraverso norme di diritto consuetudinario, veniva ricomposto tramite forme di risarcimento incruente¹⁸⁵;
- quella di tradizione *imperiale*, dove le forme di regolamento del conflitto, in genere punitive, venivano decise e comminate da norme scritte di diritto positivo.

¹⁸⁵ Durkheim considerava questa forma di ricomposizione come risultante di un processo evolutivo rispetto al sistema punitivo (E. Durkheim, *De la division ...*,)

Ed è questa seconda forma di sistema penale che lentamente si estenderà in tutto il continente usufruendo della enorme energia propulsiva attribuibile alle codificazioni dei diritti nazionali che in qualche modo “democratizzano” la giustizia; si ricordi che in regime consuetudinario, spesso il giudizio e la relativa pena si basavano anche sulla estrazione sociale del convenuto.

La lettura degli atti processuali allegati, tutti procedimenti che hanno luogo nella seconda metà del XVIII secolo, fa ben comprendere quanto appena espresso: prevale l'interrogatorio dell'imputato e dei testi, la correlazione tra colpa e pena è demandata all'autorità pubblica, sparisce il concetto di “vendetta”, si fa strada lentamente il sistema delle prove e il rito da inquisitorio assume, nel secolo successivo, la veste garantista di accusatorio dove non è l'imputato che deve provare la propria innocenza, ma l'accusatore che deve provarne la colpevolezza. In effetti leggendo gli atti allegati, solo a posteriori possiamo comprendere come si fosse giunti alla fine di un'epoca giuridica, infatti il “rito” veneziano, per nulla garantista è l'ultimo conato di uno stato ormai morente.

Sta per nascere la così detta *scuola classica* che annovera tra gli autori più importanti Cesare Beccaria e Jeremy Bentham che nei loro scritti propongono l'abbandono dell'arbitrio e un sistema giudiziario nuovo basato su razionalità e diritti umani; siamo all'anticamera delle codificazioni ottocentesche come già accennato. Le idee che marciano la dottrina di questa scuola già in parte riportate e che ora si riassumono almeno per quanto riguarda le principali sono: il rispetto dell'individuo e della dignità umana, il maggior benessere materiale per il maggior numero di persone (utilitarismo), il sistema della prova legale e della testimonianza regolata da norme, la prevenzione del crimine piuttosto che la sua repressione, il *due process of law* caratterizzato dalla nascita dei primi codici di procedura penale e civile che tolgono potere all'arbitrio del giudice.¹⁸⁶, Cambia la stessa visione della pena da infliggere che transita da una visione medievale funzionale esclusivamente a ristabilire l'ordine sovrano o religioso, poco conta, ad una visione razionalistica incentrata sulla retribuzione del danno e sulla deterrenza. E' momento epocale di cambiamento che motiva qualche approfondimento specie se, ancora una volta, si va a rileggere la descrizione del processo inquisitorio e le modalità con cui il colpevole veniva punito, tese non alla retribuzione del danno sofferto dalla vittima, ma al ristabilimento della lesa maestà dello stato sovrano; il punto nodale era costituito dal fatto che non esisteva

186 F. Williams - M.D. McShane, *Devianza...*, p.25

alcuna correlazione precisa tra la pena e il fatto giuridicamente definito.

Si è in questa sede fatto riferimento più volte alla “*Prattica Criminale*” di Lorenzo Priori, in effetti forse il primo organico tentativo di codifica dei delitti e delle pene, ma pur nell'ambito dello stesso periodo cronologico (XVII secolo) siamo assai distanti dall'illuminata formulazione che Hobbes dà del concetto di colpevolezza penale:

«...un delitto è una colpa che consiste nel fare, col fatto o con le parole, quello che la legge vieta, o nel non fare quello che ha comandato. Sicché ogni delitto è una colpa, ma non ogni colpa è un delitto...»¹⁸⁷

In conclusione si possono così schematicamente riassumere i principi fondamentali della scuola classica ottocentesca:

- l'esaltazione della razionale libera scelta individuale;
- il benessere del singolo attraverso una visione edonistica dei comportamenti;
- la moralità e la responsabilità come pilastri portanti della società;
- l'importanza dei rapporti tra stato e cittadini;
- l'importanza dei diritti civili fondamentali.

Leggere questa note ci traghetta direttamente dalle cupe procedure inquisitorie che possiamo individuare nei verbali allegati, allo scenario garantista delle modalità accusatorie e tutto ciò avviene tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo; mentre si scrivono queste righe appare sempre più percettibile il tramonto del gerontocratico Stato Veneziano e l'apertura alla modernità degli orizzonti illuministici diffusi nel continente dalla Rivoluzione Francese.

Non cambia solo l'indirizzo giuridico, ma anche la visione sociologica di un mondo: una visione giansenistica di predestinati al bene e al male ora sparisce sostituita da forme di attenzione fondate su basi epistemologiche di attenzione ai problemi penali, e per quanto ci riguarda, del fenomeno del banditismo. Si rifletta sull'etimologia del termine: bandito deriva da *bannum*, istituto di probabile derivazione, anche in questo caso, germanica che aveva come principale scopo la pulizia fisica e morale del gruppo attraverso

187 Hobbes, *Leviathan*, rist. ed., 1651, Oxford 1909, p.224

l'espulsione del colpevole, espulsione che non consisteva solo nell'esilio eterno ma anche nella decadenza al diritto alla vita in quanto «*bannitus potest impune occidi*», il bandito si può, o si deve uccidere impunemente; ed ecco che lo strumento del bando agisce con effetto moltiplicatore di alleanza tra persone unite dalla stessa sorte che accettano le regole del gruppo a fini di sopravvivenza.

Sul piano antropologico l'applicazione del bando trova origine, come appena accennato, nella diffusa convinzione che il bandito sia “*un individuo dotato di una naturale propensione al male*”, e in quanto tale rappresentante un pericolo per la pace sociale, pericolo da estirpare o con l'eliminazione fisica o con il bando appunto; nasce e si sviluppa il concetto di “*nemico pubblico*”, che per sua stessa natura, al di là degli atti che può fare, mette in discussione il potere assoluto del sovrano: il concetto di devianza si colora di storia politica, il bando diventa funzionale al riaffermato potere assoluto messo in discussione

6.3. Il banditismo nello Stato Veneto

I fatti criminali che incontriamo leggendo gli atti allegati, trovano origine in una dilatazione del fenomeno del banditismo che ha origini lontane nel tempo e che sensibilizza le più alte cariche delle magistrature veneziane sul pericolo che metteva in discussione l'essenza stessa dello Stato costruita sullo sviluppo dei commerci in particolare quelli internazionali, essendo le vie di comunicazione particolarmente colpite dall'attività di bande di rapinatori; questo avveniva agli inizi del XVII secolo quando varie suppliche di mercanti del Nord Europa raggiunsero il Consiglio dei Dieci informando sullo stato di tensione e pericolo che metteva in pericolo le vie di comunicazione.

Agli inizi del predetto secolo, però, la componente sociale di dette organizzazioni a delinquere lentamente cambiava; al così detto “banditismo di confine” che comprendeva in gran parte nobili e feudali fuorusciti dalle regole della società civile, andava lentamente sostituendosi una tipologia di criminalità di origine contadina che agiva con modalità predatorie spesso sanguinose¹⁸⁸.

Le ricerche d'archivio non hanno sempre consentito di tracciare con precisione il profilo sociale degli imputati, ma se ne è desunta la provenienza rurale sia sulla base della perfetta loro conoscenza dei luoghi, sia soprattutto sul fatto che spesso gli oggetti rubati erano strumenti di uso agricolo¹⁸⁹ o comunque cose e animali indispensabili per la sopravvivenza in una società che diventava sempre più povera a causa delle guerre, carestie ed epidemie, si rammenti la grande peste del 1630.

E' opportuno comunque riflettere sul fatto che se da questi elementi si può desumere l'origine rurale dei malfattori, non sarebbe corretto desumere che essi appartenessero sempre a livelli di infima estrazione sociale; sicuramente partecipavano alle attività illegali o addirittura se ne ponevano alla testa, appartenenti al ceto medio della borghesia rurale se non alcuni nobili di campagna ridotti in miseria dalle vessazioni fiscali: è un aspetto quello della fiscalità fondiaria, che in poche righe appare opportuno chiarire.

La tassazione delle rendite fondiarie veniva effettuata sul valore attribuito ad ogni area e definito “estimo generale”¹⁹⁰, un meccanismo che tutto sommato funzionò bene per

188 C. Povolo, *Nella spirale*, in G. Ortalli, *Bande armate...*, pp. 23 e segg.

189 ASV, *Consiglio di X - Processi - Processi Criminali Delegati*, b.21 UD

190 Gli “*estimi generali*” costituivano la base imponibile delle imposte personali e parametro di suddivisione delle stesse tra la Città e il territorio, venendo però aggiornati molto raramente.

secoli, ma verso la fine del XVI secolo la politica economica dei capitalisti cittadini cambiò tramutando l'investimento diretto alla mercatura in investimento fondiario con grandi acquisti di beni immobili nelle campagne. Il mancato o fortemente ritardato aggiornamento degli estimi comportò allora una iniqua distribuzione del carico fiscale a tutto vantaggio dei cittadini che venivano tassati su valori di ricchezza fondiaria nettamente inferiori a quelli realmente acquisiti, ovviamente con effetto contrario sui rurali che lentamente scivolarono verso aree di povertà e marginalità. A tutto questo si aggiunsero le congiunture agrarie verificatisi tra la fine del XVI e l'inizio del XVIII secolo, i costi delle guerre e la conseguente spinta inflattiva che ovviamente colpiva il pauperismo, tutti fatti che in qualche modo fanno capire, come spesso abbiamo rilevato, che le masse contadine non si schieravano certo dalla parte delle Autorità in caso di conflitti con i banditi ma spesso con questi manifestavano forme di connivenza e di rispetto, si rammenti quanto detto intorno al banditismo sociale.

Lo Stato tentò, attraverso l'emanazione di una imponente massa di leggi di reprimere il fenomeno del banditismo, ma spesso il rimedio appariva peggiore del male; si è già evidenziato come le norme premiali per il bandito che avesse fatto catturare o uccidere un complice in effetti dilatavano lo stato di disordine dando luogo a faide e vendette senza per altro ridurre il fenomeno della criminalità, ma ancor più dannosa appariva la ricerca che gli organi di governo centrali facevano per un dialogo sempre più serrato con la comunità rurale, ciò che ingigantiva da parte del patriziato veneziano il sospetto di una ampia manovra politica tesa a diminuirne il potere.

Ancora, è stata già richiamata nella prima parte del presente capitolo, la connessione che via via si faceva sempre più stretta nella mente del legislatore e della autorità di polizia tra banditismo e vagabondaggio.

Nella Repubblica Veneta, fu proprio nella seconda metà del Cinquecento che il blocco dell'espansione economica causato da una profonda crisi, diede il via ad intensi movimenti migratori provocati dal veloce e profondo impoverimento delle aree rurali; nulla di nuovo sotto il sole se pensiamo alla imponente ondata immigratoria che sta oggi toccando il mondo occidentale e che contiene tutti gli aspetti peculiari di una popolazione in movimento alla ricerca di mezzi di sopravvivenza; ma, come oggi del resto, l'equazione tra vagabondo e bandito diventa norma, anzi il vagabondo di fatto polarizza su di sé l'imponente massa di azioni repressive che lo stato va a mettere in atto contro il banditismo.

È infatti nel periodo che più ci interessa per i fatti analizzati, cioè nella seconda metà del XVIII secolo che esplose la presenza di poveri ed emarginati quasi di sicuro connessa, secondo alcuni studiosi¹⁹¹ con l'inversione della tendenza demografica che comincia a presentare un saldo positivo tra le nascite e le morti, specie nelle campagne¹⁹²; la spinta demografica allo sviluppo positivo opera inoltre nell'ambito di una serie di trasformazioni sociali, politiche ed economiche (basti pensare solo alla Rivoluzione Industriale che presto attraverserà la Manica per espandersi nel continente) che inducono gli Stati ad una serie di manovre tese a controllare la mendicizia in forme assistenziali o repressive comunque distanti, come più volte accennato in questo studio, dall'etica medievale improntata alla carità che vedeva il Cristo nelle spoglie di ogni mendico.

Per il governo veneto il problema non era nuovo, e da circa duecento anni era stato affrontato con una imponente legislazione in merito, per i pericoli che vagabondaggio e banditismo facevano correre al regolare svolgimento dei traffici commerciali svolti dalla Repubblica; allo strumento legislativo si affiancava però una visione illuminata del grave problema, visione che basava le proprie scelte sul superamento di forme di assistenza indiscriminate per pervenire, proprio attraverso strumenti legislativi e regolamentari, ad una netta separazione tra veri indigenti invalidi e impossibilitati a procurarsi in autonomia e legalmente mezzi atti alla sopravvivenza e vagabondi, in gran parte costituenti l'*humus* ideale per far fiorire forme di banditismo predatorio ed assassino.

La visione è senz'altro proiettata ad un'ottica efficientista nella regolamentazione del fenomeno, ma il lato debole è rappresentato dalla marcata ideologia "cittadina" della classe dirigente metropolitana: lo sviluppo ed il controllo sociale della Terraferma era subordinato agli interessi della classe dominante veneziana e per circa due secoli la preponderanza delle "parti" emesse dagli organi legislativi veneziani fu polarizzata sugli interessi della capitale piuttosto che del contado o dello Stato da Terra¹⁹³.

E' solo a cavallo tra il '600 e il '700, che il governo centrale, abbandonando, pur con prudenza, il tradizionale rispetto che sin dall'inizio aveva avuto per le diverse forme di legislazione locali, poco o per nulla intaccate sino ad allora dallo *ius more veneto* adottato nella capitale, di stampo mercantilistico e consuetudinario, cominciò a rivolgere la propria

191 B. Geremek, *Il pauperismo...*, in G. Einaudi, *Storia...*, p. 669

192 cfr. M. Rehinard, A. Armengaud, J Dupaquier, *Histoire générale de la population mondiale*, Editions Montchrestien, Paris 1968

193 ASV, *Compilazione Leggi*, b. 308, cc. 12r-324v.

attenzione verso i problemi dell'ordine pubblico sempre più gravi nello Stato da Terra e che verosimilmente costituivano una minaccia per la stabilità politica dell'intero stato¹⁹⁴; abbiamo già visto come il banditismo sfociasse in varie forme quali il banditismo sociale, rurale, banditismo di fuoriusciti, nobiliare e feudale quest'ultimo particolarmente dannoso per i delicati equilibri con cui da circa quattrocento anni veniva retto il dominio di terraferma.

Pertanto il 13 marzo 1782 il Consiglio dei Dieci adottò provvedimenti straordinari, ben giustificati anche dalla lettura dei soli fatti documentati in appendice e parte di uno scenario criminale in evoluzione, tesi a sanare il territorio da quelle «... *persone che, immerse nell'ozio, prave nel costume, e dedite al vizio, mal soffrono di procacciarsi, il giornaliero alimento colla propria industria...*»¹⁹⁵

Erano provvedimenti che prevedevano sopra tutto pene di carattere afflittivo anche con riflessi di utilità per lo stato quali la condanna ai remi nei navigli da guerra o comunque forme di servizio militare coatto.

Un valore aggiunto che fornisce la lettura degli atti processuali inerenti detto fenomeno, sta nel profilo del vagabondo-criminale che ne viene fatto anche se bisogna valutare che esso è costruito sulla scorta delle testimonianze o dei verbali degli inquisitori e dei cancellieri e quindi marcatamente connotato da una componente di soggettività che in qualche modo ne addomestica la visione, ma che, può fornire elementi essenziali di riconoscimento, sufficientemente affidabili, del malvivente veneto.

Per prima cosa i malviventi erano quasi tutti di sesso maschile, l'elemento femminile, raramente presente, agiva solo sul piano eventuale della complicità o dell'appoggio esterno; il profilo del malvivente operante nello stato veneziano, che comunque ne esce, è caratterizzato dalle seguenti connotazioni:

- intrattiene rapporti burrascosi con la famiglia e in genere con i paesani, egli è amico solo dei propri complici
- esprime la propria esigenza di prevaricazione quasi sempre in forme violente e sempre minacciose anche se quasi mai concluse con la privazione della vita
- è rissoso e dedito all'alcool non a caso nei casi documentati il luogo di elezione dove

194 F. Meneghetti Casarin, *Malviventi ...*, p.393

195 ASV, *Consiglio di X - Parti comuni*, f.1232, 13-3-1782

nasce il singolo atto criminale è l'osteria ritrovo contraddittorio di paesani festanti e delinquenti

- non prova alcun rispetto o sentimento di natura religiosa, gli unici riferimenti alla divinità li leggiamo nelle “allegazioni” a difesa dell'imputato sicuramente scritte da giureconsulti dotti. Il suo disprezzo per la legge divina è pari a quello che ha ed esibisce quanto più possibile verso quella degli uomini
- il bandito-vagabondo ozioso per elezione, non cerca lavoro perché non lo desidera; il suo tempo è scandito sulla base di due ritmi ben distanti tra loro: uno solare improduttivo quando passa le sue giornate all'osteria nulla facendo se non giocando d'azzardo o raccogliendo notizie sulle possibili vittime; l'altro, costituente il ciclo notturno, che diventa per lui produttivo quando si dedica alle sue attività preferite come il furto o la rapina. Di fatto un incrocio ibrido tra l'ozioso e il delinquente: vagabondo e malvivente termini accoppiati perché l'uno è funzione dell'altro.

Possiamo ora concludere questa breve nota sul banditismo locale cercando di individuarne le caratteristiche più inerenti alla Patria del Friuli, teatro nel quale agiscono i protagonisti degli atti riportati nella ricerca.

Le cause della crescita e diffusione del banditismo anche in questa zona sono rapportate ovviamente a quelle di carattere generale già esplicitate, ma forse per il Friuli è possibile considerare una qualche peculiarità. La storiografia tende ad individuare una delle principali cause della diffusione del banditismo in Friuli nella frammentazione istituzionale del territorio dove sopravvivevano e sopravvissero le antiche giurisdizioni feudali, che, titolari di diritto al giudizio “fino al sangue” cioè alla pena capitale, non erano in grado di attuare una seria e coordinata politica di prevenzione e repressione del crimine; erano inoltre *l'habitat* ideale per forme di faida e vendetta che a loro volta amplificavano la componente criminale presente sul territorio anche attraverso il numero dei banditi che esercitavano l'azione violenta per conto del nobile verso altro nobile ed è una forma particolare di banditismo, il banditismo dei *bravi* al servizio del signorotto locale di manzoniana memoria.

I feudatari potevano comminare sentenze di bando, ma solo fino a 15 miglia dai confini della giurisdizione¹⁹⁶, ciò comportava in pratica lo stanziamento dei condannati nell'area da cui avrebbero dovuto essere espulsi con somma minaccia per la vita di coloro

196 G. Trebbi, *Friuli ...*, p. 385

che li avevano denunciati

E col formarsi di individui colpiti dalla stessa pena e per questo motivo solidali tra loro tanto da formare delle consistenti bande armate tra cui si citano due tra le più famose per gli efferati delitti commessi: la banda Pascottini¹⁹⁷ che imperversava in Carnia tra Tarcento, Artegna e Gemona e la banda che faceva capo a Antonio Tosolin detto Menotto alla fine giustiziato in Udine.

Ancora una volta si riconferma anche in questi due casi la solidarietà tacita o esplicita fornita dalle masse contadine ai banditi contro l'autorità statale e i suoi sbirri: i rettori veneziani scarsamente a conoscenza delle abitudini locali non riuscivano a scalfire la ferrea volontà dei villaggi di difendere gli ideali comunitari che da secoli costituivano l'essenza del loro ordinamento sociale sia nei confronti dei giudicanti che nei rapporti tra vicini per l'uso di beni comuni quali pascoli, boschi, acque come già citato a proposito del sistema consuetudinario che scandiva i ritmi dell'ordine sociale nelle piccole comunità in cui era frammentato il territorio.

Ne derivava, per prima cosa, la necessità di una radicale riforma istituzionale e giudiziaria, malvista dal governo centrale per il probabile decadimento dei rapporti con i signori locali, che avesse potuto estendere e articolare l'apparato statale sull'intero territorio, magari delegandolo ad Udine come richiesto dai Luogotenenti, e permettendo così di sottrarre l'amministrazione della giustizia in civile e in penale agli interessi privati del feudatario. A questo riguardo assunse particolare importanza, non solo giuridica ma anche politica, la pratica dell'avocazione dei processi relativi ai fatti più gravi in materia laica e religiosa, come ad esempio l'omicidio o il furto di oggetto sacro, da parte del Consiglio dei Dieci e la quasi generalizzata delega dell'esecuzione dei procedimenti ai Rettori locali; in questo modo, se da un lato si annullava la soggettività dei giudizi espressi dai giudicanti feudali, dall'altro si estendeva il controllo politico del territorio (sulle giurisdizioni feudali) attraverso la chiave giurisdizionale limitando e riducendo fortemente i poteri locali e attivando quindi le condizioni per un controllo del fenomeno endemico del banditismo da parte degli organi di polizia dipendenti dal centro.

La particolare collocazione geografica e politica del territorio, però, favoriva in maniera decisiva le azioni rapide e la rapida fuga, vuoi sotto la protezione del feudatario vuoi al di là del confine verso lo stato asburgico dove i fuorilegge erano irraggiungibili.

197 ASV, *Consiglio di X - Processi - Processi Criminali Delegati*, bb. 32 e 33 UD

Infatti di particolare rilevanza per le difficoltà a controllare il banditismo assumevano le tensioni confinarie tra Venezia e Vienna, tensioni che solo verso la metà del XVII secolo trovarono una qualche forma di soluzione diplomatica tesa al controllo delle linee di confine e alla sistemazione di alcune *enclaves* asburgiche collocate ad occidente del fiume Isonzo, ideali rifugi per le bande che scorrevano il territorio.

Capitolo settimo

IL CONTRABBANDO

«...quando si ragiona di daciari et gabellieri, par che si nomi il diavolo e peggio [...], né basta il dacio dal pane, da vino, dal sale, dal fieno, dall'orzo, dalle bestie, dai panni vendibili, da tutte le specie di mercantia – denunciava verso la metà del '500 Tommaso Garzoni nella sua “Piazza universale di tutte le professioni” - che un dì sull'urina guasta si porrà una gabella, acciò che il mal della renella venga per forza a tutti...»

7.1. Brevi considerazioni iniziali ...

«...li delinquenti sono puniti a pena capitale di delitto chiamato di peculatus, ch'è colpa di chi ha robbato il danaro pubblico, et alla restitutione del tutto e del quarto di più, et sono esclusi dalla gratia di liberatione et assolutione come quelli che fossero condannati o banditi de crimine lesa maiestatis et de falso...»

Riprendiamo quanto scritto da Lorenzo Priori nella sua “Prattica Criminale” e confrontiamola con quanto indica Cesare Beccaria quasi tre secoli dopo¹⁹⁸:

«...il contrabbando è un vero delitto che offende il sovrano e la nazione, ma la di lui pena non dev'essere infamante, perché commesso non produce infamia nella pubblica opinione...questo delitto nasce dalla legge medesima poichè, crescendo la gabella, cresce sempre il vantaggio, e però la tentazione di fare il contrabbando e la facilità di commetterlo cresce colla circonferenza da custodirsi e colla diminuzione del volume della merce medesima. La pena di perdere e la merce bandita e la roba che l'accompagna è giustissima, ma sarà tanto più efficace quanto più piccola sarà la gabella, perché gli uomini non rischiano che a proporzione del vantaggio che l'esito felice dell'impresa produrrebbe...ma perché mai questo delitto non cagiona infamia al di lui autore, essendo un furto fatto al principe, e per conseguenza alla nazione medesima? Rispondo che le offese che gli uomini credono non poter essere loro fatte, non l'interessano tanto che basti a produrre la pubblica

198 C. Beccaria, *Dei delitti...*, pp. 131-132

indignazione contro chi le commette. Tale è il contrabbando. Gli uomini su i quali le conseguenze remote fanno debolissime impressioni, non veggono il danno che può loro accadere per il contrabbando, anzi sovente ne godono i vantaggi presenti...Essi non veggono che il danno fatto al principe; non sono dunque interessati a privare dei loro suffragi chi fa un contrabbando, quanto lo sono contro chi commette un furto privato, contro chi falsifica il carattere, ed altri mali che possono loro accadere...ma dovrassi lasciare impunito un tal delitto contro chi non ha roba da perdere? No: vi sono dei contrabbandi che interessano talmente la natura del tributo, parte così essenziale e così difficile in una buona legislazione, che un tal delitto merita una pena considerabile fino alla prigione medesima, fino alla servitù: ma prigione e servitù conforme alla natura del delitto medesimo...»

Si richiama ancora una parte della definizione fornita dal Priori intorno al reato di contrabbando, ma questa volta confrontandola con quella che fornisce Cesare Beccaria quasi tre secoli dopo nel suo libro *“Dei delitti e delle pene”*. Sempre riferendoci al commento citato, risulta stupefacente come vi si possano trovare importanti punti di contatto in due concezioni relative allo stesso reato ma distanti tra loro quasi tre secoli.

Il primo importante punto di convergenza è la considerazione che detta condotta criminosa agisce direttamente a danno del Principe ovvero dello Stato, unica, importante vittima dell'evasione fiscale che il contrabbando di merci comporta: è danno ritenuto di particolare gravità nella Repubblica Veneta aristocratica e plutocratica che basa la propria fortuna sulla mercatura e sui benefici che in termini fiscali essa produce per le casse statali; l'evasione dei dazi, importante posta attiva nel bilancio dello stato, può porre le premesse per una lenta ma costante dissoluzione dello stesso, dovuta all'azione combinata dell'evasione sui più importanti dazi (sale, tabacco, vino) e al lento ma costante mutamento dell'economia che lentamente, ma inesorabilmente, dal XVI secolo in avanti si rivolse all'investimento di natura fondiaria piuttosto che al tradizionale mercato mobiliare; cambiamento dovuto senz'altro ai mutamenti planetari delle rotte commerciali, basti pensare allo spostamento dei traffici da Oriente, tradizionale mercato veneziano, ad Occidente dove Inghilterra, Francia e Paesi Bassi dotati di navigli più veloci delle vecchie galere operavano con grave danno per l'economia veneziana. Ma altri fattori influirono a favore dell'investimento immobiliare, uno dei più importanti fra tanti, la necessità di mantenere intatto il patrimonio familiare usando a tale scopo strumenti giuridici *ad hoc* quali il *fedecommesso* che assegnava alla

primogenitura maschile l'intero patrimonio lasciando ai figli cadetti la carriera militare o ecclesiastica ed alle figlie femmine l'istituto, escludente la partecipazione ereditaria, della "dote" -

Ecco allora perché la leva fiscale applicata al commercio diventava essenziale alla sopravvivenza della Repubblica, ma altri punti di contatto si possono individuare tra l'analisi dei due giuristi.

Per primo la facilità con cui si poteva contrabbandare per le numerose vie di accesso dall'estero al territorio veneto che divennero sempre meno controllabili anche se, come già accennato, squadre di militari (spadaccini e Ferma del Tabacco) vennero istituite per prevenire e soprattutto reprimere il fenomeno; repressione che, come si vedrà più analiticamente nel prosieguo, avveniva non solo *manu militari*, ma anche attraverso l'opera di magistrature all'uopo preposte e la costituzione di un'apposita organizzazione di vendita assegnata in appalto ma controllata dallo stato, antesignana dei Monopoli otto e novecenteschi.

Ancora, significativo punto di contatto tra le due concezioni è che il fenomeno dell'evasione daziaria risulta tanto più importante e consistente quanto più pesante è l'aliquota di tassazione che colpisce il bene nel suo trasferimento e bene lo si legge questo concetto, valido anche oggi, quando il Beccaria afferma che «...*gli uomini non rischiano che a proporzione del vantaggio che l'esito felice dell'impresa produrrebbe...*»; ed è vero sia per i flussi più importanti dove l'evasione consente margini di guadagno non previsti che per il contrabbando, diciamo di natura familiare, dove l'esercizio di questo tipo di attività, per quanto illegale, consentiva spesso alle famiglie di sopravvivere a livelli di indigenza intollerabili esercitando, in qualche modo, il ruolo di ammortizzatore sociale: ecco il perché delle rivolte contro le guardie incaricate dei controlli e la connivenza con i contrabbandieri.

Da questa considerazione ne possiamo far derivare un'altra che il Beccaria bene esplicita: «...*il contrabbando è un vero delitto che offende il sovrano e la nazione, ma la di lui pena non dev'essere infamante, perché commesso non produce infamia nella pubblica opinione...*»: è un delitto che, almeno a livello di piccoli traffici locali e familiari viene commesso in quello che oggi definiremmo "stato di necessità" e che pertanto attira solidarietà verso il reo piuttosto che una valutazione infamante e qui, invece, occorre operare un distinguo tra le affermazioni dei due giuristi. Il Priori viveva in uno stato dove il danaro costituiva la spina dorsale dell'esistenza stessa della società e pertanto, come

accennato, ogni delitto contro il denaro pubblico era considerato delitto di lesa maestà mentre per il Beccaria, vissuto all'inizio dell'Era dei Lumi, altri valori erano preponderanti quali la vita e la dignità umana, ecco allora che i due divergono nella valutazione della pena da adottare contro i colpevoli: per il Priori pene severe, fino alla pena capitale, per tali delitti di lesa maestà, al contrario per il Beccaria «*..la .prigionia del contrabbandiere di tabacco non deve essere comune con quella del sicario o del ladro...*» e sono due impostazioni che in questo caso riflettono la differenza cronologica, ma soprattutto ideologica tra i due.

7.2. E nello Stato Veneto...il sale e il tabacco ...

Il confronto, tra due concezioni del medesimo reato distanti nel tempo ma sostanzialmente non divergenti ci consente di adire ora ad alcune riflessioni più puntuali su quanto in tale fattispecie avvenne tra XVI e XVIII secolo nella Repubblica di Venezia; si ritiene di far partire la serie di riflessioni dal 1500, salvo alcuni cenni ad epoche precedenti, in quanto è a partire da tale data che la Repubblica comincia a legiferare in maniera organica sull'evasione daziaria, si citano in nota le importanti leggi emesse al riguardo nel periodo interessato ¹⁹⁹.

In effetti, però, fu dagli inizi del XVIII secolo che l'attività illegale si espanse incontrollata: le foci dei fiumi per le rotte marine come quella del sale divennero i luoghi ideali per le massicce quantità di minerale che pervenivano dall'Istria, mentre lungo tutto l'arco alpino, si assisteva ad una processione continua di traffici illeciti che vedeva come protagoniste bande di contrabbandieri integrate da malviventi usuali frequentatori e conoscitori delle aree montane dove facilmente trovavano riparo e da ambulanti o emigranti stagionali (i *cramars* friulani), che integravano i guadagni acquisiti all'estero con l'offerta del ruolo di guide attraverso sentieri solo a loro conosciuti.

Per lo Stato Veneto il commercio del sale e del tabacco rappresentava la più importante posta attiva a bilancio con circa i tre quinti delle entrate totali, era pertanto ovvio che attorno ad esso fiorisse un ampio giro di malaffare costituito essenzialmente dall'evasione ai dazi delle due merci più commercializzate e colpite dal fisco: vediamole distintamente anche se l'attività dei contrabbandieri agiva indistintamente su tutti e due.

Il sale, dapprima, costituì a partire dal XII-XIII secolo e fino alla metà del XIX una merce rara, ma preziosa sia per l'alimentazione umana al fine di evitare malnutrizioni e malattie, come ad esempio patologie tiroidee causate dalla mancanza di iodio che normalmente conteneva, sia per la conservazione dei generi deperibili non conoscendo l'umanità, allora, altri efficaci metodi per mantenere a lungo le risorse alimentari²⁰⁰.

Come d'uso nello Stato Veneto nel caso di attività essenziale per la vita della Repubblica, anche per il sale vennero istituite numerose magistrature, ne citiamo nel

199 E. Zorzi, *Il furto...*, cita le seguenti leggi 1475, 17 maggio; 1502, 27 settembre; 1530, 20 agosto; 1550, 13 giugno; 1568, 8 febbraio e 28 luglio; 1572, 21 aprile; 1574, 15 luglio; 1577, 26 agosto; 1590, 14 luglio; 1592, 22 agosto; e nelle più tarde 1621, 13 marzo, 1625 11 agosto; 1745, 29 gennaio

200 R. Vitale - S. Rossetto, *Contrabbando ...*, pp. 122 e segg.

prosegua, alcune tra le più importanti, e previste pene severe per i trasgressori delle norme²⁰¹

Funzionava in questo senso a pieno regime uno dei sistemi più efficaci che la Repubblica avesse mai adottato per controllare ogni sorta di delitto, ovvero quello delle “denontie” incentivate anche dall'imposizione di taglie e offerta di ricompense oltre alla possibilità di liberare da prigione un conoscente o amico detenuto per cause diverse dall'attentato all'integrità dello stato.

All'inizio era il Minor Consiglio che sovrintendeva alle questioni inerenti all'attività di contrabbando, esaminando le numerose denunce anche anonime²⁰² ; alla fine del XIII secolo due nuove magistrature sovrintesero al traffico del sale: i Provveditori sopra dazi col compito di verificare il corretto pagamento delle gabelle e gli Inquisitori sopra i dazi deputati alla verifica delle denunce e all'istruzione dei processi criminali relativi; la pletorica costruzione istituzionale veneziana alla fine, verso il XV secolo, diede vita ad un'unica magistratura comprendente le altre: il Magistrato al Sal, competente per le appellazioni in materia e per il controllo del contrabbando come si legge nei Capitolari .²⁰³

Dal XIV al XVI secolo il minerale costituiva dal 30 al 50 per cento del tonnello

201 Circolo Culturale il Colle, *Ordo...*, p. 12 «*Le pene dovevano essere inflitte sulla base della gravità del reato, da un'ammenda pecuniaria per il possesso di una quantità di sale superiore, al previsto reato di contrabbando che doveva essere punito con l'impiccagione. I beni dei contrabbandieri avrebbero dovuto essere divisi in tre parti: una destinata al Provveditor al Sal, una destinata al Dominio della Serenissima e la terza a colui che aveva sporto denuncia. Chiunque avesse ucciso un contrabbandiere non avrebbe subito processo ne pena in quanto un regolamento dichiarava che “se questi percooteranno alcuno di questi contrabbandieri, non sia fatto di tal percossa ovvero morte, inquisizione, processo ovvero condananzon alcuna”.*

202 Fatto piuttosto raro per le procedure veneziane che consentivano le denunce segrete ma non anonime, rivelatore della volontà di controllare a tutto campo l'attività illegale nello smercio dell'alimento

203 Primo aprile 1308 “*I signori Salineri debbino investigar contra quelli che portano sal fuori della sua Camera contra la intention del Commun, sotto quelle pene, et condanne per le quali incorrano portando aver mettendo, over permettendo che sij condotto in qualche parte, havendo il denunciante il quarto, l'altre parte tre restino in Commun. Il punire li contrabbandi di sale, formando rigorosi processi che sono deliberati assieme coi Governatori all'Entrate, spetta alli provveditori al sal, a Rialto*”. Da: *La pratica del Foro Veneto, nella Stamperia Graziosi a Sant'Apollinare, 1736*. Riguardo all'appellazione delle sentenze. Il 5 giugno 1513 il Maggior Consiglio dispose: *Se solevano dedur al Consiglio nostro de Quaranta Civil per virtù delle Leze nostre le appellaiion delle sentenze, et atti dei Provveditori nostri al sal, quale erano con grande incommodo, si delli ditti Provveditori, come dei litiganti (...). l'anderà parte che per autorità di questo Consiglio le appellation delle sentenze sia fatte come d'esser fatte per i Provveditori antedetti, se devolvino al Consiglio dei XX Savij in Rialto, i quali habbiano autorità de adir et espedir a bossoli et ballotte essi Provveditori, et la parte appellante con i suoi advocati, non ostante parte alcuna in contrario disponente, quale se habbi per revocade.*” ASV, Provveditori al Sal, b. 1

totale delle importazioni della Serenissima risultando alla fine del '500 scaricati nel porto di Venezia circa 17.000 *moggi*²⁰⁴, una quantità enorme trasportata persino come zavorra dalle navi che rientravano dopo aver depositato le loro merci nei porti di destinazione all'andata, il tutto controllato e coordinato dall'ufficio dei Provveditori al Sal costituito nel 1428²⁰⁵

Ma quanto interesse aveva il contrabbandiere ad esercitare la propria attività criminale proprio attorno allo smercio di questo alimento? Per risponderci dovremo fare riferimento ad uno studio effettuato da Ferdinand Braudel sul consumo annuo *pro capite* e sul differenziale di prezzo che andava a concretizzarsi tra il prezzo ufficiale ed il prezzo sul mercato nero, più basso ovviamente, ma che garantiva comunque a chi contrabbandava lauti guadagni in funzione della vasta fetta di popolazione che accedeva alla vendita illegale del bene.

Secondo i calcoli dello studioso francese l'uomo europeo di *Ancien Régime* ne consumava circa sette chili annui che in misura veneziana equivaleva a circa quattordici libbre grosse,²⁰⁶ e allora quanta parte del proprio salario annuo doveva destinare un bracciante per pagarsi la quantità di alimento necessario alla sua sopravvivenza? Lo possiamo dedurre con un rapido calcolo sempre avvalendosi di quanto afferma Braudel: il contrabbandiere acquistava il sale a tre soldi alla libbra e lo rivendeva a circa 5, prezzo altamente remunerativo sia per il venditore che per l'acquirente in quanto totalmente esente da gabelle; si deduce pertanto che il nostro bracciante doveva spendere 70 soldi per garantirsi la quantità sufficiente alla sopravvivenza individuale; se consideriamo che un ducato equivaleva a 124 soldi e che il guadagno medio di un bracciante era di circa un ducato alla settimana, possiamo dedurre che il prezzo pagato per il sale era il corrispettivo di poco meno di una settimana di lavoro. Non sembrerebbe una cifra enorme ma se la confrontiamo con le tredici giornate che sarebbero occorse al nostro bracciante²⁰⁷ per pagare allo stato l'intero carico fiscale individuale si può facilmente comprendere come l'accesso all'offerta illegale del bene costituisse una vera e propria forma di ammortizzatore sociale dando pieno sviluppo e sostegno all'attività dei contrabbandieri.

Per dare l'idea di quanto pesasse l'attività di evasione daziaria sull'intero comparto statale si consideri, ad esempio, che, solo per le navi alla fonda nel porto di Venezia, la stima

204 un *moggio* era costituito da 997,70 litri (circa una tonnellata) ed era la misura ufficiale di peso del sale nella Repubblica Veneta

205 per legge un terzo del carico di ritorno doveva essere costituito dal sale

206 una libbra grossa equivaleva a mezzo chilo abbondante

207 fonte S. Rossetto, *Contrabbando e*, da Speciali Belluno Press Dolomiti, 12 Febbraio 2010

era di trentamila ducati annui su un bilancio statale di circa 2.300.000 per l'anno 1602²⁰⁸; anche qui la percentuale sembrerebbe irrilevante, ma si deve considerarla alla luce del fatto che nel periodo storico considerato la metà dei bilanci statali afferiva alle spese militari e cresceva sostanzialmente durante le frequentissime guerre, pertanto le minori entrate ledevano le risorse che avrebbero dovuto essere messe a disposizione del “benessere” dei cittadini (scuola, sanità, ecc.) che del resto quasi mai comparivano in detti bilanci.

Ecco allora perché si rinsaldano le alleanze sempre spontanee tra villici e delinquenti in funzione “anti sbirro”; gli sbirri erano percepiti come la *longa manus* dello stato aristocratico che spremeva la popolazione a vantaggio della oligarchica classe dirigente ben lontano dalle necessità vitali della massa: è un continuo alternarsi di scontri spesso cruenti e letali tra le due parti, del resto documentati negli allegati estratti processuali, dove spesso lo scenario assume tinte granguignolesche per la ferocia espressa dai contendenti spinti gli uni dall'esercizio di un mestiere da loro stessi definito “infame” (sbirri), gli altri dal sostegno a chi, pur nell'illegalità, offriva i necessari mezzi per la sopravvivenza-

Il sale, però, esercitava anche un vera e propria funzione sostituiva della moneta in perfetta comunione al sostantivo “salario” dallo stesso derivato: in effetti con decreto del Senato 1710, si ordinò agli impresari appaltatori del servizio di vendita di devolvere una quota parte dell'alimento quale pubblica elemosina a conventi, monasteri, arti di pistori e degli osti, università degli ebrei e quant'altro; lo si desume dai “*Capitoli stabili degl'illustrissimi e eccellentissimi signori Provveditori sopra li hospitali, luochi pii e riscatto de' schiavi*”²⁰⁹ dove si ordina che il dieci per cento dell'intera massa commercializzata fosse devoluta agli “*hospitali della pietà, convertide e Accademia dei Nobili*”.

L'uso del Tabacco si diffuse invece, assieme a quello del cioccolato, come forma diversificata di edonismo, nel corso del XVIII secolo in maniera trasversale ad ogni classe sociale, allargando così la base imponibile derivante dalla vendita del bene in forti quantità e incentivando una tassazione via via crescente, tanto che alla metà del secolo in questione si decise di sottoporre il commercio ad un regime di monopolio statale che tutt'ora sopravvive nella nostra Repubblica.

A Venezia, nel 1657, si istituì la Ferma Generale del Tabacco che concedeva

208 *Ibidem*

209 ASV, *Compilazione Leggi - Contrabbandi*, b.153, fasc. 1

l'esercizio della vendita a privati con il sistema dell'appalto o "condotta", un sistema che all'inizio fruttava poco più di 9.000 ducati annui, ma che dopo appena sessant'anni salirono a circa 116.000 per pervenire a quasi 600.000 ducati annui con l'ultima condotta attribuita a Girolamo Manfrin a fine secolo²¹⁰.

Era un'attività fiorente, in costante crescita e ben remunerativa che fatalmente attirò l'attenzione e lo sviluppo dell'azione di contrabbando nonostante le squadre di "spadaccini" assunti dagli appaltatori per contrastarne la diffusione. E' doveroso a questo punto affermare che questi "tutori dell'ordine", spesso venivano arruolati tra i personaggi più facinorosi e temuti, si cita a titolo di esempio il caso di tale Bartolomeo Accorsi²¹¹, bandito dalla Repubblica nel 1751 e successivamente perdonato, che tra gli anni '50 e '70 operò agli ordini degli appaltatori di sale e tabacco in funzione anti contrabbando. In definitiva, però, il lavoro di queste squadre era privo di effetti e gravido di rischi; spesso accerchiati dal popolo, disarmati o annientati come avvenne nel 1763 in Friuli per una squadra di stanza a Cividale in perlustrazione nella così detta *Schiavonia Veneta*, massacrata dagli abitanti del luogo²¹².

A differenza del sale che veniva contrabbandato con modalità commerciali non dissimili da altre merci (linee di trasporto, punti vendita, ecc.) nel caso del tabacco le bande si strutturavano in forme riferentesi a quanto oggi definiremmo "criminalità organizzata": all'apice della piramide un "capitalista" che forniva i mezzi finanziari necessari all'organizzazione, in mezzo gli organizzatori, in basso gli "spalloni", facchini e trasportatori, fortemente attratti quest'ultimi almeno da due fattori:

- il consistente guadagno: l'attività garantiva loro, circa 20 soldi giornalieri contro i circa 14 di un manovale;
- l'esiguità delle pene che spesso consistevano in semplici ammonizioni, diverso il discorso per i capi.

Lo spaccio *dell'erba regina* costituiva anche in questo caso una forma di ammortizzatore sociale; del resto il rapido aumento del prezzo ufficiale del tabacco cresciuto

210 ASV. *Miscellanea Soranzo*, b. 14, *Foglio dimostrante il corso della Ferma generale Tabacco includente consumo ed uscita dalla sua prima sua istituzione fino alla corrente Condotta: Serie cronologica di quando fu deliberato l'Appalto del Tabacco dalla sua prima Condotta* in ASV, *Inquisitori di Stato*, b.942

211 F. Bianco, *Contadini...*, pp. 129 e segg.

212 ASV, *Consiglio di X - Processi Criminali*, b. 9 UD

in pochi anni da 4 a 24 soldi la libbra per le confezioni in foglia e da 6 a 30 per quelle in polvere²¹³ aveva incentivato la coltivazione e il commercio abusivi della pianta specie nei distretti montuosi di confine, favorendone il commercio esercitato, come dianzi detto, da una quantità di persone bene a conoscenza della geografia del territorio e delle possibilità dalla stessa offerta in termini di sentieri sconosciuti alla Giustizia. Sono i pastori, i taglialegna, i contadini, i vagabondi come sappiamo propensi a delinquere e, non ultimo, gli emigranti che al rientro nei paesi d'origine costituivano uno dei più consistenti protagonisti del *dannatissimo traffico*, come lo aveva battezzato la Giustizia veneziana. Per questi manovali del contrabbando l'attività risultava estremamente redditizia e di fatto priva di rischi particolari; in genere operavano con modiche quantità che però, a differenza del sale consentivano un guadagno anche quadruplicato e costi praticamente nulli coltivando quasi sempre la pianta nel proprio podere, al sicuro e lontano da occhi indiscreti, di fatto come oggi avviene per le piante di marijuana. Altra ragione per cui la coltivazione illegale della pianta si estese nelle aree pedemontane e montane si ritrova nella particolare conformazione del suolo; il sottile strato di *humus* e il suolo sassoso rendevano assai poco adatti alle colture i terreni alpini che si adattavano invece perfettamente al tabacco in quanto la necessità di distanziare l'una dall'altra le piantine e consentire di godere in pieno della necessaria insolazione, non richiedeva aree particolarmente fertili, le cui ridotte dimensioni avrebbero lasciato il resto delle terre all'attività elettiva del montanaro: il pascolo.

L'attività illegale si espanse nel corso del XVIII secolo proprio per l'opera di queste categorie di cittadini dove più profondamente colpiva il ripetersi continuo di crisi agricole e relativo indebitamento delle famiglie per sopravvivere, l'aggravamento degli obblighi contrattuali nei confronti del titolare dei fondi e in definitiva il sensibile peggioramento delle condizioni di vita che indusse a coltivare la pianta di tabacco con vantaggiosi effetti sul reddito familiare, effetti che nessun altro tipo di coltura era in grado di offrire; e quando il prodotto del piccolo podere fosse stato completamente piazzato esisteva la seconda possibilità cioè quella di acquistare il tabacco a basso prezzo nel confinante stato austriaco facilmente accessibile da una popolazione connotata da ritmi migratori ricorrenti e stagionali e dalla perfetta conoscenza dei luoghi.

A questa visione individualistica e spontanea del contrabbandiere se ne affianca, come già accennato, un'altra di ben più organizzata e strutturata in forme che oggi

213 F. Bianco, *Contadini ...*, pp. 68 -73

definiremmo mafiose: le grosse bande di persone armate che non temevano il confronto con le scarse forze armate chiamate a contrastarle suscitando l'impotente lamento dei Rettori verso il governo centrale e imponendo l'acquisto addirittura agli appaltatori della Ferma.

Si cita, a titolo di esempio, quanto accaduto nel 1782 a Vicenza dove un gruppo di contrabbandieri apparentemente inquadrato in un gruppo di *cernide*²¹⁴ entrò festosamente in città, armato fino ai denti in pieno contrasto con le leggi che lo vietavano, scortando una serie di muli carichi di tabacco e facendo accompagnare il corteo da suonatori di violino tra canti e suoni di ogni genere, sparpagliandosi poi per ogni contrada e «...vendendo impunemente la rea merce in ogni luogo tanto pubblico che privato - disse il rettore veneziano - giungendo persino ad esibirla nel pubblico Palazzo danzando e cantando a modo loro...»²¹⁵.

La forza di queste bande consisteva anche nel fatto che spesso i loro capi o comunque i componenti più autorevoli appartenevano a vere e proprie dinastie di contrabbandieri che specie nelle Alpi e Prealpi orientali davano vita a reti di complicità e connivenza anche su base familiare tali da rendere di fatto impossibile qualunque azione repressiva: alla rabbia contro il governo centrale si univa la solidarietà del gruppo familiare in una sorta di “sacra alleanza” inespugnabile.

Era comunque imponente l'azione militare di controllo del fenomeno da parte delle squadre di *spadaccini*, ne è documentata testimonianza il fatto che delle 1250 e oltre buste che compongono l'archivio degli Inquisitori, oltre cento attengono al reato di contrabbando.

La massima virulenza nello scontro tra villici e guardie venne raggiunta nel Friuli dove sentieri impraticabili, solidarietà della popolazione e privilegi signorili rendevano oltremodo difficoltosa l'opera di repressione che spesso avveniva, come già citato e documentato in appendice, con scontri sanguinosi e letali al suono delle campane martello.

Sovente l'azione spontanea, ma efficace dei popolani veniva sorretta anche dai birri del signore locale provocando la sonora, sanguinosa sconfitta delle forze di polizia.

Testimonianza al riguardo si può trovare nel memoriale²¹⁶ che un caposquadra della Ferma rimise al Luogotenente di Udine e che questi a sua volta girò agli Inquisitori; nel

214 le *cernide* erano dei gruppi di contadini costituiti in milizia territoriale previo addestramento militare per far fronte con immediatezza a situazioni di pericolo incombente o controllo del territorio

215 ASV, *Consiglio di X – Processi Criminali*, b. 14 VI

216 ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 350, memoriale di Giuseppe Zampieri caposquadra di Uderzo, inserito in dispaccio Luogotenente G.B. Redetti 21 Giugno 1789

documento il supplicante chiede di essere esonerato dall'intervenire in alcune aree della Carnia, specificatamente nella Val del Ferro «*ne' quali oltre a non esserci esempi che fosse permesso l'adito mai ad alcun sbirro, vi esistono de' siti che ad intere squadre servirono di sepolcro*» e ricorda che alcuni spadaccini «*inoltratisi in numero di più di ottanta per eseguire consimili ordini furono respinti dall'insurrezione di que' popoli e fatti retrocedere a furia di sassate ed archibugiate, e necessitati a ceder le armi per non restar vittime del concitato furor popolare mell'angustia di que' passi difficili e montuosi*».

L'autorizzazione venne concessa²¹⁷ avallando di fatto e di diritto l'impossibilità pratica del governo centrale di intervenire con efficacia in quelle zone. Di fatto la copiosa legislazione, che specie nell'ultimo secolo di vita la Dominante emanò per contrastare l'attività dei contrabbandieri, rimase priva di effetti pratici come si può desumere da questa nota raccolta nell'archivio Savi alla Mercanzia relativa al territorio friulano:

«*...passeggiavano adungi i contrabbandieri – scriveva nel 1704 il responsabile della Ferma – muniti con ogni sorte d'arme ad oggetto di tutelare i loro carri intieramente carichi di tabacco facendoli condurre da una villa all'altra impunemente, vendendo il tabacco stesso, facendoli transitare da un Territorio all'altro per l'effetto medesimo senza alcuna esitanza o rimorso di Giustizia. Nelle città stesse formando un Contrapalto ne' siti vicini al Partito si fanno lecito armati...di patrimonio e d'armi farne pubblica vendita, anche con minatie a chi ardisce de' nostri agenti o sublocatori di farne alcun ricorso...»²¹⁸*

A rendere ancora più inefficace l'opera di controllo e repressione contribuiva in maniera significativa anche la complessità della struttura politica e istituzionale della Patria del Friuli, l'intricata rete delle giurisdizioni feudali, il frazionamento del potere sparso su comunità e villaggi montani e rurali in maniera tale da rendere sostanzialmente inapplicabili la serie di misure che via via venivano emanate dal governo centrale ma contro le quali si ergeva la resistenza dei poteri forti del territorio.²¹⁹

Quale la ragione di questa inusitata violenza di tipo insurrezionale contro le squadre della Ferma del Tabacco e del Partito del Sale? La risposta è da ricercarsi nella coscienza di

217 ASV., *Dispacci Inquisitori*, b. 101, 4 luglio 1789

218 ASV, *Savi alla Mercanzia, Diversorum*, b.352 (5/571704)

219 A. Pastore - P. Sorcinelli, *Emarginazione...*, p. 54

una società contadina di tipo tradizionale decisamente ostile a qualsiasi tributo e contributo richiesto al di fuori degli schemi consuetudinari su cui da secoli essa sopravviveva; rivoltarsi voleva dire restaurare l'ordine antico messo in discussione dall'intervento di uno stato centralizzato infinitamente lontano da leggi e regolamenti autonomamente decretati ed universalmente accettati, finalizzati al mantenimento di quel, e solo di quel, tipo di società: l'abolizione di antiche colture del tabacco, il cambiamento di recinzioni o dell'uso dei pascoli veniva avvertito come un profondo *vulnus* all'equilibrio consuetudinario consolidatosi nei secoli in piena autonomia, ecco il perché di vere e proprie insurrezioni.²²⁰

Negli ultimi anni di vita della Repubblica, la figura del contrabbandiere subì un'ulteriore metamorfosi da parte dei funzionari di polizia incaricati di perseguirlo: egli divenne un pericoloso sovversivo, un giacobino minacciante gravemente la stabilità sociale in quanto la sua azione tendeva a diffondere nella coscienza del popolo il senso di malcontento dovuto all'eccessivo fiscalismo, al prezzo dei beni di prima necessità, alle prepotenze dei signori specie in un sistema oligarchico feudale come quello ancora presente in area friulana.

Il carnico Giambattista Polo venne etichettato non solo come “consuetudinario pubblico contrabbandiere”, ma anche come “perturbator della comun quiete”: egli diffondeva nelle osterie e nelle fiere le sue idee sovversive; proclamando che «...*i sudditi quando vogliono tutti sono li padroni - e che voleva – bruciar tutto e andare in Francia a goder la Libertà...*»²²¹, ad una dimensione sociale del fenomeno del contrabbando se ne associa una politica al tramonto della Repubblica.

220 A. Pastore – P. Sorcinelli, *Emarginazione...*, pp- 66-67

221 ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 352

Capitolo ottavo

CONCLUSIONI

Alla fine del lavoro, la prima significativa caratteristica che emerge è come, appaiano particolarmente numerosi gli aspetti che si intendeva sin dall'inizio focalizzare, in particolare le caratteristiche d'ordine antropologico o inerenti il campo della sociologia giuridica e della scienza criminologica per spaziare poi a situazioni e comportamenti attinenti le regolamentazioni di tipo consuetudinario frequenti, come risaputo, nella società contadina posta sotto osservazione nella tesi.

La lettura degli atti processuali può, traendo in inganno, dare un messaggio di ripetitività, i banditi, gli avventori, le guardie, insomma aspetti stereotipati di una società di fine secolo che connotano il mondo dell'osteria ove essi principalmente hanno luogo. Al contrario, il soffermarsi a lungo sulle singole vicende e cercare di scoprirne le peculiarità che distinguevano le une dalle altre, ha lentamente, ma decisamente condotto verso la scoperta di un mondo variegato da studiare attraverso l'uso delle discipline sopra indicate; esemplifichiamo il tutto citando alcuni tra i dodici casi studiati e ponendo in rilievo la caratteristica per ciascuno studiata; la citazione viene fatta in ordine casuale al solo scopo di indicare al lettore le caratteristiche analizzate nel singolo evento:

a) nel fascicolo contro Giacomo Fabbro²²² presunto autore della sottrazione di un sacro calice il momento fondamentale di studio si identifica nel furto e più esattamente nel furto sacrilego confrontando la concezione civile e quella canonica del reato

b) nel fascicolo contro Angelo Lavagno²²³ il centro dell'attenzione si rivolge al commento della gestione consuetudinaria dei beni comuni ed in particolare del diritto di pascolo la cui libertà di esercizio è condizione vitale di sopravvivenza per una società contadina

c) nel fascicolo contro Antonio Fanuto e Valentin Mestron²²⁴ vengono rilevati tre aspetti degni di commento: il rapporto dei cittadini con gli esattori del fisco, il ruolo del teste nei procedimenti penali ed infine, considerando che alcuni aggressori erano mascherati, un

222 v. Appendice Documentaria p. 1

223 *Ibidem* p. 5

224 *Ibidem*, p. 10

breve cenno alla funzione della maschera specie in periodo carnascialesco, maschera che nel caso in esame ha la duplice funzione di adempiere all'usanza del periodo ma anche di impedire il riconoscimento dei violenti e così per ogni caso cercando di costruire un quadro il più completo e variegato possibile delle diverse connotazioni alla luce, appunto, delle singole discipline, cercando comunque di rimanere nell'ambito prioritario della disciplina-guida ovvero dell'antropologia giuridica.

A parere dell'autore, confermato del resto dalla stessa articolazione dell'opera, i fenomeni che meriterebbero un particolare ulteriore approfondimento e confronto anche dilatando l'intervallo storico, sarebbero i due per i quali già si è dedicato un ampliamento dell'analisi, vale a dire:

- il contrabbando anche come forma di ammortizzatore sociale e anche nei secoli a venire;
- il banditismo e la sua metamorfosi in forme di delinquenza organizzata spesso a valenza politica, così come si esprimerà nel corso del '800 e soprattutto del '900.

APPENDICE DOCUMENTARIA

1. FONDO: Consiglio di X - Processi - Processi Criminali Delegati

BUSTA UD 1 - fascicolo contro Giacomo Fabbro, nonzolo, padrone di osteria, accusato del furto di calice

Documento 1 cc. 3 verso - 10

Adì 20 Aprile 1745

L'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Luogotenente coll'Eccellentissima Corte Pretoria attese le qui sopra registrate Ducali di Delegazione alle quali volendo dare pronta esecuzione, hà perciò ordinato sieno assunte quelle Deposizioni, ed esami che si rendano oportuni per gli effetti di Giustizia, e così...

Adì 25 detto

Furono fatti mandati per la citazione de Testi, e consignati al Fante per la loro intimazione

Adì 28 detto

Rifferse Danellon Fante Pretorio essersi portato nella Villa di Faedis, ed aver intimati li mandati alli sottoscritti Testi

Adì 29 detto

Venuto in Offizio à citazione

Il Reverendo Sig. D. Vincenzo Tullio Piovano della Villa di Faedis come avanti [etc] quale amonito della verità in forma [...] venendo

Costituito fu

INT.TO se in alcuna Chiesa soggetta al Piovanato di Lui Costituito nel decembre pross.o pass.o (sic) Le sia stato praticato alcun furto

RISP.DE per appunto Signore seppi nel giorno della Natività di nostro Signore che dalla Chiesa di Santa Maria di Colle Villano Filiale di quella Parochiale di Faedis detta di Santa Maria Maggiore, alla quale io vò à fare tutte le solite sacre Funzioni, non avendo Capellano fù asportato un Calice con sua Patena, ma non si sa quando sia stato praticato quel furto, mentre essendo andato per celebrare la Santa Messa Prè Domemico Bertozzi nella chiesa stessa il giorno della Natività di nostro Signore, trovò mancare il Calice, e

patena come hò detto.

DETTOGLI partecipato il furto del Calice, a Patena praticato nella Chiesa di Santa Maria di Colle Villano Filiale della Matrice di Faedis, di cui ella è Piovano all'Eccelso Consiglio di Dieci, venne quel grave Tribunale di delegar il caso di quel furto con sue venerate Ducali a questo Eccellentissimo Regimento, e Corte serv.serv. (sic) come rileverà dalle Ducali medesime che le saranno lette, che comprendono anco la facultà di poter assumere le Deposizioni di Persone Religiose. Questa Giustizia pertanto in vigor delle preaccennate Ducali, volendo formar il presente Processo L'ha fatta qui comparire per avvertirla della Delegazione, ed ammonirLa dar in questo proposito que' lumi che fossero à di lei cognizione in rilevanza de' Rei, per poter poi contro di essi devenir al meritato castigo, restando finalmente avvisata di esser ammessa à quelle incoate nel presente caso che gli si compettono.

RISP.DE ringrazio l'Eccelso Consiglio di Dieci della benignità avuta nel delegar il caso del furto praticato nella Chiesa Filiale della Parocchia, di cui sono Piovano à questa Sagrosanta Giustizia sperando che rilevati i Rei saranno castigati come merita il loro eccesso.

LETTOGLI perciò le ducali di Delegazione, indi [...]

INT.TO RISP.DE ho intese le Ducali ora dalla Giustizia lettemi, dalle quali rimarco con piacere la Delegazione della quale mi hà avvertito questa Giustizia

INT.TO in qual modo si siano poi introdotti il Ladro, ò Ladri nella chiesa predetta di S.Maria di Colle di Villano

RISP.DE io non saprei al certo in qual modo possino essersi introdotti il ladro, ò ladri, atteso che non si ha scoperta alcuna benche minima rottura

INT.TO se sappia, od inteso abbia da chi possa esser stato commesso tal furto

RISP.DE ne so, ne meno hò inteso chi possa aver praticato il furto predetto

INT.TO quando veramente sia stato rubbato esso Calice, e Patena

RISP.DE non so precisamente quando sia stato rubbato il Calice, e Patena, perché dal giorno di Santa Barbara, che fù li 6 di dicembre, non sono stato in quella chiesa, se non dopo che mi fù data notizia del furto come sopra praticato dal Reverendo Signor Don Domenico Bertosi, che era andato nella sudetta chiesa per celebrare la Santa Messa

INT.TO se sappia correr sospetto di tal furto sopra d'alcuno

RISP.DE no certamente, non avendo sopra questo particolare neppur udita parola

alcuna

INT.TO se nella Villa di Faedis, ò nelle circonvicine vi sia alcun malvivente

RISP.DE che sia à mia cognizione non è nella Villa di Faedis, ne in quelle vicine alcun malvivente, sopra cui si possa formar sospetto di tale Reità

INT.TO di qual concetto sia il Nonzolo della Chiesa, ove è stato praticato il furto

RISP.DE io l'hò sempre considerato, e lo considero un uomo da bene, e perciò non credo abbia lui praticato dal furto, essendo anche appresso tutti di un ottimo concetto

INT.TO se sappia chi sia solito tener le Chiavi della Chiesa sudetta

RISP.DE Le Chiavi della veneranda Chiesa suaccennata vengono sempre custodite dal Nonzolo di essa Chiesa mistro Giacomo Fabbro, ma non so poi se in casa , o fuori di casa

INT.TO se sappia siano mancate al Nonzolo in alcun tempo le Chiavi

RISP.DE non hò sentito a dir niente, ne da esso, ne da alcun altro, che le siano mancate le chiavi

INT.TO se come Piovano della Chiesa sunominata faccia egli alcuna istanza

RISP.DE io mi riporto à quello sarà per fare la Giustizia rilevando i delinquenti di tal sacrilego furto

Segue formula latina

Adi' detto

Venuto a citazione

Giacomo Fabbro quondam Gio:batta della Villa di Faedis Nonzolo della Veneranda Chiesa chiamata Santa Maria di Colle Villano pur di Faedis come avanti nominato, quale amonito a dover dire la verità, e venendo

Costituito fù

DETTOGLI partecipato all'Eccelso Consiglio di Dieci il furto del Calice, e Pattena stato praticato nella Chiesa di Santa Maria di Colle Villano, di cui siete Nonzolo fa lo stesso Eccelso Consiglio il caso di quel furto co' sue ossequiate Ducali a questo Eccellentissimo Regimento, e Corte ser.v ser.v (sic) delegato come dalle Ducali stesse, che vi sarenno lette potrete rilevare. Questa delegata Giustizia eseguendo pertanto le surriferite Ducali con la formazione del presente processo vi hà fatto qui venire per avvertirvi della Delegazione stessa, ed ammonirvi di dover dare in questo proposito que' lumi, che fossero a vostra notizia onde rilevar possa li delinquenti per devenir poi contro d'essi a quel castigo

che ben merita il loro grave eccesso: avvisandovi pure che siate ammesso a quelle incoate nel presente caso che vi si compettono

RISP.DE rendo le dovute grazie all'Eccelso Consiglio di Dieci per la benignità avuta delegando il caso del praticato furto nella veneranda Chiesa sunominata, di cui son io Nonzolo, à questa Giustizia, sperando rilevati che abbia li Rei sia per castigarli à misura della loro delinquenza

DETTOGLI le Ducali di Delegazioni, ed indi [...]

INT.TO RISP.DE sono state da me ben intese le Ducali che la Giustizia mi hà lette, da' quali hò rilevato con contentezza infinita la Delegazione, della quale vengo anco da questa Giustizia avertito

INT.TO quando precisamente aia stato rubbato il Calice, e Pattena nella Veneranda Chiesa, di cui egli è Nonzolo

RISP.DE quando precisamente sia stato praticato il furto del Calice con sua Patena non lo so in verità, mentre con l'occasione io mi portavo mattina, e sera in quella Chiesa l'hò sempre ritrovata chiusa, e senza aver scoperta alcuna benchè minima rottura: ne di tal furto mi sono accorto se non che quando venne il Signor Don Domenico Bertosi per celebrare la Santa Messa nel giorno del Santissimo Natale, dal quale aperto, l'armaretto, che era socchiuso, ove esisteva il predetto Calice, e Pattena, ritrovò il tutto mancare, la chiave poi dell'armaretto, che da me veniva chiuso è stata ritrovata nel solito suo luogo

INT.TO come poi si siano introdotti il ladro, ò ladri à praticare tal furto

RISP.DE non so certamente Signore come possino essersi introdotti, non avendosi (come dissi) ritrovata alcuna rottura

INT.TO se à lui costituito le sia alcun giorno mancate le Chiavi della sudetta Chiesa

RISP.DE che io sappia non mi sono mai state mancate le chiavi, avendole sempre ritrovate ove ero sempre solito poner le medesime

INT.TO se cada sospetto sopra di alcuno

RISP.DE finadora (sic) non si hà avuto sospetto sopra di alcuno che possi aver con esso tal sacrilego furto

INT.TO se nella Villa di Faedis, ò in quelle vicine vi sia alcun malvivente?

RISP.DE non so che vi sia alcuno malvivente nella Villa di Faedis, neppure in quelle ville vicine

INT.TO se abbia da dare alcun lume alla Giustizia in questo proposito onde rilevar possa li Rei

RISP.DE non hò certamente alcun lume, e Dio volesse ne avessi alcuno, che ben volentieri glielo darei, perché scoperti fossero li Delinquenti, e castigati giusto il loro Reato

INT.TO se abbia altro d'aggiungere, e se faccia alla Giustizia alcuna istanza

RISP.DE io non hò che più aggiungere, ne faccio alcuna istanza alla Giustizia solo che venendo scoperti li Rei siano castigati come meritano

Segue formula latina

Adì 30 detto

Venuto in Ufficio a citazione

Gio:batta quondam Giacomo Bertosso della Villa di Faedis fa l'Agricoltore Testimonio come avanti nominato, citato, amonito col

protesto etc, ed avertito della delegazione fù

INT.TO se Lui testimonio abbia la sua abitazione vicino ad alcuna Chiesa

RISP.DE la mia abitazione è lontana dalla Chiesa Filiale di Faedis detta Santa Maria di Colle Villano circa un quarto di miglio

INT.TO se sappia sia mancato fa tempo cosa alcuna nella sudetta Veneranda Chiesa

RISP.DE il giorno della Natività appunto, mentre mio Figlio sacerdote si portò per celebrare la Santa Messa nella detta Chiesa di Santa Maria di Colle Villano, ritrovò mancare dall'Armaretto il Calice con sua Patena

INT.TO da chi poi possa esser stato trasportato il Calice e Patena

RISP.DE bisogna che sia stato il tutto rubbato, da chi poi io non lo so, ne l'hò inteso dire

INT.TO come possano essere il ladro, ò ladri introdotti in quella Chiesa per commettere il sopradetto furto

RISP.DE di ciò non posso render alcun conto alla Giustizia attesoche non si hà ritrovata alcuna rottura, e perciò non saprei come si fossero introdotti. Si dice bensì per la nostra Villa di Faedis, che facendo l'oste il Nonzolo di detta chiesa, qual'era solito mettere le chiavi a dirimpetto della Porta dell'**Osteria** di modo che erano in vista di tutti quelli che in essa andavano possano essere state da quel luoco levate le chiavi, e con esse possano aver aperta la Porta della Chiesa, e che in tal maniera si siano introdotti.

INT.TO se sappia le sia mancate in alcun tempo al Nonzolo le Chiavi sudette

RISP.DE questo poi non lo so, neppure l'hò inteso

INT.TO se sappia chi fosse solito praticar di frequente nell'**Osteria** del sunominato Nonzolo sopra cui potesse cader sospetto di tal furto

RISP.DE di questo che la Giustizia mi ricerca non so cosa veruna

INT.TO se nella villa di Faedis, ò nelle ville vicine vi sia alcuno malvivente, e in concetto di ladro

RISP.DE non hò mai inteso che nella villa di Faedis, ne in quelle vicine vi sia alcun malfare

INT.TO se abbia alcun lume per la rilevanza de' Rei

RISP.DE non hò alcun lume Signore, se ne avessi vorrei darne, acciò venissero castigati li Delinquenti

Segue formula latina

Adi detto

Venuto in Offizio a citazione

Gio:batta quondam Valentino Picini Lavorator della Campagna della Villa di Faedis Testimonio come avanti nominato, amonito in formazione col protesto, ed avvertito della Delegazione, fù

INT.TO quanto da lungi della veneranda Chiesa detta S.Maria di Colle Villano della Villa di Faedis sia l'abitazione di lui testimonio

RISP.DE la mia casa è la più vicina alla detta Chiesa di Santa Maria di Colle Villano, non essendo che un tiro di schioppo discosta

INT.TO se sappia che nei mesi scorsi sia nella stessa Chiesa stato praticato alcun furto.

RISP.DE così non fosse Signore che nel giorno del Santissimo Nattale si ritrovò mancare nella detta Chiesa un Calice con sua Patena

INT.TO se sia à di lui notizia quando sia stato rubbato il calice, e Pattena.

RISP.DE quando precisamente sia stato commesso tal furto non è Signore a mia notizia, non essendosi stata celebrata la Santa Messa dopo del giorno di Santa Barbara, che fù li sei Dicembre, e niuno si è accorto di tal furto se non il giorno della Natività di nostro Signore che in tal giorno è venuto il Signor Prè Domenico Bertossi per celebrare, e da esso fu ritrovato mancare il sudetto Calice e Patena, e per ciò fu mandato à prendere il Calice con sua Pattena nella Chiesa Parochiale di Faedis, essendo obbligo in quel giorno di

celebrare la Santa Messa

INT.TO se frà questo tempo abbia lui Testimonio veduta alcuna persona forestiera in vicinanza alla predetta Chiesa

RISP.DE ma da buon nò Signore che non hò veduta fra questo tempo alcuna persona forestiera vicino alla detta Chiesa

INT.TO se sappia come il ladro, ò ladri si siano intrusi il quella Chiesa a praticare tal furto

RISP.DE se non fossero stati à prendere le Chiavi dal Nonzolo, io non saprei certamente, come fossero in essa entrati, stante che non si hà scoperto alcuna rotura

INT.TO se sappia, ò inteso abbia che in questo frà tempo siano state mancate le Chiavi al predetto Nonzolo

RISP.DE Siccome non si hà sentito mai a lamentarsi il Nonzolo che le siano state levate le Chiavi, così non credo che alcuno gle l'abbia tolte

INT.TO da chi poi possi essere stato commesso tal furto per quanto sappia, o abbia inteso?

RISP.DE non lo so certamente, nemeno l'hò inteso a dire

INT.TO se nella villa di Faedis, o in quelle vicine vi sia alcun malvivente, ed in concetto di ladro?

RISP.DE che sia à mia cognizione non vi è alcuno che sia tenuto a tale concetto

Segue firma e formula latina

2. FONDO: Consiglio di X - Processi - Processi Criminali Delegati
BUSTA UD 14 - fascicolo contro tre assalitori di Valentin Tomasetich

Documento 1 cc. 1 -4

Adì 13 Giugno 1762

Comparve in Officio

Francesco Antonio Zechetto quondam Antonio Cavalier di questa Corte, ed espose

Mi ritrovai ieri con la mia gente mia gente (sic) in giro per la campagna del Territorio in traccia di contrabbandieri di sale, che soglion provenir dalle Terre Austriache, o di malviventi, e mi son portato fino alle ultime Ville del confine per aver qualche traccia di ladri di strada che molestano i viandanti. Per giungere a Visinal Comun di questo Territorio convien che si passi dalla Villa Cernus, villa del Territorio di Udine, onde entrato in questa Villa mi sono trattenuto un poco **nell'Ostaria**, e parlando coll'**Osto** che ha nome Francesco su le ricerche fattegli a illuminarmi su ladri, e malviventi mi disse ch'erano tre, o quatro persone screditate, che vivevano di rapina, menando oziosa vita.

Tra queste mi nominò Franco Boemo della Villa di Villes, Stato austriaco. Costui, seguitò a dirmi **l'Osto**, fù appurato per farsi bandito dalla Terra nativa da due o tre anni fa, e venne a ricovrarsi nello Stato, ma senza fissare domicilio, o porsi a lavoro avendo l'arte di Fabbro, camina ora in una Villa ora in un'altra, e fattosi in amicizia con un Caligher della Villa Orsaria, che non so nominare, e un Domenico Fores, e Giuseppe Breda detto [...] da Dolegnano, tutti hanno sospetto di se, e si supone che siano autori dei ladricini che succedono, facendo il Boemo passare i furti a sua moglie, che continua a star a Villes.

Mi disse di più **l'Osto** che qualche mattina era stato da lui il sudetto Boemo ad offerirgli un persciuto in vendita, ma suponendo che lo avesse rubato non lo vole comprar onde andò ad esibir il persuto medesimo all'**Osto** di Visinal è Gio:batta Zucco, quale poco dopo essendo casualmente sopragionto nell'**Ostaria** di Cornus ha voluto saper anche da lui come fu la cosa del persuto.

Lui disse dunque al Zucco ch'esso Boemo gli avesse esibito in vendita un persuto, ma gli rispose che lo comprarebbe quando di giorno glie lo portasse nella sua **Ostria**, e che erano convenuti che avesse da portarlo la mattina seguente.

Da questi racconti ho creduto che la persona di detto Francesco Boemo meritasse qualche osservazione, e però ho deliberato di andar nell'**Ostaria** di Visinal e attendere fino

alla mattina il suo ricapito. Mi ridussi di sera a Visinal, e poi passai in casa dell'**Oste** Zucco, ove ho pernotato con la mia gente ritirato in una camera di sopra.

Ho commesso all'**Osto** che non dovesse far noto ad alcuno la mia permanenza alla sua casa, e arrivando la mattina il Boemo, egli lo avesse da salutar chiamandolo per nome. Questa mattina però verso le tredici ore ho sentito l'**Osto** in atto di saluto a dir sior Checco onde subito sono andato a basso con gli uomini, e feci circondare esso Boemo. Quando lo vidi serato gli ricercai chi fosse, e mi rispose che aveva nome Giacomo. Mi rivolsi verso l'**Oste** e capii da un suo cenno che quella era la persona da me attesa. Ordinai che fosse legato, e allora costui mi ricercò il motivo, e gli risposi che lo facevo ligar perché aveva nome Giacomo, Giacomo è vero ti nomini? Si mi sogionse costui ancora, son Giacomo, e bene io ripresi ti ligo, perché so il tuo nome, e dissi non sei tu Checco Boemo? Allora non seppe negar, e affermò che tale era il suo nome, e ricercato perché avesse occultato il suo nome, mi disse che lo fece per bizzaria. Gli richiesi da dove fosse, e mi rispose ch'era da Villes Stato Austriaco, ma come bandito non poteva là stare. Ho voluto saper dove dimorasse, cioè in qual casa ma non mi rispose che con audacia, cioè che stava dove voleva. Pertanto gli feci far cerca, e niente gli si trovò addosso, ma ho veduto presso di lui un sacco in cui era un persuto.

Gli ricercai di chi fosse, e disse ch'era suo, e che voleva venderlo. Ho voluto saper dove lo ebbe, da principio non mi rispose e poi mi disse che una persona glielo diede per venderlo, quale frappoco capiterebbe all'**Ostaria**.

Fattolo però ligare attesi quasi un ora in quell'**Ostaria**, e poi mi sono liberato per venir a questa parte. Per ridurmi sulla strada bisognava come dissi che passassi per mezzo la Villa Cornus. Onde la gente di questa Villa vedendo retento Francesco Boemo faceva assenso a me, e rivolgendo le voci al retento, è ora gli si si diceva furbo che sii nelle forze della Giustizia.

Il retento diceva ingiurie a quelle persone, e verso uno anzi che si nomina Francesco Bernardis, il retento si espresse che quando sarà in libertà lo farà bastonare. Là in strada si fece veder anche una Signora, e mi chiamò a parte, e mi disse che veramente il retento era una cativa pelle, e che la sera antecedente era stato da Lei ad offerirle delle pezze di cordella di setta, e del filo che aveva con altra volta in un fazzoletto che non ha voluto comprar perche sapeva che fossero oggetti rubati. Essa Signora si nomina Orsola Savia moglie del Signor Bonadel là da Cornus.

Antonio Sampichiato dalla Villa Olleis incontratomi per strada che venivo con il retento Boemo, mi disse ch'era ladro, e che già tempo lo vide giocando a dar mano a dieci ducati, e precisamente riferì che il sudetto Boemo abbia nella notte di 11 Novembre ultimo scorso rubato un manzo a Pietro [...] quondam Mario da Visinal, e lo avesse portato a vender a Santa Maria alla Longa Territorio di Udine al becher di quella Villa, che non so nominare.

Dovendo esponere a lume della Giustizia che un tal Valentin Tomasetich del Comun di Drenchia di questo Territorio li 11 del corrente mese venendo da Gorizia e introdottosi nel Territorio verso il mezzo di si duole d'esser stato aggresso da tre persone che non poté conoscer, perché tenevano le facie coperte, e che li avessero tolto sessanta ongari d'oro, [...] topie da tre ongari l'una e un orologio d'argento da scarsela, quali monete ebbe esso Valentin in dono da un suo Zio che ha trattenimento in Ongaria, e che siano state svaleggiate le case di Vincenzo Temperin, e Giuseppe Galiusso della Villa Galiano di questo Territorio con Asporto di varia robba. Sicchè per questi furti successi rendendosi sospetto Francesco Boemo retento e li suoi compagni che ho sunominato, che sono diffamati per ladri, io credo di mio dovere dar di tutto notizia a questa Giustizia per i passi che crederà convenienti.

INT.TO in qual sito veramente restò aggresso, e spogliato del soldo Valentin Tomasetich

RISP.DE io parlai con lui medesimo questa mattina qui in Città, e si doleva del svaleggio statogli praticato. Mi disse che aveva caminato [...] due miglia dopo il suo distacco dalla Villa Cornus quando restò aggresso, e spogliato

INT.TO se fosse d'alcuno veduti gli aggressori di detto Tomasetich quando lo privarono del soldo

RISP.DE non hò notizia, l'aggresso venendo chiamato dalla Giustizia darà le notizie che saprà

INT.TO se sappia dir che effetti furono rubati dalle case di detti Temperin, e Galiusso

RISP.DE non sò niente

INT.TO se abbia da dir altro

RISP.DE devo presentare il persuto che avevo il Boemo portato a vender

E presentò un persuto degli ordinari, e poi aggiunse: son venuto a saper ancora da un mio confidente che Francesco Boemo ora retento solecitasse Leonardo Gasparini

quondam Valentin della Villa Firmian perché si unisse seco aiutandolo a sforzar la casa di Prè Giacomo [...] a detta Villa Firmian per asportargli i soldi, essendo esso Prete in concetto di denaro; e credo che siano anche di notte portati a tentare tal furto, ma la Giustizia prenderà certo lume dal sudetto Gasparini. E rapporto al furto del manzo di Pietro Prides venduto dal Boemo al Becaro suacennato la Giustizia potrà esaminare il Fabro, **l'oste**, e il caligher che abitano a S. Maria alla Longa vicino al ponte di detta Villa, quali daranno li riscontri necessari.

Documento 2 cc. 5 – 7

Fatto venir in officio

Valentin Tomasetich quondam Tomas del Comun di Drenchia di questo Territorio quale venendo costituito ammonito fù

INT.TO se ultimamente gli sia successo qualche sinistro

RISP.DE ieri l'altro cioè li 11 del mese sono stato aggroso da ladri, e spogliato. Ma convien che io esponga la cosa da principio. Sarà sette mesi circa che sono partito da questa parte, e mi portai a Chernis Città di Ongaria, ove esercita officio nella Reggia Tesoreria un mio Zio. Si nomina Giuseppe esso mio Zio, e avendo rilevato, che si trovava in aggi, a buona fortuna, gli feci scrivere col mezo del Reverendissimo Signor Canonico, acio volesse aver memoria di mè, alla qual Lettera avendo egli risposto con eccitarmi d'andar a ritrovarlo, mi son risolto di far tal Viaggio. Mio Zio mi acolse volentieri, e mi teneva con affetto in Casa, ma pasato qualche tempo la di lui moglie principiò di mostrar malevolenza verso di mè, dubitando forse che le attenzioni che mi dimostrava suo marito potessero ridondar a pregiudicio de di lui Figli, anche principiando a insorger rissa tra marito, e moglie. Un dì mio Zio mi disse, che bisogna che io mi restituissi in Casa, così volendo la quiete della sua Famiglia. Ma accompagnò questa dichiarazione con boni modi, avendomi anco regalato sesanta Ongari d'oro, disdoto Topie d'oro, da tre Ongari l'una, ed un orologio d'argento da scarsela.

Presi adunque comiato mi posi a far viaggio a piccole giornate, e dopo essermi fermato un pezo a Vienna, mi ridussi finalmente a Gorizia, Martedì ultimo scorso, donde ieri l'altro di mattina mi distacai per ridurmi a questa Città.

Due ore dopo mezodì ero anche giunto sul Stato Veneto, e nella Villa Corno mi sono fermato **all'osteria**, per prender un poco di riposo, e beber una Taza di vino. Partito di

là verso le ore vintiuna, proseguivo il camino per questa Città, e avendo fatto due miglia misurando dalla Villa Corno nella strada mi vidi aggresso d'improvviso da tre persone, che non hò potuto conoscere, e per la soma mia sorpresa e perché mi comparvero inanzi con la faccia coperta da un drappo; due di questi mi abbracciarono per la Testa, e passarono un loro fazoletto per la mia boca, tenendomi stretto, ciò che non potessi gridare, e con tanta violenza mi tenevo avvinto, che. mi facevo male sui labri, come si vede (appariscono le sue labra nelle estremittà un poco lacere, e insanguinate).

Nel atto stesso il terzo di loro mise la mano sul scarselino dei bragoni, ove tenevo l'orologio, e in un borsino di setta li Ongeri, e le Topie preacenati, e levandomi tutto sparirono sul fatto dai miei occhi, drizandosi verso il bosco. Nel lasciarmi essi io dal timore cadei per Terra e steti un poco confuso e somamente sopraffatto, sicchè in tale mia confusione mi parve un baleno il distacco dei miei aggressori.

Rimessomi un poco senza far parole, ne [...] dubitando di poter perdere anco la Vittoria presi da Terra un mio Fazoletto in cui tenevo involto un paio di scarpe a la mia Cana, senza pensar ne meno a far parola con le persone che potevano trovarsi in due Case poste in vicinanza al sito in cui fui aggresso, e continuando mio camino, giunsi verso un ora di notte in questa Città. Questa è la disgracia che mi successe

INT.TO a descrivere possibilmente le persone da quali restò aggresso, e spogliato del soldo accenato

RISP.DE qualunque cosa dicessi sia sul loro vestito, o su la statura, e forma loro non sarebbe farsi il preciso, mentre aggresso al improvviso, e sorpreso subito da soma paura io non abbi la mente libera a far queste osservazioni, mi parve solo che fossero tutti tre più grandi, e più grossi di me.

INT.TO se oltre gli Ongari, e le Topie che teneva nel borsino avesse avuto altri soldi adosso

RISP.DE tenevo nella scarsela della Velada cinque, o sei petizze, né me le hanno tolte, mentre essi non mi visitavano che il solo scarselino dei bragoni, ove tenevo l'oro, e l'orologio

INT.TO se facendo strada da Gorizia a questa parte avesse ad alcuno comunicato che teneva sotto adosso

RISP.DE non hò ancuno ciò manifestato. A Gorizia mi son trattenuto due giorni **al Ostaria** e la stando in una camera solo ho voluto incontrar il mio soldo, che mi rimaneva

doppo il viaggio di più di due mesi che mancavo da mio Zio, e sicome io aveva dell'altro soldo, oltre quello che lui mi donò nel licenziarmi; ho appunto trovato in specie i sesanta ongeri, e le dieciotto topie suacenate. A Gorizia conosco un Caleghero di nome Checo, e l'ho pregato a tenermi in salvo due camise, e qualche altra cosa, onde avendo egli inteso da mè che venivo da mio Zio, mi ricercò se avessi avuto da lui soldo, e non gli dissi di aver avuto se non per far ilo Viaggio

INT.TO se quando fù **nel Osteria** a Corno vi erano altre persone in quella

RISP.DE quando colà giunsi ritrovai un molinaro, che non so nominare ma lo conobi dai vestiti sporchi di farina, e dopo il mio ricapito sopraggiunse un altro con cui il molinaro si mise a tener discorsi con loro che venivo da lontani paesi, e che vi era per quelle parti che sono stato, abbondanza di vivere, a bonmarcato; ma ne men a questi manifestai che avevo soldo adoso, e poi io sono partito da quella **Ostaria**, ed essi rimasero

INT.TO se partito da quella **Ostera** facendo strada fino che restò aggroso avesse incontrato persone, o se si avesse con le medesime trattenuto

RISP.DE non ho incontrato che un Calezzo con tre Religiosi Dominicani, un tiro di fusile circa prima di giungere al sito in cui fui aggroso, e questi Religiosi supono che siano del Convento di questa Città, se ben di preciso, non so nominare, ma ho conosciuto però il loro domestico che guidava li Cavali, ma nominarlo non so

INT.TO che persone abitano nelle due Case vicine al sito in cui restò aggroso

RISP.DE non hò cognizione perchè io non feci altra volta tal strada

INT.TO se vene in seguito a rilevare alcuna cosa raporto ai suoi aggroso

RISP.DE io hò esposto il caso nella sua verità, non hò conosciuto i ladroni che mi spogliarono ne seppi niente di loro, ma essendo questo asidente di somo sconcerto alle mie cose, non poso che supplicar la Giustizia per estender le sue tracie, onde se fia caso, venir in cognizione de' Rei, a ripetere io quanto mi ano con tanta violenza levato

INT.TO se ha altro da dire

RISP.DE non hò altro da espore

Documento 3 cc. 26 -28

Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori Colendissimi

Il Cavalier di questa Corte venuto a rilevar che su il Confine di questo Territorio fosse stato sotto li 11 del passato Giugno verso il mezodì aggroso da tre persone non

conosciute Valentin Tomasetich del Comun di Drenchia di questa Giurisdizione, e che gli avessero tolto buona summa di soldo, si è personalmente portato il giorno seguente con la sua gente nella Villa circonvicina alla Strada in cui successe il spoglio suacenato, per prendere informazione circa ladri, o malviventi che vi potessero essere in quelle parti. Parlato avendo però con l'osto della Villa Corno Territorio di Udine vene a rilevar, che un tal Francesco Boemo da Viles Terra Austriaca bandito di là per furti fosse venuto già due, o tre anni nel Stato, e senza prender per me domicilio, ne metersi al lavoro possedendo l'arte di Fabro andasse vagante di Villa in Villa per questo territorio, e che stretto in amicizia con un Calegher della Villa Orsaria con Domenico Fores, e Giuseppe Braida da Dolegnano, persone egualmente screditate, si dubitava che queste fossero gli auttori dei furti che succedevano nel Territorio.

Rilevò di più il Cavalier ch'esso Boemo aveva da capitar la mattina seguente dall'osto della Villa Visinal per vendergli un persuto offerito in quel di all'osto del Corno, che non volle comprarlo perché giudicò che l'avesse rubbato, onde supponendo il Ministro, che la persona medesima meritasse osservazione portosi a Visinal, e stete nascosto tutta quella notte in quella **Osteria** ove la mattina seguente appunto capitato il Boemo alla vista del Cavalier ocultando il proprio si chiamò con altro nome finochè convinto il mendacio confessò d'esser Francesco Boemo.

Richiesto a dar conto di quel persuto asserì prima di averlo avuto per vender da persona non conosciuta, e poi aggiunse che la persona stessa fosse presto per capitare in quella **Osteria**, in cui operò non essendosi fatta vedere nello spazio di un ora, che fù atteso stimò il Cavalier atto cauto di condur Retento il sudetto Boemo in queste Forze.

Passando per la Villa Corno per ridursi a questa Parte la gente di quel comune applaudindo al Ministro per il praticato fermo, mostrava segni di letizia di veder il Boemo nelle forze nominandolo ladro. Nel dar il Cavalier l'espositione nella mia Cancelleria per il fermo praticato specificò di aver rilevato ch'esso Boemo avesse rubbato un manzo a dietro Braides della Villa Visinal di Buvi il che vien pure asserito dal detto di esso Braides Constituito, al quale riuscì col mezzo di persone assunte nell'incoato Processo di recuperare il proprio Manzo ritrovatosi appresso il Decano della Villa di S. Maria la Longa. Che in oltre il il sudetto Boemo aveva tentato il sforzar una feriata della Camera di Prè Giacomo Tonerò della Villa di Firmano per trafugarli il soldo essendo quel Prete in concetto di Uomo danaroso o, che qualche giorno prima del suo arresto avesse offerto in vendita delle pezze di

Cordella di setta, ed altri affetti, che aveva in un fazzoletto, che si giudicò fossero rubbati.

Fatto pertanto chiamare a Costituto il nominato Valentin Tomasetich, sopra l'aggressione patita rappresentò che proveniva dal Regno di Ongaria, essendo stato a ritrovar un suo zio stabilito in quella Regione con officio lucroso nella Tesoreria Regia, e che da esso suo zio fosse stato regalato di 60 Ongheri d'oro, 18 Topie di 3 Ongheri l'una e di un orologio d'argento da scarsella, e retrocedendo a questa sua Patria, con tal dinaro fatto il viaggio per proprio comodo a piciole giornate si fosse trovato finalmente nel mezzo giorno del dì 11 Giugno scaduto, entro la strada di questo Territorio due miglia circa di qua da Corno. Che d'improvviso rimanese aggresso da tre persone presentatesi con la faccia coperta inanzi a lui, due delle quali abbracciandole, e otturandogli la boca con un fazzoletto, per impedirgli il clamore, l'altro mettesse la mano nello scarselino dei bragoni, e gli levassero l'orologio, e tutto il dinaro nella summa specificata.

Non seppe dar nessun lume circa i suoi aggressori, mentre il timore concipito non li lasciò la libertà di riflettere sopra di essi.

Il retento nel Costituto de Plano, che gli fù tolto ha liberamente palesato che per furti sia stato bandito dalle Terre Austriache, ma negò ogni altra cosa sopra l'imputazioni adosatigli, aparendo bensì non aver fermo domicilio, ma andar vagando or in una Villa, or nell'altra.

Vi sono in seguito anche le relazioni del decano della Villa Brasan che fissa i suoi sospetti di furti praticati sopra esso Boemo, e un tal Mattia, soldato disertor della Regina stabilitosi a Villa Nova con cui aveva stretta amicizia il Boemo medesimo. Venendo ancora incolpato il detto Boemo d'altre furtive delinquenze eseguite in Case, e in Campagne.

Diulgatasi la di lui detenzione in queste Forze è comparso in questa Cancelleria a dar espositione contro di lui anco Giacomo Zanola della Villa di S. Pietro Territorio di Monfalcon dolendosi che gli avesse rubbato dieci stare di formento, ed in altro incontro un manzo, imputandogli pure furti di molte mazze di fillo di Canape praticato a Giacomo Barozzi suo convillico; anzi asserisce che il detto Boemo abbia confessato al sudetto Barozzi di aver rubbato il detto formento; qual biada soggiunse venisse trasportata di là del Fiume Isonzo col valersi della barca del Passo arbitrariamente senza avisare li barcaroli nella notte stessa del furto.

Per queste molteplici imputazioni, che si vedono esposte principalmente contro il rettentato Boemo, e che potrebbero agevolmente ricever lume maggiore da una esata

formazione di Processo dietro le introduzioni, e tracce già indicate da fatti diversi seguiti in vari tempi, e luoghi soggetti non solo a questa mia, m'anche alle contigue Giurisdizioni del Friuli Veneto, scorgendosi alcuno di questi trapassi essere a cognizione e tentato spoglie di persona religiosa; Crede l'umiltà mia di dover rassegnare il tutto agli maturi illuminati riflessi di Cotesto Augusto Sacratio, per dipendere intieramente dalle Sovrane Sapientissime deliberazioni di V.V.E.E. Grazie

Civald del Friuli 10 Agosto 1762

3. FONDO: Consiglio di X - Processi - Processi Criminali Delegati

BUSTA UD 21 - fascicolo contro Andrea Lanzutto osto e compagni per aggressioni (volume 2)

De mandato dell'Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor Andrea Bon per la Serenissima Republica di Venezia Proveditor et Capitano della Città di Cividale del Friuli, e di sua Giurisdizione

Si citano, s'instano, e pubblicamente proclamano

Andrea Lanzutto d'Antonio sito in Villa di Moimaco

Nicolò Cignolla di Iseppo

Domenico Zamban quondam Leonardo

Gio:batta Lanzutto quondam Piero della sudetta Villa tutti

A dover nel termine di giorni otto prossimi venturi rassegnarsi nelle forze, o prigioni di questa Giustizia per legittimamente difendersi, ed escolparsi dal Processo contro di essi formato per l'Ufficio della Cancelleria Nostra Pretoria sopra comparsa d'Agostin Jacoppo Decano della sudetta Villa successive esposizioni con istanze di Girolamo Pallante official (sic) di Gemona, e di Antonio Maso official (sic) della terra di Moggio, decreto di ritenzione, che andò anche eseguito nelli tre sunominati primi, esposizione in progresso di Gio:batta Petrisin giurato della Villa stessa, con istanze per parte del detto Comune, che li qualificano per ladri, malviventi ed aggressori alla Strada. Partecipazione nel caso all'Eccelso Consiglio di Xci per l'abbinazione delli stessi due processi che fù poi accordata con ossequiate Ducali 9 settembre prossimo passato replicato costituiti de plano, successiva fuga dalle Carceri il tutto delli giorni, e tenor come in quelli.

Per quello che capitati nel dopo pranzo delli tre luglio decorso li sudetti Gallante, e Fusco all'**osteria** del sudetto Lanzutto si fecero somministrare una bozza di vino, e trattenutisi alquanto sin tanto che fosse sballata la pioggia per poter poi proseguire il loro camino verso la B.V. del Monte, ove erano diretti per sciogliere un voto, che teneva la moglie del sudetto Pallante, quale pare era seco in detta **osteria** in questo intermedio fossero li sudetti stimolati del sudetto **osto** a giuocare alla mora due bozze di vino finita la partita dall'official Fusco fosse esibito in vendita un paio di Pistolle, che furono recusate dal detto Lanzutto facendosi supporre ben provveduto, e munito della sua licenza per portarle; dopo altri discorsi non concludenti per altro si sono in buona forma da quella **osteria**

licenziati quali anco furono in ugal modo corrisposti dal Lanzutto.

Addivene, che doppo il loro scioglimento da quella fosse ritornato nella stessa **l'osto** stimolasse li sudetti Cignolla, Dominissin, Lanzutto e Zambon a deverlo seguitare per l'oggetto di raggiungerli, e privarli dell'armi, che tenevano assunta l'intrapresa dalli stessi, si fosse munito lui Andrea di schioppa, somministrandone un'altra al Dominissin munindo gl'altri tre di grosso legno formando lui **osto** la figura di capo in quell'azione, si fossero dati ad inseguirli riuscindole di sopraffare collo scaglio de' sassi, e tuono di voci alterate prima li sudetti due iugali, o fosse obbligato il Galante di riponerle un Palosso rilevando per mano d'Andrea lo stesso in quell'incontro due borate che le cagionò l'offese in processo descritte, quindi alle grida della sudetta Donna, che supplicante lor chiedeva si riducessero a lasciarli per non perdere di vista l'altro compagno, che si era dato alla fuga, essendo in qualche distanza per la stessa stradda nelle pertinenze di Bottenico vedendo il Lanzutto **osto**, che li riusciva difficile di fermarlo, ad effettuare il suo dettestabile disegno venne alla deliberazione di esonerare dietro una Archibugiata, che andò a vuoto, ad intimorirlo lui Fuso perdesse in quell'incontro una Pistolla, che fu da uno delli detti ritrovata, e somministrata al sudetto **osto** loro compagno, tentasse d'inseguirlo nuovamente per raggiungerlo come forse sarebbe loro riuscito, se le persone in Processo nominate per quella stradda incontrate, non si fossero fatte a pregare il Lanzutto **osto** a desistere d'usare si dannate violenze, escortandolo di ritornare a Casa sua co' suoi seguaci, null'ostante a ciò tentasse nuovamente d'inseguirlo con le schioppe calate, che vedendolo da loro allontanato si rissolsero di ritornare per la stessa stradda all'oggetto di soddisfarsi meglio verso il sudetto Pallante, quale per esimersi dalle furie delli sudetti si riducesse con la moglie a rifugiarsi in villa di Bottenico in Casa di persone in processo giurate.

Indi arrivati essi inquisiti nel sito ove avevano prima lasciati li sudetti iugali, e non riuscendole di rinvenirli sopra li stimoli del sudetto **Osto** Lanzutto condiscendessero gl'altri di passare in essa villa di Bottenico, ove in alcune abitazioni usarono diligenza per ritrovarli, esprimendosi, che se gli riuscirà di avere il Pallante voleva privarlo di vita, stimolando lui Lanzutto Persona ritrovata ivi ad indicarglelo, lo che fu ricusato, ed alquanto doppo uniti ritornarono all'**osteria** del detto Lanzutto a deporre le schioppe con li legni gloriandosi come dell'azione d'avergliela fatta tenere.

Datisi li sudetti Dominissin, Cignolla, Zambon, e Lanzutto ad una vita oziosa e vagabonda pensando di vivere con le rapine à spalle altrui forse perché spalleggiati

dall'inganevole condotta, e pessima indole del sudetto **osto** Lanzutto rubassero cinque zappe di ferro nella notte 19 Giugno passato nel cortile di Filippo Coterli, due de' quali lo stesso derubato ne fece l'acquisto dalla persona, e per il prezzo in Processo dichiarato, lo che cade in aggravio del Cignolla, e Dominissin, e rubassero pure nella notte del Venerdì Santo un ferro di arrare, e due palle di ferro a Gio:batta Castellan. A Gio:batta Burletto rubassero un Pal di ferro nella sudetta notte per il valore di L. 41, rubassero parimenti due anni fa a Niccolò Dominissin nella settimana santa in tempo di notte un piccon di ferro, una manara, un badile, e mesi due dopo circa le rubassero due camise, una delle quali le fosse restituita per mano del detto Cignolla imputandosi a loro aggravio li furti stessi.

A Gio:batta Saccarin di Nadal rubassero un Pal di ferro verso la metà dell'antepassato novembre, e mesi prima una zappa quali furti parimenti vengono attribuiti a colpa delli sudetti Zambon, Cignolla, Titta, Lanzutto, e Dominissin.

A Giacomo Rizzo quondam Mattia pure della Villa di Moimas effettuassero altri furti nel passato mese di maggio d'un tabarro lungo di pano di valore di Denari sei circa, in qual'incontro rubassero à lui una forca di ferro, ed otto giorno (sic) dopo tentassero essi Dominissin, e Zambon il furto di una manzetta di due mesi alla stalla di detto, quale fu divertito per le cause in processo addotte.

A Giacomo Pincin quondam Michiele rubassero entro il mese di Maggio passato il versore, ed altro ferro di arratro, che per rimetterli dovette incontrare la spesa di L. 30, qual furto venne attribuito à colpa delli sudetti quattro inquisiti seguito anco coll'assenso, ed intelligenza del sudetto **osto** Lanzutto.

Andrea e Domenico Monutto comiserò altri furti nella notte della seconda festa del passato Maggio fuori della sua stalla di due Badili di ferro, un paro chiaviestri con catene di ferro, e nella notte del passato San Mattia Le fosse stata rubata una forca fuori del luoco sudetto, avendo esso derubato recuperato dopo il loro arresto li sunominati chiaviestri per L. 4 dalla persona in processo nominata venduti dal Cignolla, attribuendosi pure la colpa coll'intelligenza delli sudetti inquisito (sic).

A Cancian Lavarone in detto mese di maggio fosse rubato tre oche, e vendute dal Dominissin per lire tre alla persona di Donato Scarbolo di Togliano, quale le restituisse al proprietario previo l'esborso sudetto palesando francamente da chi l'avesse comprate per cui si era aggravato l'**osto** Lanzutto, Dominissin, e Cignolla nella sera delli due Giugno passato alla sua **osteria**, e dovette lui Scarbolo soffrire l'insulto in processo dichiarato, per cui gli è

convenuto rifugiarsi nell'**osteria** di Bottenico, e poco dopo furono dal Lanzutto sbarate per bravura due archibugiate, essendo stato obbligato dal detto Lanzutto quella sera di comprare lo stesso Scarbolo una Gusella da Carro, ed una forca per lire due, che fu poi presentata in Offizio poscia riconosciuta la Gusella stessa dalla persona in processo dichiarata.

A Bortolo Crast di detta Villa di Moimaco nella notte delli 20 Agosto anno passato le rubasse una cattera da carro nel proprio cortile serato di muro in seguito di giorni doppo, le rubassero altri ferri pure da carro, due cortelazzi, due badili, due forche, una cattera di rame alquante notti doppo rubassero altra catena di ferro chiamata Margolin di L. 30 circa, quali furti imputati vengono li sudetti inquisiti fatti con intelligenza del sudetto **osto** Lanzutto, dichiarando lui derubato, come lo dichiaravano la maggior parte degl'altri non esser stati prima à portare li propri ricorsi alla Giustizia per timore di essere uccisi dal torbido temperamento del sudetto **osto**, quale unti agl'altri tenevano in soggezione quella villa per camminare più delle volte armati, come da più giurate deposizioni risultano.

A Gio:batta Zintillin fosse rubato negl'ultimi del passato Maggio due zappe, quindi giorni otto doppo furono recuperate dallo stesso, previo l'esborso di L. tre e mezza fatto nelle mani del detto **osto** Lanzutto.

Continuando li sudetti inquisiti in si dannate prevaricazioni in aggravio di quei poveri villici asportando via senza risserva frutti di campagna, uva, polli, dindi, e quanti potevano, riducendosi poscia a tripudiare assieme all'**osteria** del detto Lanzutto, senza risserva, e timore della Giustizia.

Resisi sempre più arditi si dassero alla prava, e detestabile rissoluzione di aggredire persone alla strada, come fu fatto nel dì 29 Giugno passato nel ritorno, che li sudetti Cignolla, Zambon, e Dominissin fecero dalla Villa di Romanzas ove erano stati poco prima in quella villa a merenda e col detto **osto** Lanzutto, quale prima del sudetto si fosse restituito alla loro Villa. Arrivati li tre inquisiti nel sito detto La Melina, ed incontratisi ivi in persona forestiera non conosciuta vestita civilmente indicata per Austriaca, fosse inseguita dalli sudetti in modo il più condannabile, vibrandole una sassata per impaurirlo fosse anco sopraffatto co' pugni, ed afferrato dal Zamban, e Cignolla l'esaminassero le scarselle della velada, quall'azione fu divertita dalle voci e scagli di sassi dalle persone in processo esaminate, essendosi espresso per quella stradda il Cignolla con persona in processo assunta che ciò aveva fatto per estorgerle quattro sei petizze per andar poi a bere portandola come fossero questi trascorsi della giovevole ettade.

Alla aggressione alla strada [...] fatto alla persona di Vincenzo Tillato in detta Villa verso la metà del passato Aprile circa l'ore due di quella notte, e per non averle risposto fu aggredito con cortello alla mano da Andrea Lanzutto dimenandole un colpo, dal quale schernitosi restasse nulla ostante colpito nel braccio sinistro con uscita di sangue, dopo di una tale azione rissentir si voleva il sudetto, e sgridare per esser dagli Abitanti assistito fosse afferrato dal Lanzutto **osto** per la mano, e con espressioni impegnanti l'obbligasse a tacere l'insulto, esprimendosi, che se avesse parlato era risolto di privarlo di vita; procurasse in seguito dolcemente calmarlo, e raddorlcirlo con buone espressioni: lo conducesse alla sua **osteria** ove fatto spogliare l'asciugò col vino la riportata ferita, ed alquanto dopo partisse da quella il Tillato col vincolo, e con espressa risserrva di non far cenno a chi si sia, altrimenti che avrebbe effettuato l'impegno suespresso, lo che fu per parte del detto inquisito occultato il timore, e soggezione, che dal detto **osto** teneva, qual fatto fu anco provato in processo.

Altra aggressione niente meno detestabile della prima fu fatta a Domenico Ajta da Tricesimo Famiglio di Giuseppe Fantin quondam Gio:batta da Bottenico, quale verso la mettà dell'antepassato novembre circa un'ora di notte per commissione del detto suo Padrone era passato in villa di Moimas per l'oggetto in Processo esposto s'incontrasse a mezzo la stessa Villa in Andrea Lanzutto, e Nicolò Cignolla li salutassero levandosi il Capello ricercasse il Lanzutto **osto** all'altro suo Compagno chi fosse quella persona, ed appagata la di lui curiosità, le balzasse alla vita con la schioppa calata, di cui era munito esprimendosi con cospetto per ricercarne chi lui fosse, ed à quale oggetto si fosse portato in quella Villa, le dimenasse in quell'atto tre o quattro fianconate colla schioppa riportando lui Ajta le offese in Processo descritte, per cui stette circa due mesi a rimettersi, ordinava tosto al suo compagno Cignolla di fermarlo, ed esaminarle le saccocchie fu anche eseguito, e ritrovatole un picciolo coltello fosse tosto ordinato dal Lanzutto di fermarlo, soggiogandolo lui colla schioppa alla vita onde non fuggisse intendendo di volerlo consegnare a mani del Decano, e Giurato d'allora, del che fossero li su detti avvertiti, e fosse condotto in tanto come in figura l'ostaggio alla di lui **osteria** trattando lui **osto** della sua libertà intendendo di voler per il suo fermo tre ducati, ed in caso diverso di volerlo consegnare nelle mani de' bassi Ministri. Mossisi a compassione sopra le preghiere del detto aggravato li sudetti Decano e Giurato pregassero il Lanzutto di lasciarlo andare, come fu fatto dopo d'averlo obbligato à pagar ventiquattro soldi di vino: indi due giorni dopo con dannato, ed

ingannevole pretesto passassero alla Casa del detto Fantin li precitati Lanzutto e Cignolla per estorgerle la suma sudetta, dichiarandosi in caso diverso, che avrebbero fatti li loro ricorsi colla presentazione dell'Arma, ecitando il detto suo Padrone a farle la piaggeria, lo che fu ricreduto, e per timore di essere scoperti lasciassero cadere essi l'affare, esprimendosi lui aggravato, che sarebbe comparso a porgere li propri ricorsi a questa Giustizia se non fosse stato suggestionato (sic) dal timore d'esser ucciso per mano delli su detti costituiti de plano li stessi inquisiti che replicati costituiti confessasse il Cignolla la maggior parte dei furti, e fatti esposti ed in parte negandoli, lo che fu contraddetto alla maggior parte dal Dominissin fingendo ignoranza per quasi di tutto come scaltramente il Lanzutto **osto** sostenne negando d'essere à parte de' furti con li su detti quattro inquisiti aducendo quanto più ha potuto sugerirle in sua discolpa la di lui maliciosa sagacità sostenendo di non averle tenuto mano agli stessi, mentre dal Cignolla viene apertamente dichiarato di averle portato quattro anni fa alquante cariche di uva in vendita, fosse in quell'incontro stimolato a portargliene dell'altre, e se poteva anco del sorgo turco, che il tutto lui avrebbe comprato.

Professa solamente lui inquisito **osto** esser veridico l'incontro delli sudetti ufficiali Pallante e Fusso professando in quell'incontro d'essere stato ubriaco, ed essersi indotto ad inseguirli sopra gli stimoli degli altri inquisiti asserendo pure essere seguito l'incontro del Tillato quella sera sostenendo d'averlo preso in fallo, e d'esser diverso il fatto dall'esposto.

Continuata la formazione del processo stesso da più Testimoni giurati, e non giurati si rileva esser lui **osto** Lanzutto di pessima indole solito ad alterarsi per nulla, e di tacarla con chiunque, riuscendo baldanzoso per camminare la maggior parte delle notti armato col sbarare archibugiate per quella villa ogni terza sera, per cui ogn'uno della Villa stessa viveva soggezionato, come lo erano per fino li sacerdoti della stessa che dal timore si scansavano più volte d'intraprendere la stradda per somministrare gli ogli santi, ed assistere agl'infermi.

Compilato quasi il processo stesso era nell'atto della sua deliberazione, adivenne che nella notte delli sette ottobre passato fuggissero essi inquisiti **osto** Lanzutto, Cignolla e Dominissin dall'interna prigione, ove stavano assicurati con [...] della Giustizia stessa qual scanpo fu da noi partecipato all'Eccelso Consiglio di X, che fu poi con ossequiate Ducali del dì 7 delegato all'Eccellentissima Carica di Udine, chiamati in progresso da noi li sudetti tre inquisiti con proclama del dì 7 alla primiera loro condizione il tutto delli giorni, e tenor come meglio dal processo.

Tanto avendo cadauno di essi rispettivamente comesso sc.dol.tem con replicate

aggresioni, ed insulti alla stradda con oppressione di particolari persone e contro la sicurezza de' suditti, replicati furti in continuazione di tempo comessi con scandolo, pessimo esempio, e con tutti quei mali modi, che dal processo stesso risultano.

Doveranno però nel termine sudetto essersi rassegnati cadauno di essi aliter in officio.

Cividale del Friuli li 13 Novembre M.V. 1766

Seguono formule di pubblicazione e di bando del proclama a cura del Fante

4. FONDO: Consiglio di X - Processi - Processi Criminali Delegati
Busta Ud 30 - fascicolo contro vari per omicidio di Andrea Bertoli

Documento 1 cc. 1 - 2

Giorno di martedì 25 Luglio 1780 Silvella

In Ufficio alle ore 2 della notte.

Comparve in Ufficio al Criminale Eccellentissimo Osvaldo quondam Eccellentissimo Nicollò Picioli Degano attuale del comune di Coseano ed in adempimento al proprio dovere espose quanto segue:

In oggi verso le ore 22 circa capitato in villa suddetta Antonio d'Agosto ufficiale della Giurisdizione di questo Spettabile Ufficio scortato da Antonio Pagnutti ed altri quattro ministri della Squadra del Tabacco, abitanti in Villa di Cicconicco per oggetto di rintracciare come esso Degano suppone dillattori d'Arme intrusi nell'**osteria** di Santo Nigris, ove chiusero dietro loro le porte, ed ivi haver posto mano alle di loro Armi da fuoco con due Cani, facendo la perquisizione alle rispettive persone, che in detta **osteria** s'attrovavano; Toccato poscia a ritrovare un giovane di nome Daniele figlio di Simone Piccoli quondam Daniele di detta Villa con piccolo coltello, è questo fu da essi ligatto, indi in seguito continuarono la perquisizione predetta, perquottendo or l'uno, or l'altro, parte con pomollate di cortello, parte con Arme da Fuoco, e parte con avventare contro essi li Cagni, ciò eseguito, presero il retento, e si misero in viaggio per condurlo alle Carceri, e poco discosti dalla detta **ostaria**, si rivoltarono verso l'**ostaria** predetta, ed ebbero a vedere la persona di Andrea Bertoli con molti altri di rimpetto alla medesima, che stavano guardando la partenza de li ministri sudetti, quali mal soffrendo tale visione, pensarono alla rea rressoluzione contro dette persone di scaricare due archibuggiate dalle quali restò colpita la persona del sudetto Bertoli nella Testa e nel Pube, per le quali rimase immantimente estinto.

Questo è quanto in iscarico come sopra posso rassegnare alla Giustizia

INT.TO se sappia o inteso abbia per opera di quali de suddetti ministri siano stati praticati gli esposti spari, come ha detto

RISP.DE non posso sopra di ciò render certo alla Giustizia, chi fosse d'essi che abbia fatto li spari

INT.TO se sappia o inteso abbia, chi fosse stato presente al fatto sopra esposto

RISP.DE per quanto sia a mia cognizione ci erano (cita i nomi dei presenti al fatto),

soggiono inoltre alla Giustizia, che oltre gli spari antedetti, furono intesi diversi scrocchi di Arme nell'**osteria** suddetta prima di detta Rettenzione a vista della disgrazia molti delli Abbitanti, corsero dietro alli ministri suddetti, e fecero per quanto hò udito rilasciare il sudetto Piccoli rettento

INT.TO da chi abbia udito, come ha esposto

RISP.DE non arricordarsi

(omissis)

Documento 2 cc. 4 – 5

Compare in nostro officio

Antonio d'Agosto attuale ufficiale sbiro di questa Giurisdizione quale a di lui scarico, espose quanto segue: il giorno di S. Giacomo p.o p.o (sic) 25 cadente precettato io dal Nobile Signor Capo di questa Giurisdizione a dover invigilare, ed osservare che nella villa di Coseano non nascano disordini per il gran concorso che vi è in detto giorno, mi sono portato in detta villa e per maggiormente assicurarmi scortato da Antonio Pagnutto ufficiale di Fagagna, e quatro altri uomini sbiri del partito Tabachi, dei quali non mi sono noti li nomi, da me presi ad imprestito ed invigilare come sopra, e nello stesso tempo per fare delle perquisizioni se vi fossero dei Contrafacenti agli ordini, e proclami in materia di Armi, e rilevato havendo, che nell'**osteria** di Santo Nigris né sé potesse essere alcuno, io per fare il dover mio, me sono colà ridotto alli detti cinque uomini sbiri, ma nell'atto che principai à visitare alcuni, vi furono in detta **osteria** delle persone che si posero à minacciarci, indi insultarci, volendo impedire l'incominciato officio mentre alcuni diedero mano à sassi, altri à Falzi, ed altro; ciò ci pose in necessità di difendersi, e di resistere à què prepotenti, che tentavano impedire à me, ed a detti uomini, che mecco erano il rispettivo debito, mà ad onta della confusione che nacque, ci riuscì di fermare uno, il quale in sprezzo agli ordini stessi armato era di coltello, da me però, mai conosciuto, ma per quanto diceva la gente sul momento figlio di Simon Piccoli di Coseano. Rettento questo, e trattenuto da due di noi, continuarono li altri quatro a fare le dette visite, e fù all'ora, che la gente ivi raddunata cominciò a sussurrare, e ad ammutinarsi, non che a fare un espressa violenza contro di Noi, per levarci il Rettento, ed io prevedendo qualche inconveniente, rissolsi con li altri cinque uomini di partire con il detto rettento, desistendo dà più oltre visitare alcuno, ma appena allontanatasi un Tiro di Pistola dall'**osteria**, ci fu lanciata addosso una salva di sassate, una

delle quali per mano di Girolamo Cattasso colpi nella Testa uno dei quattro uomini del partito Tabachi, che lo gitò a terra. Nell'atto che era gli per rimettersi, gli venne alla vita il sudetto Cattasso, e dietro di lui una Turba di persone, con maniere le più risolte di volerci tutti, maltrattare ed in tempo che io era intento a sollecitare gli altri ad accelerare il passo per salvarsi da quella Furia, sentii lo scarico di due schiopettate esonerate, una per parte di detto Pagnutto, e l'altra di uno delli quattro uomini del partito Tabachi. Mi fraposi all'ora e con maggior impegno cercai di sollecitarli a fuggire, procurando di persuadere quelle infuriate persone a desistere dal volerci più inseguire, e maltrattare, ma insistendo queste con manifesta disperazione di voler in libertà il Rettento, ci minacciavano in caso diverso di massacrarci tutti, sicchè fatto poco viaggio, cioè circa un quarto di miglio poco più fuori della villa, ponessimo anche in libertà il Rettento medesimo, credendo con ciò restasse appagata l'animosità di què paesani. Lo chè non bastò, mentre fossimo ciò non ostante inseguiti à sfogo della di loro passione con scaglio continuato di sassi sino alla villa di Coseanetto dove si ritirarono, commettendo inoltre la più nera violenza contro l'innocente persona di Francesco Zampis mio Paddregno ufficiale di questa Giurisdizione, discacciandolo con la forza dalla propria casa, in cui si attrovava e gittando su la Pubblica Strada gli effetti tutti di sua ragione esistenti nella medesima, e ponendogli in suono assai minaccievole di non lasciarsi più vedere in detta Villa.

La sera stessa poi verso l'Avemaria da poichè mi fui restituito a casa mia di Fagagna cogli altri cinque indicati uomini, intesi dire dalla gente che da quelle due archibugiate era rimasto colpito, ed ucciso sul fatto certo Andrea Bertolo abitante in Coseano chè era unito con gli altri; ne umilio per tanto dell'accaduto le presenti notizie alla Giustizia per suo lume, non solo, ma a sviluppo, e dilucidazione del fatto, e di ogni sua circostanza.

INT.TO chi possa esaminare la Giustizia per rilevare quanto stà esposto nella presente sua comparsa

RISP.DE Giulio Cassalenti di questa Villa, ed altri testi che mi riservo produrre

Detto

Il Nobile Signor Capitano veduta, e letta la premessa Comparsa, ha ordinato, che sia unita al presente in coatto Processo e che il presente caso sia rassegnato senza pregiudizi all'illustrissimo ed Eccellentissimo Luogotenente con lettera in forma e così **(segue firma)**

Documento 3 cc. 28 - 29

Serenissimo Principe

Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori Capi dell'Eccelso Consiglio de X

A' piedi della Signoria Vostra con la più profonda umiltà del loro spirito pieni d'orrore e di tristezza si prostrano Osvaldo di Nicolò Piccoli Degano, ed Antonio Piccoli quondam Domenego per nome dell'umilissimo loro Comune della Villa di Coseano nel Friuli soggetto alla Giurisdizione del Nobile Signor Franco Pappafava imploranti la Sapienza, e la potente Giustizia di questo Augusto Trono a preservazione delle loro sostanze, e vite che li vengono tolte di mira con barbaro modo dagli Sbirri di connivenza colli Ministri della prefatta Giurisdizione, come in particolare consta dal fiero, ed atroce caso recentemente accaduto, che alla Serenità Vostra si rassegna.

Li 25 del pros.o pass.o (sic) Luglio solennizzandosi la solennità annua funzione di S. Giacomo Titolare della Chiesa matrice della suddetta Villa si portarono nell'**Osteria** di Santo Nigris circa le ore 22 Antonio d'Agosto Officiale della Terra di Fagagna di separata Giurisdizione, Antonio Pagnutto detto il Moro suo Compagno con altri quattro ignoti Sbirri colla scorta, e direzione di Francesco Zampis Officiale destinato dalla Giurisdizione suddetta Padregno del detto d'Agosto tutti insolitamente muniti d'arma da foco, e da taglio, e senza previo alcun minimo motivo di disgusto, ma per loro preciso scoppo di portare inquietudine, e turbolenza, e di metter in fiera costernazione la moltitudine del Popolo stanziante, o forastiero, che suole congregarsi in simile sagra, congiuntura, cominciarono unanimi ad infierire indistintamente verso chiunque cò manighi di coltello, e di punta, or con le cane delli schioppi concitando con inaudita inumanità li cani, che seco condussero in contraposizione della clementissima provvidenza di questo sempre Augusto Eccelso Tribunale. Per colorire tale esecranda malignità, dopo d'aver fatta senza discrezione di Persona, ne di sesso la più temeraria indagine per trovar qualche delattore di qualunque sorte d'arme fra i divoti concorsi alla solennità, riuscì loro di scoprire piccolo coltellino di mezzo palmo circa ad uso d'estrarre erbe dalla terra nella persona di Daniele figlio di Simone Piccoli giovine d'anni 16, quale ligarono e maltrattarono con stupore degli increditi circostanti, continuando li medesimi ad esercitare il loro premeditato disegno di maltrattare chiunque, stimolati massime dal necessario sospetto d'una ben giusta naturale difesa colla solevazione del Popolo che poco dopo seguì coll'esito lugubre dell'interfezione dell'innocente Andrea Bertoli di Coseano colpito nella Testa da due archibugiate,

scaricategli dagli Sbirì predetti nel quale orido cimento, rimasero ferite altre persone chi da colpi di coltello e chi dalle cane degli schioppi. Serenissimo Prencipe, quale sia stata la tumultazione universale degl'animi componenti il comune della Villa, non che dette Persone estranee concorse alla solennità Festiva, basti dire che li Sacri Uffici nella Chiesa restarono interotti dagli urli degl'offesi, dall'oride stravaganti bestemie dei Sbirì, che non cessarono di replicare alla sciocca sbari di pistole, e dalle lacrime dell'universale delle Persone che temevano qualche peggiore sacrificio d'innocenti. Soddisfatto in tal guisa il loro maligno intento si partirono li malfattori dalla Villa, e tosto fu comandata la Riduzione del Comune, da cui fattosi serio riflesso, e maturo colloquio sopra il fatto, e le primarie cognizioni, per oviar possibilmente alle medesime, si deliberò a pieni voti di portarsi in corpo alla casa del Zampis Officiale (scoperto questo intelligente con li preffati Sbirì si per aver questo apparato il vit[t]o per il tal giorno come per altre riflesibili circostanze) ad oggetto di trasportar quanto si fosse ritrovato di sua ragione, come s'esequi e ciò per cautarsi (sic) delle spese, che il detto Comune avesse dovuto sottostare per tale fattal evento, e nell'istesso tempo restò inibito a chiunque del Comune di ricoverar il Zampis nella Villa per evitar ulteriori pericoli, massime anco sul riflesso fatto, che il medesimo dove abitava in Silvella, come luogo primario destinato per l'amministrazione della Giustizia della Giurisdizione. Penetratosi tal ragionevole deliberazione d'Antonio d'Agosto sopradetto parzialissimo del Zampis ha tosto stabiliti luoghi d'insidia unitamente agl'altri corei, e specialmente col fiero Antonio Pagnutti detto Moro d'indole inumana. Reo disperato per motivi consimili atroci fatti, quale segnando il suo stile, eseguisce senza alcun riguardo risolutamente gli assunti impegni questo di consenso del suddetto d'Agosto per diversi giorni è stato in agguato del povero Degan ricorrente, e d'altre persone connotate dalli medesimi, dà quali mercè la divina misericordia, e dagl'avvisi degli loro amorevoli, se ne sono per ora liberati dal pericolo colla fiducia di tranquilare il loro afflitissimo spirito unitamente a quegli del povero sudetto Comune.

Eseguito il giorno seguente dal sudetto Degan il legale dovere della dinoncia del fatto, ed omicidio alla respetiva Cancelleria della Giurisdizione, non che a quella del Eccellentissimo Regimento d'Udine da cui fu spedito Nodaro poco apperto, e poco addattato alla qualità, e circostanze del fatto per la rilevazione del delitto, rendendosi il Nodaro medesimo sospetto, e pregiudiciale al Comune per molti riflessi, massime per essend'esso conferito ad alloggiare in Casa del Cancelliere della Giurisdizione dipendente fautore, ed

intrinseco del Signor Capriano Palla di S. Daniele Capitano della Giurisdizione medesima, contro de' quali in vari tempi il povero Comune, e molti individui di questo, nonche d'altri comuni dell'altra Villa componenti la Giurisdizione stessa hanno reclamato alli Tribunali competenti sia in civile, che in criminale per il pessimo ed irregolare loro governo tendente solo al loro lucro, e comodo colla distruzione delle famiglie, come seguì al povero Daniele Vorano di Nogaredo di Corno una delle sudette Ville, quale sino li 3 del passato 7bre portò a questo Augusto Serenissimo Tribunale i reclami contro la Persona di Eccellentissimo Virginio Fedricis Cancelliere di detto Palla Capitano portatosi per la visione del cadavere del quondam Bertoli fece chiamare il degano, quale ricusò d'andarvisi per presservare la di lui vita come altresì perche preventivamente officiato a dover deporre in aggravio del predetto Comune a tenore delle false mire del Capitano anzidetto, ed adderenti di lui unitamente col d'Agosto dal Capo de' corei, quale con costituito annotato nella Cancelleria della Giurisdizione a sollevazione del Capitaneo ha dichiarato apertamente d'essersi di primo arbitrio conferito il giorno fattale nella villa di Coseano indipendentemente dal Capitaneo stesso, dichiarazione diametralmente opposta a quella apparisce nel Costituto, che umilia alla Sapienza della Serenità Vostra.

In tale stato amarissimo di cose, li sudetti ricorrenti a nome del loro Comune vedendosi circondati dalla versuzzia [= malizia] delli suindicati Ministri, nonchè dalla malignità delli Sbiri annelanti saziare il loro stabilito disegno, di perseguire chiunque del Comune unico, e solo conforto, risguardano il rifugio alla sovrana autorità, e sapienza di questo giustissimo Augusto Trono genuflessi implorando un preciso comando d'una distinta ventilazione del fatto colla riassunzione de' testimoni col mezzo di Persona di interessati indipendenti dalli Ministri sudetti, non che di preservarli la loro libertà, e la vita dalle insidie degli Sbiri, e specialmente dal Pagnutti Moro interfettore del Bertoli, e sarà quella preziosissima grazia, oltre l'universal innato dovere de' sudditi un perpetuo stimolo verso tutti dal Comune d'inviare alla M.E. i voti per la conservazione faustissima della Serenità Vostra, e del Serenissimo Augusto Sovrano Governo. Grazie

7 Agosto 1780

Presentato agli Illustrissimi ed Eccellentissimi Signor Capi dell'Eccelso dalli Eccellentissimi Osvaldo di Nicolò Piccoli Degano, ed Antonio Piccoli

Documento 4 cc. 25 - 26

Adì 8 Agosto 1780

L'illustrissimo, ed Eccellente Signor Luogotenente veduto quanto emerge dal presente processo, ha ordinato che sia colle seguenti rassegnato il caso agli

Eccellentissimi Signor Capi dell'Eccelso Consiglio di X.ci

Nel giorno di S. Giacomo pross. Pass. (sic) 25 Giurisdizione dello scaduto Luglio, sollenizandosi in Villa di Coseano Giusrisdizione di Silvella la Sagra di quella Chiesa, si portarono in quel dopo pranzo in detta Villa Antonio Agosto, ed Antonio Pagnuto detto Moro sbiri della Giurisdizione stessa con altri quattro della squadra del Tabacco, e ridotti a quell'**osteria** visitarono diverse persone nel sospetto, che fossero provvedute d'armi in contravvenzione delle Leggi, e rinvenuto un coltello a Daniel Piccolo, lo legarono per condurlo nelle forze di quella Giustizia. Ad un tal oggetto sortirono anco li Sbiri sudetti da quell'**osteria** prendendo la strada, che a Silvella conduce.

Erano ivi radunate diverse persone contro le quali due di que' Sbiri, cioè il Pagnuti, ed uno della squadra del Tabacco, individuato, scaricarono le loro rispettive schioppe, che andarono a colpire la sola persona di Andrea Bertoli, che avendo rilevata una ferita nella testa passante da parte a parte con frattura degli ossi parietali, e lacerazione delle cervelle, ed altra nel pube con semplice offesa degl'integumenti cessò in momenti di vivere. Infuriatasi perciò quella gente contro delli Sbiri tumultuariamente gl'inseguirono, che obbligati quindi furono per salvarsi di metter in libertà il retento stesso.

Questo viene rappresentato da parenti dell'interfetto, e da alcuni assunti testimoni, uno de' quali anco introduce, che il Pagnuto palesasse sin dall'anno p.o p.o (sic) la di lui mala intenzione di voler uccidere esso Bertoli, senza che gli sia però noto il motivo, ma l'Agosti Capo degli Sbiri sudetti, e così pure alcuni testimoni dallo stesso introdotti, ed assunti esposero, che tosto li detti Sbiri giunsero all'accennata **osteria**, e si fecero a visitare quelle persone si provvedessero alcune di sassi, e legni per opporsi alli sudetti caricandoli di strapazzi, e d'ingiurie: che sortiti quindi con il retento dalla detta **osteria** vedessero ivi raccolta quantità di gente, e che fatta appena poca strada gli venissero scagliate dietro quantità di sassi gridando, che fosse posto in libertà il retento medesimo; che il Pagnuti ed un altro Sbiro di quei del Tabaco sudetti, ch'erano dietro gli altri, scaricassero contro le dette persone le loro arme, che andarono a colpire il Bertoli per cui anco morì, che però inseguiti da quella gente fossero poi costretti li Sbiri di rilasciare il retento stesso, venendo uno de'

medesimi anco ferito con un sasso nella testa senza però pericolo di vita.

In queste diversificate circostanze mi risulta il fatto dell'incamminata Inquisizione, che per non mancare al dovere di Legge m'onoro d'assoggettare all'illuminata Sapienza di Codesto Eccelso Tribunale per indi venerare le autorevoli deliberazioni [...] Grazie

Udine 8 Agosto 1780

Documento 5 c. 38

Illustrissimi, et Eccellentissimi Signori Capi dell'Eccelso Consiglio di X.ci

L'orrendo massacro, e crudele, successo li 25 Luglio pross.o pass.o (sic) giorno che si solennizzava la festa dell'Apostolo S. Giacomo nella Villa di Coseano Giurisdizione del Conte Francesco Papafava nella Patria del Friuli, Tutelare della Chiesa Matrice à cui era concorsa quantità di Popolo si nativo, che confinante, e commesso da Antonio d'Agosto Sbirro di Fagagna, unitamente ad Antonio Pagnuti detto Moro suo Compagno, con altri quattro Sbirri ignoti abitanti in Ciconico, uniti pure a Francesco Zampis Sbirro di detta Giurisdizione, forma il lagrimevole, e doloroso argomento, per cui io Osvaldo di Nicolò Piccoli Degano di detta Villa, e Procuratore instituito da detto Comune, fui inviato à produrmi a piedi di quest'Eccelso, Augusto Tribunale li 7 Agosto trascorso ad implorare gl'atti della vindicativa sua Giustizia.

Il pretesto di usare perquisizione contro chi fosse reo di delazione d'armi nell'**osteria** di Santo Nigris alle ore 22 circa dove li radunati in essa pacificamente mangiavano e bevevano, esercitando essi gli atti soliti di loro crudeltà, restò innocente vittima Andrea Bertoli giovine di ani 35 circa ammogliato colpito con due archibugiate nella testa, che restò schiacciata, ne di ciò contenti impresso terrore e spavento negl'altri diffusero pomolate di cortelli, fianconate colle canne di schioppi, e pistola nonchè altre offese riportate da loro cani d'armi, con evidente pericolo di altre luttuose conseguenze per sfogo del loro inviperito ingiusto furore.

A tutto questo s'aggiunse che il primo giorno del mese di 7mbre corrente ritornando io Degano da Udine, portatomi per l'affarre suesposto, per andar alla mia Casa sbalzarono da un campo di sorgo turco trè di detti Sbirri di Ciconico, intervenuti anch'essi nel fatto esposto, e nelle violente operazioni connesse, mi assalirono volendo con prepotenza sapere di qual Villa fossi, al che sbigottito tacqui essere di Coseano, e finì d'essere d'altra Villa assai lontana lo che da essi sentito, insorse uno affermando che se sapesse chi le avea

data quel giorno del barbaro fatto esposto una sassata nella Testa, lo voleva mandare à Casa del Diavolo, e con altre ostili minacciose dichiarazioni, mi lasciaro proseguire il viaggio, unitosi poi ad'essi il sopraggiunto Antonio Pagnuti detto il Moro, pur esso interfettore del Bartoli, che conoscendomi sarei rimasto vittima innocente dell'insano, ed ingiusto loro furor, ed odio.

A presservazione dunque Principe Serenissimo della libertà d'un intiero Comune reso infelicissimo perché preso di mira per esercitar uno sfogo di detestabile vendetta, à sicurezza della loro vita minacciata non solo, ma insidiata da questi suindicati Sbirì gente infame, e violenta che gode la protezione, e favore di Cipriano Palla Capitano della Giurisdizione sudetta, per di lui ordine venuti in Coseano il dì della feroce tragedia, e molto più riguardo à Antonio d'Agosto capo di detta indegna rea truppa, e facoltoso nell'esser suo, che tenta con li forti suoi maneggi, che la Giustizia non riporti quegli effetti consoni e proporzionati alla qualità de' delitti commessi a trionfare della loro malvagità, con continuo spavento e danno d'una numerosa popolazione, fatti tutti che saranno giustificati da Testimonii maggiori d'ogn'eccezione con la pronta esibizione del sacrificio della libertà di chè Degano ricorrente in seno dell'adorato mio superiore, fin tanto che dilucidava sia la verità, e redento l'infelice mio Comune da ulteriori sopraffazioni, ed omicidi mi prostro nuovamente ad implorare il dì lui forte braccio per quel celere compenso, che vedesse convenirsi alla qualità della materia, delle Persone, e odiosissime circostanze d conseguenze grazie.

Adì 9 7mbre 1780

Autenticata dall'oltrascritto Osvaldo Piccoli Degan, e Procurator del Comun suindicato

Documento 6 c. 47

Adì 30 Luglio 1780

In Villa di Coseano, nella Casa degl' Er (sic) Domeneg Piccoli

Per il Degan, Comun, ed Uomini della Villa di Coseano, rispettivamente per Zuanne quondam Gio:batta Dosso Rottolario di detto Comune essersi questa mattina, more et loco solito, radunata la Vicinia di detto comune, ove fatto colloquio sopra il Fatto funebre accaduto il giorno di S. Giacomo 25 cadente all'Osteria di Santo Nigris, per la morte seguita d'Andrea quondam Gio:batta Bertoli di questa Villa, fù deliberato a pieni votti di

ricorrere ove s'aspetta e stia all'Eccelso Consiglio di Xci a riparo di simili disgrazie, e funeste conseguenze, dando facoltà al Degano Osvaldo figlio di quondam Nicolò Piccoli, ed istituendo in loco general, e special Procuratore, Nuncio, e Comesso, acciochè possa fare tutto ciò credesse di vantaggio per detto Comune, a riparo, come sopra di disordini sì funesti potendo condurre seco quelle Persone, ed in quel numero che a lui paresse, e darli quella mercede, che sarà propria, e conveniente, dandoli ampia facoltà al detto degano di poter ritrovar quella somma di dinaro che li potesse occorrere in tal affare a Biglieto, o in altro modo, secondo porterà il caso, e concertare quel prò, che sarà di maggior vantaggio per fare tutte quelle spese necessarie, ed occorrenti affine di rendere liberata, e sollevata questa Popolazione d'ulteriori, e funeste conseguenze, e ciò sotto obbligazione d'ogni di loro avere.

Seguono gli uomini intervenuti (i nominativi di tutti i partecipanti alla vicinia)

Documento 7 cc. 48-49

Adì 26 Luglio 1780

Coseano – In studio di me Nodaro Presenti:

Costituiti avanti me Nodaro, e soggiunti Testi li q.q. (sic) Giorgio quondam Osvaldo Melchior, e q. Gio:batta quondam Osvaldo anco Melchior ambi della Villa di Coseano, quali esposero per la pura, e sincera verità,, che l'Illustrissimo Signor Cipriano Palla Capitano della Giurisdizione di Silvella esservi oggi portato in questa Villa a fare una visione locale della Persona di quondam Andrea Bertolo pure di questa Villa ieri stato ammazzato da due Archibuggiate, state datte dalli Sbiri di Fagagna quali s'annomerano al numero di 6 con alquanti canni d'arma mandati dal detto Signor Capitano, ed il sudetto in oggi s'è spiegato che lui è Padrone di spedire in questa Villa tanti Sbiri che comanda, e che anco vuol mandarli, e se occorrerà li farà venire sotto il giorno d'oggi; tanto instaronno annotarsi pronti ciò comprovare il presente ovunque occorrerà col proprio loro giuramento sic...

Presenti il Signor Raffaello Bassi quondam Signor Piero di Codroipo e q. Fran.co quondam Osvaldo di Steffano di Carpaco.

Bernardino Nussi Nodaro di V.A. in Coseano

Adì 30 Luglio 1780

Cisterna in Studio di me Nodaro

Costituiti presso me Nodaro, e soggiunti testi. Valentino quondam Giorgio

Melchior d'età, come disse d'anni 56 circa, e Valentino Fratti figli del quondam Osvaldo di Bidino, il primo d'anni 24 circa, e l'altro di 26 circa, tutti della Villa di Coseanetto, quali in attestato della pura verità, e per gli effetti di Giustizia, così ricercati da q. Osvaldo Figlio di q. Nicolò Piccoli Degano attuale del Comun di Coseano esposero, come che essi per loro cattiva sorte, s'attrovavano in Coseano all'**Osteria** di q. Santo quondam Gio:batta Nigris il giorno di S. Giacomo fù li 25 Luglio cadente verso le ore 22 ca. quando là capitati Antonio d'Agosto Officiale in Fagagna in compagnia d'altro suo Sbiro detto il Moro, ed altri 4tro di cui non si sa il nome, ne cognome, ma per quanto si dice dalla Gente, questi sono Sbirì ultimamente destinati in Villa di Ciconico sopra li contrabandi del Tabaco, principiarono a guisa di cani rabiosi a maltrattare quella Gente che là erasi ritirata in gran calca per esser giorno di Sagra a bere di quel vino, dando a chi di pomolate di coltello, a chi con la punta, minacciando colpi contro tutti con li schioppi allestiti, ed arcati, sempre in atto di far dei spari, facendoli anche maltrattare dai cani, che seco aveano condotti, come pretesto di far la visita nelle scarselle per vedere, se avessero trovati coltelli ma perper quante visite avessero fatto, non si sa che avessero ritrovato, se non un picciol colteletto d'un ragazzo di 16 anni circa serve appunto per andare a radichio, e questo ligattolo, doppo d'aver messo a scompiglio, ed in sconvolgimento tutto quel Popolo, che stava in quel cortivo, e dopo aver causate alquante offese a diverse Persone con le cane de schioppi, con li cortelli e con li cani, finalmente se ne andarono fuori del cortivo, e s'avviarono verso la strada, che tende a Fagana lasciando tutta quella povera Gente sbigotita, tremante, e malcontenta, e perché la Gente volevano uscire dalla porta, massimamente quelli che furono maltrattati. Dubitando costoro che non li fossero andati dietro, dopo aver anche fatte diverse scaramuzzie sotto il portico per non lasciar uscire alcuno, minaciandoli olle arme, e tentando d'offenderli, e per quanto abbiamo sentito dire seguirono anche 3 dei scrochi di pistola. Dopo allontanati per pochi passi, fecero due o tre spari di schioppo da due de' quali restò colpito il povero Andrea quondam Gio:batta Bartoli abitante in detta Villa di Coseano, cioè uno nella testa avendoli passata la tempia banda, a banda, e l'altro nelle parti basse sotto l'ombelico, dalle qual ferite senza poter proferir parola, caduto bocon a terra dovette doppo mezzo quarto d'ora appena ricevuti l'Oglio Santo rendere l'anima al Creatore con pericolo grande di restare in tal occasione estinte, a morte moltissime altre Persone foreste, ed abitanti, che andavano, e venivano per essere giorno di Sagra per qual verso, esponendo anche il detto di Bidino aver dito dire da Paola moglie di Mattia Nardino, che essendo stata in Moseledo ha inteso dire da

quella Gente, che detti Sbiri stano per li campi di sorgo anco nascosti per osservare se per là vi passasse qualche persona di Coseano per amazzarla, lo che ha messo in sospetto la Gente, che non osano andare da quelle Parti drio li fatti loro. E tanto esposero pronti a rattificare etiam col proprio Giuramento.

Presenti li q. Lorenzo quondam Valentino Zamparo di Coseanetto, ed Antonio di Mattia Leonardo di Rodeano

Segue sottoscrizione e formula notarile

Documento 8 cc. 132 – 140

Riferito al Fante d'aver citate tutte le persone come avanti assunte a riserva dello Sbiro Michiel Villa, Agostino Piccoli, Girolamo Cattasso, Genio Piccoli, Giobatta Cattasso, Giobatta, Nardino Domenico Rivolta, e Stefano Fabro per essere absenti né sapersi il tempo del loro ritorno.

Adì 14 detto

Non avendo che più operare nel presente Processo fù presa partenza per la Città di Udine

Adì 14 9mbre 1780

L'Eccellentissimo, ed Eminentissimo Signor Luogotenente coll'Eccellentissima Corte Pretoria compito essendo sino ad offesa il presente Processo ha ordinato che delle sue risultanze ne sia avanzata la seguente relazione agli

Eccellentissimi Signori Capi dell'Eccellentissimo Consiglio di X

Compito sino ad offesa, per commissione di cotesto Eccellentissimo Consiglio, venuti in ducali 11 7mbre decorso coll'Autorità e Rito suo, il Processo sopra l'interfezione di Andrea Bertoli per archibugiate esonerategli da Antonio Pagnutti, ed altro sbiro, si adempie ora il dovere della prescritta relazione giuste le leggi.

Nell'Ufficio della Giurisdizione di Silvella del Conte Franco Papafava fu esposto la sera dei 25 Luglio passato da Rinaldo Piccoli Degano del Comun della Villa di Coseano, che circa l'ore 22 di quel giorno, capitato essendo nella Villa medesima Antonio d'Agosto Officiale della Giurisdizione scortato da Antonio Pagnutti Officiale della Giurisdizione di Fagagna e da quattro Sbiri della Squadra del Partito de Tabachi di quella Villa abitanti in Cicconicco in traccia di delatori d'Arme, entrati tutti nell'Osteria di Santo Nigris, e chiuse le porte, con armi da fuori della mano, e con due cani da vita, sii diedero a fare perquisizioni

addosso alle persone che ivi erano radunate.

Ritrovando munito di piccolo coltello Daniel Piccoli di quel Comune lo ligarono e dando progresso al loro esercizio dimenarono colpi parte co' pomolo di coltello, parte con armi da fuoco dalle quali, anche prima di detta reten[...] furono intesi diversi scrocchi, ed aizzarono i cani in offesa ora dell'una, ora dell'altra persona.

Usciti poscia dall'**Osteria** per condur nelle Carceri il retento, fatti pochi passi si voltarono essi ministri, e vedendo dirimpetto lo stesso Andrea Bertoli con molti altri, mal soffrendo, quell'unione [...]contro di quelli due archibugiate, dalle quali colpito il Bertoli nella testa, e nel pube, ha dovuto immantinente morire.

Dietro a tal esposizione fu praticata del Capitano della Giurisdizione Signor Cipriano Palla la visione al Cadavere. ed infatti gli furono rinvenute una ferita nella testa passante da una all'altra parte con frattura degl'ossi parietali, e lacerazione del cervello fatta da palla d'arma da fuoco, giudicata da Pubblico chirurgo causa della sua morte, ed altra ferita di palla egualmente sopra il pube con offesa degl'integumenti .senza pericolo di vita.

Comparso quindi nello stesso Ufficio Antonio d'Agosto rappresentante lo stesso caso, ma con differenti circostanze, cioè che incaricata dal Capitano della Giurisdizione la sua vigilanza ad impedire i disordini che potessero insorgere in detto giorno di gran concorso di persone nella Villa di Coseano per la festività di S. Giacomo che si celebrava, vi si portò con gli accennati Pagnutto , e quattro sbiri presi ad imprestito dalla sudetta Squadra, e per obbedire al comando, e per inquisire ad un tempo sull'uso vietato dell'armi, s'introdussero in quell'**osteria** e dato appena cominciamento al loro Ufficio incorsero alcuni a volere con minacce ed insulti, che desistessero, e dando mano a sassi, Falzi, ed altro li presero in necessità di difendersi. Proseguendo ciò nonostante le loro incombenze, e rinvenuto il coltello il pre nominato Daniel Piccoli lo arrestarono.

Intanto che due di essi lo trattenevano continuavano gl'altri il loro dovere, ma osservando esso d'Agosto che s'erano amuttinati in numero i malcontenti, e disposti di levar loro colla forza il retento per evitare gl'inconvenienti fece lasciare le visite, e unito agl'altri sbiri condusse il retento fuori dell'**osteria**. Drio tratto di là venne lanciata loro addosso una salva di sassate una delle quali per mano di Girolamo Cattasso di quella Villa, giunse nella testa, e gettò a terra uno de' sbiri del Partito. Nell'atto di rimanerci in piedi gli andò alla vita lo stesso Cattasso e con esso una turba di persone con modi risoluti di maltrattare tutti essi ministri.

Mentr'egli procurava che si sollecitasse col retento il passo udi lo schiocco di due archibugiate esonerate l'una dal Pagnutto, e l'altra dall'offeso sbiro dalle quali rimase colpito a morte il q. Bertoli uno degl'insecutori. Fu allora che incalzatasi maggiormente per parte dei sollevati l'insecuzione, tuttochè cercasse esso d'Agosto di persuaderli a trattenersi, insistendo questi, e con minacce di vita di voler il retento in libertà, dovettero anco lasciarlo, e darsi essi ministri alla fuga, inseguiti sempre a furia di sassi fino a Coseanetto.

Restituitasi poscia quella Gente a Coseano si portò alla Casa di Francesco Zampis pure Officiario della Giurisdizione Padregno di esso d'Agosto, e scacciatolo colla forza gli levò dalla casa istessa e gettò nella Pubblica Strada, gli effetti tutti di sua ragione, imponendogli poi di partire, ne mai più lasciarsi vedere in quella Villa.

Altra comparsa fece il d'Agosto nello stesso Ufficio, e presentò giurata denuncia di chirurgo dinotante cinque contusioni riportate in quell'incontro dall'indicato sbiro di nome Michiel Villa, cioè una nella testa sopra l'occipite con incisione dell'integumenti vene, e moscoli, altra sopra la scapula a parte sinistra fatta da pietre, ed altre tre nella faccia, una sopra l'occhio destro, l'altra sopra il naso, e la terza sopra il labro superiore con offesa degl'integumenti rilevata da caduta a motivo della sassata nella testa, e tutte senza pericolo di vita.

Accompagnati a questa Carica con lettere del 28 del detto Luglio dal Capitano della Giurisdizione gli atti predetti fu tosto da essi spedito sul luogo Nodaro del Maleficio per l'incamminamento del Processo.

Furono assunte da esso, oltre del costituito della moglie dell'interfetto, le deposizioni anco di vari Testimoni, i quali circoscrissero i fatti chi nell'uno, e chi nell'altro modo introducendosi da uno di essi che nell'anno decorso in tal dì, trovandosi il Pagnutti, e il d'Agosto nella stessa **osteria** per ugal esercizio venisse il Pagnutti intimato dal fù Bertoli a non maltrattare certe persone che visitava per anni; dal che aggravatosi il Pagnutti gli rispondesse, che venendo la ivi gliel'avrebbe pagata.

Coll'antedette differenti circostanze essendosi partecipato a V.V.E.E. da questa Rappresentanza il caso coll'umiliatissime Sue dei 8 agosto, piacque di onorarla della delegazione di esso s.s. (servatis servandis) colle ossequiate ducali dei 14 detto.

Rassegnatosi in seguito a Codesto Eccelso Tribunale dal predetto Degano, e da Antonio Piccoli a nome del loro Comune con parte di esse, e due costituiti un memoriale sopra lo stesso fatto in introduzioni assai riflessibili in aggravio di detti sbiri, del Capitano, e

Cancelliere di questa Giurisdizione, e trasmesso a quella Carica con ducali 2 agosto predetto per la verifica di quanto in esso si contiene, fu poi con facoltà impartita dalle ducali di V.V.E.E. 5, 7mbre susseguito abinato allo stesso Processo.

Si rappresenta in detto memoriale, che i sbiri colla scorta e direzione del preaccennato Officiale Zampis senza alcun motivo di disgusto, ma per solo oggetto di portar inquietudine e turbolenze, e di metter in costernazione la moltitudine delle persone di Coseano, e forestiere radunate, in quell'osteria, si fossero tali unanimi ad infierire indistintamente contro chiunque con manichi di coltello, e di punta o con le canne degli schioppi, e a concittare i cani, e per colorire tale malignità, a fare anco la più temeraria indagine, nella quale scoperto il piccolo coltellino a Daniel Piccoli fù da essi legato non solo, ma maltrattato anche con istupore de circostanti continuando ad inveire nell'accennato modo stimolati dal sospetto che il Popolo per difendersi si solevasse coll'esito lugubre dell'interfezione dell'innocente Bertoli; che in tal incontro restarono ferite altre persone chi da colpi di coltello, e chi dalla canna degli schioppi; che posta in universale tumulto la Popolazione rimasero interrotti li sacri Uffici nella Chiesa dagl'urli dell'offesi, dalle bestemie de' sbiri, e dalle lagrime delle persone che temevano qualche peggior sacrificio d'innocenti che partiti i sbiri dalla Villa fu tosto comandata la riduzione del Comune, e deliberato di portarsi alla Casa del Zampis come seguì a levargli quanto aveva di sua ragione per garantirsi delle spese, che il Comune avesse dovuto incontrare per il fatal evento, inibindo ad un tempo a chiunque del Comune di ricovrare il Zampis nella Villa per evitare ulteriori pericoli; che perciò Antonio d'Agosto cogl'altri correi, e parzialmente con Antonio Pagnutto stabilì luoghi d'insidie, e per più giorni lo stesso Pagnutti stette in aguato del Degan ricorrente, e di altre persone del Comune. Si accenna il sospetto che il Nodaro abbia incaminato il Processo a pregiudizio del Comune per essersi conferito ad alloggiare in casa del Cancelliere della Giurisdizione dipendente ed intrinseco dal Capitano Palla, contro de' quali come si richiama in vari tempi il Comune, e molti individui dello stesso, non che altri Comuni d'altre Ville componenti la Giurisdizione hanno reclamato a Tribunali competenti sì in civile, che in criminale, per il pessimo, ed irregolare loro governo, tendente solo al loro lucro e comodo, colla distruzione delle Famiglie com'è succeduto a Daniel Vorano di Nogaredo di Corno, che sino li 3 del passato 7mbre portò a Cotesto Eccelso Tribunale i suoi reclami contro la persona del detto Cancelliere Virginio Fabris. Si aggiunge, che chiamato dal Capitano il degano riccorente alla vision del Cadavere, ricusò d'intervenirvi, sì per

preservare la di lui vita, come altresì perché fu preventivamente offiziato a deporre in aggravio del proprio Comune, e a tenere delle false mire dello stesso Capitano, e suoi aderenti, unitamente al d'Agosto Officiale, quale assunto costituito nella Cancelleria della Giurisdizione a favore del Capitano medesimo, che dichiara di essersi di proprio arbitrio conferito in tal giorno a Coseano.

Dietro a questo memoriale altra supplica fu umiliata a cotesto eccelso Tribunale dal solo pre nominato Degano, come procuratore anco dal suo comune, in cui reclama che tornando egli nel primo giorno del passato 7mbre da questa città dov'erasi ridotto per il pubblico affare, per condursi alla sua casa, balzati da un campo di sorgo turco tre de' sbiri inmentovati lo assalirono, volendo con prepotenza sapere di qual villa fosse; per il che sbigottito tacque d'essere di Coseano, fingendosi d'altra villa, ed incorse poi uno di essi a dire che se sapesse chi nel mentovato giorno gli aveva data una sassata lo voleva mandare a Casa del Diavolo; e aggiunte a queste altre minacciose espressioni lo lasciarono proseguire il viaggio, unendosi ad essi il Pagnutto, da lui venendo egli conosciuto sarebbe rimasto vittima innocente del loro furore.

Fu perciò che l'Autorità Suprema di Cotesto, Eccelso Consiglio venne in deliberazione togliendo, ed annullando le Ducali di Delegazione ser.s ser.s, non che le susseguenti di abinazione del primo memoriale allo stesso Processo di commettere a quella Carica idea colle precitate Ducali dei 11 7mbre, nel complesso delle partecipazioni, e di tutte le carte coll'Autorità e Rito fino a formazione del Processo medesimo.

Adempendosi però il venuto comando si sono assunti in primo luogo li costituiti del degano, e di Antonio Piccoli anche sopra i memoriali da cui potrà colla Parte del Comun che dà loro facoltà di ricorrere e ritrovare la somma di dinaro occorrente in tal affare, anche a senso, ma senza dubbiosa approvazione e oltre alle persone, che [...] li prodotti costituiti, altre ne nominarono in prova di quanto è accaduto dentro e fuori della prefatta **osteria**. Aggiungesi d'aver inteso a dire, che [il] d'Agosto praticò anco due scrocchi di pistola contro la gente che voleva uscire dall'**osteria** medesima, non sbari, come per equivoco fu espresso nel memoriale che dopo l'interfezione del Bertoli le persone offese, ed altre commossi dal fatto inseguirono li sbiri a sassate che per essersi veduto il Rampis nell'**osteria** unito a detti sbiri essendosi dedotto dalla gente, che colla scorta, e direzione sua si fossero tali alle prefatte operazioni, deliberò il comune di esiliarlo dalla villa nel modo già detto. Introdussero pure persone dalle quali già così loro accorsi potessi dalla Giustizia ritrovare la

prova di quanto si accena nel memoriale in aggravio dal Capitano e Cancelliere della Giurisdizione.

Quindi fu data mano alla più esatta inquisizione onde verificare in tutta la loro estesa i fatti accaduti. Le Persone indicate offese, che all'incoartazione del Processo furono parte introdotte ed assunte in figura di Testimoni, reperate ed esaminate rappresentano l'una di non aver riportate in quell'occasione alcune offese; altra, che nell'atto di ripararsi dal cane, che lo aggrediva, lo fu da uno dei sbiri della squadra steso un colpo di coltello, che riuscì, per avventura, di schivare tirandosi indietro; altra che per sottrarsi egualmente dal cane, altro di detti ministri gli menò una fiancata di schioppo, e tre altri un colpo anche di coltello, che potè fortunatamente scansare; altra di rilevato a mano d'uno di essi una pomolata di coltello nella testa, e due lievi morsicature del cane, una nel ventre, l'altra nel braccio sinistro., e che Antonio Pagnutti tentò anche di dargli una fiancata di schioppo; altra d'essere stata morsicata dal cane in un fianco, e mostrò cicatrice della grandezza di mezza unghia di dito; altra che il d'Agosto per impedirgli l'uscita dal cortivo dell'**osteria** gli scroccò contro due volte lo schioppo; altra in fine d'essere stata offesa benchè lievemente da una fiancata di schioppo.

Tanto però da esse, quanto da altre non giurate persone della Villa, o che hanno relazione con essa si riferiscono occorsi i fatti nell'**osteria**, o fuori della stessa con varietà e differenze di circostanze. Ma dagli esami di già imparziali giurati delle Ville circonvicine, che per caso si ritrovavano presenti si sono chiaramente raccolti.

Depongono esser entrati li ministri con un solo cane d'Antonio Pagnutti circa l'ore 22, tempo in cui erano già terminate le sacre funzioni della Chiesa, nel cortivo dell'**osteria** si trovavano forse da cento o più persone a bere, e in modo risoluto e alla foggia loro si misero a visitarne alcune per armi. Il cane uso forse così senz'essere eccitato da alcuni si avventava alla vita ora dell'uno, ora dell'altro, per il che certi di Coseano giudicati Capi del Comune precettarono essi sbiri a ritirar il cane, e desistere dalla visita, minacciandoli in difetto di far suonare campana a martello, e scacciarli dalla Villa

Dal Pagnutti fu richiamato a se il cane come alcuni de' non giurati e giurati asseriscono, ma continuarono essi ministri il loro Ufficio, ed arrestarono il preaccennato giovine per il coltello..

Allora fù che sollevatisi altri unitamente ai primi si munirono chi di sassi, chi di legni e chi di sassi, e di legni, e chi di Falzi. In vista di ciò li sbiri si diedero a dimenare

alcuni di essi a chi uno schiaffo, a chi una fiancata di schioppo, a chi una pomolata di coltello, con parole di strappazzo onde frenare il loro ardimento; ma fattasi perciò maggiore la sollevazione, sortirono li sbiri col retento dal cortivo, e poiché quella gente affollavasi alla porta per inseguirli due di essi sbiri si trattenero collo schioppo alla mano, minacciandoli e insinuandoli di avvoltarsi a scanso di maggiori disordini.

Ma staccatisi, appena per andare perché questi dietro agli altri, sortirono di sollevarsi gridando “dai dai mola il retento”, e inseguirono li sbiri medesimi scagliando sassi da quali colpito nella testa, e gettato a terra l’indicato sbiro, e e in una spalla Antonio Pagnutto rivoltosi questi collo schioppo inarcato e rimontosi in piedi anche l’altro offeso ne praticarono entrambi lo sbaro contro gl’insecutori, da cui rimase di essi ferito e morto il nominato Bertoli. Non per questo si trattenne quella gente, ma concittata molto più dall’avvenuto, continuò a furia di sassi l’insecuzione fino a che necessitati i sbiri di lasciar in libertà il retento fuggirono.

Niente rilevasi intorno alle introdotte espressioni del Pagnutto nell’anno decorso verso il quondam Bertoli, e gli scrocchi d’arme. Ferite di coltello, bestemmie, ed altro esposto a carico de prefatti ministri, resta tutto riprovato per le medesime giurate deposizioni.

Gli stessi non Giurati affermano, che parte degli ammutinati furono Girolamo Catasso, Giacomo Fabbro, Fedrigo Toffolo, Tiziano Pozzo, Giuseppe Fabbro, Il Degano Osvaldo Piccoli, Antonio suo Fratello, Gio:batta Toffolino e Valentin Martino da Coseano

Assicura uno de’ non Giurati , che Girolamo Cattasso gli confessò d’aver egli lanciato il sasso nella testa allo sbiro della Squadra.

Due Giurati ratificando il costituito per essi annotato a richiesta del Degano li 26 Luglio predetto rassegnato col Memoriale a Cotesto Tribunal Eccelso, confermano d’aver inteso il Capitano della Giurisdizione Signor Cipriano Palla a dire che da lui furono mandati in quel dì i sbiri a Coseano.

Persona assunta riferisce, che li quattro sbiri della Squadra accordati dal Tenente ad Antonio d’Agosto per l’esposta commissione furono l’offese Michiel Villa, Andrea Sponga, Giuseppe Romano, e Giacomo Bonato.

Narra l’ufficiale Zampis, che detta commissione fu appoggiata dal Capitano Palla ad Antonio d’Agosto suo figliastro, per essere egli, cui s’aspettava, imperfetto per male in un braccio e quantunque non avesse egli avuta alcun’ingerenza nelle sue incombenze, ad ogni

modo andarono la sera molte persone di Coseano nel cortivo della sua casa, tra le quali il Degano Osvaldo Piccoli, Antonio Nardino, Antonio figlio di Giacomo Cattasso Martino Fabbris, ed il signor Bernardino Nuzzi Nodaro e sulle loro chiamate comparso egli sopra la Loggia, gli furono scagliati dentro due sassi. Ritirossi per paura, ma richiamato a basso colle chiavi della Casa vi andò, e ne fece la consegna al Degano.

Minacciarono alcuni di ligarlo, ed essendosi offerto di andar volontario, fu condotto in Casa di Comun, ed ivi trasportato ogni effetto che aveva in casa di sua ragione, e nel dì seguente deliberato dal Comune il dì lui esilio dalla villa, eseguito anche per comandamento fattogli dall'Official Rottolario a nome del Comune medesimo. Aggiunge istanze per la restituzione de' suoi effetti e per quei compensi che fossero creduti dalla Giustizia convenienti al suo caso.

Oltre le confessioni giudiziali delli ricorrenti Degano, e Antonio Piccoli, e la deposizione di alcun non Giurato, si ha pure in Processo in prova di tale trappasso copia della Parte del Comune, che delibera di esiliare il Zampis come complice, e fazionario de' prefatti disordini, e di tenere in deposito gli effetti levati la sera innanzi dalla sua casa, per conto di spese e danni patiti, e da patirsi dal comune sino a Publica decisione quali effetti tolti in inventario dal detto Nodaro Nuzzi, di cui pure si ha copia vengono ora, per asserzione di più Giurati costoditi in Casa del detto Degano tenendosi in Processo egualmente copia della relazione fatta dall'Official Rottolario, e da lui confermata del Comandato esilio al Zampis.

Dichiara il Degano nel respetivo suo Costituto che chiamato dal Capitano alla vision del Cadavere gli mandò a rispondere, che volendo qualche cosa da lui si portasse in casa di Comun e sulla Publica strada in Coseano; e che non ruscò d'andarci per timore di vita, o perché fosse stato egli offiziato a deporre alla Giustizia sopra quelli fatti a favore di lui e, noi aderenti, come fu espresso per male intelligenza da chi ha esteso il memoriale mentre non ebbe timori, ne uffici nel proposito di chi che sia.

Le persone nominate dal Degano, e Antonio Piccoli sopra le introduzioni aggravanti il Capitano e Cancelliere della Giurisdizione affermano, l'una che il Capitano assistito dal suo Cancelliere amministra a tutti Giustizia, che per aver egli tre volte spacciato vino nella sua **ostaria** prima che da Giurati ne fosse limitato il prezzo, com'è prescritto da' Decreti, gli mandò il Capitano a levare la pena, ed altra volta perché sull'ora de' Vesperi in Domenica fu ritrovato egli nella sua **osteria** con altre persone a bere.

Alora cioè quel Daniel Vorano da Nogarolo di Corno nominato nel memoriale rappresentato, che essendosi dato un tempo in subordinazione si portò con Testimoni prima dello spirar del mese dal Cancelliere Virginio Fedrigo perché annottasse costituito di rimozione al decreto subordinatorio, e ch'egli ricusò di segnarlo pretendendo che prima dovessero ritirarsi i creditori concorsi in giudizio ond'è che in capo all'anno e consumatasi la subordinazione dovette egli sottostare alle spese per la summa di cento e cinquanta ducati. Fece ricorso al Tribunal Eccelso contro il Fedricis per il suo ricevimento ne fu demandata dallo stesso la commissione all'Eccellentissimo Provveditor Generale di Palma; ma informato da questo Eccelso Tribunale, niente poi fu deciso a suo favore. Allora oppose che già tre o quattro anni per poco vino venduto nella sua **osteria** il Capitano gli fece levare la pena, perché non era stato prima limitato dai Giurati. Altra asserisce, che nell'anno 1767 fungeva il carico di Podestà ossia Capo di Comun in Coseano, e per motivo di non aver sgombrato da nevi poco tratto di strada il Capitano lo rese soggetto alla pena; e di aver inteso la gente lamentarsi, che il Capitano e Cancelliere caricano troppo di spesa chi ha bisogno di ricorrere a quel Tribunale.

Altra infine assicura di non aver avuto mai alcun motivo di reclamo verso li predetti che tiene causa in quel foro, ma per studiati ragiri de suoi avversari unicamente non può vederne la definizione..

Tuttocciò a quanto si racconta sulle introduzioni che aggravano il Capitano e Cancelliere.

Rapporto all'insidie che dicesi nel memoriale tenute da sbiri alla vita del Degano, e d'altri di Coseano, altro non si ha se non che un Giurato il quale depone di aver inteso da persona della Villa medesima, che i sbiri stavano per i campi in attenzione di quelli di Coseano per ammazzarli; qual persona poi esaminata afferma di avergli ciò riferito avendolo essa pure inteso a dire, ma non si ricorda da chi precisamente.

Non Giurato accenna d'essere stato avvertito da Regina madre d'Antonio d'Agosto di non passare per S. Vitto portandosi in questa Città, onde non incontrarsi in Antonio Pagnutti, poiché lo aveva inteso a fare micidiali espressioni contro di lui, ed altri di Coseano; lo raferma Regina asserindo di aver udito il Pagnutti a dire, che essendosi distinto colle sassate il non Giurato nel predetto incontro, se per caso lo ritrovava voleva bastonarlo, e ch'essa se lo avvertì acciò si riguardasse, ma contro altri di Coseano non sarà dal Pagnutti farsi espressioni d'alcuna sorte.

Del fatto finalmente che si rappresenta nella nuova supplica dal ricorrente Degano, non v'è alcuno che sappia renderne conto

Questo è tutto ciò che si è rilevato con la praticata inquisizione e che si rassegna alla sapienza dell'E.E.V.V. in adempimento dell'[...]loro incarico.

Udine 15 , 9mbre 1780

Paulus Rainerius Dei gratia dux Venetiarum Nobili et Sapenti Viro Sebastiano Julio Zustiniano de suo mandato [...] patri Fori Julii fidati dilecto salutem et [...] affectum

Dalla giurata relazione vostra con Corte 15 9mbre decorso abbiamo le risultanze del Processo commessovi coll'Autorità e Rito del Consiglio Nostro di X colle ducali 11 7mbre passato sopra interfezione di Antonio Bartoli per archibugiate esonerategli di Antonio Pagnutto unitamente ad altro sbiro suo compagno del Comun di Coseano per violenza praticata da questi, ed altri sbiri a molteplici persone con qualche offesa e tumulto accaduto in quel Popolo contro de sbiri medesimi.

Risolviamo però col Consiglio medesimo di farne de fatti stessi a voi e Corte delegazione onde con quali autorità con cui è stato formato il Processo stesso devenir abbiate alla sua spedizione, potendo punire li Rei presenti, ed absent, nelle pene di vita, bando perpetuo, e definitivo da questa città di Venezia, e Dogado, e da ogn'altra Città, Terra, e Luoghi del Dominio Nostro, terrestri e marittimi, Navigli armati e disarmati [...], Galere, relegazioni, confiscazioni di beni, e con le taglie che vi pareranno. Osservarete le Parti in materia di confiscazioni, e di infeudar beni confiscati quali del 1611 27 Agosto, ed altre posteriori 1647 -1649 in materia di spesa condannando in Danari giusta la Parte del Maggior Consiglio 1628, e delle sentenze che farete ne invierete la copia alli Capi di questo Consiglio perché li condannati da voi nel pubblico caso dovranno intendersi alla condizione di condannati da questo medesimo Consiglio

Seguono data e firma

Adì 30 Xmbre 1780

L'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Luogotenente Giudice Delegato. coll'Eccellentissima Corte Pretoria letto, e maturamente considerato il contenuto del presente Processo, ed alla sua deliberazione devenendo ha decretato, che

Antonio Pagnutto

Michiel Villa

Antonio Piccoli di Niccolò

Girolamo Cattasso di Gio9batta

Sieno chiamati alle carceri col tener del seguente Proclama, e così

Segue firma del luogotenente

Documento 9 cc. 169 – 172

Adì 30 9mbre 1781 L'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Luogotenente, coll'Eccellentissima Corte Pretoria medesima volendo, ha ordinato che Antonio Pagnutti come oltre presentatosi, sia costituito de plano, e coll'opposizione delle sue colpe, e così Sia

Levato dal luogo de' portati nelle Carceri, e accompagnato in Ufficio dal Fante, cui fù dato l'ordine

Antonio Pagnutto quondam Zuanne nativo di Nogaredo di Prado, detto Mofro, già un anno ufficiale della Giurisdizione di Fagagna, da un anno arruolato nella Squadra de' Spadarini del Tabacco in Ciconicco, come oltre [...]. il quale ammonito della verità, avvertito dell'Autorità, e Rito [...].de plano, e coll'opposizione della sua colpa costituito fù

INT.TO della causa di sua volontaria comparsa. Perché fosse stato citato con proclama alle Carceri tanto in questo, quanto al Precessore Eccellentissimo Aggiunto

INT.TO quali colpe gli vengano imputate col detto proclama. Se lui viene imputato, che nell'anno passato nel giorno di San Giacomo si attrovasse nella villa di Coseano, e all'**osteria** di Santo Nigris in compagnia di Michiel Villa, e di altri tre sbiri di Ciconico; che quivi entrati si perquisisse sopra le persone che vi erano, per veder se avevano arme. Che ciò disponendo alle dette persone, et anche che un cane ch'era con voi, dasse loro molestia, si sollevassero, e dando mano a sassi, e Falci, et altro, si rivolgessero contro voi sbirri, due de' quali anzi fossero di guardia alla porta, perché non uscissero. Che finalmente retenta una persona, et uscite quelle persone da di là, ritornassero ad inveire contro di voi con sassi agendo, che gittato a terra con un colpo d'una sassata lo sbirro Villa, et pure essendo rimasto offeso per equal modo, ambedue avesse sparato il proprio schioppo, da che fosse rimasto miseramente ferito Antonio Bertoli, che momenti dopo morì.

INT.TO se sia ella vera

RISP.DE dirò era allora sbiro della Giurisdizione di Silvella del Nobile Giurisdicente Papafava, sotto cui è la Villa di Coseano, Antonio d'Agosto, ch'era pur ufficiale di Fagagna. Nel dopo pranzo di quel giorno di S. Giacomo venne a casa mia mentre

dormivo, con altri quattro sbirri della Squadra di Ciconio. E mi pregò di andar seco loro nella Villa di Coseano, mentre come Ufficiale di Silvella diceva di aver avuto ordine di fermar due persone ch'erano solite portar armi, ma sopra cui cadevano gagliardi sospetti di ladroceni. Non mi ricordo i nomi di questi tali, ma erano a me noti di persona. Figurando da Capo come lo era il de Agosti, andassimo in sei a Coseano all'**osteria** di Santo Nigris, cioè in un cortile di essa, dove potevano esservi circa duecento, e più persone, comprese peraltro quelle ch'erano nelle stanze. Si fece ostentazione sopra le dette persone, ma una sola fu osservata di quelle del Principale de Agosti alla quale anche fece perquisizione. due sbirri peraltro erano appostati alla porta, perché quella gente non si sollevasse, e sequestrasse noi medesimi. Anch' io feci qualche perquisizione, insieme con uno de' compagni e rinvenutogli ad uno di coloro un coltello, lo tradussimo fuori dell'**osteria** in strada, dove anche l'abbiamo legato. Ma sortita quella gente dall'**osteria**, e fatto tumulto popolare, principiò a scagliarci dietro de' sassi mentre cercavamo d'affrettare i passo, conducendo seco noi il Retento. Ma tale, cotanta fu la furia de' sassi che era impossibile di portarsi a salvamento, perché da tutte le parti ci venivano essi scagliati. Lasciato dunque in abbandono il Retento, si pensò a salvar la vita. Ma intanto, da uno o più sassi restò offeso lo Sbirro Villa talchè cadde a terra, e fu offeso da certo Girolamo Catasso, che fece una tal bravura, quando ci fu più vicino, senza far mostra di volerci offendere. Nel momento che era caduto a terra lo Sbirro Villa, lo stesso Catasso gli corse addosso per accopparlo, quando era già tutto maltrattato, e mentre voleva alzarsi da terra, colto da un'altra sassata nella testa, egli sparò il proprio schioppo, e dopo questo sparo s'intese una voce à dire ch'uno di quei villici era morto. Io voleva pur impedire, che il Catasso non uccidesse lo Sbirro Villa, ma rinnovata la furia de' sassi, e temendo di restar soccombente, tanto più che poco prima io era stato colpito malamente in una spalla, e in una gamba, per far star addietro quella Gente, che dopo massime la morte del Villico per lo sparo del Villa, era vieppiù inferocita, mi determinai a sparare il mio schioppo in aria, e dico in aria, perché erano tanto unite quelle persone, che ad ogni direzione contro di esse, non si avrebbe certamente fallato il colpo. Così dovrebbe essere stato rilevato dalla Giustizia, mentre vi fu un'intervallo significante dal primo sparo del Villa che ha colpito, a quello che fu fatto da me: alla qual verità appoggiato, non ho creduto di rimanere in disgrazia della Giustizia, ma anzi di rassegnarmi alla chiamata, benchè già povero, e carico di famiglia.

INT.TO se in tale occasione avessero essi seco alcun cane da vita

RISP.DE l'Agosti aveva una cagna di cinque mesi da Paggiaro, che venne dietro, senzachè si accorgessimo, ma non era ella da vita, né era avvezzata; è dirò che tanto era ancor giovine, che correva per la corte qua, e là, come fanno i cani giovani, à quali piace giocare. Ma se ho detto di sopra, che quando venne l'Agosti a chiamarmi, mi propose, e pregò d'andar seco, e per via poi spiegò le sue premure quanto alle due accennate persone. Ma egli in vece si diede a far perquisizione a molti di quelli ch'erano all'**osteria**, e noi altri abbiamo seguito il suo esempio.

INT.TO se per avventura da lui costituito, o da compagni fosse stato alcuno maltrattato di que' villici all'**osteria**

RISP.DE delle azioni degli altri io non posso rispondere, ma un fatto vero egli è che io per nessun modo ho offeso alcuno di quelli

DETTOGLI nel dopo pranzo delli 25 Luglio dell'anno scorso essendosi unito al sudetto Agosto Ufficiale della Giurisdizione di Silvella, e quattro spadacini della Squadra aquartierata a Ciconicco di portarsi in villa di Coseano, ove celebravasi con gran concorso di Popolo la Solennità di San Giacomo. Entrato con li nominati ministri verso le ore 22 in quella **osteria** coll'oggetto di praticare perquisizioni d'armi indosso a quella numerosa turba di persone, che dopo le sacre funzioni erasi raccolta nell'**osteria** stessa, avevi seco contro l'espresso divieto delle Leggi, e massime delle Parti dell'Eccellentissimo CX un cane da vita, o d'arme, come viene comprovato da più giurati testimoni. Cominciaste tutti d'accordo in modo risoluto, e con le armi alla mano per incuter timore a quella moltitudine, e con parole ingiuriose, e minacce a praticare la visita alle saccoccie di questo, e di quello, maltrattando indistintamente or l'uno, or l'altro con schiaffi, pomolate, e fiancate, intantochè il cane imperversava, pur egli a danno di quelle misere persone, afferrando, e molestando con morsi alcune d'esse. In pure, come viene introdotto in processo tentasti collo schioppo alla mano di dare una fiancata ad uno perché cercava ogni via di difendersi dall'inferocito tuo cane.

Commosa però quella moltitudine, fra cui si trovavano alcuni Capi di Comune, da così fatte violenze, e molto più dal pericolo di essere maltrattati dal cane, foste precettati a richiamarlo, con minacce di dar campana a martello, e di scacciarvi tutti da quella Villa.

Asseriscono alcuni testimoni giurati, e non giurati, che tu allora richiamasti il tuo cane, continuando peraltro nell'oppositosi violento modo a praticare la perquisizione delle armi.

Un giovine noto, ed assunto in processo avea gettato oltre il muro della corte di quell'**osteria** un piccolo coltello, del che essendosene accorti, e ricuperato il detto coltello, praticaste la di lui ritenzione. Commosa quella numerosa moltitudine contro di tutti voi, che si munì di sassi, chi di legni, chi di falci per opporvisi. Ma fu allora che per parte vostra si rinnovarono in modo vieppiù risoluto contro quelle persone le offese con pugni, schiaffi, e pomolate, e fiancate con parole ingiuriose, e di strappazzo, come si ha per due giurati testi, e molti non giurati., che per la confusione, e disordine discernere non potevano le particolari reazioni di ciascheduno.

In vece però d'aquietarsi, quel Popolo, come forse da voi si credeva, suscitato maggiormente , e commosso da' nuovi insulti si mostrò disposto a sollevarsi furiosamente.

Sortiti pertanto dall'**osteria** alcuni de' tuoi compagni con la persona retenta, ti fermasti tu con Michiel Villa e uno de' spadacini alla Porta di quell'**Osteria** affinché non sortisse. Ma crescendo il numero, e l'impeto de' sollevati ti risolvesti allora di unirti à compagni che di pochi passi ti avevano preceduto. Furonsi da alcuni scagliati dietro de' sassi, da uno de' quali rimase colpito nella testa l'inquisito Villa che cadde a terra, e da un altro fù in una spalla. Ti rivolgesti allora con lo schioppo alla faccia contro quella moltitudine, e nell'atto stesso essendosi riavuto il villico dalla caduta, e pur lui avendo rivolto lo schioppo alla stessa parte, praticaste ambedue ad un sol tempo gli spari, da' quali rimase miseramente colpito l'infelice quondam Andrea Bertoli, che per fatale combinazione trovavasi presso la porta della già detta **osteria**, riportando una ferita nella testa passante dall'una all'altra parte, con frattura degli ossi parietali, e lacerazione del cervello, fatta da palla d'arma da fuoco, di guastatura mortale, e causa della immediata morte di quell'infelice, ed altra ferita pure d'arma da fuoco sopra il pube con offesa de' soli integumenti senza pericolo; queste due ferite conghiettura il pubblico chirurgo per l'osservabile loro distanza essere derivate da due spari, come si ha dalla giurata sua deposizione.

Quattro giurati testimoni [...], che depongono uniformemente quanto ti fù già ora opposto, ti convincono pienamente dello sparo da te praticato unitamente al Villa contro quella numerosa moltitudine, come tu stesso lo confessasti, con evidente pericolo di maggiori disgrazie.

Raggiunti poi da te li compagni, ed inseguiti continuamente da quel Popolo concitato a colpi di sassi, foste poi necessitati a rimettere in libertà il Retento, ed uscire da quella villa.

Per tutto ciò pertanto ch'hai commesso sc.dol.tem in eccidio con sparo d'arma da fuoco, e rispettive offese del Prossimo, contro le Divine, ed umane Leggi, e specialmente contro i sovrani decreti dell'Eccellentissimo C.X. rapporto al cane d'arme con pericolo di più luttuose conseguenze, la Giustizia ti protesta a tempo, e luogo il meritato castigo ,mentre intanto ti commette a difenderti ne' modi voluti dal rito, e però....

RISP.DE Non per mia colpa è insorto quel giorno l'accennato tumulto in Coseano dove neppur sapeva di dover andare, non avendo io maltrattato, od offeso alcuno, ne' essendo di que' Paesi mi tornava a conto di farmi alcun nemico. Il Villa, ed io massimamente fummo il caso di restare sacrificati al furore di quella tanta gente. Egli sparò separatamente da me, come ho detto, e con distinguibile intervallo prima di me. E se per fatalità collo sparo praticato prima dal Villa restò ferito il Bertoli piuttosto che un altro di quella Turba, come poteva mai avvenire che da me fosse stato diretto lo sparo contro di lui, anziché contro un altro. E dirò di più, che siccome si caricano i schioppi di due o tre palle, egli poteva avvenire come al certo è avvenuto, che con una palla restasse ferito in una parte, e con altra in altra parte del corpo. Della morte di quell'uomo io sono innocente, e mi difenderò come si

Segue formula latina

Documento 10 cc. 173-178

Faccio fede io sotto scritto che sia rassegnato nel luoco solito di presentati Girolemo Catasso, e Antonio Picolo della villa di Coseano

29 Dicembre 1781

Giuseppe Visentin Capo delle Carceri

Addì 12 Gennaro 1781

L'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Luogotenente coll'Eccellentissima Corte Pretoria veduta la premessa fede, che assicura della putazione di Antonio Piccolo e di Girolamo Catasso, quella ammettendo, ha ordinato che siano ambedue costituiti con le opposizioni delle loro colpe, e così

detto

fu dato l'ordine in forma

detto

levato dalle Carceri, e accompagnato in Ufficio

Girolamo Cattasso quondam Gio:batta da Coseano, come oltre presentatosi, il quale previe le debite ammonizioni di verità, e del rito con cui si procede, venendo[...]costituito fu

INT.TO del motivo di sua volontaria presentazione

RISP.DE mi sono volontariamente presentato per obbedire a un proclama anche contro di me pubblicato, con cui questa delegata Giustizia mi chiama a difendermi

INT.TO cosa contenga il detto proclama

RISP.DE per quanto ho rilevato conteneva una imputazione a carico mio di complicità in ciò che è succeduto nel giorno 25 luglio 1780 fra que' della mia Villa di Coseano, e gli Sbirri.

INT.TO se siano vere le imputazioni contenute come dice nel proclama riferito.

RISP.DE non Signore, che non sono vere, come si può rilevare dalla ingenua narrazione del fatto che sono per fare. Verso le ore 22 del giorno sopra espresso entrato io nel cortile dell'**osteria** di Santo Nigris con un certo Pietro Combolo nativo da San Daniele, era per bere con lui una boccia di vino, quando entrati improvvisamente i Sbirri per osservare se alcuno avesse addosso qualche arma, incominciarono a dar delle fianconate alle persone in essa **osteria** raccolte, una delle quali toccò a me pure che mi gettò a terra nell'atto che stava bevendo.

A tali atti di violenza ognuno finiva in confusione, e timore e però chi fuggiva per una parte, e chi per l'altra, fin scalando le mura del cortile medesimo, perché gli Sbirri avevano serrata la porta dell'**osteria**, né volevano lasciar sortire alcuno.

Tanto fu il terrore onde furono sopraffatti tutti quelli che rimasti erano colà, frà quali io stesso, che unitisi nella premura di fuggire, si atterrò la porta antedetta, e fuggendo tutti, io mi ritrovai presso al nunc quondam Andrea Bertoli, che era appena fuori della Porta, mentre io era sulla Porta stessa. Su quel punto, siccome i Sbirri arrestato avevano un giovine, e lo conducevano seco, così veduto questo movimento in noi, e timendo forse, che fosse diretto a levar loro di mano il mentovato giovine si voltarono due di essi verso del Bertoli, e di me, e spararono la rispettiva loro schioppa. Veduto ciò, io fui presto a gettarmi a terra vicino ad un muro. Essi esonerarono lo schioppo, e colpirono il detto Bertoli ch'era restato in piedi, e che rimase istantaneamente estinto.

Alora fu, che tutta la gente cominciò a gettar de' sassi contro i Sbirri, ed io pure negar no posso, preso da terra un sasso lo gettai, però senza effetto, e più per un certo entusiasmo di quella circostanza, e per un moto machinale che per altra idea che avessi,

mentre dall'appreso timore io era quasi fuor di me stesso.

Dopo di tutto ciò furono gli Sbirri inseguiti dalla gente di Coseano egualmente che de' Forestieri, ma io mi ritirai in casa de' Signori Calice de' quali io sono colono, ed a' quali tutto ancora spaventato raccontai ciò che era avvenuto. Questa è la serie veridica di tutte le circostanze di quel fatto, per quanto almeno è a mia cognizione, e mi riguarda; ed io spero che giacchè l'opera mia a nessun anche ha realmente contribuito, così sarò da questa delegata Giustizia liberamente assolto

DETTOGLI appunto per il fatto dell'insurrezione contro i ministri pubblici seguita in Villa di Coseano nel dì 25 Luglio 1780 foste dalla Giustizia chiamato alle Carceri in proclama emanato in processo prima commesso, poscia delegato dall'Eccellentissimo C.X. con la suprema Autorità e Rito suo a questa Carica, e Corte. La Giustizia però passa ora ad opporti quanto da tal processo stesso contro di te risulta, affinché conoscendo qual parte di complicità abbi avuto nella grave colpa, desumer possi qual castigo ti sei meritato.

Nell'indicato giorno 25 luglio solenizzandosi in Coseano la festività di S. Giacomo con molto concorso di Popolo, ti riducesti nel dopo pranzo nell'**Osteria** di quella Villa, ove pur si trovavano molte altre persone. Alle ore 22 capitarono colà i ministri della Giurisdizione, assistiti da altri quattro levati dalla Squadra de' Spadacini di Ciconicco. Facendo l'ufficio loro per la ricerca delle armi con maniere aspre, e risolute, ed avendo uno di essi un cane che in tale occasione avventavasi alle persone non senza danno, e molestia nacque commozione, e bisbiglio che degenerò poscia in aperta sollevazione, come comprovano quattro giurati testimoni.

Tu comparisti frà più inferociti in tale incontro, come si ha in processo per tre non giurate deposizioni, e allorchè li Ministri arrestarono Daniele Picoli perché ritrovato con coltello, fattosi maggiore il tumulto si munirono molte persone, chi di sassi, chi di falci, e chi di legni per inveire contro essi pubblici Ministri.

Determinato però avendo essi di ritirarsi da di là col Retento, sortirono da quell'**osteria**, restando due alla porta per impedire a' tumultuanti l'uscita; quindi abbandonato quel posto per unirsi a' compagni, gli furono scagliati dietro alcuni sassi, da' quali colpito uno de' ministri nel capo, l'altro nella schiena, dovette il primo cader a terra, riportando cinque contusioni, una nell'occipite, con incisione degli integumenti, muscoli, e vene della lunghezza di quattro dita trasversi, e profonda fino al pericranio, altra sopra la

scapola a parte sinistra, fatte ambedue da scaglio di pietra, oltre tre nella faccia a motivo della caduta, tutte senza pericolo, come da giurata denuncia di Chirurgo esiste in processo.

Di questo colpo di sasso avesti tu a vantartene con non giurato testimonio impudentemente autore. Riavutosi l'offeso Ministro dalla caduta, e voltando assieme col compagno li loro schioppi contro quella moltitudine concitata che l'inseguiva, praticavano amendue ad un tratto lo sparo da cui restò miseramente colpito, e morto il quondam Andrea Bertoli.

Inseguiste allora con maggior furore i fuggitivi Ministri con replicati scagli di sassi sino al sito di Coseano, obbligandoli con la forza, e colla violenza a rilasciare il retento.

Per tutto ciò pertanto che hai commesso sc.dol.tem. con aperta sollevazione, scaglio di sassi, ed offesa in pubblici Ministri; in sprezzo delle Divine, ed umane Leggi, con sommo scandalo, e pessimo esempio e con que' mali modi, e ree circostanze che ti furono opposte, la Giustizia ti protesta a suo tempo il meritato castigo onde [...]

RISP.DE non posso dire a mia giustificazione di più di quanto ho detto di sopra. Mi riservo di difendermi, e sono certo che la Giustizia mi vorrà assolto, come supplico, dalla presente vessazione, che mi sia permesso di dire, poteva essere comune ad ognuno de' pretesi Tumultuanti, seppur possono caratterizzarsi tali quelli, che malamente, e a torto si veggono oppressi, ed offesi da sbirri

Segue formula di rito

Levato dal luogo di presentazione, e condotto in Ufficio detto

Antonio Picolo di Nicolò da Coseano, come oltre portatosi, il quale previe le debite ammonizioni della verità, e del rito, venuto de plano, e coll'opposizione della sua colpa costituito fù

INT.TO della causa di sua volontaria presentazione

RISP.DE mi sono portato in obbedienza a proclama di questa delegata Giustizia anche contro di me pubblico col quale per quanto ho inteso, sono stato imputato di complicità nel fatto seguito fra quei della mia Villa, e li Sbirri nel giorno 25 Luglio 1780, e sono quindi in necessità di difendermi

INT.TO se siano poi vere le imputazioni che dice di aver rilevato essere contenute nell'enunziato proclama.

RISP.DE non sono altrimenti vere, perché io non ho fatto alcuna cosa, e dalla parte

mia narrativa sarà la Giustizia per rilevare, che non asserisco il fatto. Nel giorno di sopra appresso, che era quello di San Giacomo, Sagra della mia Villa, io era verso le ore 22 solo nel cortile dell'**osteria**, di Santo de Nigris, quando vennero nella stessa osteria i Sbirri. Io non so precisamente cosa venissero a fare, ma m'immagino per cogliere quelli che ritrovati si fossero con qualche arma indosso. Li modi di violenza, ond'essi della ispezion loro abusando trattaron le persone, che ivi si ritrovavano, misero in agitazione ognuno, e cominciarono un fermento che poi terminò in un'aperta ostilità reciproca, e con la morte di un mio convillico.

Intanto ch'io pure sbalordito aspettava l'esito di questa venuta, una cagna da vita de' Sbirri medesimi mi afferrò co' denti per il fianco sinistro, lacerandomi i vestiti, e la carne e perché secondando gli impulsi della natural premura della propria conservazione io cercava di difendermi, uno de' detti Sbirri mi diede un grave colpo con Sbirri ch'erano sulla porta, mi lasciassero andare. Sortito in tal modo dall'**osteria**, mi ritirai in mezzo alla gente che in quelle vicinanze era raccolta, e siccome questa un momento dopo si diede a inseguire gli Sbirri antedetti, e si diresse ciò facendo verso la mia abitazione, così io seguitai la folla, e quando fui presso alla mia casa, mi vi ritirai, lasciando proseguire dagli altri la insurrezione.

Mentre si era nell'attualità della insurrezione medesima, si sentirono due sbari d'arma da fuoco, da' quali seppi di poi, che restò istantaneamente interfetto Andrea Bertoli abitante in Coseano, ma nativo di Coseanetto, e si disse che detti sbari furono praticati da certo Pagnutto, e da un altro di cui non so il nome, né il cognome.

Questo è il fatto con tutta sincerità raccontato, nel quale è ben vero, che per parte della Gente di Coseano furono scagliate contro a' sbirri delle sassate, ma poiché io non ne ho scagliata assolutamente alcuna, spero che questa venerabilissima delegata Giustizia non avrà esitanza ad una libera assoluzione a render conto il fatto della insurrezione

DETTOGLI ha dato argomento al pubblico processo, e alla chiamata della sua persona con proclama della insurrezione contro i Pubblici Ministri seguito nella Villa di Coseano il di 25 Luglio dell'anno 1780, fatto, che per la gravità sua, e per le conseguenze fu commesso dall'autorità dell'Eccelso Consiglio di Dieci, che rilevato fosse col metodo del rito suo, e quindi restò delegato a questo Reggimento, e Corte colla stessa Autorità, e Rito per la sua spedizione ora dunque ti sentirai opporre il fatto stesso ne' veri termini in cui fu rilevato, e però ascolta

Si solennizzava il detto giorno in Coseano, e con Sagra la festività di S. Giacomo,

con concorso di molto Popolo una gran parte del quale si trovava nell'**osteria** di Santo Nigris nel dopo pranzo del giorno medesimo. Alla stessa **osteria** verso le ore 22 capitarono i Ministri di quella Giurisdizione in compagnia d'altri quattro della Squadra de' Spadacini di Ciconio. Si prestarono a investigare con maniere risolte, ed aspre se alcuna delle persone ch'erano nell'**osteria**, munita fosse di arma, e di più avendo essi un cane, che andava a molestare, e forse anche a offendere questo, e quello, è avvenuto, che s'invitò quella gente a grado, che principiò sollevarsi, e tumultuare, mal sofferendo in quel luogo la comparsa de' Sbirri e le loro troppo avanzate maniere nel proprio Uffizio.

Così risulta per il detto di quattro testimoni giurati, le deposizioni de' quali si riferiscono a quel più che si comprende e nel contesto di questo processo. Succeduta pertanto una pressochè universal commozione su niente meno degli altri depone testo non giurato ti dimostrasti inferocito in simile occasione, e massimamente per l'arresto praticato da' Sbirri di certo Daniele Pinoli perché fu ritrovato col coltello, perciò fu, che vieppiù crebbe la sollevazione, e il concitamento, mentre munitisi, chi di Falci, chi di sassi, e chi di legni, mostrarono apertamente di voler inveire contro i detti Pubblici Ministri.

Ad una tal vista hanno essi riputato opportuno di escire dall'**osteria** col retento; rimastine due di custodia alla porta, onde impedire a' Tumultuanti l'uscita. Ma vedendo quanto era difficile il sostenere l'impeto di essi Tumultuanti, presero partito di abbandonare la porta per unirsi a' compagni, ed evitare forse per tal modo que' maggiori pericoli che loro sovrastavano. Ma tutto ad un tratto furono loro scagliati dietro de' sassi talchè due di essi Sbirri restarono anche offesi; uno cioè nella schiena, e l'altro nell'occipite con incisione degl'integumenti, muscoli, e vene della lunghezza di quattro dita trasversi, e profonda fin al pericranio; ed anche nella scapola a parte sinistra, per la prima delle quali principalmente cadde a terra. Furono denziate le offese dell'uno, e dell'altro senza pericolo, e fatte da scaglio di sassi, ma questo stesso ministro altre tre ne riportò alla faccia pur senza pericolo nel momento della caduta.

Quindi riavutosi per qualche modo questo Sbirro medesimo, rivoltò insieme col compagno i rispettivi archibusi verso quella moltitudine concitata da cui erano inseguiti, e praticatone da ambedue gli spari, restò fatalmente colpito, ed estinto il quondam Andrea Bertoli.

Alla vista di un sì funesto accidente, per cui anzi dovea cessare ogni ulteriore impeto di que' sollevati, vi deste vieppù ad inseguire i Ministri con replicati scagli di pietre

fin al sito di Coseanetto; e tale fu il vostro furore che si trovarono costretti essi Ministri di lasciare il Retento Picoli, onde salvare la vita.

In simili termini rilevato questo fatto, nel quale tu hai avuto quella parte che suol essere comune a chiunque interviene in simili sollevazioni, dovrai renderne conto come di colpa commessa sc.dol.tem con aperta sollevazione, scaglio di sassi, ed offesa in pubblici Ministri, in dispregio delle divine, ed umane leggi, scandalo, mal esempio e però....

RISP.DE non crederò, che possa essere stato rilevato questo fatto, per quanto riguarda la persona mia, in termini differenti da quelli che ho sinceramente esposti. Mi riservo di difendermi, perchè così mi conviene obbedendo a' precetti della Giustizia, ma spero che sarà per liberarmi da questo travaglio

Segue formula latina

14 Gennaio 1781 M.V.

L'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Luogotenente coll'Eccellentissima Corte Pretoria veduti e letti li premissi costituiti di Antonio Pagnutto, Girolamo Catasso, e Antonio Picolo presentati, ha ordinato che sia commesso agli stessi a doversi difendersi col metodo del rito nel termine di giorni 3 p.v., aliter

detto

Fu dato ordine al Fante di accompagnare in Ufficio li sudetti 3 presentati

detto

levato dal luogo di presentazione, e accompagnato in officio Antonio Pagnutto come oltre retento, gli fu commesso a dover nel termine suddetto rassegnare le proprie difese,

RISP.DE mi difenderò opportunamente, e intanto supplico la Giustizia volermi compatire nella dilazione

Segue formula latina

detto

Levato dal luogo di presentazione, e per il Fante di Guardia sudetto accompagnato in Ufficio Girolamo Catasso, come oltre presentato gli fu commesso a dover nel 3ne di giorni 3 p.v. difendersi nel pubblico processo colle solite formalità del Rito.....

RISP.DE tra poco produrrò le mie difese come, e meglio saprò, premendo anche a me di sligarmi dal presente travaglio

Segue formula latina

detto

Levato dal luogo di presentazione, e accompagnato in Ufficio Antonio Picolo, come oltre presentatosi, al quale fu commesso a dover nel Termine di giorni 3 p.v. difendersi nel presente processo colle formalità del Rito, altrimenti

RISP.DE intesi quanto vuole da me la Giustizia, e fra pochi giorni spero di essere al caso di difendermi, ma intanto pregola di compatirmi nella dilazione, che mi convien frapporre

Segue formula latina

Documento 11 c. 195

Addì primo Marzo 1782

Venuto in Ufficio a citazione

Leonardo quondam Giacomo Pecile da Fagagna Marangon Nodaro di professione, come oltre nominato, il quale ammonito, avvertito [...] fù

INT.TO sopra la continenza del Capitolo primo

RISP.DE conosco benissimo Antonio Pagnutti ch'era nell'anno 1780 Sbirro di Fagagna. Aveva egli a quel tempo una cagnetta bastarda, come ne avevo io un'altra. In tempo di quella State più volte mi toccò vedere, che la mia giocava, come fanno i miei puttini con quella del Pagnutti, che non poteva aver certamente più di quattro mesi, o quattro, e mezzo, ne quella era usata da vita, perché, replico, era piccola, e giovine

... e **LETTOGLI** il Capitolo primo e da lui inteso

INT.TO RISP.DE lo confermo come ho detto

INT.TO se abbia cognizione della Villa di Coseano

RISP.DE ho cognizione benissimo, non essendo più che tre miglia distante da Fagagna

INT.TO se allora fosse solito andare il Pagnutti a Coseano

RISP.DE era solito andare benissimo, perché il Cavaliere di Fagagna era anche Cavaliere della Giurisdizione di Coseano

INT.TO se sia nubile o maritato

RISP.DE è maritato, ed ha quattro figlioli che sono in Fagagna

...e **LETTOGLI** il Capitolo 2^{do} de verbo ad verbum

INT.TO RISP.DE confermo il Capitolo lettomi

Segue formula latina

detto

Venuto in ufficio a citazione

Domenico Peresso quondam Prò detto Codolo di Fagagna, agricoltore di professione, come oltre nominato il quale ammonito, avvertito, e [...] esaminato fù

INT.TO sopra la continenza del Capitolo primo

RISP.DE il Pagnutti ora presentato era Sbirro a Fagagna nella Estate 1780, uomo cioè di quel Cavaliere, ch'era pur Ufficiale della Giurisdizione di Coseano. Avevano quei sbirri al detto tempo una cagna bastarda d quattro, o cinque mesi, che non poteva altro che giocare e con altri cani, e colle creature, come sogliono fare i cani puttini. Ma non aveva questa alcun uso da vita ne poteva esser ancora avvezzata, perché, come dissi era giovinetta

... e **LETTOGLI** il Capitolo primo de verbo ad verbum

INT.TO RISP.DE confermo pienamente il Capitolo lettomi

INT.TO se sia nubile il Pagnutti, o maritato

RISP.DE è maritato con moglie, e quattro, o cinque figlioli che sono tutti anche al giorno d'oggi a Fagagna

INT.TO se al tempo sudetto fosse solito il Pagnutti d'andare per alcun motivo a Coseano

RISP.DE andava benissimo per occasione del suo mestiere a Coseano, non più di tre miglia distante da Fagagna

...e **LETTOGLI** il Capitolo 2ndo de verbo ad verbum

INT.TO RISP.DE confermo il Capitolo lettomi

5. FONDO: Consiglio di X - Processi - Processi Criminali Delegati
Busta Ud 3 - fascicolo contro Angelo Lavagnol sbirro di Pordenone

Documento 1 cc. 6 -16 e 25 - 26

Adì 21 Giugno 1777 – Pordenon

Conferitomi io Coadiutor della Cancelleria Pretoria di Udine in questa Città due miglia distante dal Comun di Cordenons, servito da Felice Piccini Pubblico Fante, e preso alloggio, e comodità di scrivere nella casa della Signora Elisabetta Polacco, fu operato nel presente Processo quanto segue:

Detto

Furono fatti li mandati di citazione in forma per li due Processi del Comun di Cordenons presentatosi del Memoriale ut ante , per li due Podestà, e tre giurati di detto Comun, e per le altre persone tutte nel detto Memoriale nominate, e consegnati a Felice Piccini Fante per l'effetto dell'intimazione

Adì 22 detto

Venuto in una stanza superiore dell'alloggio predetto a citazione Giovanni di Bortolo Moretti nativo di Pordenon, e da 30 anni circa abitante nel Comun di Cordenons, ut ante Procuratore del Comun sudetto, quale in ordine venendo citato, ammonito, avvertito, e costituito fù:

INT.TO se nel mese decorso di Maggio abbia egli prodotto alcun Memoriale all'Eccelso Tribunale?

RISP.DE appunto nel detto mese di Maggio con Parte del Consiglio del mio Comun tanto io, che Pietro de Piero fummo incaricati come Procuratori a dover con memoriale prodursi all'Eccelso Tribunale del Consiglio di Xci per esporre le violenze, e sopraffazioni, che nel distretto di detto comune furono praticate per parte di Angelo Lavagnol Sbirro al servizio di questo Eccellentissimo Provveditor, e Capitanio in unione di altri Sbirri forestieri, a veri villici che dalla Fiera di S. Gottardo ritornavano co' loro animali alle proprie case, e

LETTOGLI il Memoriale a [...], e la Parte a [...], quali da lui attentamente ascoltati, ed intesi

INT.TO RISP.DE è il Memoriale, e la Parte lettami son quelli che io produssi col mio compagno all'Eccelso Tribunale, e però l'uno, e l'altro io confermo

INT.TO, ed ammonito a dichiarare con più precisione, ed in ogni sua circostanza le cose esposte in detto Memoriale

RISP.DE nel giorno 5 Maggio prossimo passato qui in Pordenon vi fu la solita Fiera di S. Gottardo ove concorse quantità di gente da ogni paese, specialmente per vendere e comprare animali bovini, e pecorini. Quelle persone di Colloredo di Prato, di Domanins, della Villa di San Martino, e di Vissandon nominate nell'antedetto memoriale erano pur esse intervenute alla detta Fiera con li rispettivi loro animali pecorini, e qualcheduna anco con delle Armente. Non avendo esse trovato di farne qui l'esito, in detto giorno ritornavano alli rispettivi loro Paesi. Quando dette persone furono fuori del Comun di Cordenons da circa due miglia colli rispettivi lor animali, e pervenuti sulla pubblica strada delle Celine distretto pur di Cordenons, trovarono una truppa di 22 Sbirri, che si diceva essere della Corte di Treviso, capo de' quali s'era fatto il pre nominato Angelo Lavagnol, il quale in unione di alcuni de' medesimi furono assalite, e fermati rispettivamente gli animali pecorini col pretesto che andassero a pascolare in Prati del Comun di Cordenons. Se volevano dette persone la restituzione de' rispettivi loro animali furono tansate da detti sbirri chi due, chi quattro Pettizze ed anco più conforme la quantità di bestiame, che avevano, qualcheduna anco a tale indebita imposizione si sottostò, e proseguì il loro viaggio, ma alcune, dalle quali perfino si volevano dieci ed anco dodici zecchini, dovettero lasciarsi asportare i propri animali.

Sino al numero di 100 circa tra pecore ed Agnelli di parecchi particolari furono condotte via, e depositate nell'**Osteria** di Battista Mazzoli di Cordenons, se corrigens dixit, cento di dette pecore, ed Agnelli erano d'una persona sola, che non so chi fosse, come neppur sò nominare gli altri, che patirono tale sopraffazione.

Quanto fin ora ho io rappresentato ho raccolto dalla voce comune del Paese, e proseguirò adesso col dire quanto ho veduto, e sentito.

Praticato dunque il lievo del sudetto bestiame, li proprietari ricorsero alli Capi del Comune, che si trovarono sotto la Loggia, lamentandosi seco loro di quanto era stato operato nel lor Comune dagli antedetti Sbirri. Li Capi del comune stesso erano Domenico de Piero detto Gambin, Antonio de Zan ambi Podestà, Osvaldo Tamai, Florido Zorzesso, e Battista Sabot, tutti tre Giurati.

Tutti cinque li detti Capi si portarono alla predetta **Osteria**, ove erano li predetti Sbirri, ricercando loro con somma placidezza, ed in buona forma la restituzione dei detti

Animali, ma que' Sbirri particolarmente il Lavagnol, li rispinsero, negando lor la detta restituzione, e facendoli partire con micidiali espressioni.

Fuori dell'**Osteria** sudetta s'era raccolta quantità di popolo commosso, e adirato contro que' Sbirri. Li detti Capi vedendo una tal unione pensarono di far suonare la solita campana affine di radunare il Consiglio per deliberare ciò che dovesse essere fatto in tali circostanze, ed emergenze.

Era tanta la confusione del popolo, ed il sussurro, che nessuno intervenne al solito luogo del Consiglio, e la Campana che suonava poco veniva intesa; bensì fu sentita in altre due Chiese della villa di Cordenons distanti una dall'altra un miglio circa, e credendola Campana a martello, pur in quelle di tal modo furono suonate rispettivamente le campane cosicchè tanto più si accrescette il numero della gente uomini, e donne, chi muniti di forche, di badili, e chi di legni, tutti già diretti verso l'**Osteria** del Mazzoli ove erano ritirati li Sbirri, li quali ad una tale sollevazione fuggirono chi in qua, e chi in là, ed Angelo Lavagnol ebbe tanto fronte, ed ardire di andar in mezzo al popolo cotanto infuriato, e suscitato, ma vedendosi alle brutte si diede ad una precipitosa fuga, e potè rifugiarsi in una casa di certa Catarina Cozzarina, che fu sollecito a chiudere la porta avente in mano il proprio coltello sguainato. Allora quel popolo, che si computò di più di mille persone, atterrò la porta di detta casa, e trasse fuori quel Lavagnol, cui da alcuni fu percosso con bastoni, badili, e forche sicchè cadette a terra domandando pietà, misericordia, e salvezza della propria vita, fu immediate spogliato dell'armi, e molti di quel popolo, ed io pure ci siamo posti di mezzo, onde non venisse più oltre inveito contro di lui, ma null'ostante si esclamava dai, ammazzalo. Il Lavagnol trasse di scarsella una corda, e disse al popolo : legatemi piutosto. Allora fu legato, e condotto in mia casa lontana due tiri di schioppo circa dal sito ove fu come sopra maltrattato.

Accorse ivi immediate il Reverendo Don Pietro Marcuzzi vicario di Cordenons, del quale dicesi abbia fatta la propria confessione, e continuando il popolo, specialmente le donne all'esclamo ad alta voce copelo copelo colui, il vicario stesso, ed io abbiamo procurato, e ci riuscì di acquietar quel popolo cotanto in furore, colla condizione per altro, che venisse consegnato in mano dei Capi del Comune sudetto, dai quali fu fatto trasportare poi sopra d'una carretta qui in Pordenone quattro giorni dopo il successo. Ciò è quanto io posso informare la Giustizia sopra l'emergente accaduto nel mio Comune.

INT.TO come si trovasser uniti ad Angelo Lavagnol li Sbirri di Treviso?

RISP.DE capo di detti Sbirri era certo Carlo Bressan per quanto dicevasi, li quali a sorte si trovarono in queste pertinenze non so dire per quali commissioni

INT.TO qual pretesto adducessero li detti Sbirri di servire al Comun di Cordenons, come fu esposto nel Memoriale?

RISP.DE si dice, che stante li Proclami emanati in proposito de Pascoli a favore del Comun di Cordenons abbiano essi Sbirri praticate le dette esecuzioni, ma in quel giorno non facevano l'effetto, prima perché gli animali fermati non erano a pascolare, ma solamente transitavano per la strada pubblica, come li proprietari hanno asserito, e poi perché fino dopo San Gottardo detti Pascoli ne' Prati del Comun di Cordenons non vengono inibiti. Ciò anco si può riscontrare dalli Proclami stessi, che si faranno debito li Capi di detto Comun di produrre a lume della Giustizia.

INT.TO in qual modo il detto Angelo Lavagnol siasi espresso di voler far vendetta come fu esposto in detto Memoriale

RISP.DE dopo che fu trasportato a Cordenons, ebbe ad esprimersi di voler un giorno far vendetta in qualche modo contro quei di Cordenons, che gli andassero capitando, di che potrà render conto li due Podestà del Comun, da quali io intesi una tal cosa

INT.TO se sappia nominare alcuno di quelli, da quali il detto Lavagnol fu percosso, come espose, da chi sia stato spogliato dell'armi, e da chi legato

RISP.DE è impossibile di aver conosciuto alcuno in quella sollevazione di numeroso popolo tutto concitato contro di lui

INT.TO se pur sappia, o inteso abbia che alcuno sia stato presente all'asporto dei detti Animali?

RISP.DE li proprietari che lo patirono potranno di ciò render conto

INT.TO come venghino denominate le antedette due Chiese, e da chi particolarmente sia stata suonata Campana a martello?

RISP.DE una è dedicata a San Giacomo, e l'altra a Sant'Antonio Abbate; io poi non so dire chi abbia suonato campana a martello. Li campanari rispettivi potranno render conto, ché non so dire come si nominino, ma potrebbe darsi, che siccome dette Chiese presentemente stanno sempre aperte per occasione del Giubileo, qualcheduno del sollevato popolo abbia suonata la Campana a martello

INT.TO se abbia altro da aggiungere

RISP.DE io non ho da aggiunger altro. Li Capi del Comune potranno meglio di me

informar di questo fatto la Giustizia.

INT.TO a qual fine abbiano li detti sbirri condotti alla detta **Osteria** del Mazzoli li detti animali?

RISP.DE non le so dir niente

INT.TO se pur sappia nominare alcune delle persone a quali con danaro furono posti in libertà i rispettivi animali?

RISP.DE neppur di ciò posso renderle alcun conto

Detto

Venuto a citazione nel luogo ut ante Pietro de Piero di Domenico nativo, ed abitante a Cordenons, ut ante Procuratore di detto Comun, quale in ordine venendo, citato, ammonito, avvertito e costituito, fu

INT.TO se nel mese decorso di Maggio abbia egli prodotto alcun Memoriale all'eccelso Tribunale

RISP.DE tanto io, che Zuanne Moretti con Parte del consiglio Signor Provveditor che in unione di altri Sbirri forestieri aveva in detto nostro Comune praticate violenze e sopraffazioni in aggravio di alcuni particolari che transitavano per il distretto del Comun stesso, e

DETTOGLI il Memoriale, e la Parte, come avanti esistenti in Processo, e l'uno, e l'altra da lui attentamente ascoltati, ed intesi,

INT.TO RISP.DE tanto il Memoriale, che la Parte lettami io confermo in ogni loro parte, perché contengono pienissima verità

INT.TO, ed ammonito a dichiarire (sic) con più precisione, ed in ogni sua circostanza le cose esposte in detto memoriale?

RISP.DE alli 5 del mese di Maggio passato è qui in Pordenon corsa la solita annuale Fiera, o sia mercato di San Gottardo ove interviene quantità di gente d'ogni villaggio per vendere, e comprare ogni sorta di Animali. Io pure per li miei interessi mi sono portato a detta Fiera, e quando fu verso un'ora della notte m'incaminai verso il mio Paese. Prima di arrivare a questo passando io per il Comun di Torre un miglio distante da Cordenons, incontrai certo Pietro Camilotto pur di Torre, il quale mi raccontò, che poche ore innanzi in detto Comun di Cordenons v'era stata una gran sollevazione di popolo contro grosso numero di Sbirri, che ingiustamente, e per puro fine d'indebito interesse avevano addotti in loro potere vari animali pecorini di ragione di alcuni particolari, che da questo

mercato di S. Gottardo transitavano per la Strada pubblica del nostro Comune per andare alli rispettivi Paesi, e ciò col pretesto, che gli animali stessi fossero a pascolare nei Prati di detto mio Comune: che da questa sollevazione di popolo fosse pur accaduto, che uno de detti Sbirri fosse stato fieramente con percosse maltrattato, tanto che credeva che fosse anco morto.

Con sifatta notizia io mi ridussi a Casa, ove intesi a discorrere di tal cosa comunemente per tutto il Paese.

Mi portai all'**Osteria** di Bortolo Moretti, ove in una strada, steso a terra, trovai Anzolo Lavagnol antedetto, presso cui eravi il Reverendo Don Pietro Marcuzzi nostro vicario.

Fu detto allora, ch'esso Lavagnol, mi ricordo da chi, si fosse fatto capo di quelli Sbirri, e che perciò sia stato con molte percosse di legni, badili, maltrattato, sicché era in pessimo stato, essendo anco stato da Chirurgo medicato.

In detta **Osteria** si erano raccolte ancora da circa quaranta, o cinquanta persone, nessuna per altro era munita ne di legni, ne di altro, alcune delle quali dicevano voler veder morto il detto Lavagnol; ma il predetto Reverendo Signor Vicario procurò di acquietarle, e così feci ancor io, sicché niente di più successe. Del fatto però occorso io non posso informar la Giustizia, perché non mi sono trovato in Paese, allorché successe, ma li due Podestà, e li tre Giurati ne potranno render conto. Nella mattina seguente vennero da me, perché mi conoscevano Francesco Bertuzzo, Antonio Bisutto ambi di Domanins, Giuseppe di Olivo di Colloredo di Prato, e Domenico Chiarodel di Pasion di Prato, e mi raccontarono la patita abduzione per opera de' predetti Sbirri dei predetti rispettivi loro Animali, pregandomi, ch'io mi dovessi interessare presso li Capi di Comune, onde venissero loro restituiti. Io però parlai colli due Podestà, e colli tre Giurati per far seguire la restituzione medesima, ed essi vennero a Pordenon ad esporre nella Cancelleria dell'Eccellentissimo Provveditor il fatto accaduto, e quindi, non so dire, con qual'ordine, furono posti in libertà gli abdotti animali, e restituiti alli proprietari antedetti senza alcuna spesa, per quanto mi dissero li detti Podestà, e Giurati, sapendo aver io conoscenza con le antedette persone che patirono la predetta sopraffazione, mi incaricarono di rintracciar di loro, e procurare dalle medesime autentici attestati del fatto, e però io trasferitomi in villa di Domanins, li ho chiamati tutti, e feci che in atti di Pubblico Notaro in rispettivo loro Costituto depongano il fatto stesso, e sono appunto quelli Costituti, che presento unitamente ad una Dennoncia di

Pubblico Chirurgo per offese riportate da Francesco quondam Mattia Bertuzzo della Villa di Selva sotto Omaniscio nell'incontro, che pur a lui nel giorno di San Gottardo furono asportati degli Agnelli, o sieno Pecore, per quanto mi disse egli; et hoc dicens presentò li premissi sette Costituti annotati negli Atti del Nodaro Zuanne Pitoni da Domanins, ed una Dennoncia del Pubblico Chirurgo Antonio Montegani da Omanisio

INT.TO se sappia, od'inteso abbia chi fossero gli altri Sbirri in unione dell'antedetto Angelo Lavagnol'

RISP.DE si diceva, che fossero della Corte di Treviso, io non so poi dire per qual'oggetto si trovassero a queste parti, come pure non so come si trovassero uniti al detto Sbirro Lavagnol

INT.TO se li detti Sbirri, e particolarmente Angelo Lavagnol tenesse alcun Pubblico Ordine di fermare li detti Animali?

RISP.DE di ciò io non so renderle alcun conto. Li Capi antedetti ne informeran la Giustizia

INT.TO se sappia nominare alcuna di quelle quaranta, o cinquanta persone, che stavano raccolte nell'**Osteria** del Moretti, come disse?

RISP.DE non me le ricordo in verità, per lo più erano donne che gridavano voler veder morto il detto Lavagnol

INT.TO se il Comun di Cordenons abbia Prati per pascoli di propria ragione?

RISP.DE il Comun di Cordenons possiede benissimo delle praterie, la maggior parte sono situate sulle Celine al luoco chiamato Campeggio, e [...]

INT.TO se per li pascoli di dette praterie si sieno inibizioni

RISP.DE in otto giorni dopo San Gottardo è permesso il pascolo in qualunque prateria, e dopo non più, se non sui Comunali

INT.TO se abbia altro da aggiungere?

RISP.DE a me non appartiene su questo argomento di dir altro

Documento 2 cc. 77 – 84

Detto

Furono fatti li Mandati di citazione in forma e consegnati a Felice Piccini Fante per l'effetto dell'intimazione alle persone, come oltre introdotte

Detto

Venuto a citazione nel luogo ut ante

Gio:maria quondam Battista Nocente nativo del Comun di Torre, da 25 anni abitante a Cordenons, fa l'**Oste**, ut ante nominato quale in ordine venendo citato, ammonito, avvertito, e col protesto esaminato fù:

INT.TO se nel mese prossimo passato di Maggio nel Comun di Cordenons sia occorso verun inconveniente?

RISP.DE nel giorno di S. Gottardo fù li 5 Maggio sudetto c'è stata nel Comun di Cordenons insurrezione di popolo, che portò funeste conseguenze come adesso racconterò alla Giustizia.

Nel dopo pranzo del giorno stesso sentei da alcuni che si ritrovarono nella mia **Osteria** raccontare che una truppa di Sbirri forestieri sulle Praterie del Comun di Cordenons esistenti sulle Celine avevano formati, e levati molti Agnelli ed anco delle Armente a persone forestiere che transitavano per la Pubblica Strada di dette Praterie per andar a rispettivi loro Paesi dopo esser state alla Fiera di San Gottardo qui in Pordenone.

In detta mia **Osteria** capitarono in questo fratempo gli attuali Podestà e Giurati di Cordenons, ai quali si son presentate le dette forestiere persone da me non conosciute, esponendo loro il patito lievo de rispettivi loro Animali per opera degli indicati Sbirri, e colle lacrime agli occhi li supplicavano a volersi interessare per far seguire la restituzione de' detti animali.

Mossi a compassione li detti Capi del Comune pensarono di trasferirsi all'**Osteria** di Battista Mazzoli, ove sapevano attrovarsi li detti Sbirri cogli asportati Animali affine di tentare, che venissero ai proprietari restituiti .

Io rimasi nella mia **Osteria**, ma poco dopo dalla gente intesi, che essi Podestà e Giurati furono con modi insolenti, e con minacce scacciati senza poter ottenere nulla, quindi Antonio de Zan uno dei Podestà venne da me essendo io Meriga del Colonello di Romans, ad ordinarmi che tosto dovessi radunare li villici tutti del detto Colonello, perché avessero ad intervenire nella Vicinia, in cui doveva esser trattato sopra il lievo di detti Animali.

Partito il detto Podestà sentii alla Chiesa Parrocchiale il suono della Campana d'invito a Vicinia, e susseguentemente nelle altre due Chiese, cioè una di San Giacomo, e l'altra di S. Antonio Abbate, veniva suonata la Campana a martello. Al suono di questa in un subito si è radunato quantità di popolo, composto di uomini, donne, ragazzi, la maggior parte muniti chi di legni, chi di forche, e chi di badili, e tutti accorrevano presso la predetta

Osteria di Battista Mazzoli, ove erano gli indicati Sbirri, che a tal rumore tutti fuggirono chi in qua, e chi in là; fra quali Sbirri essendovi Angelo Lavagnol pur questo si diede a fuggire, e a ricovrarsi in Casa di certa Cattarina Cozzarina. Quel popolo però, ch'era tanto commosso, e in pien furore, si portò in detta Casa, ove non so se aperta, od atterrata la Porta, fù tratto fuori a forza il detto Lavagnol, e condotto in mezzo alla strada, quivi da quella gente fu spogliato delle proprie armi, consistenti nello schioppo, nelle pistole, e in uno stilo, e quindi fù gettato a terra ove veniva fieramente percosso, come io viddi da quella gente, coi rispettivi o legni, o badili, o forche.

Il detto Lavagnol gridava pietà, misericordia, ma null'ostante quel popolo continuava a percuoterlo. In quella confusione per non incorrer io in qualche pericolo ho pensato bene ritirarmi a Casa, ne viddi di più. In seguito ho sentito dalla gente a raccontare, che a sifatta insurrezione di popolo, accorso il reverendo Don Pietro Marcuzzi uno dei nostri vicari, sortì a lui di farlo acquietare, e che l'offeso Sbirro venisse condotto nell'**Osteria** di Bortolo Moretti

INT.TO se sappia, od'inteso abbia per qual motivo li detti Sbirri avessero fermati, e condotti via li detti animali?

RISP.DE dicevano li detti Sbirri averli fermati, perché trovati a pascolare sui Prati del Comun di Cordenons col pretesto che ivi allora fossero proibiti li pascoli, ma in Cordenons non vengono banditi, se non otto giorni dopo San Gottardo in ogni anno. Pochi giorni prima il detto Comun di Cordenons aveva fatta pubblicare una Lettera Avogaresca, perché li forestieri abitanti colà non avessero a condur li loro Animali a pascolare nei suoi Prati, ma non mai intese esso comun di far fermare quelli che fossero di semplice passaggio, specialmente in quel giorno di Fiera, ove concorse molta gente da ogni parte a comprare, e vendere Animali di ogni specie.

INT.TO chi fossero li detti Sbirri, e come a loro si fosse unito il detto Angelo Lavagnol?

RISP.DE si diceva ch'erano e della Corte di Treviso, e di Uderzo, li quali si trovarono a queste parti non so per qual motivo. Non so neppure dire per qual oggetto il detto Lavagnol fosse a loro unito

INT.TO se abbia conosciuto alcuno di quelli, ch'erano nella Casa della detta Cozzarina a levar fuori il detto Angelo Lavagnol?

RISP.DE la quantità di gente non mi ha fatto distinguere particolarmente alcuno,

onde non so dire da chi il Lavagnol sia stato tratto fuori di quella Casa, da chi spogliato dell'armi, ne da chi percosso

INT.TO se sappia, od'inteso abbia da chi sia stato ordinato il suono della Campana a martello nelle indicate Chiese?

RISP.DE neppur su di ciò so renderle alcun conto

INT.TO se sappia, od'inteso abbia per qual causa veramente quel popolo si fosse risolto contro il detto Sbirro Lavagnol?

RISP.DE veniva pubblicamente detto ch'egli fosse stato il promotore del lievo di detti Animali a quei forestieri, e perciò il popolo era maggiormente concitato contro di lui.

INT.TO chi fossero quelli nell'**Osteria** di egli esaminato, da quali, come depose, intese il lievo di detti Animali praticato dall'indicata truppa di Sbirri forestieri?

RISP.DE erano diversi, ma non me li ricordo adesso

Detto

Venuto a citazione nel luogo ut ante

Daniel Raffin quondam Francesco nativo, ed abitante a Cordenons, lavorator di Campagna, testis ut ante nominato, quale in ordine venendo citato, ammonito, avvertito e col protesto esaminato, fù

INT.TO se nel mese di Maggio prossimo passato nel suo Paese sia occorso verun inconveniente?

RISP.DE fui qui in Pordenon alli 5 di maggio passato ove si fu la Fiera di San Gottardo, e la sera sul tardi mi ridussi a Cordenons. Colà dalla gente mi fù raccontato, che poche ore prima v'era stata una gran sollevazione di popolo contro alcuni Sbirri forestieri, e specialmente contro Angelo Lavagnol Sbirro di Pordenon, il quale era stato anco maltrattato con percosse di bastoni, e che in tale stato ritrovavasi nell'**Osteria** di Bortolo Moretti. Io però in essa mi portai, ed appunto in una stala steso a terra viddi il detto Lavagnol ch'era in pessimo stato avendo presso di lui il Reverendo Don Pietro Marcuzzi nostro vicario, e li Capi del Comune, cioè li due Podestà, e li tre Giurati

Fuori della stala medesima eranvi pure da più di cento persone, che parti delle quali dicevano volerlo accoppiare. Il sudetto vicario, con buone maniere acquietò quella gente, e gli sortì di farla partire, e tutto fù finito.

Quindi li detti Capi di Comune lo trasportarono in una stanza superiore, e lo posero in letto, e ordinarono a me che andassi a chiamare il Signor Giuseppe Brascuglia Chirurgo di

Cordenons onde venisse a medicarlo, come anco tosto io ho eseguito, e la notte li detti capi mi ordinarono di colà trattenermi e tenergli compagnia.

INT.TO se sappia, od'inteso abbia il motivo della detta sollevazione d popolo?

RISP.DE indubbiamente ho sentito a discorrere che alcuni sbirri forestieri, de' quali si era fatto capo l'antedetto Angelo Lavagnol, s'erano appostati sulle Celine in vicinanza delle Praterie del nostro Comune, e che abbiano fermati alcuni Animali, particolarmente Agnelli che dalla fiera di San Gottardo qui in Pordenone transitavano per le Praterie stesse scortati da rispettivi proprietari, e che condotti detti Animali all'**Osteria** di Battista Mazzoli non abbiano voluto restituirli ad onta anco delle richieste fatte dalli Capi del mio Comune; e che da ciò concitato tutto il popolo contro coloro, e specialmente contro lo Sbirro Lavagnol, sia successa la insurrezione, che dissi.

INT.TO se sappia, od inteso abbia per qual motivo veramente li detti sbirri abbiano praticato il fermo degl'antedetti Animali

RISP.DE io non lo sò, ne lo intesi a dire

INT.TO se abbia conosciuto alcuna di quelle persone, che fuori della stala di Bortolo Moretti dicevano voler accoppiare il detto Lavagnol?

RISP.DE l'ora era tarda, ed oscuro, e però non ne conobbi alcuna

INT.TO se il detto Angelo Lavagnol dopo il fatto occorso siasi in alcun modo espresso verso il Comun di Cordenons?

RISP.DE Antonio Polo, che stà nella Cartera del Damiani a Cordenons mi raccontò che il detto Lavagnol con lui s'esprese voler vendicarsi per il fatto occorso con alcuni di quei del nostro Comune, e in Paese poi sentei a raccontare, non mi ricordo da chi, che detto Sbirro abbia pur detto voler incendiare due, o tre borghi di Cordenons.

6. FONDO: Consiglio di X - Processi - Processi Criminali Delegati
BUSTA UD 32 - fascicolo contro la banda Pascottini (Pagnutti)

Documento 1 cc. 103 – 106 r

Addì 6 dicembre 1781

Comparve personalmente in Ufficio

Giacomo Sampieri actual Capitan di Campagna del presente Eccellentissimo Reggimento, quale in adempimento del proprio dovere espose quanto segue:

in esecuzione degli ordini più volte rilasciati da questa Eccellentissima Carica per l'arresto di Giuseppe e Gio:batta Fratelli Pascottini detti Pagnutti, e de rei loro compagni, chè con le molteplici loro violenze e sopraffazioni infestarono da tanto tempo le Popolazioni di Gemona, Artegna, Ospedaletto, Venzona, e condominanti, avrei, come non ho mancato, essere tutte le possibili tracce per attrupparli, se la loro risoluta maniera, e pressoché disperata; la loro riflessibile unione, lo star sempre ritirati fra il giorno nelle alpestri situazioni di Montenars ove avevano forti e numerose aderenze, e finalmente il loro calare soltanto in tempo di notte a commettere la maggior parte delle violenze, non me lo avessero impossibilitato.

Ma derivatemi ultimamente più forti, e pressanti commissioni dalla stessa Eccellentissima Carica, appoggiate agli ordini risoluti dell'Eccelso, che divenne a prescrivere la ritenzione di tali banditi e malviventi in qualunque modo, col dichiarar pure che potessero essere impune offesi, e morti come nel Proclama a stampa 30 novembre prossimo scorso, munito di eguali commissioni per li Comuni, onde aver da essi, occorrendo, la necessaria assistenza, mi sono posto nel maggior impegno per rendere in ogni maniera eseguiti li supremi ordini nel proposito.

Quindi avendo rilevato col maneggio da più sicuri confidenti che li fratelli Pascottini con la scorta de rei loro compagni discender dovevano da Montanars in Villa di Artegna per praticare una esborsione di L. 310 alla Casa di Gio:batta Micossi, a cui avevano già precedentemente usate molte violenze, coll'esigere ora con un pretesto ora con l'altro, una volta sei Zecchini, ed in altra occasione pure sei Zecchini, e L. 4, e che questo doveva succedere nel giorno dei 5 corrente, come per Lettera, e per avviso fatto avanzare dalli Pascottini al Micossi col mezzo di Gio:batta Manganello, uno de quei compagni, mi sono determinato di render loro le più caute insidie, anticipando di molti giorni a trasferirmi colà

con tutti li miei uomini, e col rinforzo pure di molti altri levati dalle Squadre dei Spadacini, onde potere al caso resistere con maggior forza alla forza.

Infatti nel dì primo dicembre corrente hò potuto nel più serrato modo aggiatarmi in una Casa pure di Artegna, che mi riuscì a forza di maneggi di ritrovare. Nel giorno di ieri verso l'ore 18 ebbi avviso di confidenti che tutta la rea compagnia era capitata all'**Osteria** di Zuanne Menis di quella Villa. Non mancai subito di disporre la mia Gente, e mi detterminai di dar loro risolutamente l'attacco.

Alla vista de miei uomini, li fratelli Pascottini, e così pure li di loro compagni diedero mano all'armi, e ci scaricarono contro quattro o cinque archibugiate, dalle quali rimasero feriti Santo Furia uno degli Spadacini di Ciconico, e Vincenzo Armellin della mia Squadra, uno in un occhio, e nel capo, l'altro nel petto, ma per divino volere senza pericolo. Animato sempre più da questa incontrata resistenza cominciai pure a far scaricare contro di loro varie archibugiate per atterrirli, e per farli arrendere.

In questo frattempo comparvero sopra una collinetta di fianco alla detta **Osteria** Bernardo Manganello, Domenico Marchetto detto Battoja, e Francesco Cicuto, tutti trè da Montenars compagni dei Pascottini, i quali mi faccio a credere che fossero rimasti in quel sito per guardare la vita agli altri che si trovavano nell'**Osteria**. Questi trè cominciarono a far fuoco per fianco ai miei uomini, gridando ad alta voce verso i loro compagni ch'erano bloccati nell'**Osteria**, la precisa parola: Coraggio Sior Giuseppe che semo qua in vostra assistenza, e avemo mandà a chiamar Gente in vostro soccorso, no ve rendè che semo qua per voialtri.

Se per una parte costoro inanimarono i Pascottini a fare una più ostinata resistenza, per l'altra ci molestavano molto con le loro archibugiate sicchè a stento potevimo guardarci la vita da quelle che ci venivano dirette di fronte e da quelle che ci capitavano pe' i fianchi. Nonostante ci tenessimo fermi, e risoluti di non ritirci se non chè effettuato il divisato arresto. Continuò il fuoco dalle ore 18 sino alle ore 2 della notte, sicchè mancata ai Pascottini la munizione, e scorgendo sempre più vicino il loro pericolo di restar soccombenti, tanto più che per maggiormente atterrirli minacciavamo d'incendiar quella Casa, si arresero finalmente.

Praticai perciò l'arresto di Giuseppe Pascottini detto Pagnutti principal Capo della rea Setta, che fu il primo ad uscire dietro a lui capitò Gio: batta di lui Fratello, e di mano in mano Gio:batta Manganello, e Giacomo Callegari detto Mauris da Buia, ch'era ad essi

unito, e che fece cogli altri la detta resistenza. Dopo averli bene assicurati li hò fatti tradurre in queste Carceri alle disposizioni della Giustizia.

Ritrovassimo nella stanza dell'**Osteria**, ove si erano ricovrati quattro schioppi a tutta cassa, ed una pistola rotta nel calcio, due coltelli, dovendo dire che appena furono arrestati tanta fù la confusione ed il tumulto della Gente accorsa in folla a tale spettacolo, che mancarono altre pistole, un pistone scavezzo, ed altre armi da punta, che non fù più possibile di rintracciarle.

Avevano anche del Tabacco in Foglia, e molto anche in polvere, che fù da loro disperso nel frattempo dell'attacco, credo nel Pozzo di quell'**Osteria**. Per riguardo **al** Tabacco mi riservo di produrre alla Giustizia separata comparsa, giacchè tale fù il danno da essi recato in tale proposito al pubblico Patrimonio, che sembra una cosa incredibile, avendo essi con le loro violenze, e con l'animosità dichiarata contro tutti li Ministri di ogni genere, tenuti lontano da tutte quelle situazioni tanto la Campagna, quanto la Squadra dei Spadacini, e poterono a loro talento spargerne una grandissima quantità per ogni Villa

[...]

Presentò quattro schioppi a tutta cassa, una pistola, rotta nel calcio, e due coltelli

INT.TO se abbia altro da aggiungere

RISP.DE devo aggiungere che li da me nominati Battoja, Manganello, e Cicuto allorchè fù toccata la campana a martello, onde sollecitare il Comune in nostro aiuto, si portarono al Campanile per ammazzare quello che suonava, e lo avrebbero anche ucciso se non fosse stato il Signor Domenico Clama che si frappose con qualche sorte di autorità che ha sopra di loro, ed il Campanaro fù in necessità di darsi a precipitosa fuga, motivo per cui cessò il suono della Campana.

Quando poi viddero effettuato l'arresto dei di loro capi, e compagni, ad onta delle loro continuata assistenza, essendo il capo loro disperato si ritirarono verso Montenars. Ma siccome sotto il Monte vi è situata la casa dell'attual Degano d'Artegna di cognome Marchetto nel supposto che avesse lui diretti li Ministri all'attacco dei Pascottini, si portarono con la maggiore violenza alla Casa stessa, e dopo aver minacciata la vita a tutti li domestici con spari d'armi da fuoco, levarono rami, e biancheria in quantità, protestandosi di ritornarci la sera susseguente per abbruciare la Casa.

La stessa violenza usarono pure alla Casa di Zuanne, e Fratelli Cedero di detta Villa, e con minaccie di uccidere le femmine, giacchè gli uomini sono da molto tempo

ritirati in questa Città per timore della vita, estorsero da esse quanti denari avevano, e si dichiararono di voler nel giorno dopo cento denari altrimenti ad esse pure avrebbero incendiata la Casa. In tale incontro hò pure rilevato che li 30 novembre decorso si portarono alla Casa di Zuanne Boezio alle ore 5 di notte, e lo obbligarono violentemente all'esborso di L. 116.

Nella notte medesima obbligarono pure con l'arme alla mano il Prete Don Daniele Facino di Artegna all'esborso di L. 30, e vien detto che ci sia il Prete Simon Menis di Artegna, che da un mese circa non sorte di Casa per timore delle minacce fattegli dai detti Pascottini.

La Giustizia poi con la formazione del Processo avrà campo di rilevare moltissime sopraffazioni, e violenze praticate da quella rea Setta a danno di tanta povera Gente, che non hà avuto sino ad ora coraggio di produrre le proprie istanze alla Giustizia in timore della vita

INT.TO se gli occorra di fare alcuna istanza

RISP.DE umilio le mie riverenti istanze alla Giustizia per ottenere le Taglie espresse nelle sentenze di Bando dei detti Pascottini, ed il rimborso di quelle gravose spese che ho incontrate per tale arresto, tanto in replicati confidenti, quanto per avere il necessario maggior rinforzo di Gente; ch'è quanto

Documento 2 cc. 119 – 127

Addì 11 novembre 1781

Estratto dalle Carceri, e per li Ministri di Corte condotto in Ufficio

Un'uomo di statura bassa, di corporatura piuttosto grossa, vestito con un miliardino di mezzalana bianca, con commesso di fanella a righe bianche e rosse, bragoni di pelle nera, calze di lana bianche, scarpe di vitello bianco, fiubbe di metallo giallo, dell'età di anni 24 circa, come disse, e all'aspetto dimostra, quale ammonito alla verità, avvertito della Suprema Autorità, e Rito con cui si procede, e venendo in ordine de plano costituito, fù:

INT.TO del suo Nome, Cognome, Padre, Patria, e Professione

RISP.DE io mi chiamo Gio:battista Manganello quondam Antonio, nativo, ed abitante in Montenars, ed il mio mestiere era quello di andar in Germania a vender formaggio, e di lavorar la Campagna quando ero a Casa

INT.TO dove, quando, e da chi sia stato retento

RISP.DE mercordì prossimo scorso sono stato arrestato dalli Ministri di questo

Eccellentissimo Reggimento in Villa di Artegna, nell'**Osteria** di Zuanne Menis

INT.TO se fosse solo in tale incontro, o in compagnia di alcuno

RISP.DE ero in compagnia di Giuseppe e Gio:batta Fratelli Pascottini e di Giacomo Maures da Buia, i quali furono meco dalli stessi Ministri retenti

INT.TO del motivo della di lui retenzione, e di quella pure de nominati suoi Compagni

RISP.DE il motivo del mio arresto credo che sia stato per trovarmi in quella Compagnia dei Pascottini, ch'erano banditi: e così mai vi fossi pur stato, che ora non sarei nelle mani della Giustizia. Ma siccome veniva detto che il Birro di Gemona voleva ritenermi per una pistolettata che avevo sparata da circa tre anni contro Francesco Driusso di Artegna, sopra il qual fatto era stato malamente formato Processo, per l'Ufficio della Giurisdizione di Gemona, nel quale compariva che fossi stato io lo sparante, quando non era vero; così stetti sempre ritirato nella mia montagna. Capitavano colà a rifugiarsi nell'**Osteria** di mia madre li detti Pascottini che con la prepotenza volevano fare quel che volevano. Cominciarono a farmi bere con loro, e quando ero un poco alterato dal vino mi obbligarono con la violenza ad andare in loro compagnia, minacciandomi ancor nella vita. Nulla giovava che io protestassi di non voler far cosa alcuna contro il Principe, e contro la Giustizia: essi mi obbligarono a secondarli in tutto ciò che volevano. Sarebbe stato meglio per me, che non li avessi mai veduti

INT.TO se conosca Domenico Marchetto detto Battoja, Bernardo Manganello, Francesco Cicuto di Giuseppe, Giuseppe Beltrame di Cormons, e Gio:batta Merluzzi detto Maruffo

RISP.DE li conosco tutti, essendo Bernardo Manganello mio Fratello

INT.TO se avesse occasione di trovarsi in Compagnia con le nominate Persone, e con li Pascottini

RISP.DE a riserva del Merluzzi, gli altri tutti erano della Compagnia. Rapporto poi a mio Fratello ora veniva, ora non veniva. Egli è un povero ragazzo, che patisse il vino, e quando è ubbriaco non sa quello che si faccia. Si univa anch'egli ai Pascottini per paura, come facevo anch'io

INT.TO da quanto tempo lui costituito si trovasse della Compagnia delle nominate Persone

RISP.DE saranno quattro o cinque mesi, cioè dal ritorno che feci da Vienna

INT.TO se lui costituito, e li nominati Compagni fossero soliti di far'uso di armi, e particolarmente da fuoco

RISP.DE avevimo tutti lo schioppo, a riserva di mio Fratello, al quale lo somministrarono i Pascottini allor quando l'obligavano d'andar con loro. Anche quello da Cormons non lo aveva, ma ne fu munito dal Battoja che ne aveva due

INT.TO in qual tempo il Beltrame da Cormons si fosse unito alla detta Compagnia, e munito fosse di schioppo dal Battoja

RISP.DE si unì alla nostra Compagnia verso la Madonna di settembre, avendolo ritrovato in villa di Dogne. Li Pascottini gli diedero da bere, e poscia l'obligarono a venire con noi. Non avendo armi, fù allora che il Battoja gli diede uno dei due schioppi che teneva

INT.TO se sappia come poi il Battoja avesse due schioppi

RISP.DE due giorni, mi pare, avanti di andar a Dogne passassimo per l'Ospedaletto, e andassimo a bere all'**Osteria** del Stroili, in un angolo della cucina vi era uno schioppo, che dall'**Osta** ci fù detto ch'era di ragione di un Birro, il quale era passato a Venzone. Il Battoja se lo appropriò, e proseguendo la strada verso Venzone, avvicinati che fummo all'**Osteria** ultima, verso il Ponte, il Battoja, ed il Cicuto andarono dentro in traccia di quel Birro, e volevano a forza di boccate (sic) che entrassi anch'io, ma non volli, stetti su la porta. Vi trovarono appunto il Birro che cercavano, lo disarmarono delle pistole, e coltello ed uscirono poscia con quell'arme. Le pistole se ne trattenne una il Battoja unitamente allo schioppo, e l'altra la diede al Cicuto, e così proseguimmo la strada a Dogne, riunendosi alli Pascottini, che ci attendevano fuori di quell'**Osteria**.

INT.TO a qual parte siensi diretti nel ritorno che fecero da Dogne

RISP.DE andassimo a Moggio. Li Pascottini si fermarono fuori di quell'**Osteria** a discorrere con un Signore che non conobbi, io entrai nell'**Osteria** stessa a bere un Gotto di vino, ed intanto il Battoja, il Cicuto, e quello da Cormons andarono alla casa di Antonio Fuso Ufficiale, che stà là vicino, in traccia di lui, non so con qual'intenzione. Non avendolo ritrovato discesero essi pure a Moggio, e tutti uniti proseguimmo di ritorno verso Venzone

INT.TO se sappia che in quel giorno in Venzone sia accaduto alcun fatto criminoso

RISP.DE proseguendo, come dissi, il camino quando fummo in vicinanza a Venzone siano stati avvirtiti (sic) da un contadino foresto, che dentro a quella Terra vi erano li Spadacini. A tale avviso si separarono dalla nostra Compagnia il Battoja, il Cicuto, e quello da Cormons, e vollero a bella posta entrare in Venzone, intanto che li due Pascottini,

ed io tenendosi fuori dalla Terra siamo andati all'altra parte opposta.

Sentissimo il suono di tre archibugiate, e qualche tempo dopo ci raggiunsero li compagni, ed il Battoja unitamente a quello di Cormons ci riferirono che avevano sparato contro li Spadacini. Allora Giuseppe Pascottini sgridò il Battoja per la baronata che aveva fatto, e voleva anche bastonarlo. Ci fermassimo alcun poco all'Ospedaletto, poscia dirigendoci verso Gemona, quando io fui sulla porta [...] gettai a terra lo schioppo, che mi avevano dato, ed era di ragione dei Pascottini, e gli dissi che non volevo più stare con loro. Così inerme passai per Gemona, e mi ridussi a Casa mia a Montenars, dove li Pascottini non giunsero che il giorno susseguente, e mi strappazzarono perché li avevo lasciati

INT.TO cosa faceva lui costituito in compagnia dei Pascottini alla Porta opposta della Terra di Venzone, nel frattempo che li nominati trè compagni s'introdussero in detta Terra, e praticarono li spari contro li Spadacini

RISP.DE stessimo là discorrendo frà di noi

INT.TO se in tale situazione sieno stati da alcuno veduti

RISP.DE io non credo che alcuno ci abbia veduti

INT.TO se sappia, o inteso abbia a dire che da que' spari sia stato alcuno ferito, od offeso

RISP.DE non so, né hò sentito a dir niente

INT.TO ove si trovassero li nominati Battoja, Cicuto, e Bernardo Trabello di lui costituito allorquando fù da Ministri dato l'attacco all'**Osteria**, in cui si trovava lui con li Pascottini, ed il Maures

RISP.DE si sentiva a dire dai Birri, ch'erano tutti e tre sul Castello di Artegna a far fuoco contro i Ministri che ci davano l'assalto; io non li hò veduti, né li potevo vedere perché ero chiuso in una stanza terrena; ma se ciò è vero l'hanno fatta da matti a far fronte alla Giustizia

INT.TO se lui costituito, non che li nominati Pascottini, e Maures fossero in tale incontro muniti di alcun'arma

RISP.DE io avevo uno schioppo di ragione dei Pascottini, essi poi avevano altri trè schioppi, con pistone, scavezzo, ed una o due pistole, giacchè erano sempre soliti di andar armati ora di due, ora di trè schioppi per cadauno

INT.TO se delle dette arme abbiano in quell'occasione fatto alcun'uso

RISP.DE io non volevo far fuoco, ed al primo attacco dei Ministri mi ero ritirato in

un cantone, ma Giuseppe mi obbligò a sparare, e non so se abbi fatto trè o quattro spari, egli poi faceva un fuoco continuo che durò fino all'ore due della notte

Fatlegli vedere le arme, come sopra presentate in officio, indi

INT.TO RISP.DE mi pare che questi sieno appunto li schioppi, e la pistola dei Pagnutti, che avevano nel giorno dell'arresto.

INT.TO se conosca Antonio Fuso sunominato

RISP.DE lo conosco benissimo

INT.TO se sappia che allo stesso in verun tempo, e particolarmente nel mese di Aprile decorso sia stata praticata alcuna sopraffazione

RISP.DE non sò niente di preciso, perché in quel tempo ero gravemente ammalato, ma hò bensì sentito a dire che un giorno, all'Ospedaletto, li Pagnutti, ed il Cicuto avevano contro detto Fuso fatte le schioppettate

INT.TO se conosca Francesco Zumboni, e Zuanne Merluzzi di Artegna

RISP.DE il Zumboni lo conosco, ma non già il Merluzzi

INT.TO se sappia che le dette Persone abbiano avuto a riportare nel decorso mese di Aprile alcuna ferita, od offesa

RISP.DE non sò niente in verità

INT.TO se conosca Pietro figlio di Zuanne Sacconito di Artegna

RISP.DE non lo conosco

INT.TO se conosca Tommaso Comini, e la di lui Famiglia di Artegna

RISP.DE non lo conosco

INT.TO se conosca Zuanne Cedero di Artegna

RISP.DE si è l'Oste delle Pozzolate sotto Artegna lo conosco

INT.TO se sappia chè allo stesso sia stata usata alcuna sopraffazione o violenza

RISP.DE in tempo che io ero ammalato ho sentito à dire che al Don Cedero era stato ammazzato un cane, e che lui pure era rimasto ferito

INT.TO da chi con qual'arma, e per qual motivo sia stato ammazzato il cane che ha detto, e ferito il nominato Cedero

RISP.DE fù detto che il fatto seguisse con spari d'arma da fuoco, in colpa della Compagnia dei Pascottini, ma in quel tempo Giuseppe era in Prajelis e però la Compagnia non era formata se non da Gio:batta, dal Bettoja., e dal Cicuto

INT.TO se conosca Gio:batta Rizzo, detto Subian da Gemona

RISP.DE non lo conosco, né con la Gente da Gemona hò mai avuto a che fare

INT.TO ove si trovasse lui costituito nella notte della dominica 26 Agosto decorso

RISP.DE io ero in Germania, da dove facendo il giro della Croazia, per vender formaggi, mi sono partito nel giorno di San Bortolomio, 24 dello stesso mese di Agosto

INT.TO se sappia ove sia situata la Casa di abitazione dei Birri di Gemona

RISP.DE so benissimo dov'è, perché situata presso quel pubblico Palazzo

INT.TO se alla detta Casa, particolarmente nel passato mese di settembre sia stata praticata alcuna violenza

RISP.DE non so, né hò sentito a dir niente

INT.TO se conosca Catterina Sorella del nominato Antonio Fuso

RISP.DE la conosco di vista, ma non so che nome abbia

INT.TO se sappia che abbia ella in verun tempo sofferto alcuna violenza

RISP.DE in quel giorno chè passassimo per Gemona, diretti, come hò detto alla Villa di Dignè, incontrassimo quella ragazza con una bozza di vino, con cui andava verso Casa. Giuseppe Pascottini gli diede dentro un pugno, e gliela ruppe, e questa è stata la sola violenza che mi è noto che abbia ella sofferto

INT.TO ove si trovasse lui costituito nella notte 9 novembre prossimo scorso

RISP.DE io ero a casa mia

INT.TO se in quella notte in Villa di Artegna, al sito detto Le Pozzolate sia stata praticata alcuna sopraffazione o violenza ad alcuno

RISP.DE non so ne hò sentito a dir niente

INT.TO se lui costituito abbia avuto occasione di portarsi in Artegna nella Domenica 11 novembre

RISP.DE signorsi; all'ora dei Vesperi vennero a levarmi a Casa li Pascottini, il Battoja, e il Cicuto, e mi obbligarono ad andar con loro in Artegna. Non hò potuto resistere, e però vi andai. Passassimo a mangiare li maccheroni all'Osteria della Signora Elena, Moglie del Signor Bortolo Clama, anzi devo dire che li mangiai da per mè, poiché gli altri li avevano precedentemente mangiati, e quando fù un'ora circa di notte, volendo essi andare a Gemona, mi staccai dalla loro Compagnia, e mi restituì a Montenars come lo potranno asserire Ivano Valzacco, e Bastian pur Valzacco figlio di Zuanne di Montenars, coi quali mi sono unito a fare la Strada.

INT.TO qual motivo avessero li Pascottini, e gli altri nominati Compagni di

condurre lui costituito in quel giorno in Artegna

RISP.DE io non so, perché essi non mi dissero niente

INT.TO se in detto giorno in Artegna sia stata praticata veruna sopraffazione o violenza ad alcuno

RISP.DE non lo so perché, come hò detto mi sono separato dalla loro Compagnia, né so poi quello che abbiano fatto

INT.TO se conosca Giacomo Figlio di Gasparino Comino di Artegna

RISP.DE lo conosco

INT.TO se sappia che lo stesso Comino abbia avuto a soffrire alcuna violenza

RISP.DE nel mese di ottobre trovandomi in Artegna con la compagnia di Pagnutti, del Cicuto, e del Battoja, il quale è veramente un barone che fà mille insolenze a tutti, passassimo avanti la Casa del detto Comino. Il Battoja volle andar dentro per vedere se vi era, ed avendo risposto quei di Casa, ch'era fuori, si pose il Battoja a strappazzare, bestemmiare, e minacciare. Intanto proseguissimo la Strada, ed il Cicuto, entrò nel molino di un tal Bujati per dimandare a Maddalena Sorella di detto Comino ove fosse suo Fratello, e questo è quanto è successo alla Casa del Comino, tutto in colpa del Battoja

INT.TO qual motivo avesse il Battoja, per quanto di andare in traccia del nominato Comino

RISP.DE il Battoja diceva che il Comino gli aveva fatto una baronata, cioè che aveva procurato di farlo arrestare, e per questo si mostrava mal soddisfatto di lui

INT.TO se conosca Gio:batta Micossi di Artegna

RISP.DE lo conosco benissimo

INT.TO se sappia che allo stesso sia stata praticata veruna sopraffazione, o violenza

RISP.DE non le so dire. So bene che li Pagnutti dicevano che avevano in Artegna molti crediti del loro Padre, e che andavano riscuotendoli a un poco alla volta. Avendo inteso che anche il Micossi gli era debitore, un giorno li Pagnutti mi spedirono al detto Micossi in compagnia di Antonio Battoja Fratello di Domenico, per dirgli che preparasse li denari, chè nel giorno dei 5 del corrente sarebbero venuti a prenderli. Egli non vi era, però parlai con la di lui Moglie avvertendola di aggiustar quanto prima la Faccenda con li detti Pagnutti affinché non gli avessero da usare qualche malagrazia. Mi rispose che suo marito non vi era, e che al suo ritorno glielo avrebbe detto, la qual risposta riportai alli Pagnutti che anzi

incontrai a mezzo il Monte

INT.TO se conosca Zuanne Boezio di Artegna

RISP.DE lo conosco

INT.TO se sappia che lo stesso, particolarmente ne prossimi scorsi giorni abbia sofferto alcuna violenza

RISP.DE non sò niente

INT.TO se conosca il Prete Simon Menis

RISP.DE lo conosco, anzi è mio amico

INT.TO se sappia che allo stesso sia stata usata alcuna violenza

RISP.DE un giorno essendo io in compagnia dei Pagnutti, sentii Giuseppe che lo strappazzò , perché non gli avea corrisposto al saluto, ne sò di più

INT.TO se sappia con qual fondamento pretendessero li Fratelli Pagnutti gli accennati crediti

RISP.DE io non sò qual fondamento avessero, perché io non hò mai veduto che mostrassero alcuna carta

INT.TO se sappia qual somma di soldo abbiano li Fratelli Pagnutti esatto per conto degli asserti loro crediti

RISP.DE io non sò. Vedevo bensì che facevano molte spese, si divertivano frequentemente, e Battista si fece fare un paio di fiubbe da un tal Carlis orefice di Gemona, per le quali gli diede da colare, quindici, o sedeci taleri

INT.TO ove fossero soliti di stare li Pagnutti, e li nominati loro Compagni in questi ultimi tempi

RISP.DE tutto l'estate passata si trattennero **nell'Osteria** di mia Madre in Montenars andando, e vinendo, ultimamente poi andavano a Prajelis, che è di sopra Montenars sei miglia circa, ricovrati in casa di Prè Mattia Lendero

Segue formula latina

Documento 3 cc. 127 v – 131

Estratto dalle Carceri, e per li Ministri di Corte condotto in Ufficio

Un'uomo di statura assai alta, capigliatura corta, nera a zazzera, vestito con velada di mezzalana color rossiccio, vecchia, Fanella bianca, altra Fanella rossa, bragioni di mezzalana color scuro, calze di lana bianche, scarpe di vitello bianche con fiubbe di metallo

giallo, dell'età d'anni 38 circa come disse, ed all'appresso dimostra, quale ammonito alla verità, avvertito della suprema autorità e rito, con cui si provvede, e venendo in ordine de plano costituito, fù:

INT.TO del suo Nome, Cognome, Padre, e Professione

RISP.DE io mi chiamo Giacomo Callegaris detto Maures quondam Daniele, nativo, ed abitante della Villa di Buia, ed il mio mestiere è quello di lavorar la Campagna

INT.TO dove, quando, e da chi sia stato retento

RISP.DE sono stato arrestato in Artegna dalli Ministri di questo Eccellentissimo Reggimento, nel Mecoledi 5 corrente, nell'**Osteria** di un tal Zuanne Menis

INT.TO del motivo del di lui arresto

RISP.DE sono pronto a raccontare alla Giustizia come, e per quale motivo è successo il mio arresto, tanto quanto fossi avanti il Tribunal di Dio. Era molto tempo che la Setta dei Pagnutti, o sia di Giuseppe, e Gio:batta Fratelli Pascottini detti Pagnutti di Gemona, Gio:batta, e Bernardo Fratelli Manganelli di Montanars, un tal Battoja, ed un tal Cicuto, tutti della stessa Villa di Montenars, avevan concepito mal'animo contro gli abitanti della Villa di Buia indistintamente. Il motivo di questo odio derivò da un fatto nato in Gemona nel giorno di tutti i Santi su la Fiera, e fù quello. Si trovava colà in Piazza un mio cugino Gio:batta Callegaris da Buia, e beveva con un Birro cioè con Giuseppe Fuso. Capitò colà Gio:batta Manganello, e ricercò a mio cugino la arme. Egli recredè di dargliele mentre non aveva che il solo coltello, ed invece lo ricercò cosa voleva farne. Il Manganello si spiegò che voleva ammazzare quel Birro, e perché mio Cugino gli soggiunse ch'era matto, il Manganello gli vibrò una pezzata con cui, essendosi scansato il detto mio Cugino andò a colpire un altro uomo, che non mi fù nominato. Nacque perciò qualche tumulto nel quale mio cugino diede un pugno al Manganello. Per questo essendosi egli unito ai suoi Compagni Pagnutti, e gli altri, si mostrarono risoluti di voler prender vendetta contro tutti gli abitanti di Buia, sicchè tutti quelli che si trovavano su la Fiera hanno dovuto ritirarsi in qualche **Osteria**, chiudendosi dentro per salvare la vita. Questo timore continuò per un pezzo, mentre qualche giorno dopo si lasciarono andare in Buia, Battista Manganello suddetto, il Battoja, e il Cicuto, in disposizione di verificare la minacciata vendetta.

Stando però tutti, come suol dirsi, con la Morte alla Gola, fù proposto da tutti, e particolarmente da mio Cugino, e da Zuanne Guerra di trovar qualcheduno, che andasse a Montenars, per dimandare la pace ai Pagnutti, al qual oggetto gli fosse regalata una dindia.

Fui ricercato io se volessi far questo Ufficio accompagnato da questo dono, ed io, trattandosi del bene universale, non hò esitato ad accettar la proposta.

Quindi mi fù data da un tal Felise Tagliapietra di Buia una dindia, devo dire che otto giorni prima ero stato a Montenars a proporre la Pace ai detti Fratelli Pagnutti, che ritrovai col Manganello, nel qual incontro mi guardarono con occhio torvo, mi richiesero chi fossi, e quando risposi loro ch'ero da Buia volevano ammazzarmi.

Ma nonostante avendo ad essi sempre parlato sommessamente mi riuscì di scansare ogni pericolo. Quel giorno poi che mi fù data la Dindia, e che fù appunto il Mercordì, in cui successe il mio arresto, partii da Buia alle ore 14 circa, e mi diressi a Montenars, a piè del Monte ritrovai Battista Manganello ch'era in compagnia di un'uomo vecchio da Montenars che non conobbi, e di Domenico figlio di Niccolò Bogo di Artegna. Mi dimandò dove andassi, ed avendo da me inteso il motivo per cui ero diretto a Montenars, volle che gli consegnassi la Dindia che diede a quel Vecchio per portarla a Montenars, ed avendomi detto che li Pagnutti erano già in Artegna, mi obbligò ad andar con lui. Mi condusse prima all'**Osteria** della signora Elena Clama ove fece portar del vino, e con minaccie mi costrinse a berne. Poscia mi diede un Fagotto da portare, io non voleva, ma minacciandomi di mandarmi l'anima fuori dal corpo mi obbligò a portarlo. Andammo insieme all'**Osteria**, e fù un miracolo che mi potessi salvare dalle molte archibugiate che venivano scaricate tanto dai Ministri, che dai Pagnutti. Io mi ritirai in un angolo insieme col signor Antonio de Monte perito di Artegna, ch'era in detta **Osteria** per accidente a pranzo insieme con un tal signor Carlis di Sciai in Carnia, il quale anco da una archibugiata resto leggermente affetto.

Dalle 18 sino l'ora due della notte durò il Fuoco, finalmente li Pagnutti si arresero, e dopo averli retenti s'introdussero i Sbirri nell'**Osteria**. Dimandarono di quel di Buia che aveva il Tabacco. Dissi loro ch'ero io sapendo di non averne avuto altra colpa che quella d'esser stato obbligato a portarlo, ed essi nonostante mi legarono con li detti Pagnutti, e Battista Manganello, e mi condussero in queste prigioni; questa è la verità di quanto mi è succeduto

INT.TO se per l'addietro avesse avuto occasione di trovarsi in compagnia delli detti Pagnutti, Manganelli, Battoja, e Cicuto

RISP.DE io non li avevo mai più veduti ne conosciuti, a riserva che in quel primo giorno, che fui come hò detto a ricercar loro lo Pace per quei di Buia e del giorno in cui successe il mio arresto. Il Battoja, il Cicuto, e l'altro fratello del Manganello, non so nemeno

che figure sieno perché non mi sono mai incontrato a vederli

INT.TO se al fatto da lui esposto della contesa nata in Gemona nel giorno di tutti i Santi ci fosse alcun presente

RISP.DE non saprei Signore perchè io non vi ero, e solo lo seppi da Domenico Guerra di Buia

INT.TO se vi fosse alcun presente allor quando come disse, fu ricercato di portare l'ufficio ai Pagnutti per ottenere la pace a quei di Buia

RISP.DE vi erano Gio:batta Guerra, e il da me nominato Zuanne pur Guerra di Buia

INT.TO se sia stato veduto da alcuno a portar come disse la Dindia sino ad Artegna nel decorso Mercordi

RISP.DE mi videro Batista Venchiaruti detto Ciprian, ed Angela relicta del quondam Dominico Garbesi detto Vergiari da Buia

INT.TO se nell'incontro indicato fosse lui costituito munito di alcun'arma

RISP.DE non avevo arme di sorte alcuna

INT.TO se vi fossero muniti li Pagnutti, ed il Manganello

RISP.DE essi avevano schioppi, pistole e coltelli

INT.TO se lui costituito, stando nella giaddetta **Osteria** del Menis avesse avuto a fare alcun uso di dette arme

RISP.DE io non ho toccato arme come lo potranno dire li da me nominati Monte, e Calis co' quali mi sono ai primi spari ridotto nelle Camere Superiori dell'**Osteria**.

INT.TO se sappia da chi sieno stati veduti li detti Manganello, Battoja, e Cicuto a capitare come disse in Buja, per vendicarsi di quegli abitanti

RISP.DE li vide Maria Moglie di Pietro Callegaris, che fù quella che avvertì tutti gli altri a star riguardati

Segue formula latina

Documento 4 cc. 135 – 137

Addì 13 detto

Estratto dalle Carceri, e per li Ministri di Corte condotto in officio:

un giovine di statura ordinaria capigliatura corta di zazzera di color castagno, vestito con velada di mezzalana color giallo scuro, fanella a pettorina color rosso, bragoni di

intima color turchino, calze di lana nere, scarpe di vitello bianco, con fiubbe di metallo giallo, dell'età d'anni 18 circa come disse, ed all'aspetto dimostra, quale ammonito alla verità, avvertito della Suprema Autorità, e Rito, con cui si procede, e venendo in ordine de plano costituito , fù:

INT.TO del suo Nome, Cognome, Padre, Patria , e Professione

RISP.DE io mi chiamo Gio:batta Merluzzi quondam Bernardino, detto Maruffo, nativo, ed abitante ad Artegna, ed il mio mestiere è di far il sarto

INT.TO dove, quando, e da chi sia stato retento

RISP.DE sono stato retento da due uomini di Artegna, domenica di sera all'ore 23 circa in tempo che si sollevava il Comune col tocco della campana a martello, per praticare la restituzione di Domenico Battoja, di Bernardo Manganello, e di Francisco Cicuto, compagni dei già retenti Pagnutti, ch'era sparsa voce che fossero diretti per venire in Artegna

INT.TO del motivo del di lui arresto

RISP.DE io non lo so. Mentre allor quando intesi il suono della campana, trovandomi inerme corsi a Casa per munirmi di un Palosso, e di un Coltello onde unirmi agli altri uomini del Comune, non essendo quelli che si dovevano arrestare Gente da andargli incontra senz'arme. Intanto mi giunsero addosso due uomini della Pattuglia, e mi fermarono. Capitarono i Capi del Comune i quali erano persuasi di farmi rilasciare, ma quelli due primi che mi fermarono furono costanti nella loro opinione, e vollero tradurmi in queste Prigioni senza alcuna ragione

INT.TO ove si ritrovasse Lui costituito, allorchè come disse, fù dato il tocco della Campana a Martello

RISP.DE io mi trovavo nel Borgo d'Appie in Artegna, insieme con Gio:batta Adott uomo di Comune, e con molti altri, e quando si senti a dar Campana a Martello, l' Adott disse subito che quello era segno che li Pagnutti calavano abbasso, e però che andassimo tutti a munirci di arme per arrestarli, e questo fù il motivo che m'indusse ad andar a Casa a prender il Palosso, ed il Coltello

INT.TO se sia stato veduto da alcuno a correre, come disse, a Casa, per provvedersi del Palosso e del Coltello

RISP.DE non credo che m'abbia veduto alcun'altro che il da me nominato Adott

INT.TO da qual parte provenisse lui costituito allor quando si trovò, come disse,

nel borgo d'Appie

RISP.DE vi ero andato da Casa mia, coll'oggetto di parlare a Valentina Figlia Nubile del quondam Dominico Pontello, alla quale facevo l'amore

INT.TO se lui costituito avesse avuto occasione di trovarsi in Compagnia delli nominati Manganello, Battoja, e Cicuto

RISP.DE una sol volta ho avuto occasione di vederli, e ciò fù nella sera della Domenica precedente all'arresto dei Pagnutti, nel qual giorno appunto mi ero portato ad Artegna a rivedere mia Madre, giacchè stò sempre tutto il tempo dell'anno qui in Udine a lavorare di sarto nella bottega---- se correggere dixit--- ; lavoravo gli anni scorsi in Artegna, ma in quell'anno vedendo che non mi tornava il conto mi ero messo qui in Udine dal mese di ottobre in qua a cucinar castagne fuori del Portello di San Giacomo, e la sera per andare a dormire in Casa di Lucia Palazzina Locandiera in Porta nuova.

In quella domenica adunque che andai, come hò detto ad Artegna, passai a bere all'**Osteria** di Zuanne Menis, e quando fù tra l'Ave Maria, ed un'ora di notte capitarono li due Fratelli Pagnutti, il Battoja, ed il Cicuto, e con l'armi alla mano intimarono a tutti, che nessuno uscisse, finchè non partissero essi. A tale intimazioni io stetti fermo come fecero anche gli altri, e dovetti star sotto tiro ; alle otto ore di notte, che fù appunto allora che i Pagnutti partirono. Quella fù la prima volta che li vidi, ma non hò già parlato con loro, perchè si ritirarono in uno stanzino a parte

INT.TO se in detta **osteria** si trovasse alcun'altro allorchè capitarono, come disse, i Pagnutti

RISP.DE vi era un tal Gio:batta Giorgino quondam Valentino, ed un altro forestiere ragazzo che io non conobbi

INT.TO se vedendo le armi che furono a lui levate nell'incontro del di lui arresto le riconoscerebbe

RISP.DE signor si

E fattogli vedere il Palosso, ed il Coltello [...] e da lui ben osservato, indi

INT.TO **RISP.DE** questo appunto è il Palosso che andai a prendere a Casa mia per il motivo che hò rassegnato di sopra, e riconosco pure il Coltello di mia ragione

INT.TO se lui costituito abbia mai avuto a farsi vedere in Artegna munito d'armi da fuoco

RISP.DE mai in vita mia sono andato con armi da fuoco, né in Casa, né fuori di

Casa

INT.TO se conosca Prè Simon Menis

RISP.DE signor si lo conosco

INT.TO se sappia che allo stesso sia stata praticata alcuna sopraffazione o violenza

RISP.DE mai hò inteso a dir niente su quello in particolare

INT.TO se nel giorno in cui successe l'arresto di lui costituito avesse avuto occasione di vedere li nominati Battoja, Manganello, e Cicuto

RISP.DE non gli hò veduti

Segue formula latina

Documento 5 cc. 147 – 160

Addì 15 Dicembre 1781

Estratto dalle Carceri, e per li Ministri di Corte condotto in Ufficio

Un giovine di statura ordinaria, corporatura piuttosto grossa, con capelli neri corti a zazzera, vestito con Fanella rossa, altra fanella a fiori, Bragoni di [...] verde, calze di seta bianca straccie, [...] nere, senza fiubbe dell'età d'anni 25 circa come disse, ed all'aspetto dimostra, quale ammonito alla verità, avvertito della Suprema Autorità e rito con cui si procede, e venendo in ordine de plano costituito, fù:

INT.TO del suo Nome, Cognome, Padre, Patria, e Professione

RISP.DE io sono Domenico Marchetto detto Battoja quondam Francesco, nativo, ed abitante di Montenars, ed il mio mestiere era di lavorar la Campagna, e di andar poscia qualche mese in giro per la Germania a vender formaggio

INT.TO dove, quando, e da chi sia stato retento

RISP.DE sono stato legato da due miei Compagni, cioè da Bernardo Manganello, e da Pietro Gregoruto detto Piròn, i quali mi hanno fidato, e poscia tradito, in un casone di certi boschieri nella Montagna detta Costa Aperta, più di tre miglia al di sopra di Montenars ove mi ero diretto con esso loro per andare in Germania, giacchè erimo tutti in disgrazia di questa Giustizia. Ma essi come hò detto mi legarono, e poscia avvertirono il Comune di Montenars, che capitò in truppa a ricevermi, e mi condusse l'altr'ieri in queste Prigioni. Devo anche dire che dallo stesso Comune fu poscia retento il Piròn, e condotto anche lui in queste Carceri

INT.TO se al tempo del seguito di lui arresto fosse provvisto di alcuna somma di

soldo

RISP.DE avevo duecento, e ottantadue lire in Zecchini, Taleri, e Ducati d'argento

INT.TO come poi avesse l'indicata somma di soldo

RISP.DE sono qui per dire la verità. Sapendo di essere in disgrazia della Giustizia, ed avendo già risoluto di ritirarmi in Germania, mi sono procurato alcune mancie; vale a dire Zuanne Vidòn di Artegna mi diede mezzo ducato; Zuanne Boezio pure d'Artegna mi diede venti ducati, ma allora ero in Compagnia con Francesco Cicuto di Giuseppe, ora fuggito; il Prete Facino di Artegna mi diede pure altri venti ducati, ed un Cederò mi diede un ducato; il Degano di Artegna mi diede due schioppi, che sono quelli appunto che avevo meco allorchè fui arrestato, e mi somministrò pure con le sue mani l'occorrente munizione. Mi diede pure L. 95 Bastian Tonuto da Montenars, ma queste erano mercedi che mi doveva per il tempo che lo avevo servito, ed in tal modo hò formato la somma che mi fù trovata indosso

INT.TO a rappresentare alla Giustizia come, quando e per qual motivo esigesse dalle nominate Persone le asserite mancie

RISP.DE veramente vi andassimo il Cicuto ed io con le armi alla mano, ora di giorno, ora di notte, secondo che ci abbattevimo. Dal Boezio vi fossimo di notte, dal Prete Facino la mattina susseguente; dagli altri non me lo ricordo; solo che dal Cederò, e dal Degano di Artegna vi fossimo quella sera in cui furono retenti li due Fratelli Giuseppe, e Gio:batta Pagnutti e Battista Manganello nostri Compagni. Il motivo di esigere le dette mancie già l'hò detto, e fù quello di far denari per andare in Germania

INT.TO ove si trovasse lui costituito allorchè fù da Ministri dato l'attacco ai Pagnutti, ed al Manganello

RISP.DE io ero a Montenars quando il Manganello Bernardo intese a dire dalla Gente della Villa, che i Birri avevano dato l'attacco ai Pagnutti, venne a darmene l'avviso, ed allora, unendosi pure a noi il Cicuto, e Francesco Manganello Fratello degli altri due, ragazzo chè può essere sedici, in diciassette anni, siamo venuti abbasso, con intenzione di liberarli. Siccome, poi, io non avevo schioppo, così andai dal Degano di Artegna a farmene prestar due, il quale come hò detto, mi diede anche la munizione, e si ponessimo sul Castello di Artegna, ove gli altri fecero fuoco contro i Ministri, ma io no. Andarono pure gli altri a far desistere il suono della Campana a martello, ma io no. Finalmente vedendo che la cosa era disperata, mi sono restituito a Montenars

INT.TO se al tempo del di lui arresto, oltre li due schioppi di ragione del Degano di

Artegna avesse alcun'altra arma

RISP.DE avevo uno schioppo rotto nell'azzalino che mi aveva dato la moglie di Zuanne Cedero, unitamente a sei Lire in quel giorno dell'arresto dei Pagnutti; ma anche mi ricordo lo schioppo me lo aveva dato un mese e mezzo prima. Avevo due Pistole che mi aveva dati Zuanne Rizzato d'Artegna, due mesi fa, ed un coltello, che per dire il vero con prepotenza avevo levato da una sacchetta di un giovine di Buia, che non conosco, e che in un giorno, due mesi circa fa trovandomi in Artegna con li Pagnutti lo incontrai, e gli tolsi il detto coltello

INT.TO se vedendo le dette arme le riconoscesse

RISP.DE oh signore le conoscerei benissimo

È fattegli vedere l'arme come sopra presentate, e da lui bene osservate, indi

INT.TO RISP.DE li due Schioppi più grandi sono del Degano di Artegna, il più piccolo è quello del Cedero. Le Pistole sono del Rizzato, il Coltello di quello di Buia; non avendo mai io stesso risolto di comperarmi arme

INT.TO per qual motivo poi lui costituito fosse, come disse, in disgrazia della Giustizia, e così pure li nominati di lui Compagni

RISP.DE per me non avevo alcun motivo, se non che quello d'essere della Compagnia dei Pagnutti; non avendo in mia specialità fatto male ad alcuno. Ma gli altri, cioè li Pagnutti, Battista Manganelli, ed il Cicuto erano tutti banditi

INT.TO da quanto tempo lui costituito si trovasse nella Compagnia dei detti Pagnutti

RISP.DE mi sono unito ad essi mezzo il fine del mese di Gennaro dell'anno passato; ma non sono poi sempre stato con loro, perché uno di essi fù qualche tempo a Trieste, cioè Giuseppe, e Batista fù a Vienna

INT.TO per qual motivo poi dal Comune di Montenars sia stato arrestato il Gregoruto detto Piròn

RISP.DE lo hanno arrestato, perché era veramente un barone, del quale tutta la Gente si lamentava, per molti furti che andava commettendo. Era poi bandito per un Criminale fatto nelle Feste di Pentecoste decorse, con una coltellata nel ventre a un altro Schiavo che io non conosco, e finalmente lo hanno retento perché anche lui era uno dei Compagni delli Pagnutti del quale si servivano per avvertire li loro debitori a pagare, e fù anche tre o quattro volte con noi con la Schioppa tanto a Gemona, quanto ad Ospedaletto

INT.TO se conosca Gio:batta Merluzzi detto Maruffo da Artegna

RISP.DE lo conosco, e so anche ch'è stato retento dal Comune di Artegna

INT.TO per qual motivo sia seguita la ritenzione del nominato Merluzzi

RISP.DE non sò niente. Solo che sono in Prigione, essendo stato posto in un Camerotto vicino a quello dov'egli è custodito, ci abbiamo parlato, e mi ha detto d'essere stato arrestato per un Palosso, ed un coltello, ma che veniva anche imputato d'essere stato della nostra Compagnia, il che non è vero assolutamente, e bisogna che lo dica per la verità, io non l'hò mai veduto con noi. Ve ne sono bene quelli di Montenars, che di notte si univano a noi con li Schioppi, ma il Merluzzi non ci fù mai.

INT.TO se nel giorno in cui fù praticato dal Comune di Artegna l'arresto del Merluzzi, abbia lui costituito avuto occasione di vederlo

RISP.DE signor no, sinceramente non l'hò veduto

INT.TO chi sieno quelli di Montenars, che si univano di notte tempo alla Compagnia dei Pagnutti e di lui costituito, con li Schioppi, come hà detto

RISP.DE questi sono Giacomo Figlio di Valentin Morandin che vi fù quattro volte circa, e Francesco Figlio di Zuanne Toniutto detto Buttan che vi fù una sola notte, e vi fù allor quando nella decorsa Quaresima, passando per il Borgo detto Maniago di Gemona, abbiamo sparato quattro archibugiate col solo oggetto di far paura alla Gente

INT.TO da chi sieno state perpetrate le dette quattro archibugiate

RISP.DE una fù praticata da Giuseppe Pagnutti, l'altra da Bernardo Manganello, la terza da quel Giacomo Morandin, e la quarta da me. Nel qual'incontro ci furono poi sparate contro da quelli del Borgo due altre schioppettate, ma non fù ferito alcuno

INT.TO chi si trovasse presente al Fatto esposto

RISP.DE ma io non so poi chi vi fosse, perché era di notte. Noi in quell'occasione erimo in otto, cioè li due Pagnutti, li due Manganelli, il Cicuto, ed io, il Toniuto, ed il Morandini

INT.TO se conosca Giuseppe Beltrame detto il Bandito da Cormons

RISP.DE anche questo lo conosco, perché fù una volta in nostra Compagnia

INT.TO in qual'incontro abbia avuto in Compagnia il detto Beltrame

RISP.DE le dirò, nel passato mese di settembre Giuseppe Pagnutti disse ch'era stanco di star sempre nella Montagna di Montenars, e che avevan divisato di fare un Giro per il Canale del Ferro. Ci unissimo pertanto li due Pagnutti, Battista, Manganello, il Cicuto

ed io, ed andassimo prima a Gemona, dove Giuseppe Pagnutti incontrato avendo una Sorella dei Birri con una bozza di vino in mano, per solo scherzo gliela ruppe. Proseguissimo all'Ospedaletto ed entrando in quell'**Osteria**, il Cicuto osservò in cucina uno schioppo che l'**oste** disse ch'era di ragione di un Birro ch'era andato a Venzone. Il Cicuto disse, che giacchè era di un Birro lo voleva per lui, e così se lo portò via. Quando fummo in Venzone il Manganello, e Cicuto batterono alla Porta di un'**Osteria**, per farci portar fuori da bere, e li Pagnutti ed io ci siamo fermati per aspettare il vino là su la Porta.

Intanto in detta **Osteria** trovarono quello stesso Sbirro, Proprietario dello Schioppo, e lo obbligarono con la arme alla mano a deporre pur anche le Pistole, ed il coltello, e la cintura, con le quali armi vennero fuori dall'**Osteria**: proseguissimo allora il camino insino a Dogne.

Ci fermassimo in quell'**Osteria** esercitata da un tal Compasso nella quale vi era anche un suddito austriaco, che non conoscevimo. L'**oste** ci avvertì che quello era un ladro, che di là dal confine aveva ammazzato un Prete, per togli li denari, e ci animò ad arrestarlo. Io non mi mossi, ma il Cicuto, ed il Manganello gli posero le mani addosso, e lo legarono con una corda. Fù proposto allora, non so da chi, di condurlo in Stato Austriaco, per consegnarlo alla Giustizia, ma Giuseppe Pagnutti si mostrò risoluto di non voler far queste azioni, e soltanto condannò il tedesco a pagarci la colazione, per il chè esborsò 30 Petizze, e fù messo in libertà. Il questo frattempo capitò colà il bandito da Cormons, o sia il Beltrame che proveniva dalla Germania. Nessuno di noi lo conosceva perché non lo avevimo mai più veduto. Nonostante si fece della nostra Compagnia, e siccome non aveva arme, così il Cicuto gli diede appunto quel schioppo che aveva tolto a quel Birro. Siamo dopo due giorni partiti da Dogne, e capitammo a Moggio. Suppongo già che la Giustizia avrà rilevato ogni cosa, sicchè confesserò anch'io d'essere andato col Cicuto, e col Beltrame a Moggio di sopra, presso la Chiesa, alla Casa del Birro Antonio Fuso, che stava prima a Gemona, coll'oggetto solo di levargli l'arme, ma non vi era e soltanto abbiamo parlato con sua Moglie la quale ci disse che guardassimo pure da per tutto se vi erano arme, delle quali non n'abbiamo trovato alcuna. Ora che mi ricordo, io non sono andato alla Casa del Fuso, ma vi andarono soltanto Manganello, Cicuto, e Beltrame, ed io li hò attesi con li Pagnutti a Moggio di Sotto all'**Osteria** che non so di chi sia.

Siamo tutti d'accordo ritornati a Venzone, è da un tal Francesco di Valle da Artegna siamo stati avvertiti che dentro vi erano li Spadacini. Il Manganello, il Beltrame, ed il Cicuto

si separarono dalla Compagnia ed entrarono in quella Terra. Li due Pagnutti, ed io abbiamo fatto il giro fuori delle Mura. Nel frattempo sentimmo tre archibugiate, e poco dopo ci raggiunsero li detti tre Compagni, i quali dissero che avevano tutti tre sparato contro li Spadacini. Giuseppe Pagnutti allora andò in colera contro di loro perché essi facevano le baronate, e poscia dalla Gente ne veniva data la colpa a lui. Ci siamo dopo di ciò restituiti a Montenars. Il Beltrame insieme col Piròn incontrarono su per la montagna un povero Schiavo, di cui non so il nome, il quale portava un sacco di Tabacco. Gli posero gli Schioppi al Petto, l'obbligarono a deporre il Tabacco, e tutti li denari che aveva indosso, che credo consistesse in dodici, o quindici Lire, dopo di che esitarono il Tabacco ad Artegna ad uno ed all'altro, che non so poi a chi, né il Beltrame si lasciò poi vedere, non azzardandosi più di venire a Montenars, perché di quelle azioni noi altri non ne avevamo mai fatte. Si seppe poi che dai Birri era stato retento in vicinanza di questa Città

INT.TO se sia a notizia di alcuno l'esposta aggressione praticata, come disse, a quel Schiavo dai nominati Beltrame, e Piròn

RISP.DE la cosa è nota a tutta la Villa di Montenars, ma particolarmente ad Antonio Zuanetto il quale potrà pur nominare degli altri testimoni

INT.TO se sappia che al nominato Antonio Fuso si stata nei decorsi mesi praticata alcuna sopraffazione

RISP.DE Sò che li due Fratelli Pagnutti, ed il Cicuto gli spararono dietro alcune archibugiate nella Villa dell'Ospedaletto. Questo lo so perché altri me lo dissero, ma io quella volta ero a Casa

INT.TO se sappia che in Villa di Artegna nel mese di Aprile sieno stati praticati spari d'arma da fuoco

RISP.DE in un giorno del mese appunto di Aprile passando per Artegna, Battista Manganello, il Cicuto, e Zuanne ed io, balzò un cane dalla Signora Giacomina vedova del Dottor Rio. Il Manganello fù il primo a scaricagli un'archibugiata, ed un'altra gliene diede pure il Cicuto, dalle quali due archibugiate rimasero per accidente leggermente feriti Francesco Zambon, e Zuanne Merluzzi. In quello stesso giorno il Cicuto sparò un'altra archibugiata al cane di Zuanne Cedero, e glielo ammazzò, nel qual incontro mi pare che il Cedero stesso sia stato un poco ferito in un braccio, ma una ferita da niente.

INT.TO per mano di chi sia restato ferito il detto Cedero

RISP.DE per mano dello stesso Cicuto

INT.TO se lo stesso Cedero sia andato susseguentemente soggetto ad alcun'altra sopraffazione o violenza

RISP.DE siccome sapevimo ch'era venuto a Udine a lagnarsi che gli era stato ammazzato il cane, vi andai per farmela pagare, giacchè mi aveva esposto alla Giustizia. Ero in Compagnia dei Pagnutti, e del Cicuto. Lo chiamassimo fuori di Casa, due tiri circa di schioppo lontano. Lo sgridassimo, lo minacciassimo, ed allora Giuseppe Pagnutti si frappose, come per aggiustarla, e gli comandò che mi desse dei denari. Io non volevo niente, ma esso Giuseppe poi si fece dare dalla Moglie di Cedero quattro zecchini, dei quali non me ne diede neppure un soldo. Un'altra volta vi fù poi in Compagnia di Bernardo Manganello. Mi lamentai di nuovo con Anna Moglie di detto Cedero, che suo Marito si volesse far contro per un cane. Ella se ne scusò, ed io allora le comandai di portarmi del vino, e per vendetta gliene ruppi tre bozze piene. Questo è quanto. L'ultima volta poi che fui dal Cedero, fù nel giorno dell'arresto dei Pagnutti, che vi andai con le buone per farmi dare un Ducato, essendo disposto di ritirarmi, come hò detto, in Germania

INT.TO se conosca Giorgio, e Valentino Fratelli Colavizzi di Gemona

RISP.DE non li conosco per niente

INT.TO se sappia ove sia la Casa di abitazione dei Birri in Gemona

RISP.DE signor si

INT.TO se alla detta Casa sia stata praticata alcuna violenza

RISP.DE una notte avendo girato per Gemona con li Pagnutti, li due Manganelli, il Cicuto, ed io, cantando con la chitarra suonata da un tal Baldacco, che fù chiamato in nostra Compagnia da un certo Fuga di Gemona, siamo andati avanti la Casa dei Birri, e Giuseppe Pagnutti si mise a cantare una certa canzone contro li stessi Birri, dietro alla quale tutti urlassimo, e facessimo strepito, tanto più che alla nostra Compagnia si saranno unite in quell'incontro trenta o quaranta Persone di Gemona. Ma non andò fuori né una schioppettata, né una sassata

INT.TO se conosca Gio:batta Rizzo detto Gulian di Gemona

RISP.DE non lo conosco, né l'hò sentito nominare

INT.TO se sappia che nell'accennata notte, cioè delli 26 Agosto decorso, sia stata ferita in Gemona alcuna persona

RISP.DE non so niente. Ma sa ella quante baruffe venivano fatte da questo e da quello, di notte sempre, e poscia veniva data la colpa alla Compagnia dei Pagnutti? Tutto il

male degli altri cadeva su le nostre spalle

INT.TO se conosca Giuseppe Pertoldeo di Gemona

RISP.DE non lo conosco, l'hò bensì sentito a nominare

INT.TO se sappia che lo stesso Pertoldeo abbia particolarmente nel mese di Agosto decorso sofferto alcun danno

RISP.DE in quella notte che fecimo tanto chiasso per Gemona con la Chitarra, e con un violino, trovassimo un'animale porcino che vagava per la Strada, dirimpetto ad una Chiesa, che è presso la Piazza. Giuseppe Pagnutti, così per spasso gli diede un'archibuggiata, e lo ferì nei quarti di dietro. Si seppe poi che era di ragione del nominatomi Pertoldeo

INT.TO se al fatto esposto vi fosse alcun presente

RISP.DE v'erano presenti molte Persone di Gemona, ma io non hò conosciuto che Andrea Ellero detto Fuga, il quale anche lui aveva il suo Schioppo

INT.TO se conosca Francesco Perino di Artegna

RISP.DE lo conosco benissimo

INT.TO se sappia che allo stesso sia stata usata alcuna sopraffazione o violenza

RISP.DE le dirò li Pagnutti dicevano d'esser creditori dal Perino di trenta, o trenta cinque Lire. Mi chiamarono il giorno di Santa Anna fù li 26 Luglio decorso, perché andassi con loro ad Artegna a riscuotere quel credito. Potevano essere l'ore 22 quando giunsi alla Casa del Perino. Giuseppe Pagnutti gli disse che gli avea somministrata tempo fa il quondam suo Padre. Il Perino negò d'essere debitore di un soldo, dicendo che non avea mai avuto a che fare con loro. Batista Pagnutti gli diede allora una fianconata nella Guancia, ed entrato in casa gli levò tre secchi di rame che diede a me, perché li portassi, come anche feci a Montenars. Alcuni giorni dopo capitò poi a Montenars il Perino, ed avendo esborsata a Giuseppe Pagnutti la somma del debito, ricuperò i suoi secchi, essendomi io trovato presente a tutto

INT.TO se vi fosse alcun presente allorchè si portarono alla Casa del Perino, ed asportarono, come disse, li tre secchi di rame

RISP.DE non hò veduto alcuno perché quella era un'ora che tutta la Gente era in Chiesa

INT.TO con qual fondamento pretendessero li Pagnutti d'essere creditori del detto Perino

RISP.DE avevano un librazzo grande, scritto da suo Padre, come dicevano, sul quale stavano descritti i loro crediti. Questo libro erano stati a levarlo all'ufficio di un Nodaro di Gemona, dov'era stato presentato, ed io poi lo vidi in mano a Giuseppe

INT.TO ove sia presentemente il detto libro

RISP.DE era nell'**Osteria** dei Manganelli in Montenars; ma quando furono retenti li Fratelli Pagnutti, fù presta la loro Madre di nome Anna a portarsi colà a ricuperarlo, e suppono che avrà levati anche li danari

INT.TO se sappia qual somma di soldi, per quanto possedessero li Pagnutti, ed in qual luogo preciso li tenessero

RISP.DE oh non potevano avere gran somma di soldo, mentre facevano delle spese grandiose in vestirsi, in comprar fiubbe grandi d'argento, in orologi, in orrechini d'oro, e che so io spendevano pure assai nel farci le spese giornaliere a tutti, e nel far pure dei trattamenti, e dei Festini alla Festa, mentre capitavano a Montenars otto, dieci, ed anche dodici giovinastri di Gemona, che tutti mangiavano, e bevevano a spalle dei Pagnutti. A mio credere, se avevano la somma di cento ducati, era tutto quello che potevano avere, e questi li teneva sempre in consegna l'**Ostiera**, ch'è la Madre dei Manganelli

INT.TO se sappia che sia stata veduta da alcuno la Madre dei Pagnutti a ricuperare dall'**Osta** Manganella il libro, e per quanto li denari de suoi Figli

RISP.DE io l'hò veduta con un giovinastro di Gemona, che portava una corba con entro il detto libro, le camiscie, e tutta l'altra roba di ragion de suoi Figli, e ciò seguì nel giorno susseguente al di loro arresto, ma io ero solo, né v'eran altri che potessero averla veduta

INT.TO come poi li Pagnutti avessero l'indicata somma di soldo, onde poter supplire alle spese sopra descritte

RISP.DE in più volte avevano riscosso cento ducati dall'**Oste** Stroili dell'Ospedaletto, da cui dicevano d'essere creditori. Alle volte ci andavano con le buone alle volte con le cattive; anzi sò che in un'occasione Giuseppe Pagnutti, e Francesco Cicuto vi andarono loro soli e maltrattarono la Moglie del detto **Oste**. Dicevano di esser creditori da un tal Boezio che abita in Gemona nel sito detto Sotto Castello, e vi erimo andati due volte nelle passate vendemmie, per condurgli via li Manzi, ma egli contò un poco di sotto, e stabilì il tempo di pagare il rimanente. Andassimo pure da Pietro Pontazzo di Artegna, per riscuotere L. 50 , e questi le esborsò. Altre diecinove Lire riscuotessimo da Valentin Perin di

Artegna, e queste sino dalla Scorsa Primavera. Anche Giuseppe Perin pure di Artegna nel mese di Maggio dovette esborsare non sò quale somma di soldo, sicchè coll'esazione di questi loro crediti si procuravano da vivere, e da spendere come facevano

INT.TO se sappia che alle nominate Persone sia stata praticata alcuna sopraffazione, violenza od offesa

RISP.DE il solo Perino riportò, come hò detto, per mano di Battista Pagnutti una fianconata, agli altri poi non fù fatto alcun male

INT.TO se conosca Zuanne Vidon di Artegna

RISP.DE due sono li Vidoni che han nome Zuanne, uno de' quali ha il soprano di Cucco, per distinguerlo dall'altro. Questi pure erano nel numero dei debitori dei Pagnutti, e fui in compagnia di loro alle case di tutti due, per far la riscossione di due Zecchini da Zuanne Vidon, e di L. 50 dal Cucco

INT.TO in qual tempo, ed in qual modo sieno stati li Pagnutti con lui costituito a praticare le esposte riscossioni dai due Vidoni

RISP.DE vi andarono li Pagnutti con le buone, ne fecero ad essi alcuna violenza, e ciò fù nel mese di Maggio. Devo dire a lume della Giustizia che questi crediti dei Pagnutti contavano l'epoca di 22-24, e più anni, e che dipendevano da memorie lasciate dal quondam di loro Padre.

Siccome però li veri debitori per la maggior parte erano morti si servivano di un tal Batista Bambin di Maniago di Gemona, il quale insegnava loro le Case, e gli eredi dei Morti debitori, e così con la scorta di questo Vecchio si portavano all'esazione de loro crediti

INT.TO se fosse noto ad alcuno, che il nominato Batista Bambin prestasse ai Pagnutti la detta opera nel condurli alle case degli asserti debitori

RISP.DE Bernardin Pattato da Artegna, e Nardin Lovavia pure di Artegna, e così poi tutti gli abitanti di quella Villa potranno render conto alla Giustizia, che il nominato Bambino suggeriva ai Pagnutti le Case dei debitori, che stava per lo più in loro Compagnia a mangiare, e bere, che andava a nome loro dai detti debitori ad avvertirli che pagassero, altrimenti sarebbero capitati li Pagnutti a svaligiare le loro case, in somma a servir loro di scorta, e di messaggero

INT.TO se sappia ove si trovi presentemente il detto Batista Bambin

RISP.DE egli è a Casa sua nel detto Borgo di Maniago sotto Gemona

INT.TO se conosca Giacomo Callegaris detto Maures da Buia

RISP.DE non lo conosco, né l'hò mai veduto, ma bensì sentito a dire che sia stato retento insieme con li Pagnutti

INT.TO se sappia per qual motivo sia stato retento il detto Giacomo Callegaris

RISP.DE hò sentito a dire là in Artegna che sia stato fermato con del Tabacco di contrabbando, che aveva insieme col Manganello

INT.TO se sappia che il detto Calligaris avesse alcuna relazione con li Pagnutti

RISP.DE non so niente, perché come ho detto non lo avevo mai veduto

INT.TO se conosca Giacomo Comino

RISP.DE lo conosco signor sì

INT.TO se al detto Comino sia stata usata alcuna sopraffazione o violenza

RISP.DE le dirò, il Comino mi aveva imputato di un furto patito l'anno scorso di dicembre da certa Cerina **Osta** di Gemona, ed era venuto a Casa mia a tentare di persuadermi di sborsare alla detta **Osta** venticinque ducati, per aggiustare quel Criminale. Gli risposi che non ero capace di queste azioni, e che piuttosto mi sarei contentato di morire, che di commetter furti. Se devo dire il vero questa imputazione mi dispiacque assaissimo, e trovandosi anche Gio:batta Manganello disgustato dal Comino, perché proteggeva un tal Driusso in un altro criminale contro di lui, ci siamo determinati, per dire la verità, di maltrattarlo.

A tale oggetto, in compagnia dei Pagnutti andassimo alla di lui Casa, ma non con l'intenzione di accopparlo, ma soltanto di bastonarlo. Per una buona sorte non lo abbiamo mai ritrovato

INT.TO se alle persone della Famiglia del detto Comino sia stata usata alcuna violenza

RISP.DE erimo tanto infuriati, che non ci trattenessimo dal fare delle minacce alla di lui Moglie, la quale poi fu detto che dalla Paura ebbe ad abortire, e in fatti mostrava appunto di aver avuto una paura grande

INT.TO se e quanto sopra vi fosse alcun presente

RISP.DE non si abbattè che vi fosse mai alcuno

INT.TO se conosca Prè [...] Menis da Artegna

RISP.DE lo conosco

INT.TO se sappia che allo stesso sia stata usata alcuna violenza

RISP.DE violenze no, ma minacce sì contro di lui, mentre un giorno avendo

rilevato Giuseppe Pagnutti, che quel Prete avesse tenuto li Birri in Casa per arrestarci, si mostrò risoluto di voler farsela pagare con la di lui vita

INT.TO se alle dette minacce fatte da Giuseppe Pagnutti contro la vita del Prete Menis vi fosse alcuno presente

RISP.DE v'erimo presenti noi tutti Compagni

INT.TO se conosca Gio:batta Micossi di Artegna

RISP.DE signor si lo conosco

INT.TO se sappia che allo stesso sia stata praticata alcuna sopraffazione, o violenza

RISP.DE sono stato una volta con Battista Manganello alla di Lui Casa a cercare da Lui la trancia, e ci diede venti ducati col mezzo del Prete Pietro Macor di Artegna il quale ci assicurò che nessuno avrebbe saputo niente. Un'altra volta poi vi andò il Cicuto, e vi ero pure anco io, e ci diede un ducato d'argento di mancia. Sapendo poi che li Pagnutti col Manganello avevano da andar alla casa del detto Micossi, in quel giorno, che furono poi retenti a farsi dare altri cinquanta ducati, Cicuto, ed io non ci siamo lasciati trovare e vi andarono essi soli

INT.TO se il detto Micossi abbia avuto a riportare alcun insulto, od offesa

RISP.DE signor no, niente affatto

INT.TO se conosca Valentino Figlio di Antonio di Valle

RISP.DE lo conosco

INT.TO se sappia che allo stesso sia stata usata alcuna sopraffazione, o violenza

RISP.DE Battista Pagnutti disse che un giorno retrocedendo da Vienna aveva trovato quel Valle, con cui avea fatto un tratto di viaggio insieme, e che poi avendolo lasciato, sapeva che gli aveva fatto la spia, e che avea condotto li Ministri in Montagna tentando di farlo arrestare. In vendetta di questo fatto si determinò che andassimo a legarlo. Ci unissimo però, esso Battista, il Cicuto, ed io ed andassimo ad Artegna all'ore due circa di una notte nel passato mese di ottobre, se non m'inganno. Siccome io lo conosceva così Battista mi ordinò di andare a chiamarlo fuori di Casa. Così feci, e venuto fuori il detto Valentin, fù da Battista Pagnutti rimproverato che gli avesse fatto la spia, e senza poi legarlo, gli commise di venire con noi. Egli vi venne volontario, e lo conducemmo a Montenars. Non so se sia stato due, o tre giorni, e **l'Osta** se ne serviva da mandarlo a prendere l'acqua mezzo miglio lontano e da far li Mestieri di Cucina. Fù così licenziato dal Pagnutti, previo l'esborso di due Zecchini, e l'impegno di compir quanto prima la somma di cento Lire, che

poscia fece contar personalmente

INT.TO qual'uso sia stato fatto della predetta somma di soldo

RISP.DE se lo trattenne tutto il Pagnutti

INT.TO se alcun'altro oltre le nominate Persone abbia avuto a patire alcuna sopraffazione, e violenza in colpa de Pagnutti, e compagni

RISP.DE oh signore ve ne sono molti altri, da quali fù poi Pagnutti riscosso denaro, ma io poi non li conosco. In Artegna ce ne saranno quattro o cinque di più di quelli che hò detto. Ve ne sono anche in Gemona, ma come dico, non li conosco

INT.TO se abbia altro da aggiungere

RISP.DE niente altro

Segue formula latina

7. **FONDO: Consiglio di X - Processi - Processi Criminali Delegati**

BUSTA UD 33 - fascicolo contro la banda Pascottini (Pagnutti - segue fascicolo in Busta 32)

Documento 1 cc. 476 – 478

Venuta a citazione

Margherita Moglie di Pietro Clama, nativa ed abitante di Artegna, com'oltre indicato, quale ammonita alla verità, avvertita della Suprema Autorità, e Rito con cui si procede, e venendo in quanto costituita fu:

INT.TA Se conosca Zuanne, e Domenico Padre, e Figlio Sacconito

RISP.DE li conosco benissimo

INT.TA se sappia, o inteso abbia a dire che li detti Sacconiti in verun tempo, e massime nei scorsi mesi, abbiano avuto a patire alcuna sopraffazione, o molestia

RISP.DE per molti mesi furono angustiati in Casa propria da frequenti visite della Compagnia dei Pagnutti, cioè da Giuseppe, e Batista Fratelli Pascottini detti Pagnutti, da Batista Manganello, da Domenico Battoja, e da Francesco Cicuto, che armata manu andavano in traccia di Domenico, per privarlo di vita, come quelli che lo imputavano di aver fatto la spia. Finalmente suo Padre ha dovuto acquietarli con l'esborso di due Zecchini dati al Battoja, al Manganello, e al Cicuto, nella mia **osteria**. Un'altra volta il Manganello, e il Battoja, incolparono li Fratelli Sacconiti, che gli avessero rubato un fagotto di tabacco da essi nascosto dietro un muro, e però lo mandarono a chiamare col mezzo di mio Marito per esserne soddisfatti. Mio Marito, per paura di non essere accoppato dovè andarvi, e capitato prima Domenico, e poi suo Padre Zuanne, hà dovuto dar fuori anche in quella volta due Taleri. Questo è quanto mi è noto, che sia successo alli Sacconiti

INT.TA se lei costituita abbia avuto a soffrire in colpa particolarmente delli nominati Compagni dei Pagnutti alcun'insulto

RISP.DE pur troppo Signor si, e dirò come. Nel decorso mese di ottobre mio Marito avendo rilevato, che Gio:batta Giorgini figlio di Lunardo aveva fatto una baronata a Gio:batta Micossi, di esiggere da Lui non so qual somma di soldo con la minaccia chè altrimenti avrebbe condotto alla di Lui Casa la Compagnia dei Pagnutti, come anche fece, per due volte, gli parve bene di avvertirne detto Lunardo suo Padre, affinché ammonisse suo Figlio a lasciare una Compagnia tanto pericolosa. Bisogna che suo Padre appunto ne abbia

fatto parola ad esso Batista nominandogli imprudentemente la Persona di mio Marito, egli andò in colera contro di lui, ed un giorno nella bottega del Sarto Tallotto si dichiarò che voleva che mio Marito gliela pagasse con cinquanta ducati, altrimenti minacciava di condur' anche alla nostra Casa li Pagnutti ad esterminarci: ebbi subito avviso di queste dichiarazioni, e di quelle minacce, e però mi portai tosto alla Bottega del Tallotto, ove ritrovai ancora il Giorgini, e ne lo rimproverai, e mi confermò anche personalmente le stesse minacce, e poi dicendomi che non si voleva impacciare con Donne, mi voltò le spalle. In relazione a queste sue minacce capitano nella mia **Osteria** alcuni giorni dopo, Francesco Cicuto, senza parlare, e con un muso, che faceva paura. Io chiusi in Camera mio Marito, perché non incontrasse alcun pericolo, ed il Cicuto cominciò a guardare per tutti gli angoli dell'**Osteria**. Lo ricercai quello che volesse, ei non mi diede risposta, e partì, unendosi alli suoi Compagni. Mio Marito si mise in paura, e dopo qualche giorno chiuse **l'Osteria**, e si ritirò a Udine, e ritornò a Casa, in quel dì appunto che li Ministri ritennero il Pagnutti, ed il Manganello. Questo è quanto mi è successo, tutto in colpa del nominato Giorgino.

INT.TA se allorchè capitano alla di Lei **Osteria** li Battoja, Manganello, e Cicuto, vi fosse il Giorgino in di loro compagnia

RISP.DE egl'era per la Strada, un po' più in su della nostra **Osteria** che guardava quello che facevano gli altri, ma non si fece credere in loro Compagnia

INT.TA come sappia che il Giorgino si trovasse in quell'occasione nell'accennato sito

RISP.DE lo sò, perché prima che venissero li detti Battoja, Cicuto, e Manganello, ve lo avevo veduto

INT.TA se sappia che il Giorgini in tale incontro sia stato veduto da alcun'altro nel sito sopraindicato

RISP.DE questo poi non lo sò

INT.TA se sappia che tra il Giorgini, e li Pagnutti, e connotati loro compagni passasse alcuna relazione

RISP.DE oh era molto tempo ch'era loro amico, perché li serviva di Sarto, ed andava spesso in loro Compagnia, ed essi di notte tempo andarono alla di lui Casa

INT.TA come sieno note a Lei costituita le deposte particolarità

RISP.DE le sò, prima perché l'hò veduto il Giorgini con li Pagnutti su la porta dell'**Osteria** della Signora Elena Clama, e poi perché me le confidò Anna figlia Nubile di

Giacomo Giorgino

INT.TA se abbia altro da aggiungere, presenta aggravio, e faccia alcuna istanza

RISP.DE non hò che più dire, e mi riporto alle istanze che avrà fatto mio Marito

Segue formula latina

Documento 2 cc. 482 – 483

Venuto a citazione

Zuane Ferigo quondam Pietro, nativo, ed abitante di Artegna, di professione Muraro, Testimonio com'altri introdotto, quale ammonito alla verità, avvertito della Suprema Autorità, e Rito con cui si procede, e venendo col protesto del giuramento [...] esaminato, fù

INT.TO se conosca Pietro Clama, **Oste** in Artegna

RISP.DE lo conosco benissimo

INT.TO se sappia, o inteso abbia a dire che in verun tempo, e massime nei scorsi mesi abbia sofferto esso Clama alcuna sopraffazione, od insulto

RISP.DE un giorno dello scorso autunno, chè il preciso non mi ricordo, mi trovava a bere nella di Lui **Osteria**, e vidi entrare Francesco Cicuto detto Gioseffin, e Batista Manganello figlio dell'**Osta** di Montenars, ambedue già noti compagni di Giuseppe, e Battista Fratelli Pascottini detti Pagnutti, che per tanti mesi tennero in angustia con le loro sopraffazioni gli abitanti della nostra Villa. Avevano essi li Schioppi calati alla mano, ed il Cicuto specialmente si mise con faccia torva guardare per ogni angolo dell'**Osteria**. L'**Oste**, che se n'era accorto preventivamente, si era ritirato in Caneva, e sua Moglie ve lo aveva chiuso a chiave. Il Cicuto, non ritrovandolo, partì col suo compagno senza mai parlare, e fù detto che fuori dell'**Osteria** vi era anche Domenico Battoja, altro loro compagno ad attenderli. L'**Oste** si mise in tale paura per questa visita, che alcuni giorni dopo chiuse l'**Osteria**, e andò a ritirarsi a Udine. Sua Moglie poi mi disse che tutto il male procedeva da Gio:batta Giorgino Figlio di Lunardo, il quale aveva già minacciato il Clama di condurvi una volta, o l'altra li Pagnutti per sterminarlo.

INT.TO se sappia o inteso abbia a dire, per qual motivo il Giorgini facesse [...] l'esposta dichiarazione, e minaccia

RISP.DE quello che sò, lo sò per bocca della stessa Moglie del Clama, la quale mi disse che il Giorgini era in colera col di Lei Marito, perché aveva detto qualche cosa male di

Lui a suo Padre, e che pretendeva quaranta, o cinquanta ducati, per aggiustarla altrimenti avrebbe condotto li Pagnutti alla Casa dello stesso Clama, ch'è quanto.....

INT.TO se lui esaminato abbia poi avuto a vedere in quel giorno il nominato Gio:batta Giorgini con il Manganello, e Cicuto

RISP.DE signor nò non l'hò veduto, perché io non mi sono mosso dall'**Osteria**, e non vi entrarono dentro se non se li detti Cicuto, e Manganello

INT.TO se sappia, o inteso abbia a dire che trà il Giorgini, e li Pagnutti, e compagni passasse alcuna relazione o amicizia

RISP.DE L'**Osta** Clama diceva di sì, ed infatti lo si sentiva dire anche per la Villa; ma io poi non l'hò mai veduto in loro compagnia

Segue formula latina

Documento 3 cc. 498 – 500

Venuto a citazione

Lunardo Pattato figlio di Mattia, introdotto col Soprano di Nardin Lovaria, nativo ed abitante di Artegna, **Oste** di professione, Testimonio con [...], quale ammonito alla verità, avvertito della Suprema Autorità, e Rito con cui si procede, e venendo col protesto del giuramento [...] esaminato fù

INT.TO se conosca Giuseppe, e Battista Fratelli Pascottini detti Pagnutti

RISP.DE li conosco benissimo

INT.TO se conosca Battista Cargnelluto detto Bambin del Borgo di Mariglia sotto Gemona

RISP.DE lo conosco anche questo

INT.TO se sappia, o inteso abbia a dire che trà li Pagnutti, ed il Cargnelluto detto Bambin passasse alcuna relazione, corrispondenza, o amicizia

RISP.DE credo che il Cargnelluto fosse amico dei Pagnutti, perché più volte l'ho veduto nella mia **Osteria** a bere con loro

INT.TO se abbia avuto a sentire che li Pagnutti tenessero col Cargnelluto alcun discorso, o [...] su qual proposito

RISP.DE hò veduto che gli parlavano, ma non so poi quello che gli dicessero, perché lo tiravano (sic) in un cantone, o passeggiavano con lui per la Corte, ed io intanto accudivo ai miei interessi

INT.TO chi supplisse alla spesa del vino che beveva il Cagnellutto all'**Osteria** di lui esaminato

RISP.DE lo pagavano li Pagnutti, perch'erano essi che davano da bere al Cagnellutto

INT.TO se sappia perché il Cagnellutto prestasse ai Pagnutti alcuna assistenza

RISP.DE questo poi non lo sò

INT.TO come poi il Cagnellutto frequentasse l'**Osteria** di lui esaminato

RISP.DE vi veniva, perché qualche volta mi sono servito, da trè anni in qua, della di lui opera, a far da manuale per fabbrica, ed a potare le viti

INT.TO se li Fratelli Pagnutti fossero soliti a frequentare la di lui **Osteria**, soli o in compagnia di alcun'altro

RISP.DE alle volte venivano soli, ora capitavano con uno, ora con due, o tre dei soliti loro compagni

INT.TO chi fossero li compagni soliti, come disse, dei Pagnutti

RISP.DE questi erano Battista, e Bernardo Fratelli Manganelli figli dell'**Osta** di Montenars, Domenico Marchetto detto Battoja, e Francesco Cicuto detto Gioseffin, tutti due pure della stessa Villa di Montenars

INT.TO se li detti Pagnutti, e compagni fossero soliti di far uso di alcun'arma, e particolarmente da fuoco

RISP.DE erano tutti sempre muniti di Schioppi, e qualcuno aveva pur le Pistole

INT.TO se il Cagnellutto detto Bambin fosse solito di portar alcun'arma

RISP.DE non l'hò mai veduto con arme

INT.TO se il Cagnellutto abbia mai tenuto alcun discorso con lui esaminato in proposito dei Fratelli Pagnutti, e dei loro compagni

RISP.DE mi pare, se non m'inganno, che mi dicesse, che qualche volta era stato a trovarli a Montenars nell'**Osteria** della Manganella, ove avevano l'ordinario loro ricovero, e che gli avevano dato bene da mangiare

INT.TO se sappia per qual motivo li Pagnutti dassero ben da mangiare, come disse, al Cagnellutto

RISP.DE egli mi disse che gli davano da mangiare, perché per conto loro andava girando quà e là a vendere del Tabacco

INT.TO se sappia da quanto tempo il Cagnellutto avesse contratto con li Pagnutti

l'esposta relazione, e corrispondenza

RISP.DE credo, se non m'inganno, che facesse quella amicizia con loro nel decorso Autunno

INT.TO come poi il Cargnellutto contraesse con li Pagnutti una tale amicizia, e corrispondenza

RISP.DE questo poi non lo so, perch'egli non me lo disse

[...]

INT.TO se sappia ove si trovi presentemente il nominato Battista Cargnellutto detto Bambino

RISP.DE non sò dove sia, perché è più di un mese che non l'hò veduto

Segue formula latina

Documento 4 cc. 520v – 522

Venuto a citazione Antonio Anzilutto quondam Francesco, nativo ed abitante di Montenars, di professione lavorante di Campagna, testimonio com'altri introdotto, quale ammonito alla verità, avvertito della Suprema Autorità, e Rito con cui si procede, e venendo col protesto del giuramento [...] esaminato, fù

INT.TO se conosca Valentino figlio di Antonio Valle d'Artegna

RISP.DE l'hò bensì sentito a nominare, ma non lo conosco di vista

INT.TO come, e per qual motivo abbia sentito nominare il detto Valentino di Valle

RISP.DE si discorreva per Montenars, che li Pagnutti, o sia Giuseppe, e Gio:batta Fratelli Pascottini detti Pagnutti, e li loro compagni avessero condotto nel decorso mese di ottobre in Montenars, il detto di Valle nell'**Osteria** di Maria Manganella, ond'essi avevano il loro ricovero, e che lo abbiano trattenuto qualche giorno in castigo, perché lo imputavano di aver fatto loro la spia, e chè poscia avessero voluto cento Lire per metterlo in libertà. Questa fù l'occasione, e il motivo che sentii a nominarlo

INT.TO se sappia chi fossero li compagni delli nominati Fratelli Pagnutti

RISP.DE li di loro Compagni, per quanto moltissime volte li hò veduti a passare per Strada erano. Domenico Marchetto detto Battoja, Francesco Cicuto detto Gioseffin, Battista e Bernardo Fratelli Manganelli Figli dell'**Osta** sunnominata, i quali solevano, o tutti uniti, o in parte andar sempre in giro, muniti di Schioppi, ed anche Pistole

INT.TO se Lui esaminato abbia avuto occasione di vedere nell'**Osteria** della

Manganella il sunnominato Valentino di Valle

RISP.DE può darsi benissimo che lo abbia veduto, portandomi colà qualche volta a bere qualche Gotto di vino, ma non essendomi stato indicato per tale, non mi posso impegnare

INT.TO se sappia, o inteso abbia dire da chi delle accennate Persone sia stato condotto il Valle a Montenars

RISP.DE su questo particolare non sò dir niente

INT.TO come sia noto a Lui esaminato, che il Valle abbia dovuto esborsare L. 100 per ottenere la sua libertà

RISP.DE lo so questo, perché qualche tempo dopo me lo raccontò Anna Cedero **Osta** alle Pozzolate in Artegna

INT.TO se intorno al detto Valentino Valle abbia avuto occasione di sentire a farne alcun discorso dai nominati Pagnutti, e Compagni

RISP.DE non li hò mai sentiti a parlarne, perché non andavo se non di raro a quell'**Osteria**

Denontia: li Manganelli sono miei Nipoti perché sono figli di Maria mia Sorella

Segue formula latina

8. FONDO: Consiglio di X - Processi - Processi Criminali Delegati

BUSTA UD 34 - fascicolo per tentato veneficio ai danni di Ambrosio di Sebastian

Documento 1 cc. 1 -2

Adì 27 novembre 1782 Udine

Comparso in Ufficio

Michiele Boltino quondam Giacomo Degano attuale della Villa di Castions di Strada, quale per debito delle proprie incombenze, e per scarico del suo Comune, espose quanto segue

La sera della Domenica prossima passata cadente il Signor Ambrosio d'Ambrosio, che fa il Perito, e il Nodaro, se ne andò prima del tramonto del sole alla Casa di [...] Francesco Chialchia e non avendolo ivi ritrovato, lo andò a rintracciare all'**Osteria** della Signora Bartolomea Vicaria che saranno giorni quindici, che si è posta a fare l'**Ostessa**, ove si ritrovava. Ivi era a bere esso Chialchia in compagnia del Signor Antonio Fillonico, che fa pure il Nodaro, e Perito, Francesco Figlio di Giovanni Chialchia, e Gio:batta Corba Armarolo nella cucina, che serve presentemente per uso di **Osteria**, dalli quali essendo stato veduto ad entrare, il suddetto d'Ambrosio, fù immediatamente invitato a bere seco loro. Accettato però dallo stesso di Ambrosio l'invito, si mise a bere unitamente agli altri trè una sola boccia di vino, che avevano già questi fatta portare prima del suo arrivo nella Cucina (sic), e terminata, che ebbero quella da bere ne fecero recare un'altra che pure principiarono a bere insieme.

Mentre però stavano facendo la detta seconda boccia di vino fù il sudetto Signor d'Ambrosio chiamato al di fuori dal Prete Don Antonio Chialchia, cioè nel cortile dove andato egli si mise a discorrere con il detto Religioso. Nel tempo, che il Signor d'Ambrosio discorreva ivi, sortì dalla Cucina il resto della Compagnia, e fù l'ultimo a sortire il Signor Fillonico, che venne con la boccia del vino, che era rimasto in una mano, e con la tazza di vetro nell'altra, con entro del vino, il quale porse al predetto d'Ambrosio acciò bevesse, e benchè questo si fosse spiegato di non voler più vino, fù ciò non pertanto obbligato dal prefatto Fillonico a bere.

Appena, che esso di Ambrosio ebbe bevuto, si senti un gagliardo brusor nell'esofago, ed una oppressione di stomaco tal che fù per isvenire, e cadere in terra come sarebbe anche acaduto, quando non fosse stato prontamente sostenuto specialmente da

Francesco figlio di Gio:batta Chialchia, il quale nel sentire i lamenti di detto di Ambrosio, che diceva di essere stato avvelenato, volle fare un'esperimento coll'assaggiare anch'esso il vino di quella tazza, che trovò pure di ingrato sapore, ed oltre modo astringente nella gola.

Sull'esempio del sudetto Chialchia anche il Signor Fillonico finse di fare un simile esperimento, indi gittato via il vino, che era in detta Tazza si diede a gridare anche esso di essere stato avvelenato passando nella Specieria del Signor Giovanni Monaci situata dirimpetto, a prendere come si dice un poca di Triacca, e quindi se ne andò al letto.

Rimasto ivi il detto d'Ambrosio smaniando fù poscia accompagnato dagli altri Compagni alla propria Casa, ove portò seco la detta tazza che tutt'ora conserva, nella quale al fondo vi è deposta una polvere di color bianco, che si vuole sia veleno, perché appena che fù giunto a casa, il Male, cioè l'oppressione di stomaco, dolore, e brusore di Golla si fece maggiore, a segno, che si dubitava morisse in quella notte. Fu' però chiamato subito dai suoi domestici il Medico Signor Battista Pez il quale andò a visitarlo, e lo trovò che travagliava fortemente, come tutta via travaglia a letto, praticandogli que' rimedi, che sono suggeriti dall'arte, mediante i quali si spera, che sia già recuperata la salute. Nella notte stessa esso Signor Medico Pez fù pure a visitare a letto il detto Signor Fillonico, che gli asserì di essere stato avvelenato, ma con tutto ciò la mattina del giorno seguente è partito egli dalla Villa, ed andato a Venezia con alcuni suoi clienti della Villa di Andrat, come ciò è noto a tutta la Villa di Castions

INT.TO se sapesse da chi possa essere stato posto il polverino bianco nella Tazza, che [...] appresso il detto d'Ambrosio, che come disse fù rimarcato nel fondo, e che si crede sia veleno

RISP.DE io non posso dire altro se non che il volgo vuole, che il detto polverino sia stato posto nella Tazza dal Signor Fillonico per avvelenare il detto di Ambrosio, e che le grida del Signor Fillonico stesso, e voci di essere stato anche lui avvelenato; l'andarsi a prendere la Triacca, e il porsi dopo a letto sieno tutte cose da lui fatte ad arte, poiché si sa che è partito la mattina seguente, e che se avesse avuto quel male, che diceva, non avrebbe potuto partire

INT.TO se sappia, che tra il Fillonico, e il detto di Ambrosio precedessero dissapori, o amarezze

RISP.DE essi in apparenza vi trattavano, ne io posso dire di più

Segue formula latina

Documento 2 cc. 11 v – 12

Adì 10 detto

Comparve in un mezzado a pian terreno del sudetto alloggio, ed alla presenza del Nobile Signor Capitano Giudice al Malefficio

Il Signor Ambrosio figlio del Signor Sebastiano di Ambrosio di questa Villa di Castions di professione Perito, e Nodaro, ed in ordine alla riserva tenuta nel prestatò di lui Costituto espose a maggior lume della Giustizia quanto segue:

Ritrovandosi Gio:batta Boltini detto Capo, e Francesco quondam Gio:batta Chialchia, altre due persone, chè non so di loro nomi, ne cognomi della Villa di Rosazzo Austriaca la Fiera di Santa Cattarina decorsa in Udine, all'**Osteria** di Anna Masolina detta Quargnala situata sul Fisco della Terra, si mise questa a discorrere con ambi due Medici Fisici di questa Città ed averli ritrovati comparsi in Ufficio in obbedienza

Documento 3 cc. 40-41

Partecipazione gl'Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Capi dell'Eccelso Consiglio di X

Su far della sera della domenica 24 del scaduto novembre s'attrovavano assieme a bere nell'**Osteria** della propria Villa di Castions lontana da Udine miglia 50 detto Ambrosio figlio di Sebastian Ambrosio, e Antonio Fillonico tutti due Nodari, e Periti di professione, con altri cinque loro Compagni.

Chiamato esso Ambrosio dal Capellano di quella Villa Prè Antonio Chialchia, passò nel cortile a seco discorrere de' propri interessi. Sortì allora dall'**Osteria** il sudetto Antonio Fillonico. Ritornato poco dopo, si riunì alli Compagni, e preso la seconda bozza di vino già incominciata s'avviò con quella, e con una Tazza verso lo stesso Ambrosio ancor esistente nel Cortile. Le offerse la tazza da lui empiuta di quel Vino, che si persuase anche d'accettare dopo averla ricusata sulla fattale espressione d'esser dunque in collera colla Compagnia.

Assai amaro, e disgustoso sentì quel Vino, ne potè perciò beverne che pochi sorsi, dopo li quali sentendosi subito un gagliardo brusore nell'esofago, ed oppressione di stomaco, s'avvide d'essere avvelenato.

Assaggiato il Vino della Tazza da uno de' Compagni lo ritrovò egli pure amaro quanto il tossico a differenza del vino della Bozza istesso di bel nuovo ritornato ottimo, e perfetto.

Il medesimo Antonio Fillonico fingendo pur d'assaggiarlo confermò la sua amarezza, e gettò via il Vino. Incalzando i dolori, e le smanie al sudetto Ambrosio, deve la propria vita alla diligente cura, e pronti opportuni continuati rimedi di quel Medico accorso alla di lui Casa dietro la chiara sua conoscenza dei sintomi, manifestamente indicanti il veleno, come dichiara nella di lui relazione. Nella medesima sera fù lo stesso Medico alla visita anche del sudetto Antonio Fillonico. Lo ritrovò a letto. Le disse d'aver bevuto del vino con del veleno, e di sentirsi del brusore in bocca nell'Esofago, e nello Stomaco affettatamente sforzandosi anche di far creder in lui una tosse secca. Non ostante, però, che fosse senza febbre, e che nessun indizio avesse in lui riconosciuto di veleno le prescrisse gl'opportuni rimedi, al dire di esso Medico presi con trascuratezza.

Tutto il Processo incoato per l'Ufficio della Giurisdizione di Castions, ed indi proseguito per questo Malefficio con l'assunzione di molti giurati Testimoni, imputa la grave colpa al sunominato Antonio Fillonico per tutto ciò, che ho di sopra rassegnato, non meno che per le posteriori sue dichiarazioni di mal animo, e per l'improvvisa lontananza di lui dal paese nella mattina seguente ebbenchè alcuno dei Testimoni, non si sia avveduto del momento, in cui può aver infuso nella Tazza la materia venefica.

Rispetto alla causa poi tanto l'Indolente, quanto li Testimoni l'attribuiscono all'occulto di lui livore verso l'Ambrosio, perché come suo Comprofessore di maggior credito, e riputazione facesse le maggiori facende. Rassegnata in Ufficio la tazza sudetta dall'Indolente seco asportata sul fatto, ne comandò questa Giustizia a due Speciali le prove più diligenti dell'Arte sulla deposizione della materia in essa Tazza rimasta. Questi anche non lasciano dubbio alcuno del tentato venefizio, poiché concordemente attestano con loro giuramento di aver riconosciuto dietro il loro esperimento con due spiriti Alcalini a questo oggetto seco portarsi, essere quella deposizione appunto veleno del più reversibile, perché composto da sublimato corosivo.

Nel momento di chiudere le presenti giunge in Ufficio con nuova comparsa il sunominato Ambrosio. Partecipa egli il seguito ritorno in Paese dal Fillonico, e le di lui minacce di volerlo morto, e d'incendiarle la Casa, implorano il braccio della Giustizia a di lui salvezza. Trattandosi però di che si tratta, mi sono creduto in dover di segnar colla Corte il di lui cauto arresto per dipendere, e venerare le Sovrane deliberazioni di V. V. E. E. Grazie

Udine 18 dicembre 1782

Documento 4 cc. 90 – 96

Venuta in Ufficio a citazione

Anna Moglie di Biasio Masolin detta Guargnalesca esercente l'**Osteria** sopra la Piazza del Fisco della Terra di questa Città, come avanti altra volta esaminata, quale citata, ammonita, avvertita dell'Autorità, e Rito con cui si procede e col protesto del doppio giuramento in fine de veritate et silentio [...] venendo in ordine ripetuta fù

INT.TA se per il passato cioè da pocco tempo addietro sia stata esaminata un'altra volta

RISP.DE sono stata esaminata in questo Malefficio pochi mesi sono in proposito che da un tal Signor Antonio Fillonico da Castions di Stradda mi era stato dato due Cartoline di veleno

LETTOGLI però parola per parola il di lei primo Esame esistente in questo Processo [...]

RISP.DE quanto mi fù letto adesso è tutto quello, che ho deposto in allora, e confermo tutto perché contiene verità

Segue formula latina

(omissis)

16 detto

L'Eccellentissimo, ed Illustrissimo Signor Luogotenente ha ordinato che sieno scritte le seguenti anticipazioni agli Eccellentissimi, ed Illustrissimi Signori Capi dell'Eccelso Consiglio di X

Sono al momento di prestare perfetta obbedienza alle venerate Ducali di V.V.E.E. 10 Gennaio ultimo passato coll'umiliare quanto mi risulta nel Processo sopra attentato eccidio con veleno in Ambrosio di Sebastian Ambrosio della Villa di Castions di Stradda alta commessomi sin ad offesa coll'Autorità, e Rito di cotesto [...] Consiglio

Nel giorno 24 novembre 1782 circa le ore 23 Ambrosio di Sebastian Ambrosio si trasferì all'**Ostaria** di certa Vicaria in Castions, dove trovando la Compagnia di Antonio Fillonico, e di altra esaminata persona si mise a beber una boccia di vino, ch'egli stesso ordinò. Momenti dopo da religiosa persona giurata in Processo venne chiamato fuori nel Cortivo onde conferire con lui un affare. Se ne andò prontamente Ambrosio, lasciando in quella stanza tutto il resto della sua Compagnia con la bozza ripiena per mettà dal vino, che egli aveva ordinato.

Momenti dopo fù raggiunto nel Cortivo dalla sua Compagnia, e dal Fillonico, che teneva in una mano la bozza del vino, e nell'altra la tazza quasi ripiena del vino stesso. Venne invitato a beber dal Fillonico, e ricusando egli di farlo, adducendo che aveva bevuto alla stanza, fù con insistenza obbligato dal Fillonico stesso a farlo.

Ambroggio (sic) nel beberlo si trattenne, perché lo trovò tutto amarezza, e corrosivo. Si lamentò esprimendosi verso il Fillonico, che lo aveva avvelenato. Un non giurato gli levò dalle mani la tazza, ed assaggiò quel restante di vino, che conteneva, e lo trovò egualmente amaro, pessimo, ed irritante. Fillonico allora affettando meraviglia prese pur egli la tazza, e fingendo di beberne, se l'approssimò alla bocca confessò, che veramente quel vino pareva avvelenato, e ciò dicendo gettò via quel remasuglio.

Il premesso non giurato, ch'era stato il secondo ad assaggiarlo volle fare un altro esperimento rinfondendo nuovo vino nella tazza, indi assaggiatolo lo trovò egualmente perfido, che il primo, e successivamente tanto da esso non giurato, che da alcuni giurati fù assaggiato quello della boccia, che fù trovato buono, naturale e perfetto. Ambrosio allora sempre più in opinione confermandosi di essere stato avvelenato, poiché si sentiva nell'interno ad accrescere la mania, ed il male, volle ad un lume far cognizione di quella tazza unitamente ad un giurato, e la ritrovò con una polverosa deposizione biancastra sì, ma che aveva preso un qualche colore di vino.

Non più dubbitando egli in allora della sua disgrazia si affrettò di andar in traccia di un medico, e dietro Stradda asserisce, che dal Fillonico che gli andava dietro gli fosse replicatamente dimandata la restituzione della tazza, ch'erasi trattenuto con la scusa di ritornarla all'**Osta**, nella qual circostanza concordaro (sic) due non giurati che vi erano presenti, ed un altro pur non giurato depone, che all'ore una circa di quella stessa sera fù mandato dal Fillonico in Casa di un non Giurato per recuperare la tazza stessa in supposizione, che fosse appresso di quel non giurato. Tutto questo, che riguarda unicamente l'immediata sostanza del fatto posso dire, che consta per le deposizioni quasi uniformi di tre giurati, e di due non giurati testi de visu.

Scioltosi finalmente Ambrosio dalla Compagnia, si restituì alla propria Casa dove postosi a letto si fece medicare, e consta dalla giurata relazione del medico alla cura che lo medicò per veleno, e che di questa tal malattia ne dava evvidenti netti li sintomi, [...] stato in medicatura quindici giorni incirca, come spiega il suddetto medico bel suo giurato esame.

Fillonico allora per possibilmente tenersi celato finse di essere restato avvelenato

pur egli dal vino, che aveva gustato dalla predetta tazza, e quindi prima di andarsene a Casa entrò in Bottega di un giurato, da cui si fece dare un boccone di triacca, disse, per ammorzare un fuoco interno, che si sentiva. Postosi poscia a letto si fece in quella sera istessa visitare dal medico a cui disse, ch'era stato avvelenato con del vino, che si sentiva un infinito calore nella bocca, e nell'esofago.

Consta dalla memoria giurata del medico, che lo trovò con una secca forzata tosse che nella di lui ripetizione spiega precisamente per una finta tosse che lo rilevò non alterato nei polsi, ne con alcuno smarimento in faccia, che gli prescrisse gli opportuni rimedi che furono da lui presi con trascuratezza, e chiude la sua denuncia coll'asserire, che nell'indomani mattina sendo andato per visitarlo lo trovò partito per cotesta Dominante, il che viene anco a constare per le deposizioni di tre non giurati, e di quattro giurati, una tra li primi, ed un'altra tra i secondi asserenti anco, che sendo stati a ritrovarlo in quella sera lo compresero quieto, e tranquillo, ma che alla loro vista affettatamente si inquietano nella salute.

Universal voce di tutti li testimoni pretende per assoluto, che Antonio Fillonico sia stato egli quello, che avvelenò Ambrosio, da cui, e da quattro giurati si arguisce, che la causa unicamente di un tanto reo attentato sia stato l'oggetto di levarsi dal confronto una figura, che nella Professione di Nodaro, e Perito, che tutti e due esercitano, faceva le maggiori facende in quel villaggio, non avendosi scoperto per tutto il Processo alcun altro indizio di causa, che a ciò lo abbia potuto indurre.

In quanto al modo in cui avesse Antonio Fillonico potuto riporre in questa tazza il veleno fù introdotto dal costituito Ambrosio, che nel momento, che egli era stato chiamato nel Cortivo da quella religiosa Persona come ho detto in avanti, Fillonico con gran fretta fosse uscito dall'**Ostaria**, fosse andato in di lui Casa da dove quasi subito ritornasse nell'**Osteria** con una cartolina nelle mani, che ponesse il contenuto di quella carta nella tazza, che poi empì per metà di vino, che in ciò fare fosse veduto da due persone da una delle quali domandato cosa faceva egli rispondesse, che voleva regalare un amico, che ciò dicendo gettasse la carta avuta sotto ad una botte in veduta di esso Testimonio, e che se ne uscisse, domandando conto a un giurato dove si ritrova l'Ambrosio.

Trè non giurati de visu concordano, che Fillonico se ne uscisse frettoloso dall'**Ostaria**, e ne ritornasse con equal fretta in essa, due per altro non sanno dire dove sia andato, ed il terzo asserisce di averlo veduto ad entrare, ed uscire da Casa sua.

Negano tre altri Testimoni non giurati di avergli veduto in mano la cartolina, ed aver veduto a gettar nella tazza alcuna cosa, e nega pure il terzo di non aver parlato col Fillonico in tempo di questa pretesa di lui operazione, e di niente sapere della cartolina, che in quella sera del successo attentato contro la di lui vita, Antonio Fillonico, che già erasi posto a letto come ho premesso, fosse visitato da una Persona, da cui venisse consigliato, che per isfuggire ad ogni soggetto conveniva, che se ne stasse ritirato alcuni giorni, e che a tale insinuazione si sia trovato un testimonio presente.

Assunta con risserva la predetta persona, depone che in quella sera sendo ritornata da Udine a Castions, si trasferì a Casa del Fillonico con cui aveva da conferire un suo particolare interesse, che lo trovò a letto, che non gli disse, che male avesse, e che lo consigliò a starsene in risserva alcuni giorni nella supposizione, che veramente fosse ammalato, e finge di non saper il caso avvenuto che per incidenza, mostrando d'ignorare tutte le circostanze. Ed esaminato il Testimonio precedente con giuramento depone di essere entrato in Camera del Fillonico nel momento, che la suddetta Persona lo consigliava a starsene in letto alcuni giorni se voleva, ma interotto dall'improvvisa comparsa di esso giurato lasciò in sospeso il discorso, uscendosi immantinente dalla Camera, insinuazione che esso Testimonio prende come derivante da una buona amicizia, ma che per altro non sa comprendere il motivo per cui la predetta Persona troncasse il discorso, quando non fosse stato per non far sapere ad altri i fatti suoi.

Fù similmente introdotto dal costituito, come in presunzione, che Antonio Fillonico fosse stato d'animo deliberato di togliergli la vita, che il giorno successivo certa giovine si fosse spiegata con due giurati in Processo sul proposito di questo fatto, che era ora, che Ambrosio la finisse da poicchè si tramava di fargliela da tanto tempo.

Assunta con risserva questa Giovine, che in Processo anco da due giurati gli vien dipinta come disonesta opinione, e come amica grande del Fillonico depone con scaltrezza quanto concerne alla generalità del fatto seguito, ed in quanto alla suddetta espressione la modifica col dire di aver detto, che questa tal cosa già se l'aspettava, ed appoggia questa sua aspettazione di certo discorso, che giorni prima gli aveva fatto il Fillonico, in cui gli aveva detto, che per far venir l'abbondanza nell'annata corrente, egli avrebbe fatto morire tutti quei di Castions. Li due Testimoni per altro coi quali ella tenne discorso di questo affare unanimi congiuntamente fanno constare, che la si sia espressa equivalentemente alla introduzione detta.

Consta per il Processo, che Antonio Fillonico in seguito si absentasse dalla Villa, e si rifuggiasse nell'austriaca di Gonars. Un giurato Testimonio riporta, che prima di absentarsi dal Veneto Stato si esprimesse con lui, che giacchè veniva imputato reo di questo eccesso, e giacchè non gli era sortita col tossico, liberato che siasi dal Foro della Giustizia, voleva abbruciare Ambrosio con una schioppettata con una schioppettata (sic) , ed un altro parimenti giurato depone, che il Fillonico con cui abbia detto, che se Ambrosio avesse da fare con qualch'altro in premio dell'impostura che gli adossa riceverebbe non un archibuggiata, ma una cannonata.

Altre successive espressioni vengono intodotte, che Antonio Fillonico facesse contro di lui Ambrosio, cioè volergli incendiare la Casa, ma a queste non corrispondono per niun patto due non giurati Testimoni, che in Processo furono introdotti a provarle.

Finalmente un giurato Testimonio assicura la Giustizia, che in due separate occasioni, qualche tempo prima del successo veneficio Antonio Fillonico aveva a lui dato due cartoline di polverina bianca, perché se ne servisse contro li sorci, avvertendolo ad usar cautella molta nell'adoperarle, e nel far sapere di averla, perché era veleno del più potente, ed un altro giurato concorda con questo particolare dicendo di averlo rilevato dal predetto giurato in confidenzial amicizia, dal che si deduce, che il Fillonico facesse uso di un tal genere, e che ne tenesse presso di se.

Per maggior eattezza del mio dovere rassegnèrò anco, che la tazza in cui Antonio Fillonico offerì ad Ambrosio il vino da bere, e che pervenne in potere della Giustizia, da due giurati esperte persone dell'arte chimica fù rilevata avvelenata, poiché una certa polvere al di dentro di essa asciugata, fù con gli esperimenti dell'arte precisamente riconosciuta per arsenico, e consta, che quella tazza sia quella stessa perché fù in Processo riconosciuta da tutti quelli, che aver ne dovevano cognizione.

Fin al momento, che rassegnai le prime mie partecipazioni del Caso, umiliai già ai Sapientissimi riflessi di V.V.E.E., che avevo segnato in Corte il cauto arresto di esso Fillonico, che non potè avere il suo effetto per la di lui assenza dal veneto stato, sicchè non mi resta adesso, che venerare le ulteriori Sapientissime deliberazioni di V.V.E.E. Grazie

Udine 16 Febbraro 1782 M .V.

Documento 5 cc. 98 – 99

Di Commissione dell'Eccelso Consiglio di Xci coll'Autorità, e Rito, 10 Gennaro

1782 M.V. e alla repetizione del Costituto, ed esame, e coll'assunzione d'altri indi deliberato in Corte in vigor delle predette Ducali di delegazione il tutto delli giorni, e tenor come in Processo

Imputato per quello che, e sopra quello che, riguardando esso Inquisito di mall'occhio come vien introdotto in Processo Ambrosio figlio di Sebastian Ambrosio a motivo, che per essere della stessa di lui professione di nodaro, e perito gli servisse di uno forte scontro in quel villaggio, si preffiggesse di togliere un tal obice alla di lui propria fortuna.

Quindi, dessumesi dal Processo, che ciò pensasse effettuare col mezzo di veleno, del qual genere si ha già in Processo, che ne tenesse appresso di se, poiché ne avesse a consegnare in separati tempi due cartoline a persona nota alla Giustizia.

Nella sera però delli 24 novembre 1782 circa l'ore 24 si rilevasse in rilevata **Ostaria** della Villa predetta, dove avesse occasione di unirsi in Compagnia a molte rilevate Persone tre le quali si ritrovasse il predetto Ambrosio.

Bevesse esso Imputato con detta Compagnia alquanto vino, nel qual frattempo Ambrogio venisse chiamato fuori nel Cortivo di detta **Osteria**. Esso Inquisito allora, fosse veduto ad uscir frettoloso dall'**Ostaria**, andarsene a Casa sua, e ritornar in essa. Chiedesse conto a circostanti di dove fosse Ambrogio, e ricevesse in risposta ch'erasene nel Cortivo. Prendesse allora esso Imputato in mano una boccia di vino, che sin da quando Ambrosio era stato chiamato nel Cortivo aveva lasciato sopra la tavola, e versandone alquanto in una tazza si avvicinasse ad Ambrosio, e lo invitasse a beber. Ricredesse l'Ambrosio, ma obbligato dalle espressioni di esso Imputato bevesse finalmente, ma trattenendosi dopo inghiottiti alcuni sorsi, si rivogliesse ad esso Inquisito dicendogli, che lo avesse avvelenato poiché quel vino gli riusciva amaro, e corrosivo venisse quel romasuglio rimasto nella tazza assaggiato da uno dei Compagni, e fosse ritrovato di una egual pessima qualità. Esso Inquisito ancora da oggetto, pressumesi di mascherare il suo reo attentato fingesse di assaggiarlo egli pure, e gettando a terra il restante confessasse che veramente pareva avvelenato.

Fosse in allora proposto di rinfondere dalla boccia nuovo vino nella tazza, che assaggiato fosse pure ritrovato iniquo. Venisse in seguito assaggiato quello della boccia, e fosse trovato buono e perfetto. Ambrosio a questo esperimento venisse in detterminatione di guardar al lume di una candella la tazza, e la ritrovasse imbrattata da una biancastra polvere, per il che se la trattenesse, e pervenuta il potere della Giustizia constasse, che fosse

avvelenata con corrosivo.

Crescesse in questo frattempo ad Ambrosio internamente il male, e si trasferisse in traccia del medico. l'Inquisito Fillonico gli andasse dietro, e per istrada lo ricercasse della restituzione della tazza, che procurasse anco di ricuperare in altri modi come vien deposto in Processo. Ambrosio finalmente si riducesse alla propria abitazione, dove consta che soffrisse alquanti giorni di malattia, e che usasse i mezzi propri per l'infezion di veleno. Esso Inquisito procurasse allontanare da se medesimo ogni sospetto di reità, e quindi prima di trasferirsi a Casa riportasse a prendere un medicamento per bocca, e si rifacesse anco in quella sera stessa chiamare il medico. Affettasse di aver brugiore nell'esofago, ed una secca tosse. Trascurasse di prendere i prescritti medicamenti, e nella susseguente mattina partisse per la Dominante come consta in Processo. Ritornasse nella Villa predetta, e dietro alle imputazioni di reità, che ad esso Inquisito si attribuivano su questo fatto si esprimesse in modo micidiale contro la vita di esso Ambrosio, e finalmente si togliesse alle perquisizioni della Giustizia rifugiandosi nell'Esterio Stato.

Di tanto imputato essendo esso Inquisito di aver commesso sc.dol.tem. Del pensiero con attentato eccidio di Persona, per la Causa, come in Processo in scandalo delle Genti contro le Leggi di Dio, e del Prencipe, e con quel di più che dal Processo ...

Decretata la di lui ritenzione, e non sortita dovrà però nel termine sopradetto essersi volontariamente rassegnato, altrimenti si devenirà alla sua espedizione, l'assenza e contumacia nonostante [...].

9. **FONDO: Consiglio di X - Processi - Processi Criminali Delegati**

BUSTA UD 34 - fascicolo per rapina a danni di Giacomo Giovanni Pezzetta oste di Buia

Documento 1 c. 3

Addì 27 settembre 1782 Buia

Denuncio io Giovanni Battista Zonin quondam Domenico Degano attuale di questo Comune, qualmente che la notte delli 21 venendo li 22 corrente, quattro persone fingendosi Ministri di Giustizia, armati di schioppo, pistole, e coltelli, si portarono alla casa di Giacomo quondam Giovanni Pezzetta **Oste** in Borgo di Tomba, sforzarono con colpi la Porta della Cucina di quell'**Osteria**, e levatosi l'**Oste** dimandando chi fosse gli venne risposto che volevano bere, e però apperta dall'**Oste** la Porta entrarono in Cucina, e furono serviti di un Bocale di vino di pane, e di formaggio, indi dicendo che avevano ordine di farsi una revisione per contrabandi, e dopo aver fatto aprire due Casse fecero anche quivi [...] vicino al letto dove ritrovando somma di dinaro che non so individuare si espresse uno che quello era il contrabando che cercavano, e riposto tutto in un faccioletto se lo asportarono senz'altro dire. Dicesi, che due di quelli fossero li Frattelli Zavattini di Madrisio di Fagagna fugiaschi di Galera non sapendo io per ora somministrar lumi maggiori.

Tanto denuncio a scarico del mio dovere, ed a salvezza del mio Comune

Documento 2 c. 7

Addì 9 ottobre 1782

L'illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Luogotenente letto il contenuto del presente Processo a Lui rassegnato dalla Giurisdizione di Buia ha ordinato che sieno scritte le seguenti Lettere

Agl'Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Capi dell'Eccelso Consiglio di Xci

Nella notte delli 21 venendo li 22 settembre decorso circa le ore sei, quattro armate persone fingendosi Corte di Giustizia fortemente picchiarono all'**Osteria** di Giacomo quondam Giovanni Pezzetta della Città di Buia da questa Città distante miglia 12.

Aperta da quell'**Oste** la Porta, entrarono questi chiedendo pane, formaglio, e vino. Serviti con sollecitudine, anzicchè cibarsi chiesero conto del Patron della Casa. Intesero ch'era in letto, arditi salirono le scalle, uno di essi rimanendo alla custodia dell'ingresso

terreno, entrati li tre nella Camera dell'**Oste** , dissero ch'erano Birri, e che in di lui Casa cercavano un contrabbando. Quindi postisi a guardare per quella stanza, ed entro ad alcune casse, lo costrinsero ad aprire un suo scabello, dove trovandosi del dinaro uno disse, ecco qua il contrabbando che cerchiamo. Steso un fazzoletto in terra ve lo riposero dentro tutto, e con un paio Pistolle, che pure levarono col denaro, nient'altro oprando di colà se ne uscirono. Ammonta il furto alla somma incirca di quatro milla ducati in varie valute.

Due di coloro furono riconosciuti dal derubato per certi Frattelli Zavattini da Madrisio di Fagagna di questa Patria fuggitivi di Galera.

Descrivo quanto umilio dall'incoato Processo per l'Ufficio di quella Giurisdizione, e venererò ciecamente quanto V.V.E.E. mi comanderanno. Grazie

Udine 9 ottobre 1782

Documento 3 cc. 9 v – 14 r

21 Marzo 1783

Esentivamente al predetto decreto di S.E. Luogotenente il Nobile, ed Eccellentissimo Signor Capitano Giudice al Malefficio unitamente a me Tommaso Polacco vice Cancellier Pretorio munito della facoltà si siano conferiti nella villa di Artegna serviti dal Fante Felice Piccini come luogo a portata per la formazione del presente Processo dove arrivati, e preso alloggio nell'**Ostaria** di Domenico Clama fù tolto per mano il predetto Processo, ed in una stanza inferiore di essa **Ostaria** fù operato in esso quanto segue:

detto

furono fatti li mandati di citazione in forma per le persone tutte sin ora introdotte nel presente Processo e furono consegnati al Fante suddetto per la loro intimazione

Addì 22 marzo 1783

Venuto al luogo come avanti a citazione, ed alla presenza del Nobile, ed Eccellentissimo Capitano Giudice al Malefficio Giovanni Battista Pezzetta quondam Zuanne nativo, ed abitante in Contrada di Tomba sotto Buia lavorator di Campagna, ed anco **Oste** di questa Villa indolente come avanti quale citato, ammonito, avvertito dell'Autorità, e Rito con cui si procede, e col protesto del giuramento in fine de silentio tantum venendo in ordine costituito fù

INT.TO se nel mese di settembre ultimo passato gli sia accaduta alcuna disgrazia

RISP.DE adesso le dirò tutto. Verso le ore sei incirca della notte delli 21 venendo li

22 settembre ultimo passato sentei a dar delle fortissime spinte nella Porta dell'**Osteria** che pareva proprio, che volessero buttar giù. Mi levai, ed andai sul Balcone a veder cosa era, e viddi quattro Persone, che erano fermate alla mia porta, e che davano dei forti colpi in essa. Loro domandai chi erano, cosa volevano. Mi risposero franchi, che erano Sbirri, e che volevano beber. Dissi loro, che a quell'ora non aprivo, e che se ne andassero con Dio. Mi risposero, che se non volevo aprire mi avrebbero gettata a terra la porta, ed allora continuarono a dar più forti colpi in essa.

Scesi dunque le scalle, e come viddi che li cardini della Porta stessa erano pressochè usciti dal muro l'apersi, e due di coloro entrarono franchi. Io non li conobbi per niente affatto solamente ho osservato che avevano il capello bordà d'argento. Gl'altri due stettero al di fuori, e i due che entrarono vollero essere condotti da me nella Caneva. Mi fecero loro trar da beber, ma non bevettero perché il vino non era di loro genio. Adochiarono una formaglia, e vollero a forza che gliene tagliassi uno scapino che fù preso da uno di quei due, che da principio era rimasto fuori della Porta, e che vidi sopravvenire a tor il formaggio, e ritornarsene ad uscir fuori come un lampo.

Dopo mi dissero che volevano far la revisione in Casa per il Contrabbando, che andavano cercando. Dissi loro, che in mia Casa non eravi certamente alcun contrabbando ma essi tutti due mi piantarono un coltello alla vita, e mi dissero che taceessi, altrimenti che sarei morto. Colla scorta però della loro Candella, e coll'improntare le loro armi da fuoco, che tutti avevano a guisa di sbirri salirono nella Camera di mio Fratello Giacomo, che dormiva con sua moglie.

Diede [...] uno di essi commissione a quei due, che erano al di fuori di far sentinella alle Porte, e conducendomi con loro andarono da mio fratello Giacomo come ho detto. Fecero che mia cognata si metesse la Camicia, e che levasse ad aprir loro una cassa. Guardarono in essa, e non vi ritrovarono che vestiti da donna. Continuarono a far la revvista per Camera, e vollero a forza le chiavi d'uno scabello, che aprirono, ritrovando in esso summa grande di denaro, che mio fratello saprà poi dire quanta la era lo riposero tutto in un fazzoletto dicendo, ecco qua il Contrabbando, che cercavamo. Tutta questa funzione però fù fatta da un solo di quei due, mentre l'altro collo schioppo approntato rimase alla custodia della Porta della Camera. Se ne uscirono dopo questo, ne più ebbi in vita mia occasione di vederli.

INT.TO se rilevasse poi chi fossero quelle quattro persone armate

RISP.DE le dirò alcuni giorni dopo avendo avuto occasione di domandar al Passador del Passo di Pinzano, che non so come si chiami, se egli nella mattina dietro del successomi incidente avesse avuto a passare quattro persone armate come i Sbirri, due dei quali con i capelli bordati mi disse, che li aveva passati benissimo, e che quelli erano i così detti Zavattini da Madrisio di Fagagna, uno dei quali anzi egli mi disse, che ha nome Titta, e mi disse anco che alle ore 23 circa del giorno 21 settembre li aveva ripassati di qua, e che li aveva veduti ad incamminarsi alla volta di Ragogna verso Buia

INT.TO se alli discorsi tenuti col predetto Barcaiuolo di Pinzano vi fosse alcuno presente

RISP.DE erimo noi due soli in casa Linuzzi a Maggio, che per accidente ci siamo incontrati

INT.TO se abbia in seguito rilevato alcuno altro lume in questo proposito

RISP.DE tre, o quattro giorni dopo che mi era successo in casa il latrocinio parlando con un tal Paolo Copet quondam Domenico ma no quondam Giuseppe mi disse, che il giorno dopo alla notte, che ci era successa la disgrazia, che era il giorno di San Mattia egli aveva veduto dopo cantati i Vesperi quattro Persone armate come i Sbirri nel Bosco di Susans a dividersi dei bezzi, e che anzi tra di loro contendevano, e che avendo egli chiamate dette Persone, che saprà egli nominare, erano tutti andati a cacciarli fuori del Bosco, e che se ne erano andati via ogni uno col fazzoletto con dei denari dentro

INT.TO se sappia se detto Copet li abbia precisamente riconosciuti

RISP.DE egli mi disse, che non li ha riconosciuti

INT.TO se sappia, od inteso abbia se da alcuno siano stati sentiti li urti dati nella porta di Casa di esso Costituito

RISP.DE la mia casa di abitazione è circondata da quella di Innocente Pezzetta, e di Piero Pezzetta, il qual Piero anzi sentì il sussuro, e si affacciò sul suo balcone collo schioppo alla mano

INT.TO se sappia se nella sera delli 21 Settembre scaduto le dette quatro Persone armate sieno state vedute in Buia, o in Tomba, oppure in quella vicinanza da alcuno

RISP.DE dopo che passarono il passo di Pinzano come ho detto non so che sieno state viste da alcuno

INT.TO se sappia da chi la Giustizia potesse rilevare il vero nome e cognome delli da lui indicati Zavattini

RISP.DE non lo sò perché erano Persone, che nel nostro Paese non erano soliti praticare

INT.TO se voglia dir altro, e se faccia alcuna istanza

RISP.DE mi riporto in questo proposito a quello che farà mio fratello, e devo dire, che credo, che sieno anco informati di questa nostra disgrazia Giacomo Filipin, e Pietro Cirano tutti e due da Susans

INT.TO come possa provare esso Costituito che effettivamente patisse il furto da lui accennato

RISP.DE questo sarà pensiere di mio fratello, che io non sapevo che in Casa vi fossero quei tanti soldi

Segue formula latina

10. FONDO: Consiglio di X - Processi - Processi Criminali Delegati
Busta Ud 50 - fascicolo contro Antonio Fanuto e Valentin Mestron

Documento 1 cc. 1 - 2

Adì 6 Marzo 1791

Comparso in Ufficio

Antonio Filipin Caporal di Campagna di Eccellentissimo Reggimento ed espose ciò che segue:

Ritrovandomi in giro per la provincia, per praticare esecuzioni civili per conto del Reverendissimo Capitolo Metropolitano, a de della Reverendissima Abbazia di Rosazzo scortato da mandato di questa Eccellentissima Carica commissivo alli Capi de' rispettivi comuni di dover prestarmi occorrendo quelle assistenze necessarie, e capitato io assieme con Pietro Moro alle ore 20 circa del giorno tre corrente nella villa di Meretto di Tomba ricercai tosto di quei Capi di Comune per avvertirli della commissione che avevo, e per avere l'assistenza da loro come sopra, ed in tempo, che io stava in attenzione del Degano, oppure dei Giurati viddi, che cominciavano ad unirsi delle persone, il che mi pose in qualche sospetto sapendo che altra volta alcuni particolari della Villa stessa si erano opposti alli Ministri in occasione appunto di esecuzioni.

Per tale sospetto però mi tratteni nell'osteria di Nadalin Zamparo ivi attendendo l'arrivo delli Capi del Comune, in fatti arivati il Degano attuale con uno delli di lui Giurati da quali fui ricercato ad opporgli la mia commissione, io cavai dalla saccoccia il mandato suddetto, quale preso dal Degano, e fatto legere dal Signor Luigi Bartoli partì portando secco il mandato, ed andò alla Vicinia, che già era stata unita per deliberare se avevano sì, o no di dare esecuzione. Al mandato stesso.

Ritornato il Degano col precitato Giurato, e col Bertoli mi posero in libertà di esercitare il mio Offizio. Mi portai per la Villa ad eseguire facendo nell'istesso tempo avvertiti alcuni a' quali dovevo fare l'esecuzione a portarsi all'**osteria** del Zamparo sudetto per combinare colli medesimi per il meglio.

Ritornato verso le 23 ore alla sudetta **osteria**, ove dietro li avisi dati credevo di ritrovare delle persone, ed invece di questi con mia sorpresa mi viddi aggredito da molte Persone improvvisamente tre delle quali vestiti in maschera alla Schiavona armati cadauno di schioppo. Circondato da questa coll'appostarmi il schioppo alla vita fui minacciato, ed

obbligato a dirli quali comissioni avessi nel tempo istesso con aria minacciosa di volere essi tutti li danari, che riscossi avevo per le praticate esecuzioni.

Io mi apigliai al partito di aquietarli dicendoli, dicendo che io avevo fatto quanto mi era stato dalla Giustizia, e che niuna violenza usato aveva, poiché con dipendenza anco dal Comune, a che avevo fatto la cosa giusta, per il qual mio parlare parvero le maschere stesse persuase a non incitare a volere il danaro, ma però volero che le compagnassi il mandato, quale fu d'ordine delle stesse, ed in particolare da una, che per quanto ho potuto rilevare fù Antonio Fanut fatto trascrivere con violenza dal predetto Signor Bertoli, quale tutto dalla paura tremante si staccò, ed andò a prendere della carte per tal effetto: fatta la copia se la pose in saccoccia il Fanut venendomi dal Bertoli reso l'originale.

Indi di bel nuovo fui dalle maschere stesse minacciato nella vita, ed obbligato a darci il mio nome, e cognome non solo ma anco del mio uomo. Non contenti di ciò nell'atto di partire mi dissero, che per questa volta mi lasciavano, ma che un'altra volta non avrebbe passata così. Io per tali minaccia non fidandomi presi meco Eugenio Mestron, e che dallo stesso mi feci scortare alla volta di Nogaredo di Corno.

Questo è quanto oppongo alla Giustizia suplicando la stessa a porre quei ripari, che credesse convenirsi per esempio altrui, ed a scampo di ulteriori impotenze, che potessero venir praticate alli Ministri in Publico Servizio.

INT.TO chi fossero le altre Persone dalle quali fù come ha detto minacciato, ed aggredito, ed in particolare le altre due maschere

RISP.DE io non le conobbi, ma li testimoni presenti, che furono detto Signor Bertoli, Sig. Antonio Nicoli, ossia Gio:batta, ed Eugenio Mestron saprano alla Giustizia render conto, ed anche introdurre altri testimoni che furono presenti

INT.TO per qual causa poi venisse egli insultato, e minacciato dalle accennate Persone

RISP.DE senza verun motivo, che io lo abbia dato, ma solo per termine di bravura per aver fatto alcune esecuzioni civili essendo massime al Zanut per quanto ho io penetrato persona facinorosa, e prepotente come potrà rilevarsi da Testimoni predetti

Segue formula latina

Documento 2 cc. 14 - 15

Adì 10 Aprile 1791

L'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Luogotenente veduto, e letto il proclama incoato, e volendo ha ordinato che di quanto emerge sia reso conto agli Eccellentissimi Signori Capi del Eccelso Consiglio di X.ci

Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Colendissimi.....

Nel dopopranzo del giorno 3 Marzo decorso si trasferirono nella Villa di Meretto di Tomba da qui distante miglia nove, Antonio Filippin Birro Caporale di questa Campagna, in compagnia di Pietro Moro altro Birro, coll'oggetto di praticare delle esecuzioni Civili contro di alcuni debitori per conto di questo Reverendissimo Capitolo Metropolitano, e dell'Abbazia di Rosazzo, scortato essendo da mandato di questa Carica.

Ridottosi col compagno nell'**osteria** di Nadalin Zamparo, spiegò ai locali giurati e Degano il motivo della sua conferta per ottenere la permissione di poter effettuare l'Esecuzioni, esibindo il Mandato stesso a quelle Pubbliche Persone, onde dalla Vicinia fosse licenziato, per poter quindi esercitare il suo Ufficio.

Così anco avvenne, e non molto dopo ritornato il Degano alla stessa **osteria**, restituì il mandato al Filippin, dicendogli, che poteva prestarsi alla sua esecuzione, avvertendolo per altro, che lo consigliava a valersi di qualche Uomo di Comun, a scanso di que' disordini, che potevano succedere, trattandosi di praticar esecuzioni in quelle ultime giornate di Carnovale..

Prevalendosi dell'avvertimento, scielse il Filippin uno degli Uomini di detto Comune, da cui furono anco avvisati alcuni dei debitori, i quali sul momento portarono il Denaro nella stessa **osteria** in mano di quel Basso Ministro.

Verso le ore 24 poi si introdussero nella detta **osteria** Antonio quondam Giuseppe Zanutto, Valentin quondam Giacomo Mestrone, e Domenico Marcuzzo vestiti in maschera alla Schiavona, muniti di schioppo, essendo spalleggiati d'alcuni altri, che si trattennero al di fuori, cioè dalli Gio:batta di Antonio Mestrone, anche questi similmente travestito, Gio:batta Paulin, Leonardo d'Agata Frizano, Pietro Mestron quondam Sebastiano, Michiel Goz, e Domenico Linzi parimenti provveduti di schioppo.

Approntarono li tre primi le loro armi verso del Birro Filippin, dicendogli il Zanutto, che non si movesse, e di voler vedere il mandato. Fu pronto egli ad esebirglielo e sul momento si fece estrarre una copia la Persona, che colà si trovava, indi glelo restituì, ricercandogli anche il denaro, che avea riscosso.

A tale dimanda rispose il Filippin, che se avea fatto delle esecuzioni, aveva soltanto

operato in dipendenza ad un mandato, ch'era stato anche riveduto dal Comune.

Si acquietò il Zanutto dietro tale risposta, e dicendogli solo che questa volta lo lasciava, ma che un'altra non la passerebbe così, si allontanò cogli altri da quell'**osteria**, proferendo alcune bestemmie.

Tutto ciò vien dedotto dalla Comparsa, e Costituto di detti Birri, e da deposizioni di giurati e non giurati Testi, i quali professano, che il Zanutto, colla scorta degli altri, o siasi indotto ad usare tale sopraffazione, e violenza per far piacere alli Giobatta Paulin, Leonardo d'Agata Frizano, e Valentino quondam Giacomo Mestrone di sopra nominati, non che a Domenico di Pietro Bortoli, i quali avevano in quel giorno patito delle esecuzioni, oppure per spirito di Bullesco venendo infatti caratterizzato per prepotente.

Prodottomi dal Maleficio l'instituito Processo sopra tale avvenimento e trattandosi di armata sopraffazione contro Pubblici Ministri, ed in mascherate Figure, mi reputo in dovere di parteciparlo all'E.E.V.V. in obbedienza alle Leggi, pronta la mia rassegnazione di venerare le Sapientissime Loro deliberazioni. Grazie

Udine li 10 Aprile 1791

Documento 3 cc. 16 - 19

Addì 11 Aprile 1791

Comparve in Ufficio lo [...] Anzolo Squarina Tenente di Campagna di quell'Eccellentissimo Regimento, ed espose essersi egli dietro le commissioni avute da questa Giustizia di eseguire l'arresto di Antonio q. Giuseppe Fanut conferito colli di lui uomini la sera scorsa in villa di Meneto di Tomba, e giunto colà essersi introdotto verso l'ore sette in casa dello stesso Fanut mentre era a letto avendo arrestato, e fatto tradurre questa mattina in quelle carceri a disposizione della Giustizia. Tanto espose per lume della Giustizia e per li successivi effetti della medesima

firma

detto

l'Illustrissimo, ed eccellentissimo Sig. Luogotenente intesa la sudetta Comparsa ha ordinato che l'arrestato Antonio Fanut sia de plano costituito, [...]

detto

Per esecuzione fù dato l'ordine al Capitano di queste Carceri per la condotta in Ufficio del retento Antonio Fanut per l'effetto sudetto

Adì 12 sudetto

Estratto dalle Carceri, e per li ministri condotto in Ufficio

Un giovane di statura ordinaria vestito all'Artigiano con capello bianco sciolto in capo, tabarro di fanella cola piombina velada di fanella canella scura a mosche bianche, e turchine, fanella rossa sotto, e camiscia di Canevo, calzoni simili alla velada, calze di filo, e bombaso bianche e turchine a righe a traverso, e stivali in piedi di capigliatura castagna chiara curta, d'età per quanto disse, e dall'aspetto dimostra d'anni 30, quale ammonito e venendo in costituito de plano

INT.TO del di lui Nome, Cognome, Padre, Patria, e Mestiere

RISP.DE io sono Antonio Fanut figlio del quondam Guseppe, nato ed abitante nella Villa di Meneto di Tomba ed il mio mestiere di far l'agricoltore.

INT.TO dove, quando da chi, e per qual causa sia egli stato arrestato, e condotto in quelle carceri

RISP.DE fui arrestato ieri sera [...] la notte della Domenica venendo il Lunedì verso le ore 8 in propria mia casa dalli ministri di questo Eccellentissimo Regimento ritrovandomi nel mio letto la causa poi per cui è seguito il mio arresto con tutta verità la dirò a questa Giustizia, e per raccontare il fatto con tutte le sue circostanze, è necessario che premetta quanto in appresso dirò. La mattina del Giovedì grasso passato di cui conservo precisa memoria era stata stabilita dall'oste Natale Zamparo per l'estrazione d'un lotto d'una lepre, d'una dindia e di alcune lucaneghe di sua ragione, per l'estrazione stessa fui io eletto dal medesimo unitamente alla mia compagnia, che unita io aveva per divertirsi al ballo in que' ultimi giorni di Carnovale, composta da Valentin Mestron, Domenico di Pietro Bertoli, Domenico Marcuzzi quondam Paolo, e Gio:batta di Antonio Mestrone tutti di mia villa, suggerendomi a vestirmi co' rispettivi pecili ed oggetto di andar per la villa ad accompagnare prima dell'estrazione la robba che era al lotto, ed in tal modo dar divertimento al pubblico ad uso di venezia come ecco dissemi.

Accordata da mè e dai compagni la proposizione, ci vestimmo tutti in maschera alla schiavona col volto sul viso, e presi cadauno li nostri schioppi verso l'ore 17 andammo in Giro per la Villa invitando chi volesse venire a vedere l'estrazione, dopo aver girato un'ora circa si vedessimo tutti sulla piazza ove fu alla presenza di moltitudine di persone estratto il lotto stesso ed il graziato fu certo Zuanne di Daniel Poldo di mia Villa.

Dopo ciò io andai dove era la festa da ballo diretta da me, e dalli predetti Compagni

miei. Dopo aver danzato qualche tempo li miei compagni mi lasciarono solo, ed essi partirono (se corrigens) dopo l'estrazione del lotto sudetto, particolarità che mi era svanita dalla memoria, andammo tutti di conserva così mascherati, ed armati di schioppi, per altro tutti senza caricare, e senza volto sul viso a bere all'**osteria** predetta del Zamparo, dove trovammo due sbirri seduti appresso il fuoco; a questi nulla badando, dopo aver noi bevuto si trasferimmo, come hò di sopra detto, sulla nostra festa dove poi mi lasciarono solo come pure hò detto.

Ritrovati li predetti miei compagni così vestiti alla schiavona sulla festa verso l'ore 22, seco loro pure dicendo venuto Gio:batta Paulin il di cui padre sono molti anni che è morto, ne io l'ho conosciuto, ne so come si nominasse, appressato a me Valentin Mestrone ed il Paulin quelli dissero che non capivano come in giorni feriali si potessero praticar esecuzioni mentre per l'avanti mai ciò era stato fatto, che erano in Villa due sbirri, che quelle andavano facendo per le case e che anche ad esso Paulin, e Mestrone erano state fatte, perciò proposero a mè d'andar seco loro a riscontrare se legalmente eseguivano, se l'ordine da cui dovevano essere scortati avesse la data, e se detti ministri realmente fossero al servizio, oppure se di arbitrio tale officio esercitassero, poiché dubitavano essi Mestrone, e Paulin, che fossero bensì ministri, ma non di attuale servizio.

Sembrandomi giunta la ricerca delli stessi non feci difficoltà di unirmi a detti miei Compagni, e di portarmi all'**osteria** del Zamparo per far tale riscontro, però così mascherati per altro senza volto sulla faccia s'incaminammo tutti alla volta dell'**osteria** predetta, venendo in nostra compagnia altre persone, che ora non so io nominare forse per curiosità di veder l'esito.

Io fui destinato come un poco pratico del linguaggio veneziano a parlare cò ministri stessi.

Giunti all'**osteria** entrai io il primo nella cucina e dietro mè il sudetto Valentin Mestrone, il Marcuzzo ed il Paulin col suo, rimanendo li altri al di fuori. Io mi avvicinai al più giovine de' ministri stessi di nome Antonio come lo sentii nominare, e che faceva la figura di principale, gl'invitai a dover mostrarmi l'ordine di far le esecuzioni cominandogli in difetto ad esborsar il danaro nascosto delle false esecuzioni. Detto Antonio prontamente cavò dalla saccoccia l'ordine che era di quest'Eccellentissimo Regimento senza la data del giorno, e me lo consegnò, io lo passai a mano di Valentin Mestrone, anzi nò avuto io l'ordine dissi che volevo copia dello stesso: Domenico Fanut, che ivi ritrovavasi lo trascrisse, indi mi

diede la copia, che io consegnai al Mestrone.

Contenti d'aver copia dell'ordine stesso benchè senza data come ho detto non si curò di esaminare se le esecuzioni in giorno feriale valessero, o nò, ne se li ministri stessi di arbitrio fungessero tal Officio, e fossero attualmente al servizio, ma di là tutti partimmo inducendosi alle respetive nostre Case.

Questo è il fatto intieramente, e con detta verità rappresentato per il quale ora m'attrovo in queste Carceri, non avendo io verun altra verità presso questa Giustizia

INT.TO se il detto incontro, e particolarmente dopo aver avuta la copia dell'indicato ordine venissero ivi fatte da alcuno contro detti ministri minaccianti espressioni

RISP.DE io certo non feci contro de' medesimi nessuna minaccievole espressione, ne sentii che da alcuno venissero fatte

INT.TO se coll'arme di cui era esso, e li i lui compagni provveduti venissero fatti insulti di qualche [...]contro detti ministri

RISP.DE signorno entrammo tutti bensì come ho di sopra detto coll'arme calate, cioè colla bocca della canna verso terra, ma non fu fatto colle medesime da nessuno verun insulto ne minaccia alli detti ministri

INT.TO se voglia aggiungere nessun altra cosa a quanto di sopra detto

RISP.DE ho raccontato tutto, ne però altro aggiungere posso

Segue formula latina

Adì 13 Maggio 1791

Ludovicii Manin Dei Gratia Dux Venetiarum Nobili, et Sapientii Viro Francisco Rota de suo mandato Locumtenenti Patrie Fori Julii Fid. Il. Sal. Et Dil. Off.m.

Contengono le giurate vostre lettere p.o (sic) del mese decorso il Fatto della Soprafazione usata contro pubblici Ministri incaricati di praticare delle civili esecuzioni contro di alcuni debitori in Villa di Meretto di Tomba, da Antonio Fanutto, Valentin Mestrone, e Domenico Marcuzzo con lo spalleggio delle altre indicate persone, tutte munite d'arme da fuoco, ed alcune anche travestite in maschera, il tutto ne modi, cause e circostanze desunte dall'incoata Inquisizione. Grave però il narrato avvenimento risolve il C.X. d'incaricarvi a devenire sopra il contenuto di dette Lettere ad un accurata formazion di Processo con l'Autorità e Rito suo, facendo sempre scrivere dal vostro Cancelliere, e promettendo la segretezza a Testi, e l'impunità ad alcuno de Complici, purchè non sia principal Autore, o Mandante .

Ridotto, che sia il Processo a perfezione sino ad offesa, inviate al Tribunale de' Capi una diligente giurata Relazione del suo contenuto, osservando il Decreto 18 7bre 1713, a lume delle ulteriori deliberazioni

[...]N.tro Dli Pal.o Die XI Maii Ind.e IX MDCCLXXXI

Ex.si Cons.i X.em Sec.o

Joseph Gradenigo

Documento 4 cc. 70 – 74

Illustrissimi, ed Eccellentissimi Colendissimi

Con le ossequiate Ducali di cotesto Eccelso. Consiglio 11 Maggio decorso venne commessa la formazion di Processo coll'Autorità, e Rito sino ad offesa sopra violenta sopraffazione usata d'alcuni armati villici di Meretto di Tomba parte anche in maschera verso li Birri Antonio Filippin, e Pietro Moro, che con mandato della Carica si erano trasferiti nella villa stessa, onde praticare civili esecuzioni contro alcuni debitori di questo Metropolitano Capitolo, ed Abbazia di Rosazzo. Fu istituito il Processo, sull'esposizione in forma di Costituto del detto Filippin fatta in questo Maleficio dietro la quale a tenor della pratica, e dell'ordine si conferì sopra Luogo il Notaio per la di lui incoazione, e furono esaminati quattro Testi. Come presenti al Fatto, e appunto pure il costituito dell'altro Birro Moro.

Espose perciò il Filippin, che ridotto per l'enunziato oggetto nella villa sudetta in Compagnia del Moro, siansi ambi trattenuti a quell'**osteria**, ove fatto chiamare il Degano locale, gli mostrasse la Commissione, di cui era munito, ricercandogli il permesso di esercitare il proprio ufficio.

Radunatasi sul momento la Vicinia, venne esaminata la Commissione, che quantunque mancante di Data fù ciò nonostante riconosciuta Legale, e restituita al Filippin, affine potesse verificare le comandate esecuzioni. Insinuato avendogli per altro tanto il Degano, che li Giurati di valersi d'un uomo del Comune a scanso di qualunque inconveniente, attesa la qualità della gente mentre correva il Giovedì Grasso.

Si convenne anco nel suggerito modo il Filippin, servendosi appunto d'un uomo di Comune per render avvertiti li Debitori a ridursi negli Uffici competenti onde supplire a rispettivi debiti, e ricercando intanto ciò che se gli aspettava per mercede, come infatti comparvero nella maggior parte nella sudetta **Osteria** a soddisfarlo

Proseguisse il Ministro l'esposizione raccontando, che verso le ore 14 di quella

stessa giornata si fossero introdotte in quell'Albergo più persone parte delle quali in maschera, e che tra queste entrassero in cucina, ove esistevano detti Ministri, tre appunto mascherate, e descritte per Antonio Fanutto quondam Giuseppe, Valentin Mestron di Giacomo, e Domenico Marcuzzo quondam Paulo, quali dirigendo le loro armi lunghe verso li birri, intimassero ad essi di non moversi, altrimenti sarebbero morti, dichiarandosi di voler vedere la Commissione, in forza di cui praticarono l'Esecuzione; che fatta fosse sul momento una copia di quell'Ordine, venisse consegnata al detto Fanutto, che teneva sempre rivolto, assieme coi Compagni, lo Schioppo contro detti Ministri, dietro a che ricercasse la restituzione de danari riscossi, e rispostogli dal Filippin, che aveva operato in dipendenza d'un mandato, riveduto anche, e licenziato dal Comune, non insistesse ulteriormente il Fanutto, esprimendosi soltanto, che per quella volta li lasciavano, ma che in altra occasione non la passassero così; che sortiti da quella Cucina bestemmiando, si unissero ad altre Persone armate, che in loro spalleggio si erano colà ridotte, venendo indicate per Gio:batta Paulin, Leonardo d'Agata Frizano, Pietro Mestron quondam Sebastiano, Michiel Goz, Domenico Linzi, e Gio:batta di Antonio Mestron.

Indagando l'oggetto, per cui esso Fanutto cogli altri siasi indotto alla preacennata sopraffazione, traspirava, che potesse essere stato insinuato dalli Gio:Batta Paulin, Leonardo d'Agata, e Valentin Mestron di sopra indicati, non che da Domenico di Pietro Bertoli, che andarono in quel giorno soggetti all'esecuzione, oppure che fosse stato condotto da uno spirito di bulleggio, venendo caratterizzato per prepotente.

In questi termini risultando anche dalle deposizioni di quattro testi assunti dal predetto Nodaro del Malefficio. La violenza usata a quei Ministri in circostanza, ch'erano inspezionati ad adempiere Pubbliche Commissioni, riconobbe consono ai riguardi di Giustizia l'Eccellente Giudice al Malefficio preside dell'Ordine, di decretare il cauto arresto del Reo principale Antonio Fanutto, contemporaneamente alla Partecipazione del Caso, umiliata all'E.E.V.V. colle divote mie 10 Aprile decorso verificatosi anco l'arresto medesimo pria che giungessero le Sovrane Deliberazioni di Cotesto Eccelso Consiglio, venne il Fanutto de plano costituito.

Espone egli, ch'essendosi in quel giorno di Giovedì Grasso vestito in maschera con li detti Valentin Mestron, Domenico Bertoli, Domenico Marcuzzo, e Gio:batta Mestron per fare un'estrazione di Lotto, si portasse dietro a questa ad una Festa di ballo, nel qual luogo verso le ore 14 comparissero pure li di lui Compagni, ed in specialità li Valentin Mestron, e

Paulin, quali comunicandogli il loro dubbio sull'identità della Commissione per fare un'estrazione di Lotto, si portasse dietro a questa ad una Festa di ballo, nel qual luogo verso le ore 14 comparissero pure li di lui Compagni, ed in specialità li Valentin Mestron, e Paulin, quali comunicandogli il loro dubbio sull'identità della Commissione, che tenevano li detti Ministri per civili esecuzioni in giorno feriale, lo evitassero a ridursi nell'anzidetta **osteria**, ove esistevano, per vedere la Commissione medesima; che sembrava essendogli giusta una tale ricerca, s'incamminasse cogli altri travestiti come erano ma senza maschera nella faccia, seguiti pure d'altre Persone, che non sa nominare, forse per curiosità mosse verso la mentovata **osteria**, venendo egli scelto da Compagni a parlare, come più pratico del veneto dialetto; che entrato egli in prima nella cucina seguitato da Valentin Mestron, e Paulin, tutti colli schioppi calati colla bocca a terra, rimanendo gli altri al di fuori, intimasse al Birro Filippin di mostrargli l'ordine, in forza di cui aveva fatto l'esecuzione, o in difetto sborsar il denaro, che avesse riscosso; che ritratta sul momento una copia di detta Commissione, fatta trascrivere da Domenico Fanutto, la trovasse mancante di Data, ma che ad onta del dubbio se per tale difetto fossero vevoli l'esecuzioni o se arbitrariamente fungessero que' Ministri l'Ufficio, si allontanasse cogli altri da di là, sostenendo di non aver fatto ne pria ne dopo veruna minaccia.

Fin qui tutto è dedotto dal Processo incoato per questo Malefficio, da cui fu desunta la rassegnata Partecipazione.

Sono perciò in ora con l'onore di assoggettare all'E.E.V.V. con la Corte le risultanze della commessa nuova Inquisizione. Oltre dei due Bassi Ministri, che già raccontano il fatto in repetizione ne precedenti termini furono riassunti pure li suaccennati quattro Testi due giurati, e due non giurati, li quali diversificarono dai primi non presentati.

Li due giurati sono l'oste Nadalin Zamparo, ed Eugenio Mestron, si legge dall'esame del primo che avesse veduto ad entrar nella sua **Osteria** il solo Antonio Fanutto intimando alli Birri di non moversi, e dichiarandosi di voler copia del Loro Mandato, o li danari ritratti dalle fatte esecuzioni, e che a questo passo fosse stato sedotto il Fanutto, parlando per relazione, dalli Bertoli, Paulin, e Valentin Mestron.

In repetizione asserisse, che nel suo primo esame si era maggiormente esteso deponendo, che nell'**Osteria** aveva veduto ad entrare non solo il Fanutto, ma anche il proprio Fratello Pietro collo schioppo in mano senza premettere alcuna minaccia lo Zamparo, travestito alla Schiavona, e munito di Schioppo, il Paulin, e Valentin Mestron, il

quale essendo in tabarro coll'archibugio sotto il braccio si era appoggiato ad una finestra della cucina in faccia alli Ministri, e che erano in quella entrati gli altri tre rivolgendo le armi verso li Birri, parlando il solo Fanutto, senza veruna minaccia, ma soltanto ricercando di veder la Commissione, perché essendo falsa, intendeva restituissero il perceto danaro; ch'esso **oste** sul momento scacciato avesse da colà il proprio fratello facendolo entrare in in altra contigua stanza, dove fermato si fosse fino a che fu terminata la copia della Commissione trascritta dall'indicato Domenico Fanutto, essendosi in tale frattempo scostato dalla cucina il predetto Paulin; che poco dopo vide entrare in quel Luoco anco un Famiglio di Domenico Bertoli, che non sa nominare, munito di schioppo, ma che lo fece tosto partire.

E che al di fuori vide pure il detto Domenico Bertoli, che spingendo molti altri colà accorsi, sembrava volesse a forza entrare in detta stanza senza essersi per altro intuso, essendo poscia partito il Fanutto con tutti gli altri.

Sopra queste nuove introduzioni fu esso **Oste** Zamparo rilasciato per legale eccezione senza giuramento.

L'altro Testimonio giurato per il Malefficio Eugenio Mestron professa in repetizione di aver soltanto depresso nel primo esame, che vide il solo Fanutto ad entrar nella cucina senza premettere alcuna minaccia alla riserva della Commissione, né dopo della medesima, né che l'avesse udito a bestemmiare, e di aver inteso di nominare li Pietro Mestron quondam Sebastian, Michiel Goz, e Domenico Linzi non come compagni del Fanutto, ma come Testi al Fatto della sopraffazione, mentre si erano ritrovati inermi nella Cucina alla sopravvenienza di esso Fanutto (particolarità infatti asserta da vari altri Testi) niente potendo dire di Giò:batta Mestron, perché in quella sera non l'aveva veduto, né sa dove fosse stato.

A questo Testo pure non fu per lo stesso motivo di Legali eccezioni deferito il giuramento sopra quanto ha depresso in repetizione.

Gli altri due non Giurati sono Domenico Fanutto, e Luigi Bertoli, che del pari ai primi alterarono le precedenti loro deposizioni, ma per esser appunto non giurati, niente influiscono sugli oggetti dell'Inquisizione, e quindi non abuserò dell'esimia tolleranza dell'E.E.V.V. , ripetendo gl'inconcludenti loro esami.

Oltre però gli sudetti repetuti Testi vennero pur assunti li Capi della comunità, cioè il Degano, l'Uomo di Comun, e li tre Giurati, uno de' quali ritrovatosi nella Cucina di

quell'**Osteria** al momento della sopraffazione, depose di aver veduto il Fanutto con un'altra persona in Tabarro da lui non conosciuta, ma che il Fanutto soltanto fosse armato di Schioppo, e ricercasse la Commissione alli Sbirri senza premetter minaccie. Parlando gli altri per relazione attribuiscono appunto al Fanutto l'usata violenza a Ministri, ascerendo uno d'aver inteso a nominar lui solo, due che fosse in compagnia di Valentin Mestron, ed il quarto, che si fosse a lui associato il detto Pietro Zamparo. Furono pure esaminati altri Testi, uno de' quali rilasciato arbitrio justitiae, e tre senza giuramento.

Uno di questi rendendo conto del Fatto per relazione, attribuisce la colpa al Fanutto unito alli Valentin Mestron, Paulin, Pietro Zamparo, Domenico Bertoli, ed anche ad un altro indicato per Angelo Cividin, aggiungendo ch'essendo comparso nella di lui Casa il Paulin a recuperare in quella circostanza il proprio Schioppo lasciatogli quello stesso giorno in deposito, siasi espresso che succeder dovevano delle gran cose, ed un gran fracasso, mentre andava con altri Compagni all'**Osteria** per obbligar li Birri a restituir il danaro delle fatte esecuzioni, come promesse in giorno feriale, dichiarandosi altresì, che egli assieme con Valentin Mestron avevano indotto anco il Fanutto ad unirsi seco loro per il divisato oggetto.

Altro di essi Testi ritrovatosi pure dal principio alla fine del Fatto depone di aver veduti ad entrar in Cucina Antonio Fanutto, e Pietro Zamparo in maschera ma senza volto sulla faccia colli schioppi a due mani verso dei Birri, e che venendo scacciato sul momento il Zamparo dal proprio fratello, venisse dal Fanutto ricercata la copia della Commissione, ponendovi poscia la maschera, senza aggiungere veruna minaccia, e che dietro il conseguimento della copia stessa, salutasse partindo.

Aggiunge, soltanto per fama, che fossero stati in loro compagnia li Valentin Mestron, Paulin, Bertoli col suo Famiglio, ed il Cividin.

Poco dopo delle prime azioni professano gli altri due Testi di essersi ridotti in quella Cucina, e di aver veduto in piedi mascherato collo Schioppo in mano il solo Fanutto trattenutosi in quella positura senza mai parlare fino al termine della trascritta copia, dietro del quale fosse partito salutando.

Depone il Testimonio [...] di aver sentito a dire ch'era unito col Fanutto anche il detto Pietro Zamparo da esso bensì veduto in altra stanza di quell'**Osteria**, e che nell'atto di entrare in cucina osservò al di fuor li sopradetti Valentin Mestron, Bertoli, Paulin, e Cividin, armati li due ultimi di Schioppo.

Riguardo alla causa uniformemente convengono li Testi, che attesa la comparsa di

quei Ministri in giorno feriale, per far esecuzioni Civili erasi sparso per il Paese, che fosse arbitrario il loro Ufficio, e che per sincerarsi se fosse autentica la Commissione, si fosse il Fanutto assunto di vederla e d'averne una copia, sollecitato alla violenta impresa dal detto Valentin Mestron. Sopra questa circostanza appunto depone lo stesso Testimonio rilasciato [...] di essersi trovato verso le ore 24 in una Casa ove si faceva un Festino, e dove vi era il Fanutto, a cui si fosse avvicinato il Mestron. Insinuandogli di portarsi seco lui all'**Osteria** per costringer i Ministri a dar una copia del Mandato, che avevano, onde accertarsi che fosse autentico.

Venne riassunto anche il Retento Fanutto, il quale avea depresso nel precedente suo Costituto di essere stato eccitato a portarsi nell'**Osteria** per l'addotto oggetto da Valentin Mestron, e dal Paulin, ma in repetizione dichiarò che dal solo Mestron eragli derivato l'eccitamento, e che nell'incamminarsi con esso verso l'**Osteria**, trovati avessero per istrada li Paulin, Bertoli, e Pietro Zamparo armati di Schioppo, entrando perciò tutti uniti in Cucina ove raferma di aver parlato egli solo ai Birri, ricercando loro la commissione per osservare se fosse autentica, mentre in caso diverso avrebbero dovuto restituire li danari ritratti, e che quantunque rimarcata l'avesse senza data, fatto non abbia nessun contrario riflesso per l'addotta mancanza.

Confrontate per tanto le risultanze della nuova formata Inquisizione, con quella del primo instituito Processo dal Nodaro del Malefficio, diversificano i modi tenuti nella praticata violenza contro i Bassi Ministri, ed è più ristretto il numero dei Liquidati Rei, ma stà in fatto l'armata sopraffazione, confessata volontariamente ne' replicati suoi Costituti anco dallo stesso Retento Fanutto, che giustifica soltanto l'intenzione coll'insorto dubbio sulla legalità dell'Ordine. Venerarà perciò l'ubbidienza mia le ulteriori Sapientissime Deliberazioni di Cotesto Eccelso Consiglio. Grazie

Udine li 10 Luglio 1791

Documento 5 cc. 79 - 81

Adì 12 Settembre 1791

Fu dato l'ordine per la condotta in Ufficio del Retento Antonio Fanutto

Levato dalle Carceri, e per li Ministri di Corte in Ufficio condotto

Antonio Fanutto quondam Giuseppe, da Meretto di Tomba quale [...] promessagli la segretezza, e venendo colle opposizioni delle sue colpe costituito gli furono letti li

precedenti suoi Costituti, e da esso ascoltati, ed intesi, indi

INT.TO RISP.DE coll'ultimo Costituto fatto in questa Cancelleria corressi alcune particolarità, che stavano espresse nel primo. Ciò che mi fu letto dunque è il da me deposto.

INT.TO se avesse altro da aggiungere

RISP.DE niente altro

DETTOGLI compilato il Processo, commesso a questa Suprema Carica, e Corte dall'Eccelso Consiglio di X.ci coll'Autorità, e Rito suo, instituito sopra violenta sopraffazione da te con altre Persone usata alli due sbirri Antonio Filippin, e Pietro Moro, ed umiliate le di lui risultanze a quel Grave consesso venne successivamente delegato colla stessa autorità, e con facoltà di poter punire li Rei presenti, ed absenti nelle pene di vita, bando perpetuo, e definitivo dalla Città di Venezia, e Dogado, e da tutte le altre Città, Terre, e Luoghi del Serenissimo Dominio, Terrestri, e Marittimi, Navigli armati e disarmati, Prigion, Galera, Relegazion, Confiscazion de' beni, e colle Taglie che pareranno. Deliberato quindi il Processo medesimo, e confermato in via di legal ritenzione il tuo arresto, ordinò questa Giustizia, che tu sii coll'opposizioni delle tue colpe Costituito, e però che ti sarà in ora rinfacciato il tuo delitto con tutte le prove risultanti dall'informativo, accettando già il Fisco la tua confessione fatta ne' modi per te de' più avvantaggiosi ne' tuoi Costituti de plano.

Nel giorno 3 Marzo p.o p.o (sic) di dopo pranzo si trasferirono nella tua villa li sudetti Ministri per praticare delle Civili esecuzioni contro alcuni debitori verso questo Metropolitano Capitolo, ed Abbazia di Rosazzo, muniti essendo per tal effetto d'un mandato di questa Carica.

Presero alloggio nell'**Osteria** di Nadalin Zamparo, e prima di esercitare il loro Ufficio, pensarono di mostrar la loro Commissione alli Capi del Comune, onde operare con tutta la precauzione, ed essi Capi anzi riveder fecero quell'Ordine all'intiera Vicinia a tal uopo fatta unire, indi venne ad essi Ministri restituito, coll'assenso dell'intiero Comune di poter effettuare le comandate esecuzioni, giacchè legale era l'ordine, rimarcato anche dalla vicinia stessa senza la data.

A scanso di qualunque inconveniente, che succeder potesse attesa la giornata che correva di Bagordo per esser il Giovedì Grasso, risolsero li Ministri stessi di non partire da quell'**Osteria**, ma di valersi di un Uomo del Comune per far avvertire li debitori, che portar si dovessero a supplir a rispettivi lor debiti negli uffici competenti, e che intanto, o

portassero, o mandassero alli Ministri ciò che per mercede ad essi spettava, anche con tutta la quiete così fu operato.

Non potevano mai supporre li detti Birri, per il modo con cui si diportarono nell'eseguir Pubblici Ordini di dover andar soggetti ad una sopraffazione; eppure lo furono.

Verso le ore 14 di detta giornata venne Valentin Mestron a trovarti in una Casa ove si faceva un Festino, e come risulta da un Testimonio giurato, ti insinuò di andar seco lui nella predetta **Osteria** per farsi dare dai Birri una copia del Loro Mandato per veder s'era autentico, giacchè dal Mestron medesimo era stato supposto, che tal non fosse la stessa Commissione, e che arbitrariamente avessero fate l'esecuzioni per essersi ridotti in quella Villa nella Giornata di Giovedì Grasso, giorno supposto Feriale, secondando anche alcune falaci popolari voci sparsesi su tal argomento. Nell'accordarti, che sul principio di tale sollecitazione hai mostrato della ricredenza nell'aderirvi, non si minora per questo in te la colpa, anzi si accresce perché subito, che ti sei persuaso di andarvi, unito ad esso Mestron, e da alcune altre Persone trovate per strada, e contro quali vi sono le segnate riserve, se ne deduce per conseguenza, che sapevi essere un tal passo contrario alle Leggi, e sei concorso con tutto ciò a commettere un'azione criminosa sommamente lesiva per tanti rapporti li riguardi della Giustizia, azione che in qualunque evento non mai dev'essere usata dai sudditi, a quali non è stato tolto l'addito di prodursi a competenti Tribunali co' propri Ricorsi, al caso di trovarsi aggravati.

Oltre di che dovea già essere svanito qualunque dubbio, tanto sull'identità della Commissione, quanto intorno alla qualità della giornata, in cui erano comparsi per l'oggetto sudetto, quando dalla piena vicinia era stato su d'ogni punto deciso, che potessero essi esercitare il loro ufficio, cose già tutte note nell'universal di quella Villa.

In circostanza dunque di essere tu travestito alla Schiavona a fogia di maschera, Tu che come risulta dal detto di due non giurati Testi ti davi l'aria di prepotente, disturbando l'altrui quiete, disposto a farla tenere a tutti, essendo stato anche altra volta soggetto alle Censure della Giustizia, come delator d'armi corte da fuoco, essendo in detta sera munito di Schioppo in compagnia delle dette persone, parte delle quali pure armate di Archibuso, ed alcuna similmente vestita, entrasti nella cucina dove si attrovavano li detti Ministri seduti presso il Focolare.

Nell'atto d'introdurti in quella stanza, senza maschera sulla faccia, rivolgesti lo Schioppo tenuto a due mani colla canna verso li detti Birri, e con alterigia ricercasti di voler

vedere la lor Commissione, e di averne una Copia, coll'alternativa imponente, che trovandola illegale, avrebbero dovuto esborsar tutto il denaro riscosso dalle fatte esecuzioni, come apparisce da quattro non giurati Testi, e da tre Costituite Persone, ponendoti poscia sul viso la maschera.

Vano è il negare, come facesti, d'aver rivolta l'arma verso li Birri, perché sei convinto di mendace dalle dette deposizioni, ed in appresso anche da quelle di un giurato, e d'un altro non giurato, che ti osservarono a star continuamente in piedi dirimpetto alli detti Ministri sempre collo Schioppo, come sopra rivolto per tutto il tempo del tuo trattenimento in quella cucina, cioè fino a che fu copiato quell'ordine che ti fu consegnato.

Confesso per tanto, e convinto d'aver Tu tanto commesso sc.dol.tem. Con union di Persone, con armi alla mano, contro le Leggi di Dio, e del Principe, con pericolo di funeste conseguenze, scandalo, e pessimo esempio altrui, ti protesta la Giustizia il meritato castigo e però...

RISP.DE non feci altro che secondar le premure del Mestron, ricercando in buona maniera la Copia di quella Commissione, non avendo creduto di far alcun male. E' falso poi che io avessi rivolto lo Schioppo verso li Birri, ne posso dir altro se non se li testi cercarono d'aggravarmi. Colle mie difese farò vedere la falacia de Testi sudetti.

DETTOGLI ora non rimane alla Giustizia, che di assegnarti tre giorni di tempo, onde poterti difendere colle formalità del Rito.

RISP.DE quanto più presto potrò, sarà ciò da me fatto

Segue formula latina

Documento 6 cc. 82 - 83

De mandato dell'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Francesco Rota per la Serenissima Repubblica di Venezia Luogotenente Gente della Patria del Friuli, e nel caso infrascritto Giudice Delegato dall'Eccelso Consiglio di X.ci coll'Autorità, e Rito coll'Eccellentissima Corte Pretoria, con facultà di poter punire li Rei presenti, ed absenti nelle pene di vita, Bando perpetuo, e definitivo dalla Città di Venezia, e Dogado, e da tutte le altre Città, Terre, e Luoghi del Serenissimo Dominio, Terrestri e Marittimi, Navigli armati, e disarmati, Prigion, Galera, Relegazion, Confiscazion de' beni, e colle Taglie che ci paressero, come nelle venerate Ducali 2 Agosto pros.o pass.o (sic)

Si cita, strida, e pubblicamente Proclama Valentin Mestron quondam Giacomo da

Meretto di Tomba di questa Patria a dover nel termine di giorni otto prossimi venturi personalmente comparire, e rassegnarsi nelle Forze, e Prigioni di questa delegata Giustizia per difendersi, ed escolparsi nel Processo contro di lui, ed altra persona retenta, ed altre ancora poste sotto riserva formata per questa Cancelleria Pretoria in ordine a Ducali di Commissione 11 Maggio 1791 colla Suprema Auctorità e Rito suo, deliberato poscia relativamente, alle posteriori Ducali di Delegazione come sopra, il tutto delli giorni, e tenere

Imputato per quellocchè: Trasferitisi due di questi Bassi, Ministri di Corte Antonio Filippin, e Pietro Moro nella villa di Meretto di Tomba nel dopo pranzo del giorno 3 Marzo p.o p.o (sic) per praticare Civili esecuzioni contro alcuni debitori di questo Metropolitano Capitolo, ed Abbazia di Rosazzo, scortati essendo da un mandato di questa Carica, e ridottisi nell'**Osteria** esercitata da Nadalin Zamparo, ivi dopo di essere stato riconosciuto legale il detto Mandato, e licenziato dall'intera Vicinia di quel Comune, facessero li Ministri stessi avvertire li debitori col mezzo di un Uomo di Comun degli ordini, che tenevano ad oggetto, che ridur si dovessero ne' competenti uffizi a supplir a rispettivi lor debiti, e che intanto portassero, o mandassero ciò che per mercede ad essi Ministri spettava, venendo anche con tutta la quiete a quest'ultimo punto supplito.

Mosso quindi l'Inquisito Valentin Mestron da torbido genio, come le sue direzioni dimostrano, gli venisse in pensiero che il detto mandato non fosse autentico, e che arbitrariamente avessero li detti Ministri fatte le esecuzioni per essersi colà ridotti a tal effetto nella giornata di Giovedì Grasso, giorno supposto feriale, secondando anche su tal argomento alcune Popolari voci, risolvesse di voler vedere il Mandato stesso, e però verso le ore 24 ridottosi in certa Casa, ove si faceva Festa da Ballo, nel qual luogo trovato Antonio Fanutto Retento, ed obbligato che gl'insinuasse, come risulta da un giurato, di trasferirsi seco lui nell'indicata **Osteria** per costringere i Ministri a rilasciare una Copia di quell'ordine onde accertarsi sulla sua identità, come infatti sul momento portatosi collo stesso Fanutto essendo questi travestito alla Schiavona munito di Schioppo in compagnia di altre persone alla Giustizia note, contro le quali stanno segnate riserve, parte di esse similmente vestite, ed armate, facesse entrare in quella cucina esso Fanutto, seguitato d qualche altro, il quale rivolgendo lo Schioppo verso dei Ministri, ricercasse loro una copia di detta Commissione, che da nota persona venne anco estratta, e consegnata al Fanutto medesimo, intanto che lui inquisito se ne stava cogli altri sulla Porta di quella Stanza involto nel suo Tabarro, veduto colà da un giurato, e da tre non giurati, da uno de' quali anche gli venisse osservato lo

Schioppo sotto il braccio, dopo di che si partisse cogli altri da di là, il tutto come meglio ecc.

Tanto imputato essendo di aver commesso sc.dol.tem. Procurata, ed usata violenta sopraffazione a Ministri della Giustizia commissionati ad eseguir pubblici ordini, union di Persone armate, contro le Leggi di Dio, e del Principe, scandalo, mal esempio, e con tutti quegli altri mali modi, e conseguenze che più diffusamente...

Dovrà perciò nel termine sopradetto essersi rassegnato altrimenti si passerà alla sua espedizione, l' assenza, e contumacia nonostante

Adì 8 Settembre 1791 Udine

Fu pubblicato il sudetto proclama in questa Città per il pubblico Trombettiere

firma

Documento 7 cc. 85 – 88

Adì 23 Settembre 1791 Udine

Faccio fede io Sottoscritto che la persona di Valentin Mestron della Villa di Meretto di Tomba s'antrova ad esser nel Luogo delli Presentati ad esposizione di questa Venerata Giustizia

Io Salvador Frezza Custode delle Carceri

Adì oltredetto

L'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Luogotenente Giudice Delegato colla Suprema Corte Pretoria veduta la premessa Fede per la presentazione di Valentin Mestron Proclamato, ha ordinato, che lo stesso sia de plano, e colle opposizioni Costituito. Grazie detto

Fu dato l'ordine al Fante dell'Ufficio perché scortar abbia in Ufficio il Presentato Valentin Mestron

Poco dopo

Levato dal Luogo de' Presentati, e per il Fante dell'Ufficio scortato

Valentin Mestron quondam Giacomo, nativo, ed abitante in Meretto di Tomba, come oltre proclamato, quale avvertito, ammonito promessagli la segretezza, e venendo in ordine de plano, e colle opposizioni Costituito fù

INT.TO del motivo di sua volontaria presentazione

RISP.DE io mi sono volontariamente presentato in dovuta obbedienza agli

eccitamenti di questa Venerato Giustizia dedotti nel Proclama ultimamente contro di me pubblicato

INT.TO che cosa contenesse quel Proclama, ond'egli dovesse perciò volontariamente presentarsi

RISP.DE per quanto ho potuto raccogliere, conteneva imputazione a carico mio di complicità nell'insulto che si vuol essere stato praticato alli Pubblici Ministri da Antonio Fanuto nel giorno 3 Marzo p.o p.o (sic)

INT.TO se sieno poi vere le imputazioni che dice aver raccolto essere state dedotte nel suespresso Proclama

RISP.DE Non Signore che non sono vere altrimenti, né io sono di carattere da ostare agli ordini della Giustizia, né la mia situazione mi lascia andar in cerca d'imbrogli. Fatalità sola miserevole, e decisa può avermi preso di mira, e ridotto ad essere la vittima delle altrui malignità. Il soggetto d'espiazione dell'altrui delitto.

Nella indicata sera dei 3 Marzo io mi ritrovava verso le ore 14 in una casa dove eravi Festa da Ballo per godere della Festa medesima, e passar allegramente il resto della sera, ch'era Giovedì Grasso. Fra gli altri, che vi si ritrovavano fu Antonio Fanutto, il quale era poco prima ritornato dall'**Osteria**, dove per quanto seppi dappoi, e congetturai dalli discorsi, eranvi li Pubblici Ministri a praticar delle esecuzioni. Siccome sentei che discorreva il Fanutto con gli altri di questo, e si consultava sulla legittimità del mandato, che scortava gli Ministri, e che dopo essersi risoluto di accertarsene, partì il Fanutto intenzionato di esaurir la risoluzione, così io lo seguitai alla lontana curioso di vedere come avesse a terminar la faccenda. Tanto men di riguardo che io ho avuto a ciò fare, quantonchè poco tempo prima era in altro Comune accaduto, che delle Persone armate, con abuso della simulata figura di Ministri, e di Pubblici Ordini avevan estorto dinaro.

Aseguendo però così alla lontana il Fanutto mi son ridotto all'anzidetta **Osteria**, nella quale si ritrovavano i Ministri, dove già introdotto il Fanutto stesso con altri molti aveva ricercato conto del Mandato, e pretesane una Copia, essendo la di Lui Famiglia una di quelle che veniva ad essere compresa nelle esecuzioni autorizzate dal Mandato medesimo io mi fermai colà in piedi involto nel mio Tabarro finchè vidi l'intiera scena, che si terminò col ritraere la mentovata Copia, indi mi partii riducendomi a Casa mia senz'arma di sorte, che non ne aveva certamente in tutto quel giorno, e meno in quell'occasione, e no voglio immaginabilmente portarne.

Questo è il Fatto nelle precise sue circostanze, che mi riguardano tutt'altro io certo doveva di ragion aspettarmi che d'essere involto in una procedura Criminale per un'argomento, in cui se nulla di violento può considerarsi verificato dal Fanutto, e dalli di lui Compagni, meno può imputarsi la immaginabile cooperazione a me, che vi sono intervenuto come spettatore indolente come tanti altri senza l'immaginabile cospirazione di fatto. Io spero però che questa venerata Giustizia, dietro massime questa ingenua esposizione di quel, che avvenne relativamente della Persona mia ed alle mie difese, non avrà la menoma esitanza ad onorar la innocenza mia di una libera assoluzione che umilmente imploro

DETTOGLI Della Deliberazion del Processo formato in ordine a venerate Ducali dell'Eccelso Consiglio di X.i 11 Luglio decorso coll'Autorità, e Rito suo sopra violenta sopraffazione usatasi verso li Birri Antonio Filippin, e Pietro Moro nell'**Osteria** di Nadalin Zamparo in Meretto di Tomba nella sera 3 marzo antecedente, e poscia delegato colla medesima Autorità colle posteriori Ducali 2 Agosto po.po. (sic) con facultà di poter punire li Rei presenti ed absenti nelle pene di vita, Bando perpetuo e deffinitivo dalla Città di Venezia, e Dogado, e da tutte le altre Città, Terre e Luoghi del Serenissimo Dominio, Terrestri e Marittimi, Navigli armati, e disarmati, Prigion, Galera, Delegazion, Confiscazion de' beni, e colle taglie che paressero, venne decretato, che voi foste citato con Proclama alle Carceri.

Col vostro Costituto de plano avete negato d'aver avuto alcuna colpa, o complicità nel Processato argomento, ma siccome vi fu quanto bastava per obbligarvi, ed essendovi rassegnato sul Proclama contro di voi promulgato, ora vi sarà opposto quanto vi è in vostro aggravio.

Essi due Birri si sono dunque trasferiti nel sudetto dopopranzo dei 3 marzo nella Villa indicata per praticare Civili esecuzioni contro alcuni debitori di questo Metropolitan Capitolo, ed Abbazia di Rosazzo, scortati essendo da un Mandato di questa Carica, e ridottisi nell'**Osteria** già motivata, ivi dopo di essere stato riconosciuto legale il detto Mandato, e licenziato dall'intera Vicinia di quel Comune, fecero li Ministri stessi avvertire li debitori col mezzo d'un Uomo di Comun degli ordini, che tenevano ad oggetto che ridursi dovessero ne' competenti Uffizii a supplir a rispettivi lor debiti e, che intanto portassero o mandassero ciò che per mercede ad essi Ministri spettava venendo anche con tutta la quiete a quest'ultimo punto supplito.

Mosso quindi voi da torbido genio, come dimostrano le vostre direzioni, vi venne in pensiero, che il detto Mandato non fosse autentico, e che arbitrariamente avessero li detti Ministri fatte le esecuzioni per essersi colà ridotti a tal effetto nella Giornata di Giovedì Grasso, giorno supposto Feriale, secondando anche su tal argomento alcune Popolari voci, risolveste di voler vedere il Mandato stesso.

Verso le ore 14 però vi siete ridotto in certa Casa, ove si faceva Festa da Ballo, nel qual Luogo trovaste Antonio Fanutto Retento, ed obbligato, e gli insinuaste, come risulta da un giurato, di trasferirsi assieme con voi nell'indicata **Osteria** per costringere i Ministri a rilasciare una Copia di quell'Ordine, onde accertarsi sulla sua identità.

Trasferitovi però col Fanutto, essendo questi travestito alla Schiavona, munito di Schioppo, in compagnia di altre Persone alla Giustizia note, contro le quali stanno segnate riserve, parte di esse, similmente vestite, ed armate, faceste entrare in quella cucina, esso Fanutto seguitato da qualche altro, il quale rivolgendo lo Schioppo verso dei Ministri, ricercò loro una Copia di detta commissione, che da nota persona venne anco estratta, e consegnata al Fanutto medesimo. Voi frattanto vi fermaste sulla Porta di quella stanza involto nel vostro Tabarro, nella qual situazione foste veduto da un giurato, e da tre non giurati, da uno dei quali anche vi fu osservato lo Schioppo sotto il braccio, dopo di che vi siete cogli altri da quel Luogo partito.

Questo è ciò che risulta in vostro aggravio desunto dall'informativo Processo, e indi siete imputato d'aver commesso sc.dol.tem. con procurata, ed usata violenta sopraffazione a Ministri della Giustizia commissionati ad eseguir pubblici ordini, union di persone, parte delle quali anco armate contro le Leggi di Dio, e del Principe, scandalo, mal'esempio, e con tutti quegli altri mali modi e conseguenze, che [...]

RISP.DE sento quanto mi oppone la Giustizia, io però ho detto la verità, sono innocente, documenterò con le difese la mia innocenza.

DETTOGLI siete dunque ammonito a difendervi colle formalità del Rito, nel termine di giorni tre

RISP.DE ciò sarà da me fatto quanto più presto potrò

Segue formula latina

Adi' detto

Comparso in officio

Salvador Frezza Custode delle carceri, il quale espose che il Presentato Valentin

Mestron supplica di poter comparire in questa Cancellaria per parlare intorno alle di lui difese che.....

Detto

L'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Luogotenente Giudice Delegato. coll'Eccellentissima Corte Pretoria veduta la premessa comparsa ha ordinato, che il presentato Valentin Mestron sia da pubblico Fante scortato in Carceri

Poco dopo

fù dato l'ordine al Fante Predetto di dover scortare in Ufficio il presentato Valentin Mestron

detto

Levato dal Luogo de' presentati, e dal Fante scortato in Ufficio Valentin Mestron quondam Giacomo ut ante il quale previe le solite ammonizioni fu

INT.TO se abbia fatto avanzare alla Giustizia alcuna [...]

RISP.DE col mezzo del Custode delle Carceri ho fatto esponere che desidero conferire colla Giustizia, che mi serviranno le difese sull'imputazione detta, e per cui mi sono presentato, supplicando che sieno esaminati sopra di essi li testi, che compariranno con mio biglietto

Et hoc dicens presentò un foglio di carta contenente la scrittura di quattro Capitoli

INT.TO se voglia dir altro

RISP.DE niente altro

Segue formula latina

Documento 8 cc. 89 - 95

A difesa di me infelice Valentino Mestron volontariamente presentato produco li seguenti Capitoli umilmente instando per la loro admisione, e per la concessione degli esami de' Testimoni, che compariranno con biglietto, **[formula latina]** e con ogni più salutare amplissima riservazione.

PRIMO che verità fù, ed è, che nel giorno delli 2 Marzo pross.o pass.o (sic) io non sono intervenuto alla Vicinia del mio Comune, dove si esaminò il Mandato, il quale avean li Ministri comparsi a praticar esecuzioni, [...]

SECONDO che verità fù, ed è, ch'io non era della Compagnia del Fanutto nell'indicato giorno 2 Marzo lorchè andò egli a ricercare a' Ministri la Copia del Mandato,

ma lo seguiva con molti altri alla lontana [...]

TERZO che io non sono mai stato solito portar arme di sorta, né mi fu nel processato momento osservato imaginabilmente alcun Schioppo, [...]

QUARTO che Verità fu, ed è, ch'io sono d'indole pacifica e quieta, senza aver dato mai motivo di lagnarsi de' fatti miei a chisisia, [...]

Adì 23 settembre 1791

L'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Luogotenente Giudice Delegato, coll'Eccellentissima Corte Pretoria veduti, e letti li premissi Capi prodotti a difesa da Valentin Mestron presentato, e quelli admessi ha ordinato che siano esaminati li Testi da nominarsi salvo iure [...]

detto

fù commissionato il Fante dell'Ufficio di dover scortare in Ufficio il presentato Valentin Mestron ad hoc

Poco dopo

Levato dal Luogo de' presentati, e per il Fante dell'Ufficio in Ufficio scortato

Valentin Mestron quondam Giacomo ut ante al quale fu ingionto di dover nominare li Testi, che dovranno essere esaminati sopra il contenuto de' Capitoli da esso prodotti, locché inteso, nominò Leonardo Travan quondam Zuanne, e Osvaldo de Colle figlio di Pascolo ambi di Meretto

detto

furono fatti li mandati di citazione per le persone come oltre nominate, e consegnati al Fante dell'Ufficio per la loro intimazione

detto

Riferisce il Fante dell'Ufficio di aver trovato li Testi indicati nelli Mandati ut ante ricevuti in questa Città, e di averli però citati a comparire in Ufficio, essendo anche venuti immediate a ricevere i comandi della Giustizia

Illico

Venuto in Ufficio a citazione

Leonardo Travan quondam Zuanne nativo, ed abitante in Meretto di Tomba fa il Tessitore: testimonio nominato sui Capitoli prodotti a difesa da Valentin Mestron presentato, quale avvertito, e ammonito promessagli la secretezza, e venendo col protesto del doppio giuramento in fine [...] esaminato fù

INT.TO se abbia conoscenza di Valentin Mestron quondam Giacomo Mestron di Meretto

RISP.DE Certamente conosco Valentin Mestron quondam Giacomo, ed ho questa conoscenza perfetta, perché è appunto della mia stessa Villa

INT.TO sopra il contenuto del Capitolo Primo ut ante lettogli lo stesso parola per parola, indi

RISP.DE contiene verità il Capitolo addresso lettomi, perché Valentin Mestron non è intervenuto nella Vicinia nel giorno 3 Marzo p.o p.o (sic) allorquando in essa fu esaminato il Mandato, che avevano due Birri di questo Eccellentissimo Reggimento in forza del quale aveano da praticare delle Civili esecuzioni. So che non vi è intervenuto perché nel Frattempo di quell'unione lo vidi a passeggiare per la Piazza involto in un Tabarro color blù, nella qual situazione vi si fermò fino a tanto, che è durata la Vicinia, dopo di che lo perdetti di vista, mentre vi capitarono molte persone ritornate dal Luogo della vicinia stessa. Egli poi non poteva neppur intervenire, e per l'età perché è giovine, e poi anche perché nella vicinia non intervengono che quelli, che possiedono Animali, e che si dicono Uomini di Comune tale non essendo il Mestron, come non lo sono neppur io, che non vi sono stato.

INT.TO sopra il tenore del Capitolo secondo, che parola per parola gli venne letto, indi

RISP.DE sopra quanto si contiene nell'inteso Capitolo dirò che verso le ore 14 della giornata sopraindicata, io mi sono trovato nella Porta di Casa mia, ch'è posta nella Pubblica Strada un tiro circa di pistola lungi dall'**Osteria** esercitata da Nadalin Zamparo. Colà essendo vidi a provenir dalla parte della Piazza varie Persone, che non distinsi chi fossero, entrando in essa **Osteria**.

A seguitare le stesse vidi anco l'accennato Mestron, essendo da se solo, involto nel suo Tabarro a portarsi verso la stessa **Osteria**, e poi dietro a lui anche molte altre persone. Il Mestron fu da me conosciuto, e per la sua Figura, mentre un altro di quella statura non vi è in paese, essendo molto grande, e poi anche per il Tabarro, che solitamente portava, essendo l'unico che avesse una simile spoglia di quel colore, e lungo oltre modo, che gli toccava le Calcagna.

Avendo però veduta tanta gente ad entrar in quell'**Osteria**, mi sono risolto ancor io d'andar a veder cosa vi era.

Colà rilevai da alcune confuse voci, che Antonio Fanutto con qualche altra persona

era entrato nella Cucina per ricercar una copia d'un Mandato ch'avevano li Birri, in forza di cui aveano in quel giorno fatte delle esecuzioni. Lo stesso Mestron poi si era fermato sotto il Portico in compagnia di tanti altri, che vi erano per veder come andava a terminar quella scena, avendolo io perfettamente ravisato.

E' dunque la verità che il Mestron non era andato in quella **Osteria** col Fanutto, perché lo vidi solo dopo qualche momento a seguir li primi alla lontana. Io mi portai subito dietro a lui in detta **Osteria**, e rilevai tosto, che il Fanutto era già entrato in Cucina

INT.TO sopra il contenuto del Capitolo Terzo, che gli venne letto parola per parola

RISP.DE posso giurare che io non ebbi mai a vedere il detto Valentin Mestron con alcuna sorta d'arma, né da fuoco, né da taglio. In detta sera era certo inerme, almeno io non gli vidi Schioppo, e ciò posso asserire con fondamento, perché se era involto nel suo Tabarro, quando mi passò da presso per andar nell'**Osteria**, nel qual momento non avevo potuto fare tale osservazione, la feci poscia in **Osteria**, mentre colà, cioè sotto il Portico, lo vidi col Tabarro sciolto, e colle mani incrocciate dietro la schiena.

INT.TO sopra il contenuto del Capitolo quarto che de verbo ad verbum venne a lui Testimonio letto, indi

RISP.DE intorno al lettomi Capitolo affermo con mio giuramento di non aver mai inteso alcuno a lagnarsi del Mestron, e della di lui condotta. Egli si può dir fino l'altro giorno frequentò le Scuole potendo avere vent'anni circa. Egli è veramente di genio pacifico, quieto, e prudente, presentemente esercita l'arte del perito, ed anche va in pratica di Cancelleria nell'Ufficio di Sedeglano, ed è da tutti amato, perché tratta bene con tutti.

Segue formula latina

detto

Venuto a citazione in Ufficio

Osvaldo De Colle, figlio di Pascolo nativo della Cargnia, e da fanciullo abitante in Meretto di Tomba, Agente del Signor Conte Lodovico di Valvason, Testimonio nominato a difesa sopra i Capitoli come oltre quale avvertito, et ammonito promessagli la segretezza, e venendo col protesto del doppio giuramento in fine [...] esaminato fù

INT.TO se abbia conoscenza di Valentin quondam Giacomo Mestron

RISP.DE e' da Meretto di Tomba Valentin Mestron quondam Giacomo. Giovine di circa venti anni, anzi la di lui casa è dirimpetto alla mia, sichè perfettamente lo conosco

INT.TO sopra il contenuto del Capitolo Primo

RISP.DE Valentin Mestron nel giorno tre Marzo prossimo passato fu il Giovedì Grasso [...] intervenne nella Vicinia, che nel dopo pranzo fu unita per osservar un Mandato, che avevano due Birri di questo Eccellentissimo Reggimento, in forza del quale dovevano praticare colà in Meretto delle Civili esecuzioni

INT.TO come sappia che Valentin Mestron non si trovò in quell'occasione in detta Vicinia

RISP.DE mi trovai del dopo dopo pranzo sulla Porta del Pallazzo del mio Patrone situato presso il Luogo ove si raduna la vicinia. Vidi però li componenti la stessa a trasferirsi nel Luogo medesimo, e non vidi ad entrar il Mestron. In quella situazione mi sono fermato fino a che ebbe termine quella combricola, e vidi le dette persone a sortire, e neppur in tale incontro osservai esso Mestron. Infatti non vi poteva essere, perché non è compreso fra gli Uomini di Comun, quei soli che intervenir possono nella Vicinia. Ecco come mi è noto che il Mestron non è intervenuto in quella giornata del 3 Marzo nella Vicinia.

LETTOGLI parola per parola il Capitolo Primo e da esso ascoltato, ed inteso indi

RISP.DE devo confermare il Capitolo or ora lettomi, contenendo piena verità

INT.TO sopra quanto resta esposto nel Capitolo Secondo

RISP.DE a lume della verità devo dire interno a quanto vengo ricercato, che nella sudetta sera 3 Marzo verso le ore ventiquattro attrovandomi sulla Piazza di Meretto presso quel Pozzo, che colà esiste, un tiro di Schioppo circa lungi dall'**Osteria** di Nadalin Zamparo, vidi Antonio Fanutto, che perfettamente distinsi, vestito alla Schiavona con Schioppo in mano, mentre così era stato tutto quel giorno, il quale era diretto verso la sudetta **Osteria**, e dietro a lui osservai varie altre persone, che frettolose andavano pur verso l'**Osteria**.

Intesi delle voci a dir che il Fanutto andava in essa **Osteria** per voler vedere il Mandato che aveano li Birri, dicendosi che potesse esser falso, e che fossero quei Ministri senza impiego. Se non fossi stato solo per veder come andava a finir quella facenda.

Fra li tanti curiosi, che a quella parte si portarono dietro il Fanutto vidi anche momenti dopo il di lui passaggio (sic) a trasferirsi l'accennato Valentin Mestron solo. Che era involto nel suo Tabarro di color scuro, avendolo perfettamente conosciuto, perché mi passò dappresso, essendo di statura assai grande, che non vi è il compagno in quella villa, né vi è alcun altro, che usi un Tabarro di quel colore, e così grande.

Dietro allo stesso Mestron vi andarono molti altri. Dopo poi, cioè verso mezz'ora di

notte circa vidi a tornar indietro tutte quelle persone, ed intesi, che il Fanutto si avea fatto fare una copia della Commissione dei Birri, avendolo anzi veduto stessamente a tornar indietro. Hò pure veduto a tornar indietro l'indicato Mestron, ed allora era in compagnia di una sua Zia, che aveva al fianco, avendoli osservati a diriggersi verso la propria abitazione.

LETTOGLI quindi il Capitolo Secondo, quale ascoltato, e benissimo inteso, indi

RISP.DE si uniforma alla mia deposizione il Capitolo in questo punto lettomi, sicchè mi corre debito di confermarlo

INT.TO sopra quanto sia indicato nel Capitolo Terzo

RISP.DE in detta sera vidi sempre il Mestron involto nel suo tabarro, né io certamente gli osservai lo Schioppo, mentre se ne avesse avuto sarebbe stato impossibile di non accorgersi. Oltre di che poi accennar devo alla Giustizia, che non ebbi mai a veder esso Mestron a far uso non solo di simil arma, ma neppur di alcun'altra, essendo stato si può dir fin l'altro giorno alle Scuole.

LETTOGLI perciò anche il Capitolo Terzo quale dallo stesso ascoltato, ed inteso, indi

RISP.DE replico quello che ho detto intorno al contenuto del Capitolo ora inteso, che io non vidi mai il Mestron con armi, e che in detta sera non gli vidi certo lo Schioppo

INT.TO sopra il tenore del Capitolo Quarto

RISP.DE fin da fanciullo ha dato il Mestron saggi di buona indole, e tale si è sempre conservato, non avendo mai reccato a chississia il più picciolo disgusto. Queste sono cose notorie nel Paese, ed una prova che egli è ben inteso dal Comune vi è quella di essere stato fatto esattore in confronto di vari altri concorrenti, anzi per certe differenze insorte sulla sua elezione, per parte di quelli che erano concorsi, fu per altre due volte ribalottato, e sempre con pienezza di voti fu egli il prescielto.

LETTOGLI finalmente parola per parola il Capitolo Quarto, e dal medesimo ascoltato, ed inteso indi

RISP.DE confermo anche il Capitolo ora lettomi, perché contiene la pura verità

Segue formula latina

Documento 9 cc. 97v - 101

Adì oltredetto

L'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Luogotenente Giudice Delegato,

coll'Eccellentissima Corte Pretoria veduti, e letti li premissi Capitoli quali adnessi ha ordinato, che sopra il loro contenuto sieno esaminati li Testi in essi indicati, e ciò nel termine di giorni tre salvo iure ...

detto

furono fatti li mandati di Citazione per li due Testi come oltre nominati, e consegnati al Fante dell'Officio per la loro intimazione con avvertimento d'attrovarsi li medesimi in questa Città

poco dopo

Rifferisce il Fante dell'Officio di aver trovato in Piazza il Valentin, e Domenico Tomada indicati nelli mandati ut ante, e di aver loro intimato la comparsa in questa Cancelleria ad oggetto [...]

detto

Venuto a citazione in Officio

Domenico quondam Leonardo Tomada nativo, ed abitante in Meretto di Tomba fa il Lavorator di Campagna Testimonio nominato a difesa sopra il contenuto degli oltrescritti Capitoli, quale avvertito, ammonito, promessagli la segretezza, e venendo col protesto del doppio giuramento in fine [...] esaminato fù

INT.TO sopra il contenuto del Capitolo Primo

RISP.DE intorno a quanto vengo ricercato dirò, che vari giorni prima del dì 3 Marzo decorso, cioè prima del Giovedì Grasso, si discorreva per Meretto, che a quel tempo, cioè in quei giorni, si erano trasferiti nella villa di Nogaredo due uomini vestiti a fogia di Birri, muniti d'armi da fuoco corte, e lunghe, i quali andarono ad alloggiare in una di quelle **Osterie**. Vi capitarono di dopo pranzo di Sabato, e si trattennero fin la mattina della seguente domenica. Dicendo che aveano da far delle esecuzioni Civili. La cosa non fu così, mentre dopo di aver ben mangiato, e bevuto partirono da di la nascostamente senza pagar l'**Oste**, sicchè fu congetturato che fossero aventurieri, e non Pubblici ministri.

LETTOGLI parola per parola il Capitolo Primo, e da esso ascoltato, ed inteso, indi

RISP.DE sarà forse la verità, che quelle persone abbiano anche estorto denaro in Nogaredo, luogo poco discosto da Meretto, cioè un miglio, e mezzo circa, ma intorno a questa particolarità non intesi io parlare, bensì, che avessero mangiato, e bevuto senza pagare dicendo che aveano da fare le esecuzioni. L'essere poi fuggiti senza di aver esercitato il loro Ufficio, fu una prova certa che non erano Ministri. Attenendomi dunque alla mia

deposizione, confermo l'ora lettomi Capitolo

INT.TO se conosca Antonio Fanutto

RISP.DE perfettamente conosco Antonio Fanutto per essere mio convillico, ed ora si attrova in queste Carceri

INT.TO sopra ciò che sta indicato nel Secondo Capitolo

RISP.DE il nominatomi Antonio Fanutto non fu certamente alla Vicinia nel giorno tre Marzo sudetto, in circostanza che fu esaminato quel Mandato, con cui si trasferirono a Meretto due Birri per praticar esecuzioni Civili appunto nel giorno sudetto, che anco hanno praticate

INT.TO con qual fondamento possa dire che Antonio Fanutto non è intervenuto nella sudetta Vicina (sic) nella precitata occasione.

RISP.DE essendo io uomo di Comun sono intervenuto nella detta Vicinia, radunatasi per l'oggetto sudetto, la quale vien composta appunto di tutti gli uomini di Comun, ed esso Fanutto non vi era, che se vi fosse stato l'avrei veduto. Anzi tutto quel giorno fu a divertirsi per la Villa in maschera vestito alla Schiavona a far un Lotto e poi a farne l'estrazione, avendolo io veduto così vestito, e prima della Vicinia, e dopo.

LETTOGLI parola per parola il Capitolo Secondo, e da esso attentamente ascoltato, ed inteso indi

RISP.DE confermo in ogni sua parte l'ora lettomi Capitolo, perchè contiene verità

INT.TO sopra quanto si contiene nel Capitolo Terzo

RISP.DE la Famiglia di Antonio Fanutto era benissimo compresa fra quelle, che andarono soggette all'esecuzioni praticate nel giorno 3 Marzo da li Ministri in mia villa capitati posso di scienza render conto di ciò, perchè essendo ancor io stato compreso fra li debitori, mi portai all'**Osteria** a pagare per la prima, e seconda esecuzione, avendo contato ad uno di quei Birri soldi trentatrè, ed in quell'occasione si trasferì meco pur a pagar li Birri il zio di Antonio Fanutto, il quale pagò per quanto mi pare L. 4.10, mentre il suo debito oltrepassava le L. cinquanta, ed ancor lui avea da pagar per la prima, e per la seconda esecuzione

LETTOGLI de verbo ad verbum il Capitolo Terzo, e da esso ascoltato, ed inteso, indi

INT.TO RISP.DE contenendo la pura verità l'ora inteso Capitolo, viene da me anche questo confermato

Segue formula latina

detto

Venuto a citazione in Ufficio

Valentin quondam Osvaldo Tomada nativo, ed abitante in Meretto di Tomba, Lavorator di Campagna, Teste ut ante quale avvertito, ammonito promessagli la secretezza, e venendo col protesto del doppio giuramento in fine qua tenuto, ed esaminato, fù

INT.TO sopra quanto viene esposto nel Capitolo Primo

RISP.DE nella villa di Nogaredo, distante da Meretto un miglio, e mezzo circa, si trasferirono pochi giorni avanti a quello del Giovedì Grasso due persone, vestite come i sbirri, muniti d'arme da fuoco, quali si spacciarono per Ministri, colà comparsi per far delle esecuzioni Civili, In vece pur di esercitar il loro Ufficio si fermarono all'**Osteria** dove mangiarono e bevettero, indi nel giorno susseguente, senza pagar **l'Oste** si absentarono nascostamente. Questa da lor tenuta direzione, fece parlare in Paese, e però si sparse, che non fossero Ministri, ma vagabondi, ciò mi è noto per pubblica voce e fama, mentre per Meretto tutti ne discorrevano.

LETTOGLI de verbo ad verbum il Capitolo Primo e da esso Testimonio attentamente ascoltato, ed inteso, indi

INT.TO RISP.DE Confermo il Capitolo lettomi, attenendomi per altro a quanto ho io esposto di sopra, cioè che li detti due incogniti hanno mangiato, e bevuto senza pagare, colà comparsi per far esecuzioni, quando non ne fecero. È probabile, che avranno anche estorto del denaro, giacchè sento io indicato nel Capitolo lettomi, ma io questa cosa non la intesi dire

INT.TO se abbia coscienza di Antonio Fanutto

RISP.DE per essere mio convillico Antonio Fanutto è benissimo da me conosciuto

INT.TO sopra il contenuto del Capitolo Secondo

RISP.DE tutta la giornata 3 marzo decorso, Giovedì Grasso, Antonio Fanutto fù in giro per la villa con moltissimi altri a fare un'estrazione di Lotto, sicchè non intervenne alla vicinia fattasi in quel dopopranzo ad oggetto d'esaminar un Mandato con cui erano colà comparsi due Birri per far delle esecuzioni civili

INT.TO con qual fondamento asserir possa che il Fanutto non è intervenuto in detta Vicinia

RISP.DE sono stato ancor io in quella adunanza essendo di comun, e non vidi il

Fanutto. Egli si è travestito nella mattina di quella giornata, e così in maschera vi restò tutto il giorno. Ecco con qual fondamento posso dire che egli non vi fù.

INT.TO sopra il contenuto del Capitolo Terzo

RISP.DE sono a pieno informato che la Famiglia Fanutto era compresa nella nota di quelli a quali furono fatte le esecuzioni dai detti due Birri in Meretto di Tomba nel giorno 3 marzo, e ciò mi è noto perché ancor io ero uno dei debitori, ed essendo andato all'Osteria del Zamparo, ove alloggiavano essi Birri, a pagar come feci, il mio debito, trovai colà anche il Reverendissimo Gio:Batta Fanutto Zio di detto Antonio, e lo vidi a pagar quattro o cinque lire per la prima, e per la seconda esecuzione in mano di uno dei Ministri sudetti

LETTOGLI parola per parola il Capitolo Terzo quale da esso ascoltato, ed inteso, indi

INT.TO RISP.DE devo confermare l'ora lettomi Capitolo, per contenere verità

Segue formula latina

11. **FONDO: Consiglio di X - processi - processi criminali delegati**

BUSTA UD 52 - fascicolo contro Giobatta Maria Bearzotto, oste a capo di una banda di briganti per attentato alla vita del Conte Livio Collossis in Meduna

Documento 1 cc. 1 - 2

SERENISSIMO PRINCIPE

Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Capi dell'Eccelso Consiglio di Dieci

La fatale esistenza da parecchio tempo nella Terra di Medun della Provincia del Friuli d'una truppa di scellerati che sciolto ogni freno di Religione, di morale, e di Legge esercitano quello spirito di violenza da cui sono invasi a costernazione, e danno gravissimo di quella suddita popolazione, ha dato recentemente opportunità ad un orribile attentato d'un Uom malvaggio, che mantiene rea intelligenza con i detti malviventi contro la persona del Conte Livio Collossis Nobile della Città di Udine, attentato dei più orribili caratteri accompagnato di prodizione, e di atroce Vendetta.

Determinato da Sovrani Decreti il riattamento delle Strade del Friuli con l'imposta d'un soldo per Boccale sul Vino deve il Collossis per l'avvenuto attribuire a propria disgrazia, che li Deputati della Patria, ed il Sindico della Contadinanza nell'eleggere con atto 7 Febbrao 1792, approvato lo stesso giorno dall'Eccellentissimo Luogotenente per le due ville di Medun, e di Zoppo, li respetivi Esattori confidassero in lui, così per soprintendere ai Lavori di quelle Strade come per amministrare il danaro raccolto dalle Esazioni.

Essendo **Oste** in Medun Gio:maria Bearzoto, riscuoteva bensì l'imposto soldo dai Compratori del Vino, ma poi oltre all'occultare la vera quantità delle vendite sottraevasi pure al debito degli Esborsi.

L'Insistenza, e maliziosa sua contumacia costrinse l'Esattore eccittato dal Collossis per dovere di Ufficio a convenirlo per le vie civili, e dopo un raggiro di sutterfugi, e stancheggi fu costretto finalmente a supplire.

Da ciò concepì l'enorme disegno di sacrificare il Collossis alla crudel sua vendetta meditando il più terribile artificio per armare la mano d'un sicario nell'esecuzione valendosi a tal uopo dei suddetti malviventi, e segnatamente di certo Giò:batta Lucca, e fingendo, che lo stesso Collossis tramasse in Venezia de' maneggi per assoggettare alla Giustizia le persone medesime; scrisse al detto Lucca con artefatto carattere, con falsa sottoscrizione, e con finta data di Venezia sotto il dì 23 Marzo decorso una lettera con cui sotto il manto di confidargli

segretamente il supposto maneggio, lo eccitò a prevenirlo con la morte del Collossis medesimo.

Questa lettera la consegnò al Lucca Egli stesso, e pregato da Lui gliela lesse, e sperando che formata avesse la desiderata impressione dicendo che quell'era una baronata, lacerò in due la Lettera, e se la pose in saccoccia con l'idea di nascondere il corpo del suo delitto.

Volle provvidenza, che il detto Lucca entrato in sospetto volesse a forza la lettera lacerata sopra la quale andò a consigliarsi da un notaio che convincendolo esser quello un insidioso attentato dell'**Oste**, lo persuase a svelar al Collossis con la consegna della Lettera lo spaventevole arcano.

Il grave delitto è provato dalla Lettera divisa in due parti, che vien rassegnata, la quale confrontata con diversi caratteri del Bearzoto, fu riconosciuta per sua con Legale Perizia rilevata nell'Ufficio dell'Avvogaria di Comun.

Al pericolo urgentissimo del Collossis per la manifestata risoluzione sanguinaria, pel carattere violento del Bearzoto, e d'un nipote non dissimil da lui, e per le ragionevolmente temute nuove machinazioni insidiose s'unisce ad animarlo al ferventissimo ricorso, che divotamente umilia l'angustia di quella popolazione costernata ed oppressa dalla violenza de' suddetti Uomini turbolenti implorando ossequiosamente quei pronti robusti presidi di Sovrana autorità che tutelando la segretezza del ricorso portino con la sicurezza del supplicante il conforto, e la tranquillità a quel popolo fedele ed afflitto. Grazie

1793 – 20 Agosto Presentata dal Conte Livio Collossis Supplicante

Documento 2 cc. 8 - 9

Lodovicus Manin Dei Gratia Dux Venetiarum etc., Nobili., et Sapienti Viro Paulo Antonio Erizzo de suo Mandato Locum Tenenti Patriae Forii Julii Fidele Dilecto Salutem, et Dilectionis affectum,

Si compiegano memoriale prodotto a copia dal Conte Livio Collossis Nobile di codesta Città contenente non solo eccessi di violenze esercitate da una Truppa di malviventi nella Terra di Medun a turbamento della quiete di questi abitanti, ma di più una odiosa macchinata trama di privar esso Conte di vita concertata da Giovanni: Maria Bearzotto **Oste** di quel luogo come rilevansi dall'unita Lettera da costui diretta a Giò: batta Lucca che vien comprovato da legale perizia che sia stata benché con mentito cognome scritta di suo proprio

carattere grave riflesso però meritando un complesso di cose, e di circostanze di così pravo carattere rissolve il C.X. d'incaricarvi a commettere l'immediato cauto arresto di Bearzotto, e quindi portare ad accurata formazione di Processo coll'Autorità, e Rito suo facendo sempre scrivere dal vostro Cancelliere promettendo la segretezza a Testi, e l'impunità ad alcuno de' complici purché non sia principal Autore, o mandante. Ridotto che avrete a perfezione esso Processo sino ad offesa, invierete al Tribunale de' Capi una diligente accurata relazione del suo contenuto, osservando il Decreto 1713 a lume delle ulteriori deliberazioni

Data IN Nostro Ducali Palatio die XXI augusti Ind.e XI mv

Documento 3 cc. 8v – 9r

Adì 24 Agosto 1793

L'Illustrissimo, et Eccellentissimo Signor Luogotenente con l'Eccellentissima Corte Pretoria volendo prestare la più pronta esecuzione alla venerate Ducali di Commissione dell'Eccelso Consiglio di X 21 corrente ha ordinato che sieno immediate rilasciati gl'ordini più robusti per il cauto arresto di Giò:maria Bearzotto **Oste** nella Terra di Medun, e ha quindi data pronta mano alla formazione di Processo coll'Autorità e Rito dello stesso Eccelso Consiglio nel quale dovrà sempre scrivere il Cancelliere giurato, promettendo la segretezza a Testi, e l'impunità ad alcuno de' complici purché non sia principal Auttore o mandante, al qual effetto attesa la distanza del luoco che arriva a miglia ventiquattro, dovrà opportunamente trasferirvisi in cavalcata, l'Eccellentissimo Giudice al Malefficio col Ministro Cancelliere sudetto nella Villa di Meduna, e dovunque occorresse, e fosse necessario per impiegare quelle giornate, che esiggere potrebbe la prescritta accurata formazione del Processo, da essere pagate a ragione di lire trentacinque al giorno compresa la pubblica guardia, per essere risarcita la Cassa dal Reo, o Rei giuste le Leggi. Ridotto poi che sia il Processo il medesimo alla Sua perfezione sino ad offesa dovrà essere rassegnata all'Eccellentissimo Tribunale de' Capi la diligente accurata relazione del suo contenuto, osservando il Decreto 1713 a lume delle ulteriori inchinate sue deliberazioni, e come in esse venerate Ducali. Grazie

Documento 4 cc. 348 – 350

Copia di Atti corsi trà Batta di Michiel esattore da una

e Domenico Gio:maria Bearzotto dall'altra per occasione dell'imposta del medico

firma

Sabbato 16 Luglio 1791

La mattina

Avanti Sua Eccellenza

Per detto Gio:batta Michiel esattore dell'imposta del bezzo per bocale sopra il vino che viene condotto alla **Osteria**, e **bettola** nella Villa di Medun , con detto Gio:maria Bearzotto **oste** in detta Villa, il Signor Jacotti per detto esattore coll'Avvocato presentò scrittura del tenor giurando, e protestando in tutto, come nella medesima

Segue la scrittura

Dopo le tante delusioni in passato praticate da detto Gio:maria Bearzotto **oste** in Villa di Medun per non pagare l'imposta del bezzo per bocale in tutto il vino, che viene condotto nella di lui **Osteria** destinato per sovrana deliberazione al mantenimento di un medico per quella comunità., e dopo le trasgressioni ai replicati comandi di questa Eccellentissima Rappresentanza, se finalmente per ultimo impulso chiamato con mandato 30 Gennaro decorso del presente Eccelso Rappresentante e poscia attesa la di lui inobbedienza col mezzo di soldato spedito a scortarlo, fù per effetto di singolar clemenza abilitato mediante il volontario suo Costituito 25 Febraro decorso annotato in questa Pretoria Cancelleria a pagare entro la mettà dell'Aprile passato le L. 234:4 di cui si confessò liquido debitore per vino non limittato condotto però dalla di lui **Osteria** daL di 12 Febraro 1790 sino li 5 Gennaro p.o p.o (sic)poteva mai attendersi che per coltivare la pertinace sua recredenza al dovuto pagamento di confessarlo suo debito, immaginato si fosse di produrre la tal qual giudiziaria di lui estesa 28 giugno decorso coll'annesso conto, diretta col pretesto delli pagamenti da lui fatti a saldo per il vino limittato nella detta sua **Osteria** a voler esimersi dal pagamento, che in relazione alla massima stabilita, e decretata, e successivi atti volontari incombe al medesimo, e a tutti gli altri osti di pagare per il vino anche non limitato, e pervenuto nelle rispettive **Osterie**, ed al detto Bearzotto per sino li 5 Gennaro decorso la detta somma 235:4, liquide, e dal medesimo confessate con detto annotato suo volontario Costituito.

Contro una tale maliziosa studiata machinazione in manifesta delusione della Giustizia, e delli implicati propri riconoscimenti compattirebbero altri ricorsi, ad ogni modo addattandosi alla giudiziaria difesa detto Gio:batta Michiel come Gestore di detta pubblica

imposta previo il più ampio protesto alli artifici, e convinti pretesti di detta elaborata scrittura, riverente, implora che con la neggazione della medesima resti pronunciata la confermazione della propria intimazione 25 Giugno p.o p.o, (sic) onde non possa detto Bearzotto esimersi dall'effetto da quella impostato, protestato, e non atteso il malizioso conto prodotto affatto innatendibile per tutto quello sarà alla sapienza, e giustizia del presente Osequiato Tribunale addotto, e considerato a ciò in primo capo.

Secondo rimanendo debitore detto Bearzotto di altre L. 36 per numero 3 botti di vino condotte alla di lui **Osteria**, e notificate li 9 Maggio 1790 dal Cancelliere della Giurisdizione di Medun rimaste senza limitazione, come appare dalla partita, che presenta tratta dal libro del'Esattore, sarà il medesimo sentenziato al dovuto pagamento anco di tal somma per tutto quello, e quanto sarà addotto, e considerato, a ciò con riserva, e senza pregiudizio, depositando il. Segue la partita presentata

15 Aprile 1790 Medun

Il Signor Gio:maria Bearzotto [...] Per il dacio

Omissis

9 detto

Documento 5 cc. 370 – 373

Addì 11 Marzo 1794

L'Illustrissimo, et Eccellentissimo Signor Luogotenente colla Eccellentissima Corte Pretoria volendo che sia data perfetta esecuzione alle premesse venerate Ducali di Commissione hà ordinato che le risultanze tutte del formato Processo sieno rassegnate colla comandata Relazione all'Eccellentissimo Consiglio X.ci (sic)

Segue la Relazione

Illustrissimi, et Eccellentissimi Signori, Signori.....(sic)

Sopra il Memoriale umiliato dal Sig. Conte Livio Collossis nobile di questa Città, et abitante nella Villa di Medun continente non solo eccesi di violenze esercitate da una Truppa di Malviventi a turbamento della quiete di quei Abitanti, ma innoltre un'odiosa trama di privar di vita esso Conte machinata questa da Gio:maria Bearzotto **oste** di quel luogo come per lettera da esso scritta, e diretta a Gio:batta Fabris detto Lucca fù onorata questa divota Carica colle venerate Ducali 21 Agosto decorso di far immediatamente seguire il cauto arresto del Bearzotto, e quindi passare ad accurata formazione di Processo coll'Autorità e

Rito dell'Eccelso Consiglio X.ci per rassegnare poi la giurata Relazione delle risultanze. A questo incarico ora l'obbedienza mia si ritrova al caso di sodisfare dietro la lunga tenuta Inquisizione sul complesso di molte introdotte delinquenze del Ricorrente Conte Colossi (sic) su invito del Bearzotto, e di altri individuati malviventi di quella stessa Terra.

Il Memoriale, e successivo Costituto sono la base del formato Processo, esponendo col primo, che la fatale esistenza da parecchio tempo nella Terra di Medun di una Truppa di Scelerati, dalli quali sciolto ogni freno di religione, e di legge esercitano quello spirito di violenza, a cui sono invasi per costernazione, a danno di quella Popolazione, avendo ciò dato opportunità all'attentato, con li caratteri di prodizione, e di atroce vendetta di detto Bearzotto contro lui Collossis. Quindi segue ad esporre, che determinato dalla pubblica Autorità il riattamento delle strade di questa Provincia coll'imposta di un soldo per Boccale sul vino vendibile al minuto dagli **Osti** per la pubblica inspezione poi che viene di soprintendere alli lavori per quello del distretto di Medun, e di Toppo, e di amministrare il danaro raccolto dall'esazione, originasse da questi principi la rea avversione del Bearzotto. Che facendo costui l'**Oste** in essa villa di Medun riscuoteva bensì l'imposta indicata, mà poi oltre di occultare la vera quantità della vendita sottravasi pure del debito degli esborsi, cosicchè l'insistente, e maliziosa sua costumanza costringesse quel Pubblico Esattore eccitato, e protetto da lui Collossis, per dovere d'ufficio a convenirlo colle vie civili, essendo stato formalmente costretto a supplire dopo un lungo raggio di sutterfugi, e di stancheggi.

Da ciò dunque avendo esso Bearzotto concepito l'iniquo disegno di sacrificare esso Conte Colossi alla crudele sua vendetta, meditasse l'artificio di armare la mano di un sicario nell'esecuzione, valendosi a tal uopo d'uno di quei malviventi, e segnatamente di Giobatta Fabris detto Lucca, e fingendo, che lui Conte Livio Collossis, tramasse nella Dominante per maneggi, per assoggettare essi malviventi alla Giustizia scrivesse al detto Fabris con contraffatto carattere, con falsa sottoscrizione, e con finta data di Venezia sotto il dì 23 Marzo decorso la umiliata lettera, con cui a pretesto di confidargli segretamente il supposto maneggio veniva eccitato a prevenirlo con la morte d'esso Ricorrente che una tal lettera venisse poi passata da lui Bearzotto al detto Fabris, e letta fra loro si lusingasse esso Bearzotto, che formata avesse nel Fabris la desiderata impressione, e quindi con l'oggetto di assicurarsi del corso del suo delitto la lacerasse in tre pezzi, e la trattenesse in suo potere. Non contento di ciò il Fabris intendesse anzi di voler quella lettera, e recuperatala a forza con essa poi passasse a consigliarsi da un Notaio di quella Terra, da cui convinto che la detta

lettera racchiudeva un insidioso attentato di esso **Oste** Bearzotto si risolvesse di svelare l'arcano a lui Conte Collossis colla consegna della lettera stessa, ch'è d'appoggio dal di lui reclamo.

Riconfermato poi nel Costituto di esso Collossis le cose esposte nel detto Memoriale fermamente sostiene che la meditata cospirazione contro di lui sia propria di esso Bearzotto condotto dal di lui mal carattere, e solo sentimento di vendetta, per aver egli assistito quel Pubblico Esattore Batta de Michiel, e diretto il corso littiggio sul tentato defraudo del pagamento dalla Pubblica Imposta, a cui ha dovuto finalmente soccombere col mezzo di civili esecuzioni, dipendenti da spazzo della Carica Generalizia di Palma, ove fù portata in appellazione la Vertenza sostenuta dal Bearzotto con sutterfugi, e raggiri come consta dagli atti in copia presentati al Processo del detto Collossi a fondamento legale dell'asserta controversia, che riconoscendo il di Lui principio dall'anno 1790 seppe quindi tergiversarsi dal Bearzotto collo stancheggio sino in questi ultimi tempi.

Non sa neppure esso Collossis ponere in verun equivoco il carattere della mentovata lettera poichè prodotta all'Ufficio di codesta Illustrissima Avogaria, e confrontando in ordine all'Atto dell'Eccellentissima Nota con altre sei carte, ossia lettere originali scritte di pugno di esso Bearzotto, li due Periti di Caratteri Domenico, e Lorenzo Pacetti giuratamente attestano, che la sudetta lettera per le uniformità che si rimarcano nella forma di moltissime lettere, e per la connessione, e legatura d'alcune parole, sia essa scritta dello stesso carattere, con cui sono scritte le prodotte sei carte di pugno indubitato di detto Bearzotto.

Il sentimento d'esse lettere, che pone in giusta apprensione d'animo esso Collossis, è il seguente che minutamente viene riportato a cognizione di V.V.E.E.

Amico Carissimo

Venezia li 26 Marzo 1793

Vi participo gli affari di quell'interesse già a voi noto, vi dico che ho sentito di un Signore del Vostro paese che ha nome Livio Colossi, che esso farà tutto quello credo così si io fosse in voi vorrei dare la morte allo stesso avanti che questo vi faccia qualche caronada a voi in secreto, questo ho inteso da Persona di sesto così non mancate di fare. Tanto scrivo, a pronta risposta [...] di voi, e dopo tutto giustato sarà pensier mio state sicuro, e vi saluto caro amico.

Post scritta dice che esso Livio che ne tiene numero 6 al Petto che vol soddisfazione

voi pensate tanto scrivo, e sono

Vostro ...Amico per sempre

Giacinto Forti

Documento finale (s.n.): la difesa del Bearzotto

Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Luogotenente

Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Assessori

Eccellentissima Corte Pretoria

Addì 20 Febbraro 1795 prodotto dal Eccellente Fabrizio Avvocato, e per nome dell'infrascritto retento Bearzotto

L'Effetto terribile, e rovinoso d'una ingiusta, e rea calunnia contro di me infelice Gio:maria Bearzotto inventata, consiste nell'aver sacrificate le mie sostanze, d'avermi nell'età mia avanzata, rovinata la mia salute, e finalmente d'avermi assoggettato a soffrire per il lungo corso di circa mesi diecieotto le amarezze, ed incomodi di queste penosissime Carceri.

Quest'è il momento felice dopo tante pene da me sofferte, che sono fatto degno di produrre in questi Sacrari di Giustizia le umilissime mie difese. Il mio maggior infortunio perciò consiste dal dovermi diffendere a guisa d'un cieco, che fosse costretto a diffendersi dai colpi, che li venissero vibrati da un avveduto Agressore, poichè essendo avvolto in un Processo formato coll'impenetrabile rito dell'Eccelso Consiglio X io non posso sapere, chi siino li Testimoni, che m'aggravano, quali devono essere tutti i miei inimici, e con tutto ciò non sono al caso di far comprendere alla Vostra Giustizia le legali eccezioni delle quali sono essi suscettibili.

Buon per altro per me, che per quanto mi suggerisce la mia logora, ed infievolita memoria, mi fa rissovenire in parte il mio opposizionale, de quale fui fatto degno di sentire la semplice lettura, e dal quale compresi l'infondata calunia contro di me inventata, e compresi pure, che fa d'uopo, che li Testimoni, che contro di me hanno deposto siino in contraddizione tra di loro, essendochè l'opposizionale, ch'è un succinto, e fedele trassunto dell'offensivo Processo è ripieno di contraddizioni, fallacie, e falsi supposti, come col Divin aiuto protettor dell'innocenza, mi lusingo di dimostrare con tutta facilità.

Nella presente umilissima mia difesa ad oggetto di rendermi più chiaro, e meno incomoda à questi Sapientissimi miei Giudici, m'atterrò all'ordine osservato del mio

opposizionale.

Principia esso opposizionale col rimproverarmi, che io studiassi d'occultare la vera quantità delle vendite del Vino, che come **Oste** vendeva al minuto, affine di sottrarmi dal pagare a Gio:batta de Michielis Esattore il soldo per Boccale destinato al riattamento delle strade delle quali era Soprintendente il Conte Livio Collossis, e che esso Esattore protetto per dover d'ufficio dal Collossis, dopo molti ragiri da me usati potè conseguire quanto io doveva in vigor d'un Spazzo della Carica Generalizia di Palma, e che da quell'epoca in poi io concepii avversione contro il Collossis e determinai di sacrificarlo all'ingiusta mia vendetta.

Opportunamente vi farò toccare colle mani l'evvidenza delle mie ragioni di merito, che militavano a mio favore nella Causa sostenuta contro l'Esattore de Michieli, e se io rimasi soccombente nell'accennata Pendenza, ciò seguì perché fui dall'Avvocato mio Difensore mal diretto nell'ordine, ed il quale mi abbandonò sul punto, che si doveva trattare la Causa al Foro di Palma dopo avermi aggravato delle spese di condurlo a Palma à trattare la Causa; e vi farò constare, che l'Esattore mi ha indotto a pagare una grossa summa contro giustizia, e finalmente che avendolo io impetito in seguito in ordine alle mie e sue fattemi riserve giudiziarie, che io fui retento nel momento, che era stato da me convinto, e che doveva regurgitarmi quanto ingiustamente avevami rubato.

Dunque io hò concepito avversione contro il Conte Collossis poiché proteggeva l'Esattore, quale studiava di risquotere da me il soldo per Boccale del Vino da impiegarsi nell'acconcio delle Pubbliche Strade, delle quali era Soprintendente esso Conte Collossis, e in dipendenza à questa protezione, e avversione io hò cercato di sacrificarlo.

Dunque se io provo, che la supposta ragione dell'avversione è falsa deve per conseguenza cessare ogni motivo di sospettare, che io abbia mai concepita tale avversione contro il Collossis, e che perciò non vi sii stato motivo in me d'usare alcuna vendetta contro di lui, né di farli alcun male.

Ecco la prova. Le Cause, che hò avuto coll'Esattore Michielis non vertivano circa l'imposta dell'accennato soldo per Boccale à riserva di qualche Costituto trà noi corso in altri tempi in occasione, che mi rubò l'imposta di tre botti di Vino, che io non aveva esitato nella mia **Osteria**, e che li diedi passata colla lusinga, che da lì in Spazzo di Palma, e che hò presentemente contro di lui, ma rimaste in sospeso dall'epoca della mia prigionia fino in presente furono e sono per il bezzo per Boccale dovuto all'Eccellente Medico Fisico della

mia Villa di Medun. Li documenti, che umilio in autentica forma v'assicurano di questa verità. Così Sapiientissimi Giudici è tolto il motivo che il Conte Collossis Sopraintendente delle Pubbliche Strade, e non sopra il Salario, o sopra la bocca del Medico, avesse a spiegarsi protettore dell'Esattore.

La supposta mia avversione dipende dalla spiegata protezione; ma essa non fù, sicchè nemen è vero che io abbia avuto motivo di concepire avversione contro il Collossis, quale giuro avanti la Vostra Giustizia, ed avanti Iddio, che né all'occasione delle Cause, né dopo fino a tanto che non fui costituito dopo retento, non ho mai rilevato, che s'abbia adoperato per l'Esattore, né vi fù ragione che s'adoperasse.

Continua esso opposizionale, e mi rimprovera

Che dipendentemente alla mal supposta da me concepita avversione io cercassi d'armare la mano d'un Siccario mio Fautore, e dipendente, e che con la lettera da me scritta al Fabris con carattere contrafatto, con falsa sottoscrizione, e con finta data l'eccitassi a prevenire il Collossis colla morte, qual Lettera pervenuta in mio potere la passai al Fabris, la leggesimo entrambi, che la feci indi in due pezzi; che il Fabris la ricuperò dalle mie mani quasi colla forza, indi consegnò la Lettera al Collossis; che questi si produsse all'Eccelso, ed in seguito si verificò l'immediato mio arresto, e che costituito l'indolente Collossis asserisce tal cospirazione da me machinata per l'assistenza da lui prestata all'Esattore, ed al mio pravo, e vendicativo carattere.

Poco Sapiientissimi Giudici mi resta d'umiliarmi in questa parte, avendevi assicurati, che mai vi fù mai ragione in me di concepire avversione contro il Conte Collossis, mentre lui mai si dichiarò in tutto il corso delle Cause da me fatte contro l'Esattore, né giudiziariamente, né extragiudizialmente d'essere il protettore dell'Esattore stesso, e massime quando hò dimostrata falsa la causale per cui professa d'aver protetto l'Esattore avendovi dimostrato, che le Cause vertirano per il bezzo per Boccale destinato al riattamento delle Pubbliche Strade delle quali è Sopraintendente il Collossis, con tutto ciò mi resta di farsi qualche riflesso,

Né io, né chi sia arriverà mai a combinare la verità dei seguenti fatti oppostimi: dice l'opposizionale che il Siccario Fabris è mio Fautore, e dipendente, e questo mio Fautore, in seguito mi fa il favore di precipitarmi. Lui è mio dipendente, ma per favorirmi, e servirmi a dovere, come mio dipendente mi strappa colla forza dalle mani la Lettera per indi consegnarla al Conte Collossis, e mettermi in procinto di soffrire tanti infortuni. Chi è

Fautore, e dipendente non procede in si fatto modo. Leviamo la Maschera a' quei disleali quali in contradizione con se medesimi hanno studiato d'ingiustamente aggravarmi.

Il Fabris, è vero egl'era mio Fautore, e mio dipendente. Io consegnai la Lettera a lui diretta. La legessimo entrambi. E non perché mi persuadesse Iddio immortale, che avesse la Lettera fatta la desiderata impressione in lui l'abbia fatta in due pezzi, scaltramente consigliandolo à non curare il contenuto della medesima, come mi viene rimproverato, ma anzi procedendo con buon animo, e cristianamente verso il Collossis, io consigliai il Fabris à non curare il contenuto della Lettera. Possibile, che anco le mie buone, e cristiane azioni, e sincere insinuazioni abbiano di convertirsi in tanti strumenti per aggravarmi. Nò, non è possibile, che riportino fede presso questi Sapientissimi, e virtuosissimi Giudici quei temerari, che pretendono di rilevare li secreti nascondigli del cuore altrui indipendentemente agl'atti esteriori. Vi accorda l'opposizionale, che io consigliai il Fabris a non curare il contenuto della Lettera, e quest'azione per giustizia deve essere presa in buona parte, e mi si crederà inoltre, che anzi io abbia consigliato il Fabris a farla pervenire alle mani del Conte Collossis, come io attestai nel mio *de plano*.

L'opposizionale, inoltre, come vi umiliai, mi concede, che il Fabris, ed io leggessimo entrambi la Lettera, ed in seguito mi si rinfaccia, che appena io scorsi coll'occhio essa Lettera, io compresi il contenuto di essa, per indi dedurre una presunzione, che debba io aver scritta la Lettera, poiché senza leggerla io sapeva il suo contenuto, ma siatene certi umanissimi Giudici, che è vero quanto al principio dell'opposizionale mi si accorda, cioè, che io, ed il Fabris abbiamo letta essa Lettera consumando entrambi quel tempo, che è necessario per leggere una lettera prolissa, come è la processata.

Sapientissimi Giudici, quando non è vero, che io abbia concepito astio contro il Conte Collossis per la protezione che asserisce usata a favore dell'Esattore. Quando è vero, che io ho insinuato al Fabris di non curare il contenuto della processata Lettera; Che vi ho assicurati, che il Fabris non ebbe a usare alcuna forza onde levarmela dalle mani, e che io l'aveva lacerata, e fatta in due pezzi, affine il Fabris non potesse replicare altri riflessi sopra di essa, e per maggiormente assicurarlo con quest'atto, che non si deve curare il seco contenuto, come si potrà mai dubitare, che io abbia scritta tal Lettera.

Se veramente io fossi stato così disleale d'intentare un'azione così nera, così nefanda, come si potrà mai persuadersi, che avessi di procedere con tant'imprudenza. Io non avrei consegnata con le mie mani la Lettera al Fabris, ma gliel'avrei fatta consegnare da

Persona sconosciuta, o almeno avrei avuto la precauzione di farla scrivere d'altra mano, o consegnarla secretamente, e non alla presenza di tanti Testimoni.

Vi resta forse qualche dubbio perché il Conte Collossis mi ha descritto per un Uomo di pravo, e vendicativo carattere, e perciò capace di commettere ogni sorte d'iniquità. Ma grazie al Cielo non sono d'un carattere così condannabile. Le Pubbliche Fedi, che in forma autentica rassegnò, una dell'Ufficio di Medun, e l'altra di questo Spettabile Ordinario Pretorio assicurano, che io nel corso di mia vita non hò commesso alcuna azione, per la quale abbia meritato d'essere criminalmente processato.

Se tutto ciò non bastasse per assicurarvi della mia innocenza, vi prego, e vi scongiuro a porgere li Savi Vostri riflessi alle prove equivoche, e contraddittorie di quei Testimoni, mediante li quali si ha cercato di far comparire la processata Lettera come scritta da me.

In questo proposito per mia difesa, mi basta quanto mi viene accordato fin dal principio dell'ingenuo opposizionale, cioè che la processata Lettera è scritta con carattere contrafatto, mentre se il carattere è contrafatto la Giustizia Vostra, non può mai certificarsi, che lui sii carattere mio, ma piuttosto carattere di qualch'altra persona, che abbia procurato d'imitare il mio per precipitarmi, come purtroppo io hò li miei ragionevoli sospetti sopra la Persona dell'Esattore pur troppo contro di me innasprito, ed onde salvarsi dal rigurgito, che li sovrastava del dinaro ingiustamente [...]

Il Collossis Uomo già universalmente noto, che possiede l'impareggiabile facoltà di far comparire per angeli gl'infami, che lui protegge, e Diavoli gli Uomini più Cristiani, ed onorati, che lui perseguita, poiché in niun incontro a lui non mancano Testimoni, quali sono stati presenti al tutto, ed il tutto hanno veduto, e toccato, e vi sono più esempi di più infelici a' quali ha toccato di subire l'amaro calice di si funesta crisi questo Collossis, affine di convincermi reo del fatto processato ha prodotto sei Lettere scritte di mia mano. L'opposizionale m'indicò, che due Periti in arte destinati dalla Giustizia alla ricognizione, hanno con giuramento attestato, che il processato Foglio, per l'uniformità, che si rimarca nella forma di moltissime Lettere, e per la connessione, e legatura di alcune parcelle, egli sia stato esteso dalla stessa mano da cui furono scritte l'altre sei suindicate Lettere.

Veramente le deposizioni giurate delli due Periti non formano una prova assoluta, ma vi lasciano nell'incertezza, mentre essi non depongono assolutamente, che il Foglio è senza esitanza alcuna scritto dall'istessa mano ma bensì dichiarano con loro giuramento, che

sia, cioè, che possa essere stato esteso dall'istessa mano. Con tutto ciò la deposizione delli due Periti è troppo imprudente, e temeraria, e sono al caso di convincerla intieramente colla scorta dell'ingenuo, e fedele opposizionale. Essi depongono, che possa essere esteso dall'istessa mano, e ciò per l'uniformità che si rimarca nella forma di moltissime Lettere, e per la conessione, e legatura di alcune parole. Domando io a questi sguaiati, cosa importi il termine uniformità ... Non puonno essi rispondere se non che il termine uniforme equivale alli di lui sinonimi, cioè uguale, simile, etc.

Quando l'opposizionale mi fa fede, come abbiamo rimarcato fin dal principio, che il processato Foglio è tutto intieramente scritto con carattere contrafatto, e per legittima conseguenza si deve conchiudere, che quel foglio non è simile alle sei Lettere prodotte, e scritte dalla mia mano, come mai riporteranno fede presso il Veneratissimo, e giustissimo Vostro Tribunale li due Periti, che hanno deposto, che possa essere uniforme, uguale, o simile?

Ma più Sapientissimi Giudici questi due Periti sono in contradizione anco colle deposizioni di altri quatro Testi due de' quali giurati.

Il Collossis per maggiormente angustiarmi, e convincermi, produsse altre due Lettere riconosciute di mio carattere, e mi suggerì l'opposizionale, che in esse si rimarca il mio particolar modo di spiegarmi, colla seguente frase...*pronta risposta*...frase comune usata da tutti quelli a' quali preme una sollecita risposta, e il Conte Collossis procedendo cristianamente, e fedelmente, doveva, e poteva produrre centinara delle mie Lettere nelle quali non vi è la frase ...*pronta risposta*... Questi quatro testimoni depongono, che il carattere del processato scritto è studiatamente alterato nella configurazione delle Lettere. Si ponga al confronto quest'asserzione coll'asserzione delli due Periti. Questi asseriscano l'uniformità, l'uguaglianza gl'altri, che è alterato nella figura, dunque non è uniforme, non è uguale.

Mi resta di farvi qualche riflesso in succinto sopra qualch'altra introduzione deposta a mio carico. Asserisce un giurato, che letta da me in compagnia del Fabris la processata Lettera, m'abbia osservato a rosseggiare in faccia. Se ciò è vero, questo non può essere accaduto, che per la sorpresa, che mi colse in vista d'un sì nero attentato contro la Persona del Collossis. Mi rimproverò l'opposizionale, che io fossi in contradizione con mia Moglie circa la Persona che consegnò la Lettera in mia **Osteria**. Può darsi benissimo, che la testa leggiera di mia Moglie, non s'abbia rissavenuto la persona da me indicatagli, ma io

tanto alla Moglie, che all'occasione del mio Costituto *de plano*, hò sempre asserito uniformemente.

Vi sono dei Testimoni, che mi hanno sentito a dir male del Conte Collossis. Siccome tutti dicono male di lui, così non sarà impossibile, che pur io in qualch'occasione con qualche Persona, che di lui si avrà lagnato di qualche violenza, o ingiustizia usatagli possa aver detto la mia opinione, non per altro a motivo della supposta protezione da lui usata all'occasione delle Cause dell'Esattore, ed à di lui favore. E finalmente se io odiava l'Esattore, che per nulla vi entra nella presente Causa, e che merita la comune disapprovazione, ed una seria correzione presso li Tribunali di Giustizia, io devo essere dalla Vostra umanità, e Giustizia compatito, mentre costui dopo avermi rubate le mie sostanze, lui inoltre è l'origine certa delle presenti mie calamità, ed eccomi a soddisfare gl'impegni, che fin dal principio mi sono assunto.

Io mi sono proposto di dimostrarvi ad evidenza, che l'Esattore Gio:batta de Michiel rimase vincitore nelle Cause sostenute contro di me, non perché fosse lui protetto dal merito, ma perché io m'era mal'imbarcato coll'ordine, ed inoltre, che lui mi ha rubato grossa somma di soldo, come mi sarà agevole di convincerlo con li di lui registri dovutimi depositare in Causa, e finalmente che io fui retento nel momento, che l'aveva convinto, e che era sull'orlo di rigurgitarmi quanto m'aveva rubato.

Nell'anno 1790 io fui chiamato con rispettabile Commettemo (sic) ottenuto dall'Esattore avanti l'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Rappresentante d'allora, onde obbligarmi al pagamento di L. 234:4 in obbedienza ad esso Venerato comando, mi rassegnai, ed arrivato in questa Città li 25 Febraro di detto anno, non mancavano li Fautori dell'Esattore di ponere in pratica ogni studio, ogn'arte per atterirmi, a segnachè m'indussero ad annotare un'atto volontario in questa Pretoria Cancelleria, che in copia umilio, col quale mi fecero confessare Debitore della somma di L. 235:4 per altro colla riserva di poter entro il periodo di circa Mesi due dimostrare qualunque errore di fatto. Entro esso termine, occupato da molte faccende, non mi restò tempo d'esaurire quest'affare, ed ecco, che l'esattore mi fece praticare un lievo d'effetti alla mia Casa. Io cercai di diffendermi, e voleva sostenere di poter dimostrare gl'errori di fatto abbenchè fosse passato il Termine fissato dall'atto volontario, l'Esattore Avverso li 19 Dicembre 1791 mi colse con una spedizione absente ottenuta al Tribunale dell'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Rappresentante d'allora della quale io m'appellai all'Eccellentissima Rappresentanza di Palma, e li 17 settembre fù

laudata essa spedizione con Spazzo absente, in esito della quale hò dovuto sacrificarmi, col pagare un credito ingiustamente preteso dall'Esattore.

Gl'atti ch'hò umiliato, formano la prova di quanto vi hò succintamente, e sinceramente esposto.

Che l'esattore m'abbia obbligato ingiustamente a pagare, eccone le prove. Gli stessi di lui registri lo convincono. Favorite umanissimi Giudici di donare un benigno riflesso al Libretto A, che hò umiliato [...] quale è una copia del mio registro, tutto scritto di pugno dell'Esattore. In quello rilevasi, che dalli 2 Maggio 1790 fino alli 12 di detto Mese, non fù tradotta alcuna Botte di Vino alla mia Osteria, per la quale io fossi debitore del bezzo per Boccale.

Favorite ora di osservare il Libretto B tenuto dall'Esattore, copia del quale io mi procurai all'occasione che nel corso delle Cause, in ordine alli miei eccitamenti giudiziari dovette depositarmi. In questo si fa apparire [...], che frà li 2, e li 12 di detto Maggio, io sia Debitore del Dazio di L. 36 per n° 3 Botti di Vino, come condotte in mia **Osteria** li 9 di esso Maggio. Ne volete una prova maggiore, che lui mi ha rubate le L. 356: - favorite d'osservare [...] 4 del mio libretto B, che in data delli 7 Luglio 1790 hò riportato ricevuta di saldo di tutte le Partite a mio debito fino alli 3 del Giugno. Col confronto dei pagamenti da me fino allora fatti, non resta pagata la Partita delle tre Botti è segno evidente, che quella fu aggiunta dopo.

Fattemi grazia inoltre di osservare p. 10 del Registro dell'Esattore B, ove fa memoria d'aver nel giorno delli 29 Gennaio 1791, ricevuto da me L. 12: - qui mi rubba L. 78:- mentre dal mio Registro A scritto di pugno dell'Esattore p. 8 si rileva, che nel giorno 29 Gennaio 1791 io li contai L. 90:-

Se non avessi ribrezzo nell'incomodarvi ulteriormente col confronto di essi due Libretti, v'assicurerei, che l'intero delle L. 235:-, ed altre L. 36:- aggiunte dopo il mio atto volontario delli 25 Febraro 1790, e che hò dovuto pagare all'Esattore in ordine all'accennato Spazzo, mi sono state da lui intieramente rubbate, oltre l'imposta del soldo per Boccale, destinato al riattamento delle Strade di tre Botti di Vino, che à patti li hò accordato per non entrare in liti, dopo pochissimi atti trà noi fatti, come accennai di sopra.

In ordine dunque alle riserve giudiziarie, dopo averlo ingiustamente, e colla violenza dovuto pagare, l'hò chiamato in Giudizio nell'anno 1793. Lui mi usò li più nauseanti ragiri, onde non lasciarmi venir a capo del giusto, e mai condannabile disegno, e

dopo aver superate le cavillazioni dell'Esattore, e che mi sortì di far seguire legalmente la desiderata liquidazione nel giorno delli 29 agosto 1793, come comprovano li documenti, che rassegnò, e che mi lusingava, che fosse giunto il momento per me felice di recuperare le mie sostanze. L'effetto dei miei onorati sudori, eccomi due giorni dopo, cioè li 31 di esso Agosto, che mi vedo all'improvviso piombar sopra il capo le maggiori delle infelicità, cioè di vedermi retento, dalla qual epoca in poi io gemo, e sospiro frà gli orrori di queste miserie.

Confesso il vero Clementissimi Giudici, che ne ho ribrezzo d'avervi oltre modo incomodati, ma mi lusingo, anzi sono certo d'essere compatito, essendochè per me si tratta di tutto il mio essere, cioè si tratta di vita, di onore, e di sostanze.

Io non aggiungo più a' Giudici così umani, sperimentati, e prudenti. Ho provato, che le Cause contro l'Esattore vertirono per il bezzo per Boccale destinato per il Medico, non mai per il soldo per Boccale destinato al riattamento delle Strade delle quali è Soprintendente il Conte Collossis, e per conseguenza, hò provato, che cessa qualunque scrupolo, che io possa aver in tale occasione concepito alcun astio contro esso Collossis, quale né vi era ragione, che proteggesse l'Esattore, né mai si dichiarò di esserlo. Vi ho provato con molteplici confronti, che per brevità non vi replico, che la processata Lettera per niun modo è stata scritta dalla mia mano, e non mi resta d'aggiungervi in questa parte se non che un breve, ma pesante riflesso, qual solo bastarebbe à trarvi d'ogni immaginabile sospizione, che io possa esser reo del fatto processato. Io chiego umilmente alla Vostra virtù, ed esperienza se in supposizione, che foste certi, che il Collossis avesse protetto l'Esattore all'occasione delle Cause, qual di queste due Persone perciò maggiormente offendeva il mio interesse.

Certamente l'Esattore, mentre lui mi ha ingiustamente appostato debitore. Lui hà fatto gli atti contro di me; e lui finalmente ha impugnato le mie sostanze. Premessi tali principi, come potrete mai persuadervi ch'io avessi d'usare un attentato così orribile in confronto piuttosto del Conte Collossis, che poco, o nulla m'avrebbe offeso, e che è una Persona rispettabile, piuttostochè verso l'Esattore, che mi offese direttamente, e che per ogni riguardo io doveva essere in collera più con lui, che con qual sisia altro, e che è una Persona abietta, e di vile condizione. Se io fossi stato d'un animo così rilasciato, io avrei studiato di vendicarmi dell'Esattore, e non mai del Collossis.

Hò provato finalmente, che l'Esattore ha rubate le mie sostanze, e che nel momento, che doveva rendermi conto, ebbe la compiacenza di vedermi retento.

Non mi resta perciò, che d'invocare genuflesso l'incorrotta, costante, ed imparziale Giustizia Vostra, onde dopo tante afflizioni, e pregiudizi sofferti mi facciate degno dell'unico conforto, che mi resta d'una libera assoluzione,

Grazie

12. FONDO: Consiglio di X - Processi - Processi Criminali Delegati

BUSTA UD 52 - fascicolo contro Antonio Pompeo, Giovanni suo figlio, Angela moglie e madre per l'interfezione di Leonardo Menegazzi

Documento 1 cc. 7 – 9

Addì 17 Dicembre 1793 S. Vito

Comparve nell'Officio di questa Cancelleria al Criminale

Lorenzo *quondam* Urbano Gregoris Fante di questa comunità ed espose, siccome ieri sera circa un'ora di esatte è stato interfetto un tal Leonardo Menegazzi della Villa di Tauriano da Giovanni figlio di Antonio Pompeo Basso Ministro di questa Giurisdizione nell'**Osteria ò sia bettola** di Bernardo Gregoris detto Bagatello situata in questo Castello, essendo stato per informazione presa, dopo ferito, dallo stesso Giovanni interfettore coll'aiuto di detto suo padre trasportato alla loro Casa ivi contigua, dove appena giunto, è passato ad altra vita senza aver avuto tempo di confessarsi, benchè alcuni di questi sacerdoti siano subito accorsi per assisterlo, e così il Chirurgo Samuel Romanini avendolo trovato già morto, ed ora il di lui cadavere si trova ancora in casa di detti Ministri

INT.TO con che arma sia stato ferito detto Leonardo Menegazzi

RISP.DE quanto ho rilevato, fu ferito con arma da punta, ò sia coltello

INT.TO se sappia per qual causa Leonardo Menegazzi sia stato interfetto dal suddetto Giovanni Pompeo

RISP.DE so invero dire, che ieri sera pochi minuti prima del fatto sia entrato detto Menegazzi nell'**Osteria** del suddetto Gregoris a bere del vino, dove si trovava detto Giovanni Pompeo, giuocando alle carte coll'**Oste**, ed essendosi il Menegazzi posto a sedere, esso Pompeo vedutolo, ed osservatolo fissamente, vedendogli anche un palotto al fianco, si figurò che fosse un bandito onde mandò a chiamare suo padre Antonio, e lo fece entrare in una Stanza, ò Camera **dell'Osteria**, vicina alla cucina, dove si attrovava detto Menegazzi, affinché quando lo vedesse impegnato nel procurar l'arresto del medesimo, corresse in suo aiuto; indi all'improvviso senza far parole detto Giovanni andò addosso al Menegazzi, prendendolo forte per di dietro la schiena per fermarlo, e subito suo padre Antonio uscito dalla Stanza, dove stava in aguato, corresse in aiuto del figlio, ma il Menegazzi essendo un giovane robusto si dimenava forte così con ambidue, , cosicchè divisando forse detto Giovanni, di non poterlo fermare, cavato di scarsela un coltello nudo lungo da punta, che

suol portare addosso, imprimesse con esso molte ferite nella vita al Menegazzi preddetto, mentre era alle prese col padre, per le quali il ferito Menegazzi al fine dovette cedere, e lasciarsi strascinare alla vicina Casa abitata da detti Pompeo, dove appena arrivato, passò all'altra vita, come ho detto; anzi ho inteso anche a dire, che sin dal incontro il suddetto Antonio Pompeo sia rimasto anch'esso ferito in una mano, si suppone dal coltello del figlio, perché al Menegazzi non fu veduto coltello in mano.

INT.TO chi fosse presente al caso esposto

RISP.DE era presente l'Oste Bernardo Gregoris, ò sia Bagatello, Antonio *quondam* Domenico Perisin, Giuseppe Zizzi detto Frisco, tutti di questa Terra, ed altri ancora, che verranno da questi nominati

INT.TO se sappia, che l'interfetto abbia alcun parente prossimo a queste parti

RISP.DE io non so, che egli ne abbia alcuno, ma ne avrà a Casa sua, dove forse giungerà preso la nuova del caso

INT.TO se esso sappia, dove presentemente s'attrovino Antonio, e Giovanni, padre, e figlio Pompei

RISP.DE ho inteso dire, che il padre sia nella sua Casa d'abitazione, e che il figlio sia partito da questa Terra

Segue formula latina

Veduta. E letta dall'Illustrissimo Signor Bernardino Bonisoli [...] la premessa esposizione, ha ordinato che sia tosto praticata la visione del cadavere dell'interfetto coll'assistenza del Pubblico Chirurgo Samuel Vita Romanini

Segue formula latina

Bernardini D.R Bonisoli Cap.o

[...]

Conferitisi l'Illustrissimo Sig. Bernardino Bonisoli Dr. Cap.o, e io Valentino Pantaleoni Cancelliere unitamente a Samuel Vito Romanini Publico Chirurgo, servita la Giustizia da Lorenzo Corincich Fante di questa Comunità. in questo Borgo di Castello, ed alla Casa abitata dal Basso Ministro Antonio Pompeo, dove introdotti per una scala in una stanza serve ad uso di cucina, in capo della scala stessa fu veduto un cadavere disteso in terra colla faccia rivolta all'insù, di sesso mascolino, di natura alta, d'aspetto buono, di pelo castagno, vestito all'artigiana con una camisiola di panno color di maron con fodera di color rosso, camisolina sotto di bombaso rigato, e camicia di canapa, bragoni di fustagno turchino,

calze di lana nera, scarpe di cuoio nero con lazzuoli simili, una fascia di lana nera ai fianchi, ed una cintura con fodero di palotto, ed il palotto nudo sopra una tavola lunga cinque [...] circa, d'età come dimostrava dall'aspetto d'anni venticinque circa, il qual cadavere fatto spogliare dai beccamorti ignudo, e voltare, e rivoltare dai medesimi, e fatta diligente osservazione per ogni parte del cadavere stesso tanto dalla Giustizia, quanto dal predetto Chirurgo Romanini, gli furono sul medesimo trovate quattordici ferite, cioè, tre nel dorso a parte sinistra, e una a parte destra, corrispondenti al Torace, altre tre nel petto, una sotto la mammella destra, e due sopra, una delle quali penetrante tutto il lobo superiore destro del polmone; due altre alla mammella sinistra non penetranti; un'altra sopra la spalla sinistra fra gli muscoli del braccio, tre nell'addome a parte sinistra, una delle quali penetrante sotto le coste spurie con uscita di omento, offesa di milza, e trapasso al fianco sinistro, ed altre finalmente nella coscia sinistra, appaion fatte con arma da taglio, e punta, per le quali due penetranti, l'infelice ha dovuto in pochi istanti morire, e come più diffusamente appare dalla giurata relazione di detto Chirurgo, quivi prodotta, alla quale. Il qual cadavere, mentr'era tra vivi si chiamava Leonardo figlio di Giambattista Menegazzi della Villa di Tauriano, sotto Splimbergo come qui attestò con suo giuramento [...] Osvaldo *quondam* Antonio de' Lorenzi detto Burella, che fu presente alla visione medesima, tra i molti che pur furono presenti, cioè Osvaldo *quondam* Vito Vendraminio, ed altri, nessuno de' quali lo riconobbe, e neppure seppero indicare persona, che lo sapesse riconoscere; e però fù bensì licenziato il cadavere per la sua tumulazione, ma previa esposizione del medesimo nella Veneranda Chiesa di questo Publico Ospitale per tutta la giornata circa, luogo di passaggio, per l'effetto della sufficiente ricognizione.

Furono trovati addosso all'interfetto nelle scarselle, quattro talleri, diecisette petizze, e tredici soldoni, uno sbucchetto. Verde di legno, o cosa simile vuota, una scattola di tabacco di carta, tre berette di bombace, una palla d'avorio da bigliardo, un fazzoletto da naso, e altre cose di poco valore, e carte scritte n° 9 del tenor, come il tutto appare da minuto inventario quivi unito per il tutto fatto portar in Ufficio

[...]

Segue la chirurgale e l'inventario

Documento 2 cc. 12 - 17

Adì 18 Novembre 1793 mane

Riferì Lorenzo Corincich Fante di questa Comunità esser oggi capitato in questa Terra Giambattista Menegazzi, padre dell'interfetto Leonardo in compagnia d'un altro della Villa di Tauriano, da cui potrà essere riconosciuto il cadavere di detto interfetto essendo insepolto ancora nella Chiesa del Ospitale.

Per illico d'ordine fu condotto detto Forestiere di Tauriano dal predeto Fante Corincich alla Chiesa predetta del Capitolo, e fattogli attentamente osservare il predetto cadavere, indi ricondotto dal Fante in Ufficio fu

INT.TO del suo Nome, Cognome, e Patria

RISP.DE io mi chiamo Antonio *quondam* Giuseppe Fannin della Villa di Tauriano di Splimbergo

INT.TO se abbia attentamente osservato, e riconosciuto il cadavere dell'interfetto esistente nella Chiesa del Capitolo poco fa fattogli vedere da questo Fante per ordine della Giustizia, e se sappia, che nome avesse, mentre era fra vivi

RISP.DE ho osservato, e conosciuto benissimo, essendo stato di persona della stessa mia Villa, e quando era vivo si chiamava da noi per Nardo figlio di Giambattista Menegazzo ò sia Menegato

Segue formula latina di giuramento

Detto

L'Illustrissimo Signor Capitano, veduta, e considerata la sudeta visione, ed atti successivi, ha ordinato che sia assunto il costituito del padre dell'interfetto, venendo spontaneamente a costituirsi, indi esaminati sieno due, o tre Testi de' meglio informati *ipso facto*

Bernardino dr. Bonisioli Capitano

Detto

Venuto in Ufficio

Signor Gio:batta *quondam* Bernardo Menegazzo di Tauriano di Spilimbego per essere spontaneamente costituito, ammonito però prima indi fu

INT.TO se sappia , che da poco in qua, sua successo alcun sinistro accidente a verun individuo di sua famiglia

RISP.DE si

INT.TO che sinistro accidente sia successo, e a chi

RISP.DE è successo, che un mio figlio di nome Leonardo la sera di sabato è stato

preso in una **Osteria** di quella Terra dagli Sbirri di San Vito, i quali senza ch'eli gliene desse alcuna causa, gli hanno dato quattordici [...], e dopo aver fatto il fatto suo col rubargli i dinari hanno tornato ad aprire la porta di casa, e allora l'infelice mio figlio fu trovato morto, e privo della borsa de dinari, che teneva in una borsa grande di corame, che portava sempre attorno ai fianchi, la quale mi costò L. 4.10

INT.TO se sappia quanti dinari avesse suo figlio Leonardo nella borsa in tal incontro, ed in che qualità di monete

RISP.DE teneva in quella borsa più di cento Talleri in specie, a diversi ducati d'argento nuovi, ed altra moneta più piccola, cioè quarti di ducato, e petizze in somma di ducati correnti duecento, e più in tutto

INT.TO come sappia, che detto suo figlio avesse tal quantità di dinari quando fu interfetto

RISP.DE ho veduto io co' miei propri occhi già quattordici giorni circa, quando partì di casa, a prenderli, e metterli attorno, e vi sono anche degli altri, che glieli hanno veduti, benchè non sappiano la somma precisa, anche in questa Terra, ma io non li conosco, né so chi siano

Documento 3 cc. 16-17

Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Luogotenente, e Provveditore [...]

Partecipiamo umilmente a V.S., siccome la mattina del dì 17 del corrente fu esposto in questo Ufficio del Fante di questa Terra, che la sera precedente circa un'ora di notte era stato interfetto con un coltello da punta un tale Leonardo Menegazzi della Villa di Tauriano per opera di Giovanni figlio del Basso Ministro di questa Giurisdizione Antonio Pompeo in un'**Osteria, o sia Bettola** di questo Castello, in cui era stato detto Menegazzi poco prima del caso a bere, mentre s'attrovava colà anche il sudetto Giovanni, giuocando alle carte coll'**Oste**, il quale osservando fissamente il Menegazzi, si figurasse, che fosse un bandito vedendogli anche un palotto di fianco, onde mandato a chiamare subito suo padre Antonio, lo poneva in aguato in una stanza vicina alla cucina, dove s'attrovava il Menegazzi, perché quando lo vedeva impegnato sull'arresto del medesimo, corresse in suo aiuto; indi all'improvviso detto Giovanni senza far parola andasse addosso al Menegazzi prendendolo per di dietro la schiena per fermarlo, ma questi essendo un giovane robusto, benchè fosse accorso anche il Ministro Antonio in aiuto del figlio, si dimenasse alquanto con essi,

cosicchè dubitando forse detto Giovanni di non poterlo fermare, cavato di scarsella un lungo coltello nudo di punta, che suol portare addosso, gl'imprimesse con esso molte ferite nella persona, mentre era trattenuto dal padre, per le quali il ferito al fine dovette cedere, e lasciarsi strascinare alla Casa delli Ministri ivi contigua, dove appena giunto spirava prima di poter confessarsi aggiungendo, che in quella stessa mattina, Giovanni Pompeo erasi già da questa Terra absentato.

Ordinava tosto, e praticava la vision del cadavere dell'interfetto coll'assistenza di appropriato Chirurgo, gli furono rilevate quattordici ferite, tutte appar fatte con arma da punta, e da taglio, cioè quattro nel dorso, cinque nel petto, una sopra una spalla, tre nell'addome, e una in una coscia, tra le quali due penetranti, cioè una nel polmone, l'altra nell'addome con uscita del omento, trapasso della milza, ed uscita per il fianco, le quali due furono dal Chirurgo giudicate absolute mortali, per cui dovette l'infelice immediatamente morire, come s'esprime egli nella giurata relazione prodotta in verità, e perché non si trovò giù in paese, chi riconoscesse il cadavere, se non un solo testimonio, fu fatto tenere il cadavere esposto in questa Chiesa del Ospitale sino alla seguente mattina in cui capitato qui suo padre con altra persona di quel paese fu riconosciuto anche da questa per Leardo, ò sia Leonardo figlio di Gio:batta Menegazzi, ò sia Menegato di Tauriano.

Aggiungendo, che nell'atto della visione gli furono osservati adosso nelle scarselle quattro Talleri, diecisette petizze, e sedici soldoni, uno stucchetto verde di legno, ò cosa simile vuoto, una scattola da tabacco di carta, tre berette di bombace, ed una palla d'avorio da bigliardo, un fazzoletto di_raso, ed alcune carte scritte, il tutto fatto portar in Ufficio.

Assunto il costituito del padre dell'interfetto, e gli esami di due Testimoni, che si credettero di meglio informati, dal primo si ebbe, che gli interfettori del figlio abbiano ciò fatto per rubargli i denari, che diceva aver avuto in una borsa grande, di pelle, che teneva cinta attorno ai fianchi, in somma di ducati duecento correnti circa indicando anco le monete, la qual cosa non gli fu trovata indosso, esprimendosi per altro, che detto suo figlio era stato per codesto Eccellentissimo Reggimento processato, ed anche proclamato, e che ora fosse per presentarvisi, facendo finalmente istanza per il castigo de' rei, e per il suo risarcimento.

Dai testimoni poi si ebbe, che il quel giorno il detto Menegazzi, conosciuto col solo nome di forastiero di dopo pranzo partito da Magnadola, giungesse qui circa le ore ventitre, e mezza, e deposto il cavallo da un'altra **Osteria**, venuto in quella piazza, ricercasse dove

vendessero il buon vino, e gli fu risposto, che il miglior vino si vendeva nell'**Osteria** dove successe il caso onde portatosi in quella, e salito nella cucina in compagnia di due persone, domandasse da bere; locchè si fosse portato, mentre si trovasse in quella il sudetto Giovanni Pompeo, il quale veduto il forastiere si ponesse in orgasma sbuffando, ed alzatosi da sedere con impeto discendesse le scale, esprimendosi, che in cucina era un bandito, e da lì a poco tornasse là in compagnia di suo padre Antonio, e trovato il forastiere rivolto a vedere il giuoco delle carte, lo assalisse prendendolo svelto per le spalle, in di cui aiuto corresse anche suo padre Antonio, ed il primo sfoderato il coltello dicesse a forastiere, che non si movesse, ma dimenandosi esso per liberarsi da loro, il giovine Pompeo gl'imprimesse col coltello tre, o quattro ferite sulla schiena, indi seguendo a dimenarsi tra di loro gl'imprimesse delle altre ferite nelle altre parti del corpo, e da uno de' testimoni fosse venuto anche Antonio il padre ad imprimergli una ferita di coltello nel ventre, finchè il forastiere cadette a terra dicendo ch'era morto, e domandandogli la vita, ma essi lo legassero, e lo strascinassero giù per le scale, facendolo giungere alla loro Casa ivi contigua, dove in pochi instanti finì di vivere.

Ne rassegnamo però il caso all'Eccellenza Vostra in adempimento delle Pubbliche Sovrane Leggi, ed inchinati, col più profondo rispetto, e venerazione al bacio delle vesti, ci pregiamo d'essere

S.Vito 21 Novembre 1793

Illustrissimo, et Eccellentissimo Signor Luogotenente Generale
Della Patria del Friuli

Documento 4 cc. 18/3 - 18/7

L'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Luogotenente coll'Eccellentissima Corte Pretoria

Vedutasi, e volendosi ha ordinato, che siano umiliate le seguenti lettere di relazione agli

Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Capi del C.X.

E' assai grave il fatto accaduto nella Terra di S. Vito verso un ora di notte nella sera delli 16 Novembre dell'anno decorso 1793 dietro alla di cui partecipazione umiliata all'E.E.V.V. dal N.U. mio Precessore con le sue lettere 24 dello stesso mese, che accompagnavano quelle di quel Capitanio Podestà e [...] è piaciuto a codesto Eccellentissimo Tribunale di onorare questa divota rappresentanza della venerata

Commissione di divenire sopra il fatto medesimo a formazion di Processo con l'autorità, e il rito suo, promettendo segretezza a Testi e impunità ad alcuno de' complici, purchè non sia principal autore, o mandante, e con la facoltà di divenire al cauto arresto.

Riguarda esso l'interfezione seguita con molteplicità di ferite ad opera di quei bassi Ministri Antonio, e Giovanni Padre e figlio Pompeo di Leonardo Menegazzi da Spilimbergo, coll'indizio, che possa essere stato dagli interfettori spogliato di qualche considerabile somma di denaro. Eseguita anche dal mio Ministero la venerata Commissione mi attrovo ora coll'onore di assoggettarne all'E.E.V.V. la riverentissima relazione a tenor delle Leggi, e del Decreto 18 novembre 1713.

Proveniente da codesta Serenissima Dominante, dove come balia era impiegata sua moglie, arrivò l'infelice Leonardo Menegazzi a S.Vito nella fatal sera delli 16 novembre decorso, e dopo d'aver consegnato allo stalaggio il proprio Cavallo per cercare il miglior vino si portò all'**Osteria** di persona nota, e assunta con giuramento.

Ivi si attrovavano dell'altre Persone, già note, assunte, ed in parte anche giurate, alcune delle quali giuocavano alle carte. V'era tra queste Giovanni Pompeo Sbirro della Comunità, che occupato nel gioco alla vista del Menegazzo cominciò ad alterarsi, mostrando d'essere mal prevenuto di lui. Lasciando improvvisamente il gioco uscì da quella stanza, e discendendo le scale si espresse, che quello era un bandito. Ritornò egli poco dopo, e *nullis dictis*, afferrò con le braccia al di dietro il Menegazzo, che niun mal suspicante stava intento al gioco delle carte ripigliato da altre note Persone il quale levatosi in piedi all'improvvisa sopraffazione cercò di sciogliersi dallo Sbirro, ma impugnato da esso un lungo coltello, cominciò a dimenargli dei colpi, e contemporaneamente arrivato Antonio Pompeo in soccorso del figlio cominciarono tutti e tre il più gagliardo dibattimento, gli Sbirri per arrestare il forestiero, ed egli per sciogliersi dalle loro mani; ma seguitando Giovanni Pompeo a imprimere delle coltellate al Menegazzo, lo ridusse a terra presso al focolare, dove continuò a ferirlo finche gli disse che lo lasciasse, ch'era già morto avendo riportate quatordecim ferite due delle quali mortali.

Arrivata anche Angela Pompeo Moglie di Antonio, e Madre di Giovanni si fece alla vita del Menegazzi, e gli guardò adosso, se teneva armi, e quindi Antonio e Giovanni lo presero per le gambe, ed Angela pel capo, ed in tal modo lo strascinarono giù per le scale dell'**Osteria**, e poscia in loro casa, dove una mezz'ora circa dopo ha terminato inconfesso miseramente di vivere.

Come Giovanni Pompeo chiamasse per bandito il Menegazzo, e volesse praticare il suo fermo non riuscì di poter rilevare, e solamente per il detto di molti Testimoni giurati, che lo asseriscono per congettura traspira, che l'oggetto dello Sbirro volendo fermare il Menegazzo non fosse già di ritenere un Bandito, mentre tale non era, ma di appropriarsi bensì dei denari, ch'egli doveva aver seco in summa riflessibile nella di lui condizione, come quello che mercanteggiava in animali minuti.

Il Padre dell'interfetto asserisce ne' suoi costituiti, ch'egli avesse in una borsa di cuoio, che portava attorno alla vita duecento, e più ducati, ne questa borsa fu ritrovata all'interfetto al momento in cui fu praticata la visione al cadavere, e solamente se gli rinvennero quattro Talleri, Petizze diecisette, e tredici soldoni.

Accresce a mia riverente opinione i sospetti del fisco contro gli Sbirri rapporto all'imputazione di aver rubati i denari al Menegazzo la circostanza di averlo strascinato in propria casa dopo che già era ridotto semivivo, e molto più l'espressione fatta da Angela Pompeo a Testimonio giurato, che rimproverò di troppa crudeltà suo figlio per averlo in tal modo appunto trattato dopo ferito, e già esangue, che sarebbero stati sciocchi a lasciarlo in istrada. Dopo seguito il fatto, e dopo che il Menegazzo era già passato all'altra vita fu da Testimonio giurato veduto Giovanni Pompeo a parlare serenamente con sua madre la quale cooperò crudelmente ai mali trattamenti fatti al Menegazzo dopo, che rimase ferito, e di andar dicendo, che non era morto quel cane, ma che lo fingeva. Queste espressioni furono udite da vari Testimoni giurati. Uno dei giurati medesimi che si attrovò presente al fatto accaduto nell'**Osteria** asserisce di aver veduto Antonio Pompeo a dimenare una ferita di coltello al Menegazzo nel ventre, benchè vari altri egualmente giurati depongano di non avergli veduto il coltello. Due d'essi egualmente giurati accennano d'aver udito Antonio a dire verso il proprio figlio, che si dibatteva col Menegazzo: *pungi, pungi*. Dopo ferito il Menegazzo medesimo e strascinato in casa degli Sbirri già moribondo, fu chiusa la porta della loro Casa per buon tratto di tempo senza che entrasse alcuna persona, e si congettura che quello fosse il momento in cui venne l'infelice spogliato dei propri denari, che si summa di più di cento Talleri furono a lui veduti ad un **Osteria** tre miglia da S. Vito distante, come Terzo giurato depone di aver rilevato da altro, che fu bensì assunto, e giurato nell'incoazione del Processo, ma non ripetuto nella sua compilazione, perché assente dalla sua Patria.

Tali essendo le risultanze del Processo io le umilio nel vero lor essere alla sapienza dell'E.E.V.V. e rassegnando alle lor virtù, che non si è potuto verificare la ritenzione dei rei

per essersi absentati dopo di aver commesso il delitto, e perché si attrovano presentemente impiegati nella loro professione a Fiume Città Imperiale, avrò per gloria venerare le autorevoli Loro deliberazioni . Grazie

Udine, 25 Luglio

1794

FONTI ARCHIVISTICHE

- *ASV, Compilazione delle leggi*
- *ASV, Consiglio di X - Parti Comuni*
- *ASV, Consiglio di X - Processi Criminali*
- *ASV, Consiglio di X - Processi - Processi Criminali Delegati*
- *ASV, Dispacci Inquisitori*
- *ASV, Inquisitori di Stato*
- *ASV, Miscellanea Soranzo*
- *ASV, Savi alla Mercanzia - Diversorum*
- *ASV, Senato - Provvedimenti da Terra e da Mar*
- *BCU, ms. 1004*

BIBLIOGRAFIA

- G. Alfani - R. Rao, *La gestione delle risorse collettive, Italia settentrionale secoli XII-XVIII*, Ed. F. Angeli, Milano 2011
- N. Anderson, *Il vagabondo - Sociologia dell'uomo senza dimora*, Donzelli, Roma 1994
- F. Antonini, *Aspetti psicologici del banditismo* in L. Astaldi, *Il banditismo in Italia*, Sansoni, Firenze 1969
- D. Antonini, *Storia di Pordenone*, Ed. de "il Noncello", Pordenone 1964
- H. Arendt, *Sulla violenza*, Guanda, Parma 2002
- M. Aymar, *Proposte per una conclusione* in G. Ortalli, *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, Jouvence, Roma 1986
- A. Bagnasco - M. Barbagli - A. Cavalli, *Elementi di sociologia*, Il Mulino, Bologna 2013
- A. Bagnasco - M. Barbagli - A. Cavalli, *Sociologia Cultura e Società: i concetti di base*, Il Mulino, Bologna 2001
- S. Barbacetto, *Tanto del ricco quanto del povero, proprietà collettive ed usi civici in Carnia dall'Antico Regime all'età contemporanea*, Ed. Lithosfera, Pasian di Prato (UD) 2000
- P. Barcellona, *Diritto senza società, dal disincanto all'indifferenza*, Ed. Dedalo, Bari 2003
- H. Barth, *Osteria*, Edizioni Filippi, Venezia 1972

- C. Beccaria, *Dei delitti e delle Pene*, a cura di Marialuigia Sipione, Luce Edizioni, Massa 2014
- Y. M. Bercé, *Festa e rivolta*, Ed. Pellegrini, Cosenza 1985
- M. Berengo, *La società veneta alla fine del Settecento*, G.C. Sansoni, Firenze 1956
- L. Berlinguer - F. Colao, *Crimine, giustizia e società veneta in età moderna*, Giuffré, Milano 1989
- L. Berzano - F. Prina, *Sociologia della devianza*, Carocci Editore, Roma 1995
- F. Bianco, *Contadini e popolo tra conservazione e rivolta: ai confini orientali della Repubblica di Venezia tra '400 e '800: saggi di storia sociale*, Forum, Udine 2002
- F. Bianco, *1511 La crudel Zobia Grassa: rivolte contadine e faide nobiliari in Friuli tra '400 e '500*, Edizioni Biblioteca dell'Immagine, Pordenone 1995
- F. Bianco, *Nobili castellani, comunità, sottani: accumulazione ed espropriazione contadina in Friuli dalla caduta della Repubblica alla restaurazione*, Casamassima, Udine 1983
- F. Bianco, *Sbirri, contrabbandieri e le "rie sette" di malfattori nel Settecento friulano* in A. Pastore - P. Sorcinelli, *Emarginazione, criminalità e devianza in Italia fra '600 e '900*, Angeli, Milano 1990
- N. Bobbio, *La consuetudine come fatto normativo*, Cedam, Padova, 1942
- G. Boerio, *Dizionario del dialetto veneziano*, Giunti Editore, Firenze 1983
- S. Borghese, *Furto, Rapina, Estorsione nella Giurisprudenza*, Ed. Cedam, Padova 1974

- F. Braudel, *Capitalismo e società materiale (secoli 15° - 18°)*, Einaudi, Torino 1977**
- G.L. Bravo, *Festa contadina e società complessa*, Ed. Angeli, Milano 1995**
- P. Brunello, *Ribelli, questuanti e banditi*, Marsilio, Venezia 1981**
- P. Burke, *Cultura popolare nell'Europa Moderna*, A. Mondadori, Milano 1980**
- I. Cacciavillani, *La proprietà collettiva nella montagna veneta sotto la Serenissima*, Edizioni Signum, Limena (PD) 1988**
- I. Cacciavillani, *Stato e Chiesa nel contado veneto sotto la Serenissima*, Edizioni Signum, Limena 1989**
- R. Caillois, *L'homme et le sacré*, Ed. Gallinard, Paris 1989**
- B. Caltagirone, *Animali perduti - abigeato e scambio sociale in Barbagia*, CELT, Cagliari 1989**
- W. J. Chambliss, *Per un'economia politica della criminalità*, in M. Ciacci - V. Gualandi, *La costruzione sociale della devianza*, Il Mulino, Bologna 1977**
- D. Chapman, *Lo stereotipo del criminale*, Einaudi, Paperbacks, Torino 1971**
- G. Chiodi - C. Povolo, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII) 1) Lorenzo Priori e la sua Pratica Criminale*, Cierre Edizioni, Sommacampagna (VR) 2004**
- G. Chiodi - C. Povolo, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII) 2) Retoriche, stereotipi, prassi*, Cierre Edizioni, Sommacampagna (VR) 2004**

- M. Ciacci - V. Gualandi, *La costruzione sociale della devianza*, il Mulino, Bologna 1977
- E. Ciconte, *Banditi e briganti, rivolta continua dal Cinquecento all'Ottocento*, Rubbettino, 2011
- R. Cipriani, *Sociologia della cultura popolare*, Liguori, Napoli 1979
- Circolo Culturale il Colle, *Ordo salis*, S. Daniele del Friuli 2013
- G. Consiglio, *La premeditazione*, Ed. F. Cacucci, Bari 1973
- G. Cozzi., *La società veneta e il suo diritto: saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'Ottocento*, Marsilio, Venezia 2000
- A. Csanyi, *Manuale di grafologia*, Tip. Veneta, Venezia 1956
- G. De Rosa, *Tempo religioso e tempo storico: saggi e note di storia sociale e religiosa dal Medio Evo all'Età Contemporanea*, Edizioni di storia e letteratura, Roma 1987
- F. De Vitoria, *Comentarios a la Secunda secundae de Santo Tomàs*, a cura di V. Bèltran de Heredia, Salamanca 1934
- E. Dezza, *Accusa ed Inquisizione - Dal diritto comune ai codici moderni*, Giuffrè, Milano 1989
- M. Douglas, *Antropologia e simbolismo: religione, cibo e denaro nella vita sociale*, Il Mulino, Bologna 1985
- H. Driessen, *Heroes and villains. Images of bandits and banditry in eighteenth and nineteenth century in Andalusia*, in G. Ortalli, *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, Jouvence, Roma

1986

- T. Erikson, *Norme, cultura e comportamento deviante*, in M. Ciacci - V. Gualandi, *La costruzione sociale della devianza*, Il Mulino, Bologna 1977
- L. Ferrajoli, *Diritto e Ragione, teoria del garantismo penale*, Laterza, Bari 2004
- E. Ferri, *Cause individuali e sociali del delitto*, in M. Ciacci - V. Gualandi, *La costruzione sociale della devianza*, Il Mulino, Bologna 1977
- A. Forza, *Il processo invisibile*, Marsilio, Venezia, 1997
- G. Francescato - F. Salimbeni, *Storia, lingua e società in Friuli*, Casamassima, Udine 1977
- R. Garofalo, *Criminologia: studio sul delitto e sulla teoria della repressione*, Fratelli Bocca, Torino 1891
- C. Geertz, *Interpretazione di culture*, Il Mulino, Bologna 1998
- B. Geremek, *Infamia sociale e gruppi marginali* in M. Ciacci - V. Gualandi, *La costruzione sociale della devianza*, Il Mulino, Bologna 1977
- B. Geremek, *La pietà e la forza. Storia della miseria e della carità in Europa*, Laterza, Roma-Bari 1986
- B. Geremek, *Uomini senza padrone*, Einaudi, Torino 1992
- B. Geremek, *Il pauperismo nell'età preindustriale (secoli XIV-XVIII)*, in *Storia d'Italia*, vol. V, i documenti, I, G. Einaudi, Torino 1973
- S. Girardello, *La procedura inquisitoria in uno stato repubblicano. Il rito del Consiglio*

dei Dieci (sec. XVIII), in C. Povolo, Processo e difesa penale in età moderna - Venezia e il suo stato territoriale, Il Mulino, Bologna 2007

P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Laterza, Roma 2006

A. Guaiatoli, *Beni Comunali ed istituti di compascuo nel Friuli agli inizi del secolo XVII. Con particolari riferimenti alla montagna e alla Pianura della destra Tagliamento*, in AA.VV., *Società e cultura del Cinquecento nel Friuli Occidentale. Studi*, a cura dell'Amministrazione Provinciale, Pordenone 1984

G. Gurvitch, *Il controllo sociale*, Edizioni Armando, Roma 1997

J. P. Gutton, *La società e i poveri*, A. Mondadori, Milano 1977

T. Hobbes, *Il Leviatano*, BUR, Milano 2011

E. J. Hobsbawm, *I banditi: il banditismo sociale nell'Età Moderna*, Einaudi, Torino 1971

E.A. Hoebel, *Il diritto nelle società primitive*, Il Mulino, Bologna 1973

V. Lanternari, *Antropologia religiosa; etnologia, storia, folklore*, Edizioni Dedalo, Bari 1979

G. Le Bras, *La chiesa e il villaggio*, Boringhieri, Torino 1976

***Leggi per la Patria e la Contadinanza del Friuli*, Schiratti, Udine 1686**

P. S. Leicht, *Breve storia del Friuli*, Libreria Editrice Aquileia, Udine 1976

C. Lévi - Strauss, *Le strutture elementari della parentela*, Feltrinelli, Milano 2003

L.M. Lombardi Satriani, *Il silenzio, la memoria, lo sguardo*, Sellerio Editore, Palermo

1979

- L.M. Lombardi Satriani - M. Meligrana, *Diritto egemone e diritto popolare*, Ed. Qualecultura, Vibo Valentia (CZ) 1975
- C. Lombroso, *La funzione sociale del delitto*, Ed. R. Sandron, Milano-Palermo 1899
- C. Lombroso, *L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza ed alle discipline carcerarie*. F.lli Bocca, Roma 1878
- L. Mair, *An introduction to social anthropology*, Clarendon Press, Oxford 1972
- B. Malinowski, *Diritto e costume nella società primitiva*, Newton Compton Italiana, Roma 1972
- V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, UTET, Torino s.d
- D. Marchesini, *Banditi e identità* in G. Ortalli, *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, Jouvence, Roma 1986
- F. Meneghetti Casarin, *Malviventi e vagabondi nella società veneta di fine Settecento*, Jouvence, Roma 1980
- V. Miceli, *La forza obbligatoria della Consuetudine considerata nelle sue basi sociologiche e giuridiche*, Unione Tipografica Cooperativa, Perugia 1899
- E. Mira y Lopez, *Manuale di psicologia giuridica*, Ed. Universitaria G. Barbera, Firenze 1966
- L. Morassi, *1420-1797 Economia e società in Friuli*, Casamassima, Udine 1997
- R. Motta, *L'addomesticamento degli etnodiritti*, Edizioni Unicopli, Milano 1994

- G. Ortalli, *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, Jouvence, Roma 1986
- S. Ottolenghi, *La perizia di scrittura e la identificazione grafica*, Mantellate, Roma 1924
- A. Pastore - P. Sorcinelli, *Emarginazione, Criminalità e Devianza in Italia fra '600 e '900*, Ed. F. Angeli, Milano 1990
- V. Patalano, *L'associazione per delinquere*, Ed. Jovene, Napoli 1971
- G. Pearson, *Devianza e politica*, in M. Ciacci - V. Gualandi, *La costruzione sociale della devianza*, Il Mulino, Bologna 1977
- G. Perusini, *Vita di popolo in Friuli: Patti agrari e consuetudini tradizionali*, Leo Olschki Editore, Firenze, 1966
- L. Pezzolo, *Il fisco dei veneziani, Finanza pubblica ed economia tra XV e XVII secolo*, Cierre Ed., Sommacampagna (VR) 2003
- A. Pigliaru, *La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico*, Giuffrè, Milano 1959
- K. Polany, *Pauperismo e utopia* in M. Ciacci - V. Gualandi. *La costruzione sociale della devianza*, Il Mulino, Bologna 1977
- Polo Morosini, *De rebus ac forma Reipublicae Venetae* in G. Valentinelli, *Bibliotheca Manuscripta ad S. Marci Venetiarum, III*, Morpurgo, Venezia 1870
- H. Popitz, *Fenomenologia del potere*, Il Mulino, Bologna 2001
- C. Povolo, *L'emergere della tradizione, saggi di antropologia giuridica*, Cafoscarina, Venezia 2015

- C. Povolo, *Nella spirale della violenza. Cronologia, intensità e diffusione del banditismo nella terraferma veneta (1550-1610)* in G. Ortalli, *Bande Armate, Banditi, Banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, Jouvence, Roma 1986
- C. Povolo, *Processo e difesa penale in età moderna - Venezia e il suo stato territoriale*, Il Mulino, Bologna 2007
- C. Povolo, *Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi* in G. Chiodi - C. Povolo, *l'Amministrazione della giustizia penale II, Retoriche, stereotipi, prassi*, Cierre, Sommacampagna 2004
- P. Preto, *Persona per hora secreta, accusa e delazione nella Repubblica di Venezia*, Il Saggiatore, Milano 2003
- L. Priori, *Pratica criminale secondo il rito delle leggi della Serenissima repubblica di Venezia*, Ed. G. Zattereri, Venezia, 1678
- P. Prodi, *Settimo non rubare: furto e mercato nella storia dell'Occidente*, Il Mulino, Bologna 2009
- A. Quadrio - A.M. Clerici - M. Simionato, *Psicologia e problemi giuridici*, Giuffrè, Milano 2000
- R. Redfield, *La piccola comunità - la società e la cultura contadina*, Rosenberg & Sellier, Torino 1976
- A. Redondo, *Le carnaval: des rites sociaux aux jeux theatraux*, in M. Chiabo - F. Doglio, *Il carnevale dalla tradizione arcaica alla tradizione colta del Rinascimento (atti dal XIII convegno del Centro Studi sul teatro)*, Ed. Ministero Beni Culturali,

Roma 1989

M. Rehinard - A. Armengaud - J. Dupäquier, *Histoire générale de la population mondiale*, Edition Monchrestien, Paris 1968.

F. Remotti, *Luoghi e corpi: antropologia dello spazio, del tempo e del potere*, Ed. Bollati Boringhieri, Torino 1993

N. Rouland, *Antropologia giuridica*, Giuffré, Milano 1992

G. Rusche - O. Kirchheimer, *Pena e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna 1981

R. Sacco, *Antropologia giuridica*, Il Mulino, Bologna 2007

Marin Sanudo, *De origine situ et magistratibus urbis ovvero La città di Venetia (1493-1530)*, ed. a cura di A. Caracciolo Aricò, Centro di studi medievali e rinascimentali di E.A. Cicogna, Venezia 2011

E.A. Schultz - R.H. Lavenda, *Antropologia Culturale*, Zanichelli, Bologna 2003

A. Schutz, *La fenomenologia del mondo sociale*, Il Mulino, Bologna 1974

S. Sighele, *La folla delinquente*, Marsilio Ed., Venezia 1985

S.P. Simpson - R. Field, *Law and the social sciences*, in *Virginia Law Review*, XXXII, 1946

L. Stortoni, *L'abuso di potere nel diritto penale*, Giuffré, Milano 1976

G. Tarello, *Materiali per una storia della cultura giuridica*, Il Mulino, Bologna 1973

J. W. Thibaut - H. H. Kelley, *Psicologia sociale dei gruppi*, Il Mulino, Bologna 1974

- G. Trebbi, *Il Friuli dal 1420 al 1797; la storia politica e sociale*, Casamassima, Udine 1998**
- B. Vettorazzo, *Grafologia giudiziaria e perizia grafica*, Giuffrè Editore, Milano 2004**
- A. Viggiano, *Governanti e governati - Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto di prima età moderna*, Edizioni Canova, Treviso 1993**
- R. Vitale - S. Rossetto, *I contrabbandieri della Serenissima: sulle tracce del sale*, Filippi, Venezia 2010**
- E. Zorzi, *Il furto nella dottrina e nella legislazione veneta*, Tipografia C. Ferrari, Venezia 1936**
- M. Weber, *Economia e società, sociologia del diritto vol. III*, Ed. Paperback, Milano 1980**
- F. P. Williams - M. D. McShane, *Devianza e criminalità*, Il Mulino, Bologna 1999**